Università degli Studi di Salerno

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO E TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI

DOTTORATO DI RICERCA
in
TEORIA DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE TRA FEDERALISMO E DECENTRAMENTO
(XI Ciclo – Nuova serie)

***Curriculum* in**
"Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia"

Tesi di dottorato in

La tutela della vittima nelle fonti europee e nel sistema processuale penale italiano

COORDINATORE:
Chiar.mo Prof.
Enzo Maria Marenghi

CANDIDATA:
Dott.ssa
Federica Lo Conte
Matricola 8885300002

RELATORE:
Chiar.mo Prof.
Luigi Kalb

ANNO ACCADEMICO 2011 / 2012

A mia sorella Fabiana,
il cui precoce e costante Esempio
mi ha permesso l'Essere,
il cui sereno ed incondizionato Conforto
mi ha insegnato il Divenire,
la cui intima Presenza
mi dona il Vivere

Indice

Indice.....V

Abstract XIII

Premessa: L'evoluzione dell'integrazione e della cooperazione nella dimensione europea.....1

1. I primi passi dell'integrazione europea e i Trattati di Roma.....1
2. Il Trattato di Maastricht e la cooperazione sulla giustizia e gli affari interni.....3
3. Il Trattato di Amsterdam.....7
4. Il Trattato di Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.....9
5. Il Programma dell'Aja.....10
6. Il Trattato di Lisbona.....12
   6.1 Le modalità della cooperazione giudiziaria penale nel Trattato di Lisbona.....17
   6.2 Portata effettiva delle innovazioni.....20
7. Un nuovo programma pluriennale: il Programma di Stoccolma.....21
8. L'adeguamento dell'Italia al Trattato di Lisbona. La legge n. 234 del 24 dicembre 2012.....24

Capitolo I: "La vittima del reato, questa dimenticata"..... 27

1. Considerazioni terminologiche. La "vittima" e la "persona offesa".....27
2. La nozione internazionale di "vittima del reato" 31
3. L'evoluzione storica della tutela della vittima.....34
4. La vittima nel sistema della Scuola Classica.....38
5. La vittima nel sistema della Scuola Positiva. Il risarcimento del danno da reato.....39
6. La nuova concezione di vittima secondo la dottrina vittimologica.....43
7. L'offeso dal reato nel diritto penale sostanziale italiano.....46
8. Processo penale e problematiche vittimologiche: la neutralizzazione della vittima.....53
   8.1 La seconda vittimizzazione.....55
   8.2 Altri fenomeni di vittimizzazione nell'ambito del processo penale.....57
9. Modelli di tutela della vittima.....58
10. Il bisogno di tutela della vittima nel nostro sistema.....59

Capitolo II: La partecipazione della vittima al procedimento penale.....61

Sezione I: Lo statuto internazionale della vittima del reato.....61

1. Introduzione.....61
2. Misure a sostegno della vittima nelle fonti dell'ONU.....62
3. La vittima nelle fonti del Consiglio d'Europa.....66
   3.1 Le Raccomandazioni n. R(85)11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale e n. R(87)21 sull'assistenza alle vittime e prevenzione della vittimizzazione.....67
   3.2 I riflessi della giurisprudenza di Strasburgo sulla "vittima"/"persona offesa".....71
4. Il Consiglio europeo e la tutela della vittima: il vertice di Tampere.....76
5. La decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.....79

5.1 Le definizioni.....82
5.1.1 L'esclusione della vittima persona giuridica.....83
5.2 La partecipazione della vittima al procedimento.....85
5.3 Il diritto di ottenere informazioni.....86
5.4 Il diritto di comprendere cosa accade nel procedimento. La direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.....87
5.5 La protezione dell'incolumità e dell'intimità della vittima.....90
5.6 Il risarcimento del danno e le altre forme di indennizzo.....91
5.7 Le misure di assistenza.....93
6. Il pacchetto di misure a tutela delle vittime e la tabella di marcia per rafforzarne i diritti.....96
7. La proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.....98
8. La direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.....103
9. La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime del reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.....106
9.1 La nazionalità delle vittime.....109
9.2 Il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica.....110
9.3 Il sostegno alle vittime e i servizi di assistenza.....111
9.4 La partecipazione al procedimento penale.....112
9.5 Le vittime "vulnerabili".....113
9.6 La riparazione e l'incontro tra la vittima e il reo.....115

Sezione II: Il ruolo della persona offesa nel processo penale italiano.....117

1. Note introduttive. La vittima, la persona offesa, il querelante.....117
2. La persona offesa dal reato nel codice di procedura penale del 1930.....119
2.1 La parte civile.....123
3. La tutela della vittima nella Costituzione.....125

4. Il recepimento dei principi enunciati a livello sovranazionale nell'ordinamento italiano.....125
   4.1 L'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI e il disegno di legge n. 2464 del 2003.....126
5. Il ruolo della persona offesa nel codice di rito del 1989 e successive modifiche e integrazioni.....131
6. Ambito soggettivo.....134
7. Il diritto all'interprete.....135
8. I poteri riconosciuti alla persona offesa dal reato nel procedimento penale.....137
9. Il diritto di fornire impulso al procedimento e di conoscere gli esiti dello stesso.....142
10. Il diritto di ottenere informazioni e di intervenire nell'ambito del procedimento penale.....149
   10.1 Le indagini preliminari.....149
   10.2 L'archiviazione.....153
   10.3 L'avocazione e la riapertura delle indagini.....156
   10.4 L'udienza preliminare.....156
   10.5 I procedimenti speciali.....158
   10.6 Il giudizio.....160
   10.7 Le impugnazioni.....161
11. L'assistenza alle vittime.....163
12. Il diritto di essere sentiti nell'ambito del procedimento. La deposizione delle vittime residenti in altro Stato membro.....166
13. Il diritto all'assistenza legale e le indagini difensive.....167
14. Il diritto al risarcimento.....170
15. La protezione delle vittime.....171
   15.1 Il microsistema cautelare a tutela della vittima.....171
16. La testimonianza "vulnerabile" 176
   16.1 Le norme in tema di testimonianza vulnerabile. La legge n. 172 del 1° ottobre 2012.....177

16.2 L'incidente probatorio "speciale" 181
16.3 L'assunzione "assistita" di informazioni da persone minori.....185
16.4 Critiche mosse ai meccanismi di protezione predisposti dal legislatore.....189
16.5 La valutazione del testimone debole nella giurisprudenza.....191
17. La "giustizia riparativa" 196
17.1 Il processo dinanzi al giudice di pace.....198
17.2 Il processo penale minorile.....205

Capitolo III: Il risarcimento del danno in favore delle vittime.....209

Sezione I: Le fonti sovranazionali in tema di risarcimento del danno.....209

1. La Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.....209
2. Il Libro Verde sul risarcimento alle vittime di reati della Commissione europea.....212
3. La direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.....213
3.1 I sistemi di indennizzo nazionali.....214
3.2 I contenuti minimi della tutela risarcitoria statale di cui alla direttiva 2004/80/CE.....216
3.3 I soggetti legittimati attivi: la nozione di "vittima" e i casi di omicidio.....217
3.4 I presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla tutela rimediale predisposta dal legislatore comunitario: intenzionalità, violenza, sussidiarietà.....219

Sezione II: L'ordinamento italiano e il diritto al risarcimento della vittima.....221

1. Introduzione.....221
2. I rapporti tra azione penale e azione civile.....222
3. La parte civile.....226
   3.1 I procedimenti speciali.....234
   3.2 Le impugnazioni della parte civile.....235
4. La direttiva 2004/80/CE e l'inadempimento dello Stato italiano.....237
   4.1 La pronuncia del tribunale di Torino n. 3145 del 6 maggio 2010, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 106 del 23 gennaio 2012.....242
   4.2 Profili critici della sentenza.....245

Capitolo IV: Vittime di reati di criminalità organizzata.....249

Sezione I: La tutela delle vittime di criminalità organizzata nel sistema delle fonti internazionali.....249

1. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel 2000.....249
2. Misure *ad hoc* di protezione delle vittime inserite in atti dell'Unione europea finalizzati alla lotta alla criminalità.....251
3. La decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.....253

Sezione II: Lo stato dell'arte della tutela delle vittime di reati di criminalità organizzata nell'ordinamento italiano.....256

1. I delitti alle cui vittime è accordata tutela.....256
2. L'evoluzione della legislazione sulla tutela delle vittime della criminalità mafiosa e del terrorismo.....257
3. La normativa attuale.....263

4. Il sistema di protezione: le novità introdotte dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001.....267
   4.1 Le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione.....270
   4.2 Le misure di protezione per il testimone di giustizia.....270
   4.3 Il verbale illustrativo per il testimone di giustizia.....272
5. Conclusioni.....273

Capitolo V: Vittime di tratta di esseri umani.....275

Sezione I: La lotta alla tratta di esseri umani nel quadro degli strumenti internazionali.....275

1. Introduzione.....275
2. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta.....277
3. La lotta alla tratta di esseri umani negli strumenti di diritto dell'Unione europea.....280
4. La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani.....283
5. La direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.....287
6. La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.....290

Sezione II: Il fenomeno della "tratta degli esseri umani" nell'ordinamento italiano.....299

1. La riforma attuata dalla legge n. 228 del 2003, recante «Misure contro la tratta di persone».....299

2. Le norme incriminatrici....304
   2.1 L'art. 600 c.p., «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»....304
   2.2 L'art. 601 c.p., «Tratta di persone»....310
   2.3 L'art. 602 c.p. «Acquisto e alienazione di schiavi»....312
   2.4 Falsità personali....313
3. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo....314
4. Le sanzioni e le circostanze aggravanti....315
5. La responsabilità degli enti....317
6. Il sequestro e la confisca....318
7. La perseguibilità d'ufficio e le indagini....319
8. L'assistenza ed il sostegno alle vittime....320
9. La tutela delle vittime in ambito giudiziario....323
10. La protezione delle vittime minori....325
11. Conclusioni....326

Conclusioni e prospettive *de iure condendo*....329
1. La valutazione individuale delle vittime....333
2. Un "nuovo" *input*: la giustizia riparativa....335

Appendice normativa....341

Bibliografia....385

Abstract

Il presente lavoro, prendendo le mosse dall'analisi delle fonti interne e sovranazionali che contribuiscono alla tutela della vittima del reato, mira a verificare in che misura l'ordinamento italiano abbia recepito le indicazioni provenienti dai provvedimenti adottati sul tema, nel tentativo di delineare quello che è stato definito lo "statuto" della vittima del reato.

Lo scenario sovranazionale che si presenta all'interprete racchiude una pluralità di livelli: ONU, Unione europea e Consiglio d'Europa, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il tema è affrontato con riferimento a numerosi aspetti, che abbracciano l'istituto del risarcimento del danno da parte dello Stato, la tutela delle vittime della tratta di esseri umani e della criminalità organizzata, nonché i possibili sviluppi del paradigma mediativo in ambito penale.

In una prospettiva diacronica, l'Unione europea ha intrapreso il cammino verso il formale riconoscimento dei diritti della vittima del reato al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale ottica, la protezione delle vittime costituisce la "piattaforma comune" da cui devono trarre fondamento ed ispirazione tutti gli altri strumenti funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.

La tutela delle vittime è stata a lungo messa in disparte dal legislatore italiano che, concentrandosi sul momento repressivo, ne ha trascurato i problemi e le reali istanze. Soltanto a partire dai primi anni ottanta si è fatta strada un'analisi del crimine che, senza pregiudicare i diritti dell'imputato, ha posto l'accento su un'ottica *Opfer-orientiert* (orientata alla vittima), traducendosi in scelte di politica criminale più attente alla prospettiva vittimologica. Ciò nonostante, in

molti punti la nostra legislazione appare non completamente rispettosa degli obblighi imposti dall'ordinamento sovranazionale.

Nella prospettiva attuale si avverte l'esigenza di rafforzamento delle politiche socio-assistenziali in favore delle vittime del reato, al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione secondaria che sovente si palesano nella fase del *post-crimen*. In futuro, il processo di ristrutturazione del sistema processuale penale dovrà necessariamente passare attraverso il potenziamento dei poteri processuali riconosciuti alla persona offesa e degli istituti ispirati ai temi della *restorative justice* e della composizione del conflitto ingenerato dal reato.

This piece of work, starting from the analysis of the inner and supranational sources which contribute to the tutelage of the victim of the offence, aims to check how the Italian rules have caught the suggestions coming from the measures which are adopted for this theme, with the attempt to delineate what has been defined the "statute" of the victim of the offence.

The supranational scenery which is in front of the expert includes a plurality of levels: ONU, European Union and European Council, Court of Justice of the European Union and European Court of the rights of man.

The theme has been discussed referring to many aspects, including the Institute of the Compensation by the State, the tutelage of the victims of the human beings trade and the organized crime and also about the probable developments of the meditative paradigm in the penal laws.

In a diachronic perspective, the course of the European Union towards the formal recognition of the rights of the victim of the offence has been faced with the aim to create a space of freedom, safety and justice. According to this point of view, the safety of the victims characterizes the "common platform" from which all the other functional instruments, to reach the goal, have to take grounding and inspiration.

The tutelage of the victims has been put aside for many years by the Italian legislator who, concentrated on the repressive moment, has neglected the problems and the real petitions of the victims. Only since the early eighties an

analysis of the crime has been taken into consideration which, without compromising the rights of the defendant, has focused on a line *Opfer-orientert* (victim oriented), revealing in choices of criminal policy more careful towards the victim oriented perspective. In spite of this, in many points, our legislation looks like not totally respectful of the duties imposed by the supranational rules.

In the current perspective it's possible to notice the need to strengthen the social-charitable policies in favor of the victims of the offence, in order to avoid the risks of the secondary victimization which, often, are revealed in the post-crime phase. Furthermore, the reorganization phase of the procedural penal system should, necessarily, go through the procedural laws strengthening which are recognized for the offended person and of the Institutes inspired to the restorative justice and of the composition of the conflict caused by the offence.

Premessa: L'evoluzione dell'integrazione e della cooperazione nella dimensione europea

1. I primi passi dell'integrazione europea e i Trattati di Roma

Il sistema giuridico delineato dal diritto dell'Unione europea può essere definito come "il complesso delle norme che disciplina i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione, le sue istituzioni ed i singoli"[1].

Al fine di tracciare le principali tappe che hanno caratterizzato il processo di integrazione a livello europeo, occorre muovere dalle ceneri del secondo conflitto mondiale[2], sulle quali si è innestata l'idea di rafforzare la cooperazione economica tra gli Stati che si erano confrontati nelle due guerre[3].

La prima iniziativa concreta volta a realizzare un'effettiva integrazione tra i Paesi europei è rappresentata dal Trattato CECA, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei Stati (Francia, Germania, Italia ed i tre Paesi del Benelux) tra quelli che, due anni prima, avevano fondato il Consiglio d'Europa. Scopo principale dell'organizzazione era quello di istituire un mercato comune in cui gestire le risorse ed i prodotti carbosiderurgici[4] – *casus belli* dei decenni precedenti – sottoponendoli al controllo di un organo indipendente (l'Alta Autorità).

---

[1] G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008, pag. 1.

[2] In tal senso, I. Caracciolo, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, 2000, pag. 37.

[3] F. Viganò, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in *Diritto penale e processo*, *Speciale Europa e giustizia penale*, 2011, pag. 6; U. Draetta, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2004, pag. 2; G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008, pag. 4.

[4] U. Draetta, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2004, pag. 5.

Successivamente, il processo graduale d'integrazione ha subito una battuta d'arresto con il fallimento del progetto relativo alla Comunità europea di Difesa (CED), a causa dell'opposizione del Parlamento francese all'entrata in vigore del relativo Trattato, che avrebbe dovuto istituire una Comunità Politica Europea (CPE)[5].

Il dialogo, tuttavia, è continuato, spinto dalla consapevolezza della necessità di procedere ad un'integrazione progressiva delle economie, per poi gettare le basi di un'unione politica.

In seguito ad una conferenza tenutasi a Messina vedono la luce due progetti: la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) e, soprattutto, la Comunità Economica Europea (CEE), spesso evocata con l'espressione "mercato comune europeo", avente quale scopo la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali al di là dei confini nazionali. I relativi Trattati istitutivi (cc.dd. Trattati di Roma) vengono firmati a Roma il 25 marzo 1957, ed entrano in vigore il 1° gennaio 1958.

Dalla lettura degli stessi si evincono le tre tappe successive, funzionali al conseguimento dell'obiettivo poc'anzi enunciato: la realizzazione di un'area di libero scambio; la formazione di un regime di unione doganale; la creazione di un mercato unico e dell'unione economica monetaria.

Da un punto di vista strutturale, inizialmente le tre Comunità erano caratterizzate da istituzioni almeno in parte autonome. Tale situazione è rimasta invariata fino al 1° luglio 1967, data dell'entrata in vigore del Trattato sulla fusione degli esecutivi, con cui il Consiglio dei Ministri CECA è stato accorpato nel Consiglio dei Ministri *tout court* e l'Alta Autorità è confluita in una Commissione unica.

Negli anni successivi, si registra il diffondersi di due diverse tendenze: da un lato, l'allargamento della base associativa dell'Unione europea, con l'ingresso di nuovi Paesi membri; dall'altro, l'approfondimento dei settori di integrazione.

In questo contesto, si rinviene l'introduzione di importanti novità: intorno alla metà degli anni ottanta, infatti, comincia a delinearsi l'idea di trasformare le

[5] U. Draetta, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2004, pag. 7.

esistenti Comunità in una vera e propria Unione, sfruttando il quadro giuridico e le istituzioni comunitarie già esistenti.

Si delinea, dunque, l'idea di un'integrazione avente ad oggetto ambiti diversi da quelli propriamente economici: l'attenzione è rivolta, in particolar modo, al settore della politica estera e della sicurezza comune, nonché al contrasto alla criminalità transfrontaliera.

Siffatta esigenza comincia ad avvertirsi con sempre maggiore intensità dopo la stipula, nel 1985, del Trattato di Schengen, mediante il quale cinque Stati membri – cui più tardi di aggiungerà anche l'Italia, insieme a quasi tutti gli Stati delle Comunità – gettano le basi per la progressiva abolizione delle frontiere interne.

2. Il Trattato di Maastricht e la cooperazione sulla giustizia e gli affari interni

Dopo la firma, nel 1986, dell'Atto Unico europeo, mirante a conferire nuovo slancio al progetto di creazione di un mercato unico, il successivo passo dell'integrazione è costituito dal Trattato di Maastricht istitutivo dell'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992, tappa fondamentale del progressivo passaggio da un'Unione avente fini prevalentemente economici ad una struttura tendente al modello federale.

L'Unione appare ancora fondata sulle Comunità Europee, di cui conserva l'*acquis*, ma quest'ultimo è integrato con nuove politiche e con nuove forme di cooperazione.

Quella disegnata dal Trattato di Maastricht non è una nuova organizzazione internazionale che si affianca alle preesistenti Comunità Europee, né un ente destinato ad operare con un proprio insieme di organi. Essa, infatti, funzionerà grazie all'assetto istituzionale già esistente: quello comunitario.

Il Trattato sull'Unione europea è diviso in tre parti, le quali costituiscono i tre cc.dd. "pilastri" da cui muove il processo verso l'Unione[6]:

[6] Sul tema, cfr. F. Pocar, *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, Milano, 2000; G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008, pag. 10.

- ✓ Nell'ambito del primo pilastro si assiste ad un trasferimento – totale o parziale – di competenze dagli Stati membri all'Unione[7]. Esso è infatti costituito dalla Comunità europea, a sua volta risultante dalla fusione tra la CEE e la CECA, che si trova ad operare sulla base del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea (TCE) e delle successive modifiche ad esso apportate;
- ✓ Il secondo pilastro è la sede della cooperazione intergovernativa in materia di politica estera e sicurezza comune;
- ✓ Il terzo pilastro concerne, invece, la materia inerente alla giustizia e gli affari interni (GAI) con riferimento, in particolare, alla cooperazione di polizia e giudiziaria per il contrasto a forme gravi di criminalità transfrontaliera. Esso ha una naturale vocazione ad occuparsi dell'armonizzazione del diritto penale sostanziale e della procedura penale degli Stati membri, in vista di una loro più efficace cooperazione nella lotta alla criminalità transnazionale[8].

Con il Trattato di Maastricht, le questioni connesse al settore della giustizia e degli affari interni, sviluppate fino ad allora a livello meramente intergovernativo, sono integrate nell'ambito dell'Unione europea.

Mediante il Trattato in esame, i Paesi aderenti all'Unione intraprendono un significativo cammino verso la realizzazione della tanto auspicata cooperazione internazionale nel settore della giustizia penale[9]. È dedicato a questo tema il titolo VI, da cui si evince chiaramente lo scopo di assicurare ai cittadini un elevato livello di sicurezza (art. 29 TUE): la cooperazione giudiziaria è volta *in*

---

[7] U. Leanza, *La creazione di uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di E. Rozo Açuna, Padova, 2004, pag. 9.

[8] Sul tema, cfr. N. Parisi-D. Rinoldi, *Giustizia e affari interni nell'Unione europea, il "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht*, Torino, 1998; E. Bartolozzi-E. Cannizzaro, *La "costituzionalizzazione" del terzo pilastro dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2007, pagg. 471 ss.; P. Bilancia, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2004, pagg. 345 ss.; U. Guerini, *Il terzo pilastro dell'Unione europea: uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008, pagg. 75-87.

[9] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 20.

primis ad evitare che i membri di organizzazioni criminali possano beneficiare del diritto di circolare liberamente nel territorio dell'Unione, approfittandone al fine di conseguire l'impunità. In secondo luogo, il miglioramento delle forme di integrazione è strettamente connesso al diritto di circolare e soggiornare liberamente garantito dal Trattati[10], essendo in grado di incentivare ulteriormente i cittadini europei a spostarsi in Stati membri diversi da quelli di origine[11].

Pertanto, una volta acclarata l'impossibilità di realizzare forme efficaci di cooperazione in sede diplomatica mediante gli strumenti classici del diritto internazionale – modellati sulle convenzioni elaborate in seno al Consiglio d'Europa[12] – gli Stati membri provvedono ad istituzionalizzare la cooperazione con riferimento allo "spazio giudiziario europeo".

Espressione di tale approccio è l'art. K1 del Trattato di Maastricht[13], che qualifica come «questione di interesse comune» la cooperazione giudiziaria in materia penale, nella quale gli Stati membri devono intervenire «ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone».

Da questo momento in poi, il grado di integrazione tra gli Stati membri in tale settore è andato progressivamente aumentando, parallelamente al ruolo delle istituzioni comunitarie.

Il Trattato enumera i settori di interesse comune in cui i Paesi membri hanno deciso di rinforzare la cooperazione nell'ambito dell'Unione. Si ravvisano, tra gli altri, il diritto di asilo, la lotta contro le frodi di dimensioni internazionali, la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cooperazione doganale, la lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità internazionale.

---

[10] In tal senso, cfr. P. Labregere, *L'entraide répressive internationale*, in *Gendarmerie Nationale*, 1995, n. 178, pagg. 42 ss.

[11] Sul tema, cfr. C. Amalfitano, *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea*, Milano, 2006, pagg. 52 ss.

[12] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pagg. 644-645.

[13] I. Caracciolo, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, 2000, pag. 55.

Nell'ambito della cooperazione tra le forze di polizia, il Trattato prevede anche la creazione di un Ufficio Europeo di polizia (c.d. Europol).

È possibile, inoltre, individuare alcuni principi generali che dovranno essere rispettati nell'ambito delle azioni comuni previste, fra cui spiccano quelli menzionati dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Si cita, inoltre, la Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951.

Le procedure di decisione, nel contesto di una simile cooperazione, prevedono innanzi tutto un diritto di iniziativa *ratione materiae*. Solo i singoli Stati membri, ad esempio, e non anche la Commissione, possono proporre al Consiglio azioni relative alla cooperazione giudiziaria penale, alla cooperazione doganale e a quella fra le polizie.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il Consiglio di procedere alla conclusione di Convenzioni internazionali di cui raccomanderà l'adozione agli Stati membri, secondo le rispettive norme di rango costituzionale. In realtà, già il Trattato di Roma, all'art. 220, prevedeva un'analoga facoltà circa la conclusione di Convenzioni internazionali in materie connesse alla realizzazione del mercato comune (secondo tale procedura, ad esempio, è stata adottata la Convenzione di Bruxelles del 1967 sulla procedura civile). Tuttavia, mentre le Convenzioni *ex* art. 220 venivano negoziate e perfezionate pur sempre tra gli Stati membri, la nuova procedura introdotta dal Trattato di Maastricht prevede che esse siano concluse dal Consiglio, e da quest'ultimo poi raccomandate ai singoli Paesi.

Nell'ambito della cooperazione così istituita, è importante rilevare come già il Trattato di Maastricht abbia avviato una comunitarizzazione progressiva delle questioni di interesse comune, consentendo di far transitare alcune materie dalla procedura della cooperazione intergovernativa a quella tipica della struttura comunitaria.

3. Il Trattato di Amsterdam

Gli anni del "dopo Maastricht" sono stati caratterizzati da un fenomeno di espansione delle frontiere esterne dell'Unione nonché da una sempre maggiore influenza dei suoi atti sulla vita quotidiana dei cittadini. Nel 1993 il mercato unico diviene realtà; nel 1995 l'attuazione degli accordi di Schengen determina l'abolizione effettiva delle frontiere interne nella quasi totalità dello spazio giuridico dell'Unione, e nel 1999 viene introdotta la moneta unica in molti Stati membri.

In questo periodo, significative novità sono introdotte dal Trattato di Amsterdam[14], firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, il quale consolida l'architettura a tre pilastri già fatta propria dal Trattato di Maastricht[15].

Si registrano, infatti, un mutamento della denominazione del c.d. terzo pilastro, il quale assume la denominazione "Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale"; nonché l'introduzione di nuovi strumenti normativi per implementare l'efficacia della cooperazione tra gli Stati in ambito penalistico[16].

L'obiettivo principale consiste nel fornire ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza all'interno di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia"[17], mediante la prevenzione e la repressione della criminalità (contrastando, in particolare, il terrorismo, la tratta di esseri umani, i reati contro i minori, il traffico di droga e di armi, la corruzione e la frode). Il percorso volto a

---

[14] Pubblicato in G.U.C.E. C 340 del 10 novembre 1997, pagg. 1 ss.

[15] G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008, pag. 13. Sul tema, cfr. AA.VV., *Il Trattato di Amsterdam*, in *Il diritto dell'Unione europea*, Milano, 1999; R. Adam, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in AA. VV., *Il Trattato di Amsterdam*, Milano, 1999, pag. 227; G. Flore, *Une justice pénale européenne aprés Amsterdam*, in *Journal des Tribunaux*, 1999, n. 60, pag. 121; A. Tizzano, *Il Trattato di Amsterdam*, Padova, 1998, pag. 57; AA.VV., *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, diretto da F. Pocar, Padova, 2001; AA.VV., *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A. Tizzano, Milano, 2004; M. Lombardo, *La cooperazione di polizia e quella giudiziaria in materia penale dopo il Trattato di Amsterdam*, in *Rivista penale*, 2001, pag. 706 ss.

[16] Sul tema, cfr. I. Caracciolo, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, 2000, pagg. 54 ss.

[17] Sul tema, cfr. A. Di Stasi, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione giudiziaria in materia penale)*, in *Digesto del processo penale on line*, Torino, 2012, pagg. 1-27.

conseguire tale scopo si articolerà attraverso una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e, ove possibile, il ravvicinamento delle norme in materia penale.

L'eliminazione dei controlli alle frontiere ha, come già sottolineato, agevolato la libera circolazione dei cittadini, ma nel contempo ha permesso alla criminalità di espandersi a livello transnazionale. Pertanto, l'art. 2 TUE novellato ad Amsterdam menziona, tra gli obiettivi fondamentali, quello di «conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

In questo contesto culturale prende forma anche l'importante dibattito concernente l'elaborazione di un "*Corpus Iuris*" contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea[18].

Gli sviluppi successivi appaiono, dunque, sintomatici della volontà di dare vita ad un "diritto penale comune europeo"[19] cui conseguono necessariamente alcune regole di carattere processuale[20]: da qui il progetto di un pubblico

[18] Sul tema, cfr. AA.VV., *Verso uno spazio giudiziario europeo*, Milano, 1997; AA.VV., *Prospettive di un diritto penale europeo*, a cura di G. Grasso, Milano, 1998; AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Milano, 1999; P. Donini, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, pagg. 166 ss.; A. Bernardi, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2002, pag. 835.

[19] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 21.

[20] Sul tema, cfr. M. Chiavario, *Linee del sistema processuale penale comunitario*, in AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, 1999, pagg. 197 ss.

ministero europeo[21], la fissazione di principi in materia di prova e la proclamazione dei diritti dell'accusato[22].

La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale comporta una serie di corollari, quali: la facilitazione dell'estradizione fra gli Stati membri; la compatibilità delle normative applicabili nei singoli Paesi; la prevenzione di conflitti di giurisdizione tra gli Stati; la progressiva adozione di norme minime concernenti gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni applicabili a grave forme di criminalità. Emerge, inoltre, l'esigenza di rafforzare le garanzie sostanziali e processuali che molti ordinamenti giuridici hanno approntato in favore dei diritti della persona[23].

Al Consiglio è riconosciuta la possibilità di adottare posizioni comuni (che definiscono il punto di vista dell'Unione a proposito di una specifica questione), decisioni quadro, altre decisioni e Convenzioni onde garantire il concreto funzionamento della cooperazione.

Ed è proprio allo strumento della decisione quadro che il Consiglio farà ricorso nel 2001, al fine di armonizzare le legislazioni dei singoli Stati membri con riferimento alla tutela della vittima, provvedimento sul quale si ritornerà *infra*.

4. Il Trattato di Nizza e la Carta dei diritti fondamentali

I Consigli Europei di Colonia (giugno 1999) ed Helsinki (dicembre 1999) hanno, successivamente, aperto la strada alla Conferenza intergovernativa,

---

[21] Sul tema, cfr. R. Orlandi, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, in AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, 1999, pagg. 207 ss.; B. Piattoli, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Milano 2002; F. Ruggeri, *Il pubblico ministero europeo*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, pagg. 551 ss.; P. Tonini, *Il progetto di un pubblico ministero europeo nel* Corpus Iuris, in AA.VV., *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Milano, 2000, pag. 116; M. Daniele, *Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali*, in *Cassazione penale*, 2006, pagg. 4231 ss.; S. Allegrezza, *Pubblico ministero europeo e azione penale: stato dell'arte e prospettive* di sviluppo, in AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, pag. 248.

[22] Sul tema, cfr. AA.VV., *Verso uno spazio giudiziario europeo*, Milano, 1997; AA.VV., *Il* Corpus Iuris *2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione*, a cura di L. Picotti, Padova, 2004.

[23] I. Caracciolo, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, 2000, pag. 31.

apertasi a Bruxelles nel febbraio del 2000 e conclusasi con il Consiglio europeo di Nizza nel dicembre dello stesso anno. Quest'ultima ha condotto, a sua volta, alla firma del relativo Trattato a Nizza il 26 febbraio 2001.

Di sicuro rilievo, ai fini della presente trattazione, è la solenne proclamazione a Nizza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[24], importante documento che sancisce un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza europea, della giustizia[25].

L'avvenuta cristallizzazione di una serie di valori destinati ad ispirare la comunione tra i popoli europei consente di considerare la Carta una tappa significativa del processo di integrazione, in grado di accompagnare sul piano dei principi comuni il cammino verso l'unione politica[26].

5. Il Programma dell'Aja

Il Programma dell'Aja[27] del 2005 è il progetto pluriennale mediante il quale vengono enunciati i nuovi obiettivi da perseguire nel settore "Giustizia, Libertà e Sicurezza" ("*Les politiques J.L.S.*").

Con tale provvedimento, corredato di un piano d'azione fornito dalla Commissione[28], l'Unione intende esplicitare il proprio punto di vista su aspetti quali l'accesso alla giustizia, la protezione internazionale, l'immigrazione ed il controllo alle frontiere, il terrorismo e la criminalità organizzata, la cooperazione di polizia e giudiziaria ed il reciproco riconoscimento delle decisioni.

---

[24] Sul tema, cfr. G. Telese, *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione europea: recenti sviluppi nella codificazione di diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, pagg. 100 ss.

[25] Sul tema, cfr. A. Di Stasi, *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mandato di arresto europeo e tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Fulvio Fenucci*, a cura di A. Barbera-A. Lojodice-M. Scudiero-P. Stanzione, Catanzaro, 2010, pagg. 125 ss.

[26] Sul tema, cfr. I. Caracciolo, *La rilevazione dei valori democratici nell'Unione europea. Una proiezione internazionale per l'identità giuridica occidentale*, Napoli, 2003.

[27] Cfr. *Programma dell'Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea*, Allegato I alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 novembre 2004, pubblicato in G.U.C.E. C 53 del 3 marzo 2005, pagg. 1 ss.

[28] COM /2005/184, pubblicato in G.U.C.E. C 236 del 24 settembre 2005.

Lo scopo perseguito consiste nell'individuare dieci priorità – che spaziano dalla volontà di ampliare i diritti fondamentali e la cittadinanza alla necessità di condurre la lotta contro il terrorismo, dalla ricerca di un giusto equilibrio tra la tutela della vita privata e le altre garanzie alla intenzione di stabilire una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione[29] – su cui concentrare gli sforzi negli anni successivi.

Gli obiettivi del Programma dell'Aja che maggiormente interessano in questa sede sono costituiti dal miglioramento della capacità – comune all'Unione ed ai suoi Stati membri – di garantire i diritti fondamentali, le garanzie procedurali minime e l'accesso alla giustizia. Si evince, inoltre, l'intento di tutelare e proteggere le persone individuate dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dagli altri Trattati internazionali. Nella sezione dedicata al rafforzamento della sicurezza, si sottolinea la necessità di assicurare adeguata protezione ed assistenza alle vittime del terrorismo.

Il Consiglio Europeo ha successivamente richiesto alla Commissione un bilancio valutativo in ordine all'attuazione del Programma dell'Aja e del "Piano di azione" ricevendo, quale risposta, il c.d. "Quadro di valutazione +"[30].

La Commissione, in tale occasione, suggerisce una serie di interventi: *in primis*, si prospettano come essenziali alcune proposte normative volte a migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento in materia penale; in secondo luogo, si profila l'idea di perfezionare il processo decisionale nello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Per quanto concerne l'attuazione concreta del Programma ad opera degli Stati membri, il "bilancio globale" appare contrastato: soltanto in alcuni settori (protezione dei diritti fondamentali, cittadinanza europea, lotta al terrorismo e

---

[29] Sul punto, cfr. L. Salazar, *Presente e futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: dal piano d'azione dell'Aja alla "visione" della Commissione*, in AA.VV., *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale*, a cura di G. Grasso-R. Sicurella, Milano, 2008, pagg. 625 ss.

[30] La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – *Attuazione del Programma dell'Aja: prospettive per il futuro*, COM(2006)0331 – costituisce, unitamente alla Comunicazione *Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea: relazione sull'attuazione del Programma dell'Aja per il 2005* e alla Comunicazione COM(2006)0332 def., il pacchetto globale di risposta al Consiglio.

alla droga, cooperazione giudiziaria in materia civile, asilo, migrazione) i risultati raggiunti sono stati soddisfacenti. Al contrario, il livello di recepimento è apparso insufficiente soprattutto negli ambiti della cooperazione di polizia e doganale, della prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Dal monitoraggio dell'attività di adeguamento dei singoli Paesi membri su base nazionale può desumersi che, nell'ambito della giustizia penale, i risultati sono pressoché deludenti, non avendo gli Stati provveduto ad inviare i dati richiesti, ovvero ad adottare gli strumenti indicati.

La Commissione offre, inoltre, una panoramica complessiva, in cui l'Italia si colloca ai primi posti per quanto riguarda la «mancata comunicazione delle misure nazionali» e «non conforme o errata applicazione», oltre che nella classificazione del «deficit globale per ogni Stato membro».

La valutazione finale[31] mette in evidenza «i principali temi emersi, ed illustra come l'Unione dovrebbe rispondere alle sfide del futuro». Dopo un'accurata illustrazione dei provvedimenti attuativi del Programma, si riconferma la lentezza dei progressi in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni penali e di cooperazione di polizia. Il quadro globale dell'attuazione del Programma appare, dunque, caratterizzato dal ricorso insufficiente ai procedimenti formali di infrazione per garantire il corretto recepimento delle norme comunitarie, nonché dai ritardi, talvolta gravi, nel recepimento degli strumenti dell'Unione europea, determinando vantaggi scarsi o inesistenti per il cittadino.

6. Il Trattato di Lisbona

I primi anni duemila sono stati caratterizzati da un vero e proprio slancio riformatore, sfociato nell'elaborazione di un ambizioso progetto di Costituzione

[31] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del Programma e del Piano d'azione dell'Aja*, COM(2009)263 def.

Europea, la quale avrebbe dovuto porre le basi per la creazione di una vera e propria struttura federale[32].

In seguito all'abbandono di tale obiettivo, naufragato a causa dei risultati negativi dei referendum tenutisi in Francia ed in Olanda nel 2005, l'attenzione si è concentrata su un nuovo progetto che ha condotto al Trattato di Lisbona[33] (noto anche come Trattato di riforma), approvato nell'ottobre del 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009[34].

Il Trattato di Lisbona non ha carattere costituzionale[35], come si evince dalla terminologia utilizzata (si allude alla soppressione del termine "Costituzione", nonché delle diciture "leggi" e "leggi quadro" in favore del mantenimento di espressioni quali "regolamenti" e "direttive"); tuttavia realizza una completa fusione tra Unione e Comunità in un unico ente di diritto internazionale, denominato "Unione europea".

Per quanto concerne le innovazioni addotte si evince, in primo luogo, l'abolizione dei cc.dd. "pilastri", e l'attribuzione di personalità giuridica all'Unione europea. All'esito della modifica non si ravvisa più un solo Trattato (come accadeva nel progetto di Costituzione Europea), bensì permangono due Trattati distinti, il cui contenuto viene riformato.

---

[32] Sul tema, cfr. AA. VV, *Una Costituzione per l'Europa, Testi e documenti relativi alla Convenzione Europea*, a cura di A. Tizzano, in *Quaderni della rivista di diritto dell'Unione europea*, n. 3, Milano, 2004, pag. 217; AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione Europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005; B. Nascimbene, *Cooperazione giudiziaria penale, diritto vivente e orientamenti futuri nel quadro della Costituzione europea*, in *Diritto penale e processo*, 2004, pagg. 1295 ss.; G. Grasso, *Costituzione Europea e diritto penale*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, pagg. 171 ss.; C. Curti Gialdino, *La Costituzione Europea. Genesi – Natura – Struttura – Contenuto*, Roma, 2005; AA.VV., *La Costituzione Europea: quale Europa dopo l'allargamento?*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2006; K. Lenaerts, *De Rome à Lisbone, la Constitution Européenne en marche?*, in *Cahiers de droit européen*, 2008, pagg. 229 ss.

[33] Pubblicato in G.U.U.E. C 306/135 del 17 dicembre 2007, pagg. 1 ss.

[34] Sul tema, cfr. U. Draetta, *Le competenze della Unione europea nel Trattato di Lisbona*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, n. 2, pagg. 245 ss.; F. Pocar, *Trattato di Lisbona: strumenti insufficienti per garantire unità sulla scena internazionale*, in *Guida al diritto comunitario e internazionale*, 2008, n. 2, pagg. 9-10.

[35] M. D'Amico, *Trattato di Lisbona: principi, diritti e "tono costituzionale"*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009, pag. 67; J. Ziller, *Dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa al Trattato di Lisbona*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009, pag. 27.

Il Trattato sull'Unione europea (TUE), che mantiene il suo titolo attuale, contiene la disciplina dei principi, degli scopi e dell'architettura istituzionale dell'ormai unitaria organizzazione internazionale, l'"Unione europea" (il termine "Comunità" viene infatti sostituito dal termine "Unione").

Il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) subisce delle sostanziali modifiche: *in primis*, risulta denominato "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). Ad esso sono riservate le norme specifiche sulle competenze dell'Unione, sul funzionamento delle istituzioni e sugli atti. Tale Trattato disciplina, inoltre, competenze in passato affidate agli *ex* "secondo" e "terzo pilastro"; in particolare – per ciò che maggiormente rileva in questa sede – quelle relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia, di cui agli attuali artt. 82-89 TFUE. Il settore relativo all'armonizzazione del diritto e della procedura penale degli Stati membri rientra nella sfera dell'Unione, come tutti gli altri ambiti precedentemente disciplinati dal diritto comunitario in senso stretto.

A tali fonti si affiancano il Trattato Euratom (il quale non era stato integrato nella Costituzione europea) e, soprattutto, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

Il Trattato di Lisbona amplia la prospettiva della protezione dei diritti fondamentali sotto diversi profili.

L'art. 2 TUE afferma espressamente che l'Unione si fonda su un insieme di valori (alcuni dei quali non erano stati menzionati nei precedenti Trattati, quali la dignità, l'uguaglianza, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà), a cui le istituzioni dovranno ispirarsi nell'adozione dei loro atti e nella formulazione delle politiche europee. L'Unione si impegna, inoltre, ad affermare e promuovere tali principi nelle relazioni internazionali, garantendo la protezione dei suoi cittadini (art. 3, paragrafo 5, TUE)[36].

Un vero e proprio mutamento di prospettiva è operato dall'attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea

[36] A. Di Stasi, *Fonti sovranazionali e vincoli interni in materia di cooperazione giudiziaria*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 10 ss.

(c.d. Carta di Nizza): sono, infatti, espressamente consacrati i diritti dei cittadini europei in essa contenuti. Il testo della Carta non viene incorporato nel Trattato, ma è reso giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri (l'art. 6 TUE precisa, infatti, che la Carta ha "lo stesso valore dei Trattati")[37].

Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce, unitamente al rispetto «dei diversi ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri», il fondamento delle disposizioni dedicate allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", ai sensi dell'art. 67 TFUE[38].

Un esplicito riferimento al rispetto dei principi fondamentali desumibili dagli ordinamenti dei singoli Paesi è contenuto nell'art. 82 TFUE[39], che riguarda la facoltà di sospensione della procedura legislativa in materia penale. Da un lato, viene riconosciuto il nesso esistente tra la materia in oggetto e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione; dall'altro, viene garantito il rispetto delle prerogative dei singoli Stati membri nei settori caratterizzati da una pregnante sovranità nazionale.

La particolare valenza ricoperta dai diritti fondamentali viene confermata dalla possibilità di adesione dell'Unione europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (c.d. CEDU)[40]. Grazie al nuovo quadro giuridico, inaugurato

---

[37] A. Di Stasi, *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mandato di arresto europeo e tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Fulvio Fenucci*, a cura di A. Barbera-A. Lojodice-M. Scudiero-P. Stanzione, Catanzaro, 2010, pag. 110; A. Di Stasi, *Brevi osservazioni intorno alle "spiegazioni" alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in AA.VV., *Il Trattato di Lisbona tra conferme e modernità*, a cura di L. Panella-C. Zanghì, Torino, 2010, pagg. 425 ss.; S. Manacorda, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa*, in AA.VV., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 50 anni d'esperienza. Gli attori e i protagonisti della Convenzione: il passato, l'avvenire*, a cura di C. Zanghì-K. Vasak, Torino, 2002, pag. 159.

[38] Sul tema, cfr. S. Negri, *L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 57 ss.; U. Draetta-N. Parisi-D. Rinoldi, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea: principi fondamentali e tutela dei diritti*, Napoli, 2007.

[39] Sul tema, cfr. E. Zanetti, *Novità sovranazionali. Il Consiglio d'Europa rafforza la tutela della vittima del reato*, in *Processo penale e giustizia*, 2012, n. 1, pag. 14.

[40] Sul tema, cfr. A. Di Stasi, La vetero-nova quaestio *dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU nella prassi delle istituzioni europee*, in *Grotius*, 2012, pagg. 7 ss.; AA.VV., *European Fundamental rights and freedoms*, a cura di D. Ehlers, Berlino, 2007, pagg. 25-174; M. De Salvia, *Compendium de la CEDH – Les principes directeurs de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme*, Kehl, 1998.

dal Protocollo n. 14[41] che ha modificato l'art. 59 della stessa Convenzione, diviene possibile l'accesso alla Convenzione da parte dell'Unione europea, astrattamente definito dal Trattato di Lisbona ma in precedenza precluso dalla natura non statale dell'Unione. Occorre, peraltro, sottolineare che tale adesione non comporterebbe alcuna modifica alle competenze dell'Unione definite nei Trattati[42], ma determinerebbe il conferimento all'Unione europea ed agli Stati membri della stessa dignità e posizione nel sistema dei diritti fondamentali, al cui presidio è posta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo[43].

Va, peraltro, rilevato che nel Programma di Stoccolma si legge che «Il rispetto della persona umana e della sua dignità e degli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea costituisce un valore essenziale», e che «il sistema uniforme europeo a tutela dei diritti fondamentali sarà fondato sulla CEDU e sulla Carta di Nizza»[44].

Il Trattato di Lisbona introduce nuovi obiettivi che l'Unione si propone di perseguire, tra cui si ravvisano la pace, la piena occupazione, lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale, la solidarietà, la coesione e la protezione dei cittadini. Importanti innovazioni riguardano, inoltre, la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, nonché l'assetto istituzionale[45].

---

[41] Entrato in vigore il 1° giugno 2010.

[42] S. Catalano, *Trattato di Lisbona e "adesione" alla CEDU: brevi riflessioni sulle problematiche comunitarie e interne*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009, pag. 233.

[43] Sul tema, cfr. M. Trogu, *Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 2012, n. 2, pag. 244; A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2005, pagg. 107-136.

[44] S. Negri, *L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 56. Sul punto, cfr. A. Cardone, *Diritti fondamentali (tutela multilivello dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. IV, Milano, 2011, pagg. 335 ss.; A. Di Stasi, *Diritti umani e sicurezza regionale. Il "sistema" europeo*, Napoli, 2010; A. Von Bogdandy-M. Kottmann-C. Antpöhler-J. Dickschen-S. Hentrei-M. Smrkolj, *Solange ribaltata. Proteggere l'essenza dei diritti fondamentali nei confronti degli Stati membri dell'UE*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2012, n. 4, pagg. 933 ss.

[45] Per un'esposizione completa dei contenuti del Trattato di Lisbona, si vedano: AA.VV., *Dalla Costituzione Europea al Trattato di Lisbona*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008; R. Baratta, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2008, n. 1, pagg. 21 ss.; AA.VV., *Incontro di studio: "Il nuovo Trattato europeo"*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2008, n. 2, pagg.

6.1 Le modalità della cooperazione giudiziaria penale nel Trattato di Lisbona

La realizzazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" rappresenta una delle principali priorità dell'Unione (art. 3, n. 2)[46]. Il Trattato di Lisbona ha innovato questa materia in modo particolarmente significativo, sottraendola al metodo intergovernativo[47]: ciò consente all'Unione di estendere la sua azione in tale settore e di renderla più efficiente, trasparente e democratica.

Come anticipato, il Trattato in esame ha segnato, tra l'altro, la scomparsa dei "tre pilastri" e dei relativi strumenti normativi, incluse le decisioni quadro. Le materie che in passato appartenevano a tale settore, dunque, divengono competenze dell'Unione *tout court*, la quale potrà intervenire su di esse a pieno titolo mediante i "classici" strumenti normativi: il regolamento e la direttiva.

Una simile innovazione è sintomatica della presa d'atto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha condotto ad una progressiva assimilazione – dal punto di vista degli gli effetti negli ordinamenti interni – tra le decisioni quadro e le direttive. In questa direzione è opportuno ricordare la sentenza Pupino del 16 giugno 2005 (causa C-105/03), nella quale ha trovato espressione il principio secondo cui anche gli atti tipici del terzo pilastro sono destinati ad avere, sul piano del diritto interno, la medesima efficacia riconosciuta alle direttive non trasposte.

Ai sensi dell'art. 67, par. 3, TFUE, «l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti».

---

617 ss.; U. Guerini, *Introduzione*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008, pagg. XIII-XX; V. Musacchio, *Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in *Rivista penale*, 2008, pagg. 471 ss.; M. Castellaneta, *In vigore il nuovo Trattato di Lisbona si apre la strada alla procura europea*, in *Guida al diritto*, 2009, n. 50, pagg. 96-99.

[46] A. Di Stasi, *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mandato di arresto europeo e tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Fulvio Fenucci*, a cura di A. Barbera-A. Lojodice-M. Scudiero-P. Stanzione, Catanzaro, 2010, pag. 109.

[47] E. Pistoia, *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008, pag. 208.

Il Trattato di Lisbona assegna alle istituzioni europee nuovi poteri nell'ambito dell'adozione delle norme relative allo "spazio di libertà sicurezza e giustizia", a cui corrispondono necessariamente nuove responsabilità per la garanzia e la promozione dei diritti fondamentali delle persone (particolarmente coinvolti in questo settore).

Occorre, inoltre, assicurare la coerenza di tali norme, sino ad ora oggetto di una disciplina frammentaria all'interno dei tre distinti "pilastri". Questo obiettivo va perseguito ispirandosi ai principi desumibili dal Trattato e dalla Carta dei Diritti Fondamentali, al fine di elevare gli standard di protezione.

Un ruolo particolarmente pregnante continua ad essere riconosciuto a principi cardine quali il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e il ravvicinamento delle norme penali, ai sensi degli artt. 67 e 82 TFUE.

Quest'ultima norma afferma, inoltre, che «il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; a sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale ed all'esecuzione delle decisioni».

L'art. 82 TFUE, nell'ottica di uniformare le legislazioni nazionali degli Stati membri con l'introduzione di "norme minime" comuni a tutela di tali diritti[48], menziona espressamente i diritti delle vittime della criminalità, l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri[49] ed altri elementi specifici della procedura penale, che saranno individuati dal Consiglio mediante delibera adottata all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, senza però impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela.

---

[48] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pagg. 985-992.

[49] S. Allegrezza, *L'armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Cassazione penale*, 2008, pag. 3882.

Ai sensi dell'art. 83 TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio, mediante direttive adottate seguendo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire disposizioni aventi ad oggetto sfere di criminalità particolarmente grave (terrorismo, tratta degli esseri umani, traffico illecito di stupefacenti e di armi, corruzione, ecc.), le quali presentano una dimensione transnazionale.

Il nuovo art. 83 TFUE precisa, inoltre, che possono essere stabilite tramite direttive norme minime nei settori oggetto delle misure di armonizzazione, quando ciò sia indispensabile ai fini dell'attuazione di una politica dell'Unione[50].

Se uno Stato membro ritenga che un progetto di direttiva nelle materie di cui all'art. 82 o all'art. 83 TFUE sia in grado di incidere su «aspetti fondamentali del suo ordinamento giuridico penale», può bloccare la fase decisionale (c.d. "freno di emergenza") e rimettere la questione al Consiglio europeo, affinché assuma una decisione all'unanimità. In difetto di tale decisione, il procedimento legislativo si interrompe, con un effetto negativo: il rallentamento della procedura di voto, che può essere paralizzata per la volontà di un singolo Stato membro.

Tuttavia, se almeno nove Stati membri sono d'accordo sul progetto, possono proseguire ricorrendo alla cooperazione rafforzata. In questo modo, si intende realizzare quella "Europa a due o più velocità", che rimane la «strada obbligata per consentire ad una larga maggioranza di Paesi europei di procedere più speditamente nel processo di integrazione»[51].

Il Trattato consente, poi, al Parlamento europeo ed al Consiglio di stabilire misure volte ad incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità (art. 84 TFUE), ambiti in cui sarà centrale l'intervento di Eurojust e della istituenda Procura europea (artt. 85 e 86 TFUE), fermo restando il campo della cooperazione di polizia[52].

---

[50] Sul tema, cfr. C. Sotis, *Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione europea*, in *La magistratura*, 2009, n. 3/4, pag. 25.

[51] Così U. Ranieri, *L'Italia e il rilancio della integrazione europea*, in *Federalismi.it*, 2008, n. 2, pag. 5.

[52] Sul tema, cfr. R. Cafari Panico, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Dalla Costituzione Europea al Trattato di Lisbona*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008, pagg. 81 ss.; C. Canzi-U. Guerini, *La*

6.2 Portata effettiva delle innovazioni

In virtù delle scelte cristallizzate nel Trattato di Lisbona, è iniziato un processo di aggiornamento che prevede la graduale sostituzione delle decisioni quadro esistenti in materia di "spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia" con altrettante direttive. I vecchi provvedimenti resteranno in vigore fino alla loro abrogazione o modificazione, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo al Trattato sulle disposizioni transitorie. Un esempio è costituito dalla recente direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha sostituito – abrogandola – la previgente decisione quadro 2002/629/GAI avente il medesimo oggetto.

Il mutamento della tipologia degli atti normativi cui si ricorre in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia non ha un'importanza meramente nominalistica. La dissoluzione del terzo pilastro nell'unico quadro normativo dell'Unione fa sì che gli atti normativi con i quali si concretizza la cooperazione (il regolamento e, soprattutto, la direttiva) vengano adottati attraverso la procedura legislativa ordinaria (c.d. sistema di codecisione).

Si osserva, dunque, da un lato che la direttiva potrà vincolare anche uno Stato membro dissenziente; dall'altro, che il contenuto degli obblighi in essa stabiliti sarà delineato per mezzo di un processo decisionale in cui rivestono un ruolo fondamentale anche istanze politiche autonome rispetto ai governi (si pensi alle forze politiche, anche di minoranza, rappresentate nel Parlamento europeo), o comunque funzionalmente indipendenti rispetto agli stessi (come nel caso della Commissione).

Ciò elimina *in nuce* i problemi di contrasto delle legislazioni nazionali con il diritto dell'Unione europea, nonché quelli di mancata attuazione degli obblighi europei, che in passato rendevano necessario il ricorso allo strumento dell'interpretazione conforme del diritto nazionale[53].

---

cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008, pagg. 209-214.

[53] E. Pistoia, *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008, pag. 214.

Infatti, l'inadempimento degli obblighi scaturenti da una direttiva – anche in materia di cooperazione giudiziaria o di polizia – espone lo Stato membro ad una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia, su istanza della Commissione (procedura che non era inizialmente prevista in caso di mancato rispetto di strumenti del terzo pilastro, come le decisioni quadro).

I vincoli agli Stati membri in tema di diritto e procedura penale sono, pertanto, destinati a divenire, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in poi, sempre più cogenti ed effettivi[54].

7. Un nuovo programma pluriennale: il Programma di Stoccolma

Nella seduta del 10-11 dicembre 2009, a conclusione del programma dell'Aia (2004-2009), il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma quinquennale per lo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relativo al periodo 2009-2014, conosciuto come programma di Stoccolma[55].

Nella sua parte introduttiva si esprime la volontà di tendere «verso un'Europa dei cittadini», precisando che le istituzioni europee dovranno sfruttare tutte le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona al fine di rafforzare questo spazio di giustizia comune, a beneficio dei cittadini dell'Unione.

Il Programma è diviso in sezioni, ciascuna delle quali è caratterizzata da un peculiare obiettivo.

La prima parte, intitolata «Promuovere i diritti dei cittadini per un'Europa dei diritti», è quella che maggiormente interessa in questa sede. Infatti, dopo aver affermato la necessità di attribuire "valore essenziale" al rispetto dei diritti fondamentali della persona, si affronta il tema delle vittime della criminalità e del terrorismo. Vi si legge che «le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre

[54] F. Viganò, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in *Diritto penale e processo*, *Speciale Europa e giustizia penale*, 2011, pag. 13.

[55] Cfr. *Programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, pubblicato in G.U.U.E. C 115 del 4 maggio 2010, pagg. 1 ss. Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 60.

forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, o in cui non risiedono, necessitano di un sostegno particolare e di protezione giuridica. Occorre assicurare particolare attenzione, sostegno e riconoscimento sociale anche alle vittime del terrorismo. È necessario un approccio integrato e coordinato alle vittime, in linea con quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime»[56].

Il Consiglio europeo chiede espressamente alla Commissione e agli Stati membri di riflettere su come migliorare le norme e gli strumenti pratici di aiuto alle vittime, nonché sull'opportunità di elaborare uno strumento giuridico organico relativo alla tutela di tali soggetti, in cui siano unificati gli strumenti normativi adottati precedentemente in materia.

Il Programma prosegue riaffermando la centralità del principio del mutuo riconoscimento, che dovrebbe essere esteso «a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria che possono avere, a seconda del sistema giuridico, carattere penale o amministrativo», al fine di garantire un effettivo diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio dell'Unione. In materia penale, tale principio va applicato ad ogni fase processuale.

In linea con tali indicazioni si colloca la direttiva sull'ordine di protezione europeo, la cui base giuridica è costituita dall'art. 82, paragrafo 1, lett. *d*), TFUE, caratterizzato dalla finalità di garantire che le decisioni relative a misure di protezione in favore delle vittime possano produrre effetti in tutto il territorio dell'Unione europea, come qualunque altra decisione adottata in sede penale.

L'Unione ha realizzato, fino alla stesura del Programma, numerosi progressi in campo penale, in particolare nei settori delle informazioni fra le autorità di polizia[57], della cooperazione giudiziaria[58], della lotta al terrorismo e alla

[56] Programma di Stoccolma, punto 2.3.4.

[57] Decisione quadro 2006/960/GAI, pubblicata in G.U.U.E. L 386/89 del 29 dicembre 2006.

[58] Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, pubblicata in G.U.C.E. L 190 del 18 luglio 2002; decisione 2005/876/GAI sullo scambio d'informazioni estratte dal casellario giudiziario, pubblicata in G.U.U.E. L 322 del 9 dicembre 2005; decisione quadro 2008/978/GAI sul mandato europeo di ricerca delle prove, pubblicata in G.U.U.E. L 350/72 del 30 dicembre 2008.

criminalità informatica[59]. Nuovi strumenti sono previsti nel Trattato di Lisbona, fra cui il potenziamento di Eurojust e l'istituzione di un pubblico ministero europeo, ma non vi è stato un parallelo sviluppo dei meccanismi di tutela e garanzia, nonostante l'apparente consenso sulla loro necessità[60].

È necessario, pertanto, adottare strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri, aventi ad oggetto i diritti che dovrebbero essere garantiti nel territorio dell'Unione alle persone coinvolte in procedimenti penali, non solo in qualità di imputati, ma anche in veste di persone offese o testimoni.

Per quanto concerne le vittime, occorre assicurare il diritto ad indagini imparziali ed effettive sui fatti denunciati. Ogni decisione sull'esito delle investigazioni deve essere rimessa ad un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale (parallelamente a quanto previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'art.13 della CEDU).

Con riferimento agli indagati e agli imputati, si pone l'accento sulla presunzione di non colpevolezza, sul diritto all'assistenza e alla consulenza legale sia prima che durante il processo, sul diritto ad una immediata informazione circa le ragioni delle imputazioni e le garanzie previste dalla legge, sul diritto alla traduzione di tutti i documenti rilevanti e all'interpretazione in una lingua pienamente comprensibile, sul diritto a non rispondere alle contestazioni.

Tali strumenti dovrebbero essere in grado di assicurare un elevato livello di tutela, sommandosi a quanto già previsto dalla CEDU. Essi, inoltre, non dovranno riguardare i soli casi "transfrontalieri", bensì andranno applicati in favore di ogni soggetto coinvolto in un procedimento penale negli Stati membri, creando un insieme di diritti di cui possano beneficiare tutti coloro che si trovano nel territorio dell'Unione.

Per quanto concerne, più specificamente, la tutela della vittime di tratta di esseri umani, intollerabile e grave reato contro i diritti umani e la libertà, sarà

[59] Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, pubblicata in G.U.C.E. L 164/3 del 22 giugno 2002; decisione quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, pubblicata in G.U.U.E. L 69/67 del 16 marzo 2005.

[60] Decisione quadro 2009/299/GAI, pubblicata in G.U.U.E. L 81/24 del 27 marzo 2009.

necessaria una risposta politica che esca dallo "spazio" europeo, intensificando i rapporti con i Paesi terzi, al fine di mobilitare tutti i mezzi d'azione, coniugando la prevenzione e la repressione del reato con la protezione delle vittime.

Nella sezione successiva si afferma la necessità di sviluppare una strategia di sicurezza interna, che implementi il livello di sicurezza nell'Unione e protegga la vita e l'incolumità dei cittadini europei. A tal fine, si andrà ad operare su tre settori: una maggiore cooperazione di polizia contro fenomeni criminali tipicamente transfrontalieri; una giustizia penale che tuteli il cittadino; una gestione più efficace dell'ingresso nel territorio, al fine di realizzare una gestione integrata delle frontiere.

Il Consiglio dell'Unione europea, riunitosi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2012, ha discusso la revisione intermedia del programma di Stoccolma sulla base di un documento preparato dalla presidenza. La maggior parte delle delegazioni ha rilevato che sono stati compiuti consistenti progressi su vari obiettivi espressi dal programma di Stoccolma, e ha chiesto alla Commissione di presentare le restanti proposte entro la fine del 2014[61].

8. L'adeguamento dell'Italia al Trattato di Lisbona. La legge n. 234 del 24 dicembre 2012

Volgendo lo sguardo all'ordinamento italiano, è necessario menzionare la legge n. 234 del 2012[62], approvata in via definitiva dalla Camera sin dallo scorso 27 novembre 2012 e recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Il provvedimento – entrato in vigore il 19 gennaio 2013 – innova, sostituendola integralmente, la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e

[61] Comunicato stampa relativo alla 3207ª riunione del Consiglio dell'Unione europea Giustizia e Affari Interni, n. 17315 del 2012, pag. 10.
[62] Pubblicata in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3.

all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle rilevanti modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona[63].

Le principali novità concernono il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'Unione; una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona; il rafforzamento delle procedure di informazione e controllo parlamentare sulle attività giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l'Italia; l'istituzione in ciascun Ministero dei nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

Particolarmente significativa è, poi, la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, con lo sdoppiamento della c.d. legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo (artt. 29-41).

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento del diritto nazionale a quello dell'Unione europea, indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'Unione e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo (art. 30).

L'impostazione ricalca, per grandi linee, il modello sino ad oggi seguito per la c.d. fase discendente del diritto europeo: è ancora rimesso allo strumento della delega legislativa il compito di regolare modalità e tempi del recepimento dei

[63] C. Cupelli, *L'Italia si adegua al Trattato di Lisbona: pubblicata la nuova legge sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 7 gennaio 2013, pagg. 1 ss.

contenuti delle direttive con riferimento anche (e soprattutto) alla materia penale[64].

[64] C. Cupelli, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli, 2012, pagg. 283 ss.

Capitolo I: "La vittima del reato, questa dimenticata"[1]

1. Considerazioni terminologiche. La "vittima" e la "persona offesa"

L'avvento della modernità e la secolarizzazione hanno gradualmente ma irrevocabilmente determinato lo smarrirsi del significato originario della parola "vittima", smarrimento che segna anche la perdita di ogni finalismo, di ogni valore trascendente (ed insieme sociale) riconosciuto a questo *status*.

Al fine di valorizzare la prospettiva dell'offeso dal reato – quasi dimenticato dalle norme del diritto e della procedura penale, tese a creare una sfera garantistica a difesa dell'imputato – punto di partenza imprescindibile è proprio l'esame del concetto di "vittima", foriero di numerose implicazioni storiche nei molteplici ambiti in cui si articolano le scienze criminali[2].

Tale espressione, lungi dall'avere un significato omogeneo, evoca genericamente il soggetto titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla disposizione di legge.

Il termine "vittima" deriva dal latino *victima* (di etimologia incerta e, probabilmente, etrusca), usato in passato per indicare l'animale – e, nei tempi più remoti, anche la persona – immolato agli dei nel corso del rito sacrificale. Questo significato squisitamente religioso, che lega in modo indissolubile il

[1] L'espressione è mutuata dal titolo della Tavola rotonda organizzata nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca dell'Accademia Nazionale dei Lincei, tenutasi a Roma il 5 dicembre 2000.

[2] Sulla nozione di vittima, cfr. M.V. Del Tufo, *Vittima del reato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, 1993, pagg. 996 ss.; M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pagg. 705-725.

sacrificio di una vita ad una finalità trascendente di comunicazione con il divino, determinando la sacralizzazione della vittima stessa, è rimasto sostanzialmente invariato nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo medioevale.

Il termine indica attualmente una generica condizione di negatività, di passività, tipica di colui il quale ha subito un danno personale o patrimoniale o ha perso addirittura la vita, normalmente in seguito ad eventi esterni che ha dovuto subire.

La figura della vittima è stata per lungo tempo trascurata dalla riflessione giuridica, come è dimostrato dallo scarso uso che il legislatore italiano ha fatto di tale termine[3], preferendo indicare il titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale violata dalla condotta criminosa mediante espressioni quali "soggetto", "persona offesa", "offeso dal reato"[4].

La norma penale postula almeno un interesse, la cui offesa costituisce l'essenza del reato: colui al quale fa capo tale interesse rappresenterà il soggetto passivo del reato in questione. Quest'ultimo non coincide, dunque, necessariamente con l'oggetto giuridico dell'illecito, che consiste nell'interesse o nel bene che viene leso o messo in pericolo dal fatto criminoso; né si identifica necessariamente con l'oggetto materiale, che è rappresentato dalle persone o dalle cose su cui concretamente si riversano gli effetti della condotta del reato; non coincide, o almeno non sempre, con il danneggiato del reato.

Per quanto, normalmente, chi soffre un danno rappresenti colui che la norma penale vuole proteggere, nondimeno le due posizioni soggettive devono essere tenute rigorosamente distinte. È ben possibile, infatti – come nel caso di scuola dell'omicidio – che venga meno la coincidenza tra la persona di cui la norma intende evitare la morte e la persona che, proprio a causa dell'omicidio, risente dei danni risarcibili.

---

[3] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 1.

[4] Soltanto di recente il termine "vittima" è stato utilizzato nel codice di procedura penale all'art. 498, comma 4 *ter*.

Inevitabilmente, per il semplice fatto di essere tale, ogni reato provoca una vittima, la quale può essere più o meno palese. In dottrina si è affermato che, oltre alla vittima diretta e specifica di ogni singolo delitto (c.d. soggetto passivo particolare) esiste una sorta di vittima costante (o superiore) rintracciabile nello Stato, in quanto titolare dell'interesse alla composizione del conflitto e alla pace sociale[5].

Nei termini tecnico-giuridici del diritto penale sostanziale, la vittima si presenta, dunque, come il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale[6].

Per quanto concerne, più da vicino, il nostro ordinamento giuridico, in mancanza di definizioni legali, proprio l'analisi della doppia disciplina, sostanziale e processuale, consente di delineare la due figure cardine del sistema di protezione dalle conseguenze dell'attività criminosa: la persona offesa e il danneggiato. La prima è – secondo una definizione ormai consolidata – il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata, il secondo è colui che patisce il danno civile, patrimoniale e/o morale. Mentre solo alla prima viene riconosciuto il titolo a rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale nei reati perseguibili a querela, esclusivamente al secondo spetta l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

L'offesa al bene protetto dalla disposizione penale è un concetto da un lato più ampio del danno civile, perché comprensivo tanto dei danni risarcibili, quanto di danni non suscettibili di risarcimento, dall'altro più ristretto, perché il danno civile comprende pregiudizi che non possono dirsi prodotti dal reato in sé, ma che ne sono conseguenze[7].

Dunque, il pregiudizio causato dall'offesa all'interesse penalmente protetto si produce normalmente, anche se non esclusivamente, nella sfera giuridica del titolare del medesimo interesse. Ma il danneggiato che non sia anche persona offesa non potrà usufruire dei poteri processuali che la legge riserva al soggetto

[5] V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981, pagg. 626 ss.
[6] A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, n. 2, pag. 44.
[7] A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, pag. 3.

passivo del reato (art. 90 c.p.p.). Per contro, la legittimazione ad esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale (costituzione di parte civile) spetta solo alla persona danneggiata dal reato, indipendentemente dalla titolarità dell'interesse protetto dalla norma penale[8].

Il danneggiato è, dunque, chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato[9], e solo a lui compete il ruolo di parte processuale, che nasce con la costituzione di parte civile in seguito all'esercizio dell'azione penale.

La persona offesa che non sia stata danneggiata dal reato non può, invece, ricoprire il ruolo di parte: questa conclusione non si ricava solo dall'impianto del codice di rito, ma anche dal dato testuale che, in sede di nullità, distingue nettamente la persona offesa dalle parti private diverse dall'imputato (art. 178, lett. *c*), c.p.p.). Altrettanto preciso è l'elenco dei soggetti abilitati ad avanzare richieste al giudice per le indagini preliminari: anche in questo caso, l'art. 328 c.p.p. distingue chiaramente le parti private dalla persona offesa.

Nonostante questa distinzione, i poteri, i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa appaiono preparatori e prodromici alla costituzione di parte civile; ed è altrettanto evidente che, se l'offeso è anche danneggiato, versa in una situazione privilegiata rispetto a chi ha semplicemente subito un danno[10].

L'individuazione della persona offesa è compito che spetta, specificamente, al magistrato del pubblico ministero il quale, fin dall'inizio delle indagini preliminari, deve identificare il soggetto passivo del reato ed inviargli l'informazione di garanzia (art. 369 comma 1, c.p.p.), per quanto l'atto sia ovviamente predisposto a tutela privilegiata dell'indagato[11]. Nella stessa prospettiva, l'indicazione delle generalità della persona offesa costituisce requisito formale della richiesta di rinvio a giudizio (art. 417, lett. a), c.p.p.), del decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lett. *b*), c.p.p.) e del decreto di

[8] L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Vol. IX, Torino, 2005, pag. 528.
[9] Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 1997, Mozzati, in *C.E.D. Cass*., n. 208820.
[10] P. Gualtieri, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, pag. 1071.
[11] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 3.

citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 1, lett. *b*), c.p.p.): la qualità di persona offesa può desumersi, secondo la giurisprudenza, solo dal titolo del reato, competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto[12].

Spetta, invece, al danneggiato l'individuazione della lesione e la quantificazione del danno, secondo il principio dell'onere della prova *ex* art. 2697 c.c.[13].

Offesa dal reato può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica; essendo individuata in ragione della semplice titolarità del ben protetto dalla norma è evidente che per rivestire tale qualità è sufficiente la capacità giuridica. Tuttavia, da un punto di vista vittimologico, è soprattutto la prima a rivestire un'importanza prioritaria.

2. La nozione internazionale di "vittima del reato"

L'espressione "vittima del reato", di accezione prevalentemente internazionale, si rinviene nella legislazione processualpenalistica di alcuni ordinamenti giuridici europei[14], mentre risulta estranea a quella italiana (che predilige, come accennato, le diciture "soggetto passivo", "offeso" o "persona offesa", nonché "danneggiato" per gli aspetti risarcitori[15]). Essa è sovente utilizzata dalla dottrina, soprattutto se dedita a profili comparatistici[16].

---

[12] Cass. pen., Sez. VI, 16 giugno 1995, Ferri, in *Archivio della nuova procedura penale*, 1995, pag. 860.

[13] E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001, pag. 5.

[14] Il codice francese utilizza l'espressione *victime* e *partie lésée*, in quello spagnolo compare il vocabolo *vìtima* in Germania si impiegano le espressioni *opfer* e *verletzer* per individuare la vittima (in senso criminologico) e l'offeso in senso processuale, mentre il termine *rechtsguttrager* designa il titolare del bene giuridico protetto.

[15] Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 381 ss.; M. Chiavario, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in AA.VV., *Procedure penali d'Europa*, diretto da M. Delmas Marty, a cura di M. Chiavario, Padova, 2001, pag. 497; P.P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. II, Milano, 2008, pag. 593.

[16] Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pagg. 12 ss.; V. Fanchiotti, *La vittima nel sistema dei tribunali internazionali*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 113; A. Giarda, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pag.

Sul piano internazionale, si ritiene ancora valida la precisazione contenuta nella Dichiarazione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/40/34 del 1985 [17], secondo cui può definirsi "vittima" chi, individualmente o collettivamente, ha «subito un danno, soprattutto un'offesa all'integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale o una violazione grave dei diritti fondamentali, per effetto di azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, ivi comprese quelle che vietano penalmente gli abusi di potere».

Tale definizione determina l'inclusione, nel concetto di vittima, dei prossimi congiunti, delle persone a carico della vittima diretta e di coloro i quali hanno subito un danno intervenendo a sostegno di quest'ultima. La Dichiarazione è, dunque, frutto di una precisa scelta, peraltro ribadita anche in epoca successiva[18], ritenuta di «portata storica per l'umanità, perché ha portato la vittima al livello alto delle consacrazioni di tipo universale, e cioè al livello dei diritti dell'uomo»[19].

La definizione citata può essere posta in confronto con quella contenuta nella decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI (che sarà compiutamente analizzata *infra*) sul ruolo della vittima nei procedimenti penali, secondo cui è da considerarsi vittima «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro» (art. 1)[20].

Numerose norme sovranazionali dedicate al traffico di esseri umani hanno contribuito a rimodellare i confini del concetto. In tale contesto, è possibile richiamare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di esseri

---

331; G. Tranchina, *La "vittima" del reato nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pag. 319.

[17] Dichiarazione A/RES/40/34 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 29 novembre 1985 sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere.

[18] Si rinvia alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, Palermo, 2000, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006.

[19] M. Pisani, *Per le vittime del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989, pag. 467.

[20] Sul tema, cfr. C. Martucci, *Verso una legge generale per la tutela delle vittime?*, in *Diritto penale e processo*, 2003, pag. 1163.

umani del 16 maggio 2005[21] la quale, pur dedicandosi soprattutto alle "persone trafficate", va applicata, ai sensi dell'art. 4, a tutte le forme di tratta, sia nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata. In tale contesto, si definisce vittima «ogni persona fisica sottoposta alla tratta di esseri umani». Il Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo sul *Trafficking* annovera tali soggetti tra le "vittime vulnerabili", allorquando (art. 3), la condotta illecita è posta in essere in situazioni di «abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità».

Dunque, se può definirsi ancora *in progress* la creazione di un vero e proprio "statuto internazionale della vittima", nell'ottica di una sua valorizzazione nell'ambito del processo penale[22], inizia a farsi strada una nozione – pur estremamente variabile[23] – di vittima a livello sovranazionale[24].

Nel tentativo di individuare gli elementi utili al delinearsi di un "minimo comune denominatore" della definizione, occorre prendere atto della pluralità delle situazioni che possono portare ad individuare il concetto di vittima di un reato. Volendo sintetizzare il cammino della riflessione sulla valenza della vittima all'interno della politica criminale, si potrebbe affermare che è in atto un passaggio dal ruolo di soggetto passivo al ruolo di co-protagonista del procedimento penale.

Nel corso degli ultimi anni è stata dedicata, secondo una progressiva *escalation*, un'attenzione sempre maggiore alle vittime, specialmente a quelle della criminalità organizzata, trattandosi di soggetti deboli che possono essere altresì chiamati a testimoniare sui fatti subiti (si discorre, a tal proposito, di "testimoni vulnerabili"). La loro tutela, dunque, appare particolarmente

---

[21] Ci si riferisce alla *Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, e sottoscritta dall'Italia in data 8 giugno 2005. Sul tema, cfr. A. Confalonieri, *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, in *Diritti dell'uomo*, 2006, pagg. 37 ss.

[22] M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, pagg. 1327 ss.

[23] E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti dell'uomo*, 2006, pag. 19.

[24] Sul tema, cfr. M.G. Aimonetto, *La valorizzazione della vittima in sede internazionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, pag. 1327.

importante, a causa dei pregiudizi sostanziali che possono subire da gravi forme di criminalità[25]. Nella prospettiva europea, il delinearsi di una definizione di vittima impone non solo il riconoscimento di diritti da un punto di vista risarcitorio, ma anche la garanzia di assistenza e protezione, riservatezza ed informazione all'interno di un processo penale finalizzato alla repressione del crimine, che spesso ingenera fenomeni di "vittimizzazione secondaria".

I diritti delle vittime, per lungo tempo trascurati, sono attualmente oggetto di una serie di iniziative provenienti da più parti, volte ad incidere sia sul loro ruolo nel processo, sia sulla garanzia di un'equa riparazione sia, infine, su misure di aiuto concreto in grado di assicurare un integrale recupero. Va profilandosi l'idea di porre sullo stesso piano – quanto alle garanzie, che devono essere in un certo qual senso simmetriche – vittima ed autore del reato: da un lato, tutela della vittima; dall'altro, garanzie difensive[26].

3. L'evoluzione storica della tutela della vittima

La posizione delle vittime ha destato, fino a pochi anni fa, uno scarso interesse non solo nell'ambito degli studi penalistici, ma ancora di più nelle teorie criminologiche, che hanno tradizionalmente assunto quale compito fondamentale quello dell'individuazione dei tipi predisposti al comportamento criminale, senza occuparsi del dovuto collegamento con la vittima[27].

Lo stesso percorso storico-culturale che ha portato a ridefinire la natura e la finalità del processo penale, spostandone organismi e competenza in ambito integralmente pubblico, ha contribuito a distogliere sempre più l'attenzione sociale dalla figura della parte lesa. È quello che il norvegese Christie ha definito lo "scippo di competenza" operato dallo Stato ai danni della vittima, privata del diritto ad una piena partecipazione processuale[28].

---

[25] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 350.
[26] A. Confalonieri, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, n. 1/2, 104.
[27] A. Balloni, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in AA.VV., *Atti dei Convegni Lincei*, n. 175, Roma, 2001, pagg. 15 ss.
[28] N. Christie, *Conflicts as Property*, in *British Journal of Criminology*, 1977, n. 17, pag. 1.

È stato detto che il diritto in un'accezione pubblicistica nasce con la neutralizzazione della vittima, circostanza che, unitamente alla generalizzazione degli interessi lesi, è sintomatica del sorgere di un diritto penale statale[29]. Con la piena affermazione dell'autorità dello Stato, il delitto è apparso soprattutto come un'offesa di natura pubblicistica, e la pena è divenuta una risposta statale a questa offesa, relegando la vittima in posizione subalterna[30].

In realtà, nessuna delle grandi correnti di pensiero protagoniste del lungo cammino di riforma dei sistemi di giustizia penale, a partire dagli Illuministi per giungere alla Scuola Positiva ed oltre, ha mai realmente approfondito le problematiche inerenti alla vittima. Essa è stata, anzi, percepita come un soggetto ingombrante, da esorcizzare più che da accogliere.

Per anni, in nome del progresso, è stato ritenuto più logico occuparsi del reo – ritenuto pericoloso – ed ignorare la vittima, considerata inoffensiva, escludendo ogni spazio di intervento privato nel processo e nell'esecuzione della pena.

Gli antichi sistemi giuridici, oggi ritenuti per lo più barbari e violenti, possono considerarsi molto più attenti nei riguardi dei diritti della vittima di quanto non lo siano le moderne strutture della giustizia penale, tese prevalentemente a tutelare la posizione dell'imputato in applicazione dei principi garantistici di stampo liberale, recepiti in numerose Carte Costituzionali moderne, tra cui quella italiana (cfr. art. 24, comma 2, Cost.). La figura della vittima-accusatore privato corrisponde ad un concetto arcaico di giustizia penale, nell'ambito del quale è difficile distinguere in modo netto l'illecito civile da quello penale, e l'uno e l'altro dalla violazione del precetto religioso[31].

In tali risalenti sistemi, gli organi protogiudiziari rivestono ruoli limitati, operando per lo più su iniziativa della vittima, e affidando sovente la definizione della ragione e del torto a fattori non razionali.

---

[29] W. Hassemer, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, Monaco, 1990, pagg. 70 ss.; H.J. Schneider, *Viktimologie*. *Wissenschaft vom Verbrechensopfer*, Tubinga, 1975, pagg. 184 ss; C. Roxin, *La posizione della vittima nel sistema penale*, in *L'indice penale*, 1989, n. 5, pagg. 5-18.

[30] M. Bertolino, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2009, pag. 231.

[31] Cfr. A. Ronconi-M.R. Posani, *Storia e antologia della letteratura latina*, Firenze, 1973, vol. I.

Progressivamente, con il processo di laicizzazione del diritto penale, nelle strutture processuali penali comunque imperniate sull'iniziativa privata è emersa un'iniziativa pubblica, dapprima con la creazione di giurie permanenti in età classica (le *quaestiones perpetuae*) poi, in modo accentuatamente inquisitorio, con la *cognitio extra ordinem* dell'età imperiale[32].

La caduta dell'Impero Romano segna l'affermarsi della civiltà giuridica medievale, dai caratteri estremamente diversi da quelli dell'ultima Romanità, decisamente influenzata dal diritto germanico e dalla cultura giuridico-religiosa della Chiesa Cattolica Romana, espressa dal diritto canonico.

In questo momento si assiste al passaggio da una giustizia incentrata sulla tutela privata ad una giustizia fondata sullo Stato, che perde ogni connotato trascendente ed universale: il potere pubblico diviene il padrone del processo penale, gestendone la promozione, lo svolgimento e l'esecuzione. Il reato perde il proprio connotato immediato di lesione alla sfera dei diritti di un soggetto per divenire la violazione del "buon ordine" del Sovrano, posto *super partes*, di fronte al quale il danno diretto subito dalla vittima si riduce forzatamente ad una mera pretesa risarcitoria.

Si diffonde un modello processuale di stampo inquisitorio che finisce per privare la vittima di ogni ruolo significativo, essendo le parti principali esclusivamente lo Stato ed il delinquente[33]. La vittima è vista come una mera circostanza dell'azione delittuosa, la realtà materiale su cui quest'ultima si è riversata.

Tale nuova focalizzazione del sistema penale sulla pace pubblica – assicurata dal re tramite l'uso della forza, piuttosto che dalla comunità mediante la restituzione di quanto sottratto alla vittima – comporta, con il trascorrere del tempo, l'attribuzione di un nuovo primario obiettivo alla pena, quello di ridurre

[32] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 22.
[33] A. Gargani, *Dal* corpus delicti *al* Tatbestand, Milano, 1997, pagg. 167 ss.

il rischio che vengano commessi ulteriori crimini, e ciò attraverso la deterrenza, la neutralizzazione e, solo successivamente, la rieducazione[34].

Neanche l'Illuminismo riesce a mutare tale prospettiva. Anzi, la rivalutazione dei motivi di libertà dell'individuo sortisce l'effetto di approfondire la tutela del colpevole e dell'incolpato, a scapito della tutela della vittima[35].

Più recentemente, soprattutto dagli anni '60 in poi, penalisti, operatori del diritto, criminologi, sociologi, giornalisti ed intellettuali in genere hanno focalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori – ma anche dell'opinione pubblica – esclusivamente sulle caratteristiche, sui diritti e sui bisogni del reo, contribuendo a creare un clima culturale indifferente, talvolta addirittura ostile nei confronti delle istanze poste dalle vittime del crimine, collocate anzi in una posizione ideologicamente sospetta. Occuparsi di queste ultime poteva apparire *politically uncorrect*, poteva esporre all'accusa di alimentare campagne reazionarie, di speculare su riprovevoli sentimenti di vendetta e di rivalsa per finalità repressive.

Sul piano speculativo, la criminologia della reazione sociale e ancor più la criminologia critica degli anni '70, negando oggettività alla condotta antisociale, considerata come frutto di stigmatizzazioni selettive, hanno annichilito ulteriormente la figura della vittima, rendendola quasi complice inconsapevole di processi di esclusione e criminalizzazione.

Una peculiare interpretazione, frutto della rivalutazione dell'intervento privato in materia penale, è quella associata alla teoria della "vittimo-dommatica"[36]. Intorno agli anni '80 del secolo scorso, alcuni autori tedeschi (tra gli altri, Amelung, Beluke, Blei, Schünemann) hanno prospettato, con sfumature diverse, un nuovo indirizzo dottrinale, secondo cui bisognerebbe escludere il reato quando la vittima, con i mezzi a propria disposizione, avrebbe potuto evitare il risultato lesivo. Infatti, in questi casi, l'intervento penale sarebbe ingiustificato sulla base dei principi di sussidiarietà e di *extrema ratio*. Inoltre,

[34] Sul tema, cfr. D.W. Van Ness, *Restorative justice*, in AA.VV., *Criminal justice, Restitution and Reconciliation*, a cura di B. Galaway-J. Hudson, New York, 1990.

[35] A. Eser, *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, pagg. 1061 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale parte generale*, Padova, 2009, pag. 227.

[36] Si veda, ad es., R. Hassemer, *Schutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik*, Berlino, 1981.

secondo tale visione, chi si difende realizzerebbe sé stesso in quanto uomo: perciò lo Stato ha l'onere di intervenire unicamente qualora le forze della vittima risultino insufficienti per la difesa. Queste regole dovrebbero valere non solo *de iure condendo*, ma anche nell'interpretazione delle fattispecie penali vigenti.

Si tratta di opinioni davvero singolari, che possono costituire un esempio di come una dogmatica cieca rispetto alle componenti teleologiche del diritto possa produrre risultati nefasti. Un principio di sussidiarietà inteso in tal modo condurrebbe, inesorabilmente, proprio a quella auto-giustizia che il diritto ha cercato di delimitare. Esso implica, infatti, che l'intervento penale vada evitato se è possibile sostituirlo con un altro intervento pubblico meno invasivo[37].

Il processo di marginalizzazione della vittima viene, quindi correttamente riferito alla progressiva pubblicizzazione del diritto e della procedura penale.

Nel momento in cui si impone la figura del criminale, la vittima diviene un personaggio secondario in una vicenda imperniata sulla "partita a due" tra Stato e reo: essa diviene «poco più di un normale testimone»[38], «una semplice carta, per quanto importante, nel mazzo della pubblica accusa»[39], la cui drammatica realtà esistenziale viene pressoché ignorata dall'ordinamento giuridico.

4. La vittima nel sistema della Scuola Classica

Avuto il sopravvento la concezione secondo cui le misure che si collocano a favore della vittima rappresentano una problematica esclusivamente civilistica[40], tutto ciò che giova a tale soggetto viene trasferito dal diritto penale a quello civile.

Secondo gli insegnamenti della Scuola Classica, occorre operare una netta separazione tra pena e risarcimento: la prima opera, in chiave retributiva,

---

[37] A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, n. 2, pag. 43.
[38] D. Riponti, *La vittima nel quadro della giustizia penale*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, pag. 56.
[39] T. Weigend, *The role of the victim in Criminal Proceedings against the offender*, 1982.
[40] H. Stoll, *Schadenersatz und Strafe. Eine rchtsvergleiscehende skizze*, in *F.S. Rheinstein*, 1989, pag. 569.

attraverso la provocazione di un male al reo; il secondo è, invece, volto a riparare il danno subito dall'offeso. Pena e riparazione procedono, pertanto, su binari differenti, poiché la prima può essere applicata solo in seguito all'esercizio dell'azione penale, che è pubblica ed esercitabile solo dallo Stato; mentre la seconda consegue all'azione civile, rimessa all'iniziativa privata[41].

Si passa quindi, da un diritto penale in cui la vittima esercita un ruolo decisivo nella repressione sociale della criminalità ad un sistema punitivo finalizzato, essenzialmente, alla protezione delle istituzioni e dell'ordine sociale, mediante l'effetto generalpreventivo e retributivo (dal quale rimane esclusa, in conformità con l'insegnamento illuministico e kantiano in particolare, ogni valenza satisfattoria della pena).

Nello schema logico della scuola classica non vi è spazio per la vittima in concreto. Il sistema poggia, infatti, sull'assunto che la condanna e la sanzione siano capaci di annullare il delitto, restaurando l'ordine giuridico violato ed assicurando i diritti della vittima; tale restaurazione del diritto non opera, evidentemente, che nell'astratto, mentre niente è più concreto del danno subito dal soggetto passivo del reato.

Quest'ultimo rileva, pertanto, unicamente in relazione a due istituti: la provocazione, caratterizzata da un comportamento della vittima in grado di attenuare la responsabilità del reo, e la legittima difesa, in cui il comportamento penalmente rilevante della vittima è giustificato in virtù dell'aggressione subita.

5. La vittima nel sistema della Scuola Positiva. Il risarcimento del danno da reato

A tale impostazione si contrappongono i dettami della scuola positiva, la quale assume una posizione molto più dettagliata e costruttiva con riferimento al ruolo della vittima. Si ricordi, in proposito, l'insegnamento di Ferri, che della vittima scrive come terzo protagonista (accanto allo Stato e all'imputato) nella

[41] Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2007, pag. 858.

giustizia penale[42]: «La vittima del reato è un protagonista del processo penale, e dev'essere messa in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia (…) sicché nel processo deve avere altrettante garanzie quante ne ha e ne deve avere il giudicabile». In questi termini Enrico Ferri si faceva interprete delle istanze vittimo-centriche[43].

Il crimine, secondo tale nuova prospettiva, si presenta non più come un ente giuridico, ma finalmente come un fenomeno umano, che viene letto e decifrato polarizzandosi esclusivamente sul soggetto attivo. Gli studi criminologici si concentrano, pertanto, sulla ricerca di un nesso eziologico tra l'azione criminale e un *quid* riconducibile all'individuo e alla sfera psico-sociale a lui propria, in sintonia con il substrato filosofico-culturale di tipo determinista proprio della scuola positiva nel suo complesso.

Si assiste, pertanto, ad un recupero del ruolo della vittima sotto diverse prospettive. Ferri e Garofalo cominciano a dare rilievo alla tutela dell'offeso in due direzioni: innanzi tutto, si inizia a parlare del risarcimento del danno da parte dello Stato[44]; si fa strada, in secondo luogo, la concezione deterministica propria della scuola positiva, nell'ottica della considerazione della vittima come possibile "concausa" del verificarsi del reato.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, la scuola positiva considera la vittima come elemento imprescindibile nella genesi e nella realizzazione del reato[45]. Tuttavia, l'offeso è sempre preso in considerazione non tanto come soggetto a sé stante, quanto in relazione al delinquente.

Per quanto riguarda il primo profilo, si ravvisa invece un ritorno sul panorama normativo di tematiche già affrontate per la prima volta in Italia due secoli prima. Il riferimento è al Codice Leopoldino del 1786 e al Codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819: molte delle indicazioni espresse sul punto

---

[42] E. Ferri, *Sociologia criminale*, Milano, 1930, pag. 461.; E. Ferri, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pag. 581.

[43] G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11, pag. 4051.

[44] Sul tema, cfr. M. Pisani, *Un nuovo traguardo per la sicurezza sociale*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pagg. 4 ss.; V. Grevi, *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, pagg. 55 ss.

[45] Cfr. A. Saponaro, *Vittimologia. Origine – concetti – tematiche*, Milano, 2004, pag. 19.

da questi due testi normativi sono state riprese ed approfondite proprio dai teorici della scuola positiva[46].

In particolare, il risarcimento dei danni derivanti dal reato diviene «una funzione sociale spettante allo Stato nell'interesse diretto del privato offeso, ma anche nell'interesse indiretto e non meno efficace della difesa sociale». Sorge l'idea che il soggetto, come deve essere sempre responsabile del delitto, quando ne è l'autore, così deve sempre essere indennizzato, quando ne è la vittima[47].

Il documento più maturo e importante della scuola positiva sul risarcimento del danno da reato è costituito dal Progetto preliminare di "Codice Penale Italiano per i delitti" che reca l'impronta del presidente della Commissione, Enrico Ferri. Infatti, come si desume dalla relazione redatta da quest'ultimo, «una delle proposte su cui la scuola italiana di sociologia criminale ha più insistito fin dai suoi primordi è stata ed è la protezione efficace che lo Stato deve alle vittime del delitto. E poiché il delitto avvenuto non può purtroppo essere annullato, il risarcimento del danno da esso prodotto è l'unico rimedio che lo Stato possa attuare a diretta tutela dell'offeso»[48].

Ricordato il pensiero positivistico, e riconosciutogli tutti i meriti per i suoi accenti innovatori, va altresì sottolineato come, in realtà, la linea sistematica di fondo, in tale ricostruzione, finisca per ricondurre il problema del risarcimento non tanto alla prospettiva della vittima concreta, quanto all'ambito della lotta contro il delitto. L'indennizzo alle vittime del reato è, in effetti, svincolato da ogni possibile posizione contraria dello stesso danneggiato, e deve essere comunque assicurato dallo Stato. Nel caso in cui il soggetto attivo sia insolvibile, posta l'ineluttabilità del risarcimento, questi dovrà ulteriormente "pagare" con il sacrificio della propria libertà.

---

[46] R. Garofalo, *Riparazione alla vittima del delitto*, Torino, 1887, pagg. VII-IX; E. Ferri, *Sociologia criminale*, Milano, 1892, pagg. 457 ss.; A. Santoro, *Il risarcimento del danno nel sistema ferriano*, in AA.VV., *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano, 1941, pagg. 104 ss.

[47] R. Garofalo, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887; E. Ferri, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti*, in *Appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pag. 732.

[48] E. Ferri, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti*, in *Appendice a Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pag. 732.

In tal modo, si instaura un «parallelismo quasi perfetto tra necessità della pena e necessità del risarcimento: quest'ultimo, imponendo la coercizione del condannato al lavoro, si pone sullo stesso piano della prima, rafforzandone l'efficacia deterrente»[49]. Il risarcimento, così, più che un mezzo riparatorio a favore della vittima, diventa uno strumento repressivo nei confronti del reo.

L'interesse per la vittima è coerentemente inserito all'interno della ricerca di una nuova misura di difesa della società dal delitto a fronte dell'avvertita attenuazione dell'afflittività della pena. Non bisogna, infatti, dimenticare che la difesa sociale ha per obiettivo primario l'organizzazione della reazione anti criminale, ed il suo programma tende ad una neutralizzazione del soggetto pericoloso proprio allo scopo di tutelare le vittime potenziali, trascurando così le esigenze reali della vittima (come del resto accadeva nel sistema classico, anche se per ragioni completamente diverse).

Ciò spiega come mai lo studio della vittima, nella scuola positiva, si sia arrestato alla sola dimensione dell'indennizzo dovuto dallo Stato, senza prendere in considerazione anche le altre ipotesi di risarcimento, così come è invece avvenuto in tempi recenti.

Risulta, quindi, evidente come la soluzione proposta dai positivisti dia vita ad una misura di carattere sostanzialmente repressivo, che non ha niente a che vedere con la riparazione pubblica del danno da reato di moderna estrazione anglosassone[50] la quale, pur comprendendo anche un carattere sanzionatorio (cioè di controllo sociale), non si traduce in una intensificazione del carico di afflittività per l'autore.

La scuola positiva ha avuto il merito di portare "alla ribalta" la vittima del reato, ma rimanendo all'interno di un sistema incentrato sulla difesa sociale in senso repressivo, ed inserito in un contesto deterministico[51]. Ad ogni modo, il

---

[49] G. Casaroli, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *L'indice penale*, 1990, pagg. 286 ss.

[50] Cfr. G. Mannozzi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in AA.VV., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002, pagg. 121 ss.

[51] E. Venafro, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004, pag. 17.

suo programma ha certamente influenzato alcune scelte legislative: si pensi all'art. 190 del codice di procedura penale del 1913, che sancisce per il giudice l'obbligo di accertare il danno prodotto dal reato anche in assenza di costituzione di parte civile [52]. Tale norma ha, tuttavia, trovato scarsa applicazione, probabilmente a causa del dominio esercitato dai postulati della scuola classica.

6. La nuova concezione di vittima secondo la dottrina vittimologica

In seguito alle prime aperture realizzate dalla scuola positiva, è rivolta un'attenzione sempre crescente alla vittima del reato. Si fa strada l'idea secondo cui, al fine di studiare il fenomeno criminale, non si può trascurare l'analisi della vittima e dei suoi rapporti con il reo[53].

È evidente come una visione squisitamente tecnico-giuridica sia limitativa rispetto ad una concezione di vittima maggiormente evoluta ed articolata, la quale ricomprenda ogni persona che, senza sua colpa, subisce un danno, prescindendo dalla causa e dal contenuto dello stesso, desumibile dalle più moderne istanze vittimologiche[54].

In questa nuova prospettiva, la dimensione di vittima assume un chiaro connotato individuale ed esistenziale: vittima è chiunque subisce i riflessi dannosi dell'attività criminosa o comunque illecita.

Rifuggendo da generalizzazioni ed astrazioni, è necessario individuare ed analizzare le interazioni che trovano spazio all'interno della coppia criminale. Il

---

[52] Cfr. F. Antolisei, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, pagg. 162-163.

[53] In tal senso, cfr. A.W. Allen, *Riassunto di un discorso pronunciato l'8 maggio 1926 alla seduta di chiusura* The National Safe Deposit Convention, in *New York Times*, 9 maggio 1926, pag. 27; J. Simon, *Le consentenment de la victime justifie-t-il les lesion corporelles?*, in *Revue de droit penal et de criminologie*, 1933; A. Gemelli-M. Ponzo, *Les factures psyco-pysique qui preédisposent aux accidents de la rues*, in *Journal de psycologie*, 1933, pagg. 7-8 ; E. De Greef, *La psychologie de l'assistant*, in *Revue de droit penal et de criminologie*, 1935, pag. 15; E. Roesner, *Morder und ihre opfer*, in *Monatschrift für krimologie und strafrechtsreform*, 1938, pag. 29; J. Hemard, *Le consentement de la victime dans le délit des coups et blessures*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, 1939, pagg. 239 ss.; E. De Greef, *Amour et crimes d'amour*, Bruxelles, 1942; W. Boven, *Delinquants sexuals. Corrupteurs d'enfants. Coupable et victimes*, in *Schweizer archif für neurologie and psychiatrie*, 1943, pag. 51.

[54] J.H. Reiman, *Victims, harm and justice. A philosopher looks at the problems of defining the concept of victim*, in AA.VV., *Victimology: a new focus*, a cura di I. Drapkin-E. Viano, Lexington, 1974, pagg. 77 ss.

reato va ricostruito come dramma necessariamente a due protagonisti [55], non interpretato come l'azione a senso unico del colpevole. In questo modo, è possibile indagare le interazioni esistenti tra i due soggetti, ed individuare la reciproca influenza nella determinazione dell'evento finale.

Le spiegazioni tradizionali e convenzionali del comportamento criminale non sono riuscite a chiarire perché alcuni individui con determinate caratteristiche commettono reati, mentre altri con le medesime caratteristiche non ne commettono; inoltre, non hanno indicato i motivi per cui un delinquente realizza un illecito in un particolare momento, in una specifica situazione e contro una specifica vittima.

La vittimologia ha il merito di aver integrato i fattori individuali con le variabili situazionali, ricercando la genesi del comportamento criminale nel suo aspetto dinamico[56]. Appare evidente la necessità teorica di ristrutturare su basi nuove l'analisi del fenomeno criminale: esso deve essere studiato anche sotto il profilo della vittima, dal punto di vista preventivo e curativo, biologico, sociologico e psicologico.

Tanto i motivi a delinquere che la fase esecutiva del reato vanno esaminati tenendo nel giusto conto la componente "vittimale"[57].

Per quanto concerne il motivo a delinquere, esso costituisce l'impulso psichico che precede la deliberazione e determina l'azione. Il movente appare non certo un connotato statico della personalità del criminale, bensì un fattore di equilibrio tra forze dinamiche[58]. In questa prospettiva assume rilievo la distinzione tra vittime fungibili, che rivestono il ruolo di vittime indipendentemente da qualsiasi rapporto con l'agente, e sono pertanto bersagli accidentali di una condotta criminosa, e vittime infungibili, che divengono tali in forza di uno specifico rapporto con l'agente, del quale hanno in qualche

[55] N. Mendelsohn, *Une nouvelle branche de la science bio-psycosociale: la Victimologie*, in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 1956, n. 2, pagg. 95 ss.
[56] G. Gullotta, *La vittima*, Milano, 1976, pagg. 83 ss.
[57] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 9.
[58] F. Guerrini, *I motivi a delinquere nella prospettiva del rapporto tra reo e vittima*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 275 ss.

modo influenzato l'azione. La pericolosità del delinquente è direttamente proporzionale alla fungibilità della vittima, essendo più accentuata nell'ipotesi in cui il criminale si orienta a rivolgere l'aggressione criminosa avverso un'ampia e indifferenziata serie di possibili soggetti passivi.

In relazione alla fase esecutiva del reato, la vittima può rafforzare il proposito criminoso, oppure polarizzare su di sé un'idea delittuosa già concepita in precedenza dal soggetto attivo in modo indeterminato. Quest'ultimo, cioè, può realizzare l'atto criminoso in danno di un soggetto che ha attratto la sua attenzione; in altri casi, particolari comportamenti o connotati del soggetto passivo possono provocare nel soggetto attivo delle vere e proprie spinte al crimine. Esistono, poi, alcune situazioni in cui non solo le caratteristiche della vittima o le modalità dei suoi incontri con il criminale, ma i suoi veri e propri interventi attivi contribuiscono al verificarsi della situazione vittimogena che sfocia nell'evento da scongiurare. In tali occasioni esiste, a carico della vittima, un grado di responsabilità nel verificarsi del reato[59].

Tuttavia, solo un approccio superficiale può giustificare l'affermazione per cui le istanze vittimologiche opererebbero talvolta in senso opposto rispetto alle finalità teoriche della vittimologia, quasi che una maggior attenzione rivolta alla vittima debba necessariamente risolversi in un'attribuzione di corresponsabilità a suo carico. Al contrario, la vittimologia mira ad una visione equilibrata e sistemica del fenomeno criminale, a garantire dignità ed assistenza ad una figura tanto vessata e dimenticata nell'ambito dei procedimenti penali.

Una vera e propria riflessione sulla vittima del reato inizia, in ambito criminologico, sul finire degli anni '40 del secolo scorso. Una simile attenzione è stata, probabilmente, destata dai crimini perpetrati durante il secondo conflitto mondiale e, in particolar modo, dall'olocausto[60] (alcuni studiosi sono, infatti, di origine ebraica).

---

[59] E.A. Fattah, *La victim est-elle coupable?*, in *Les press de l'università*, Montreal, 1971, pagg. 111 ss.; T. Hillenkamp, *The influence of the victim behaviour on dogmatic judgment of the offence. Some remarks on the relationship between victimology and the dogmatics of penal law*, in *Victimology in comparative perspective*, Tokyo, 1986, pagg. 111 ss.

[60] R. Cario, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubiectif à la restauration sociale*, Parigi, 2000, pag. 14 ; M. Baril, *L'envers du crime*, Montreal, 1984, pag. 413.

La vittimologia, oggi definita come «la disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato e del suo ruolo che ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica»[61] nasce grazie al contributo di tre autori: F. Wertham, H. Von Hentig e B. Mendhelson[62]. Ad essi si deve la dimostrazione dell'assunto secondo cui la vittima può svolgere un ruolo particolarmente rilevante anche rispetto alla politica criminale e alla legislazione penale.

7. L'offeso dal reato nel diritto penale sostanziale italiano

Concentrandosi sull'ordinamento italiano, va innanzi tutto ricordato che nel diritto penale sostanziale gli interessi meritevoli di tutela sono, di solito, protetti in modo impersonale, rispecchiando l'eguaglianza di fronte alla legge. Il concetto in virtù del quale i cittadini hanno pari dignità e pari diritto alla tutela fa sì che solo in casi marginali possano venire in rilievo le peculiarità del soggetto passivo. Ammettere una diversa tutela secondo le peculiarità dell'offeso comporta, infatti, uno strappo al principio astratto di uguaglianza.

Questo, probabilmente, è uno dei motivi per i quali, nelle trattazioni penalistiche e nella nostra legislazione, sono ancora pochi i riferimenti alle peculiarità del soggetto passivo. Quel che importa al legislatore penale è tutelare l'interesse, a chiunque appartenga: la vittima è tutelata insieme alla tutela del suo interesse.

Sotto il profilo dogmatico, la posizione e la rilevanza della persona offesa dal reato possono variare in maniera consistente ove si consideri il reato come mera violazione di un precetto giuridico o comunque di un dovere, oppure si adotti il principio di offensività del reato, per cui quest'ultimo deve necessariamente sostanziarsi nell'offesa di un bene giuridico, in ossequio al principio *nullum crimen sine iniuria*.

[61] G. Gullotta, *La vittima*, Milano, 1976, pag. 9.
[62] A. Saponaro, *Vittimologia. Origine – concetti – tematiche*, Milano, 2004, pag. 4.

Tale principio di offensività, che trova la propria regolazione in sede codicistica, e precisamente nell'art. 49, comma 2, del codice penale, trae il suo fondamento soprattutto in norme di rango costituzionale (artt. 25 e 27 Cost.) [63].

La teoria in esame si impernia sul concetto di oggetto giuridico del reato, che consiste nel bene o nell'interesse tutelato dalla norma penale: da tale nozione si ricava direttamente quella di soggetto passivo del reato, che ne è il titolare.

Appare opportuno, comunque, ricordare che la prospettiva vittimologica delinea, nell'ambito del fatto criminoso, un concetto di vittima diverso e, nella maggior parte dei casi, più ampio rispetto a quello formale di soggetto passivo del reato (quest'ultimo individuabile sulla base del principio di offensività). L'individuazione della "vittima" del delitto, quindi, fa capo anche a valutazioni di tipo psicologico e fenomenologico, che devono essere valutate adeguatamente per valorizzare la realtà umana delle vittime della criminalità, in adesione alle istanze della vittimologia.

Questa realtà non può, peraltro, essere ignorata dal diritto positivo, ed il legislatore italiano evidenzia spesso, nell'ambito della fattispecie criminosa, il ruolo del "soggetto passivo del reato", ma dietro tale espressione – solo superficialmente qualificabile come sinonimo di vittima – si nasconde un atteggiamento formalistico ed oggettivo che trascura l'aspetto problematico, soggettivo ed esistenziale del "problema vittimale"[64].

Dai rilievi svolti appare evidente che la vittima va vista come «necessaria per l'esistenza del fatto, componente per lo svolgimento dello stesso, idonea, infine, a modificarlo, graduando l'intensità e la gravità del reato»[65].

Gli istituti volti alla tutela della vittima presenti nel nostro ordinamento riguardano principalmente due settori. La vittima è *in primis* presa in considerazione al fine di valutare la maggiore o minore capacità a delinquere del reo[66], la sua personalità, nonché la responsabilità del soggetto attivo del

[63] G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, pag. 180.
[64] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 29.
[65] E. Califano, *La condotta del soggetto passivo*, Milano, 1969, pag. 84.
[66] P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in *L'indice penale*, 1973, pagg. 640 ss.

reato [67], in particolare qualora sia ravvisabile un contributo della vittima alla realizzazione del fatto (si pensi ad ipotesi quali la provocazione, il concorso del fatto doloso della persona offesa, il consenso dell'avente diritto, la legittima difesa, la reazione legittima all'atto arbitrario del pubblico ufficiale)[68].

A questi istituti se ne affiancano altri, volti a verificare il bisogno di tutela della vittima alla luce di un criterio general-preventivo inteso in senso positivo. In quest'ottica si collocano i meccanismi di risoluzione del conflitto reo-vittima su base "conciliativa" [69].

Assumono così ampia rilevanza, nelle valutazioni del diritto penale, le relazioni statiche tra delinquente e vittima, o quelle che si articolano in un sistema causa-effetto. Tali valutazioni dell'offeso dal reato possono, sotto il profilo dogmatico, rilevare secondo prospettive diverse: a titolo di elemento costitutivo del reato, oppure quali circostanze attenuanti o aggravanti del fatto, o come causa di giustificazione o di esclusione della punibilità. Il soggetto passivo del reato – per le sue caratteristiche personali, i suoi rapporti con l'agente, ovvero per il suo comportamento – può, inoltre, rilevare come criterio di commisurazione della pena o come condizione di procedibilità[70].

È, poi, evidente come tale soggetto influenzi anche l'intensità della tutela penale, come per esempio nelle ipotesi in cui sia minore o incapace per malattia di mente. Va, inoltre, sottolineata l'esistenza di reati qualificati dall'offeso, che cioè non possono essere perpetrati contro chiunque, bensì esclusivamente avverso determinate vittime.

---

[67] M.V. Del Tufo, *Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990, pagg. 30 ss; S. Cagli, *Condotta della vittima e analisi del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, pagg. 1167 ss.

[68] G. Tranchina, *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 319 ss.

[69] E. Venafro, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004, pag. 18.

[70] Cfr. A. Pagliaro, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pagg. 31-32; F. Mantovani, *Diritto Penale, parte generale*, Padova, 2007, pag. 230; P. Nuvolone, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, pagg. 99 ss.

In primo luogo, dunque, il soggetto passivo può rilevare come elemento costitutivo della fattispecie. Basandosi sui casi legislativamente previsti in cui le peculiarità della vittima rilevano per la qualificazione del fatto come reato, è possibile introdurre un'ipotesi classificatoria basata su alcuni fattori di tendenza che raggruppano tali caratteristiche[71], e che possono essere correttamente visti come il riflesso legale delle cc.dd. "predisposizioni vittimogene".

L'età rappresenta sicuramente uno dei più rilevanti tra tali fattori: la punibilità di alcuni atti è condizionata al fatto che la vittima abbia o meno raggiunto una determinata età. Il legislatore italiano, ad esempio, sottolinea tale fattore nei casi di violazione degli obblighi di assistenza familiare nelle ipotesi previste dal capoverso dell'art. 570 c.p.; di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), abbandono di minori ed anziani (art. 591 c.p.) e, infine, nei casi di omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

Un secondo fattore di individuazione legale della predisposizione ad essere vittima è rappresentato dall'infermità, la quale rende il soggetto particolarmente esposto ed indifeso di fronte ad eventuali azioni criminose. Si pensi al reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), ai casi di abbandono od omissione di soccorso di persona incapace (artt. 591 e 593 c.p.), alle ipotesi di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) in cui la vittima sovente rivela un'accentuata infermità psichica o psico-fisica[72].

I fattori di natura socio-professionale sono particolarmente rilevanti relativamente a quelle fattispecie di reato in cui la vittima è un pubblico ufficiale o una persona che riveste incarichi di particolare rilevanza sociale. Ci si riferisce alle ipotesi di violenza e minaccia (art. 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); violenza o minaccia a rappresentante di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.); oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.) e a magistrato in udienza (art. 343 c.p.). È, poi, opportuno ricordare il reato *ex* art. 571 c.p. (abuso di mezzi di

[71] G. Tranchina, *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 319 ss.
[72] Cfr. N. Pannain-M.M. Correra-A. Starace-F. Sclafani, *L'omicidio del consenziente*, Napoli, 1982.

correzione o di disciplina) in cui il soggetto passivo è sottoposto all'autorità o alla cura (per motivi di istruzione, lavoro, ecc.) dell'agente.

Il fattore ambientale rivestiva un certo rilievo in relazione ai delitti *honoris causa*, oggi molto ridimensionato essendo questi praticamente scomparsi dall'ordinamento giuridico italiano.

Ultimo fattore da richiamare è quello familiare, che emerge nei reati di cui agli artt. 564 c.p. (incesto), 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), e si presenta particolarmente ricco di risvolti socio-giuridici e criminologici[73].

In altri casi, le caratteristiche del soggetto passivo non hanno rilevanza ai fini della sussistenza del reato, bensì incidono sulla gravità dello stesso e conseguentemente sulla determinazione del *quantum* di pena: rilevano, cioè, come circostanze attenuanti o aggravanti. Il legislatore, coerentemente con la concezione formale di vittima adottata dal diritto positivo, considera quali circostanze oggettive del reato le condizioni e le qualità personali dell'offeso, quasi equiparando la vittima alla realtà materiale sulla quale si riversa la condotta del reo (cfr. art. 70 c.p.).

Si pensi, inoltre, alle ipotesi previste dall'art. 61 c.p. il quale, al n. 7, prevede l'ipotesi in cui il soggetto attivo, nei reati contro il patrimonio, cagiona alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; al n. 10, prevede il fatto commesso contro un pubblico ufficiale, un ministro del culto; al n. 11, disciplina l'ipotesi del fatto commesso con abuso di autorità o relazioni domestiche. In quest'ottica, assumono rilevanza anche gli artt. 576 e 577 c.p. (aggravanti per i reati di omicidio e lesioni).

In altre ipotesi, criminologicamente e vittimologicamente di grande interesse, viene in rilievo quale circostanza del reato un intervento contributivo della vittima nella genesi dello stesso. Si pensi all'art. 62, n. 2 (l'aver agito in stato di

[73] Cfr. M.M. Correra-P. Martucci, *La violenza nella famiglia – La sindrome del bambino maltrattato*, Padova, 1988.

ira, determinato da un fatto ingiusto altrui) e n. 5 c.p. (l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa).

Come semplice circostanza attenuante rileva pure il fatto del risarcimento del danno alla vittima *ante iudicium* e il c.d. "pentimento operoso" del reo, che elida o attenui le conseguenze dannose del reato (art. 62, n. 6, c.p.).

Nei reati contro il patrimonio va considerata quale circostanza attenuante la tenuità del danno cagionato all'offeso dal reato, che deve essere valutata in relazione alle condizioni economiche dello stesso.

Con il c.d. Decreto sicurezza, convertito in legge n. 125 del 2008, con il c.d. Pacchetto sicurezza convertito in legge 23 aprile 2009, e con la legge 15 luglio 2009, n. 94, sono state introdotte una serie di significative innovazioni. Vanno, tra queste, menzionate la modifica dell'art. 61, n. 5, c.p., la quale ha reso più evidente che l'età della vittima può costituire ragione per l'aggravamento di pena; l'introduzione dell'art. 61, comma 11 *ter*, c.p., con cui si aggrava la sanzione applicabile ai delitti contro la persona commessi a danno di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione[74]. La novella modifica, inoltre, l'art. 112 c.p., il quale prevede circostanze aggravanti per la partecipazione con minori o soggetti non imputabili o in stato di infermità o deficienza psichica. Importanza centrale assumono, poi, le nuove incriminazioni, quali l'impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 *octies* c.p.) e l'incriminazione degli atti persecutori (c.d. *stalking*, art. 612 *bis* c.p.[75]), con previsione dell'ergastolo in caso di omicidio.

Nei reati perseguibili a querela dell'offeso, quest'ultimo riveste un ruolo fondamentale ai fini della perseguibilità del fatto e del suo autore.

---

[74] A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 37.

[75] A. Cadoppi, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 7, pagg. 10 ss.; A. Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, 2009, n. 19, pagg. 49 ss.

Nonostante sia ormai pacifica in dottrina la natura processuale della querela, essendo superata l'idea di quest'ultima come condizione di punibilità[76], è comunque possibile una lettura in chiave vittimologica di tale istituto. Infatti, la decisione in ordine alla sua presentazione spetta in concreto alla vittima, la quale, in caso di decisione negativa, realizzerà una sorta di depenalizzazione (c.d. depenalizzazione in concreto)[77]. Pare, pertanto, indubbio che nei reati perseguibili a querela il soggetto passivo giochi un ruolo fondamentale.

Alcune caratteristiche della vittima o il suo intervento attivo possono fungere da vere e proprie scriminanti: ci si riferisce, ad esempio, ai casi di istigazione a commettere il delitto rientranti nella previsione della scriminante *ex* art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto), agli atti compiuti in condizioni di legittima difesa (art. 52 c.p.), al caso di provocazione descritto dall'art. 599, comma 2, c.p.

Non esistono, invece, nel nostro ordinamento, casi nei quali la specifica qualità del soggetto passivo comporti, da sola, una sua minore tutela. Talvolta si cita, a questo riguardo, l'art. 649, comma 1, c.p., dove è stabilito che non è punibile chi ha commesso, senza violenza alle persone, un delitto contro il patrimonio, in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano. Tuttavia, a ben guardare, qui l'esclusione della punibilità non dipende dalla qualità del soggetto passivo, bensì da rapporti che lo legano all'agente: rapporti i quali conducono all'esclusione del reato in quanto, se considerati dal punto di vista del soggetto attivo, fanno apparire la sua condotta come di ridotta incidenza sui rapporti sociali e come caratterizzata da minore riprovevolezza.

Da questa sintetica disamina è possibile desumere che, anche sotto un profilo strettamente penalistico, una corretta valutazione della figura e del ruolo della

[76] In tal senso, cfr. F. Antolisei, *Manuale di dirtto penale. Parte generale*, Milano, 2003, pag. 762; F. Mantovani, *Diritto Penale, parte generale*, Padova, 2007, pag. 231; G. Marinucci-E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, pag. 319.
[77] A. Bernardi-I. Zoda, *Depenalizzazione, profili teorici e pratici*, Padova, 2008, pag. 11.

vittima nell'ambito del fatto criminoso costituisce un criterio imprescindibile di valutazione, ai fini della determinazione sia della pena da irrogare concretamente al reo, che della gravità del reato sotto il profilo sociologico-giudiziario e delle problematiche connesse alla perpetrazione dell'atto criminale. Può rappresentare, inoltre, una prospettiva particolarmente efficace per la prevenzione della criminalità e per la difesa sociale.

Una consapevolezza vittimologica inizia, pertanto, a comparire in alcune fattispecie di recente introduzione: si pensi alla riforma dei reati sessuali (introdotta con la legge n. 66 del 1996 e proseguita con la legge n. 269 del 1998 e la legge n. 38 del 2006), alla riforma dei reati in materia di tratta di esseri umani, alla citata introduzione del reato di atti persecutori (c.d. *stalking*, art. 612 *bis* c.p.).

8. Processo penale e problematiche vittimologiche: la neutralizzazione della vittima

Sul piano processuale, la tutela dell'offeso assume un'importanza ancora maggiore: è ovvio che la prima tutela della vittima coincide con l'identificazione e la conseguente condanna del reo. Tuttavia, una larghissima maggioranza dei reati denunciati rimane senza identificazione del colpevole. Anche la lunghezza eccessiva dei processi penali non giova alla tutela del soggetto passivo del reato.

La dottrina vittimologica definisce la condizione della vittima nei procedimenti penali sulla base dei concetti di " vittimizzazione primaria", "neutralizzazione" e "seconda vittimizzazione"[78].

Con l'espressione "vittimizzazione primaria"[79] si allude alle conseguenze dannose – di natura fisica, psicologica, sociale nonché economica – che la

[78] Cfr. M.B. Villow, *Les implications de la recerche sur la victimisation en ce que concerne la politique criminelle et sociale*, in *Conseil de l'Europe, recherches sur la victimisation*, 1985; H.J. Schneider, *The victim position in criminal law and criminal procedure: main problems*, in *W.S. Victimology Newsletter*, 1985, vol. IV, pagg. 22 ss.; M.M. Correra-D. Riponti, *A brief outline of the role of the victim in the Italian criminal law system*, in *W.S. Victimology Newsletter*, 1987/1988, vol. VI, n. 1, pagg. 65 ss.

[79] Sul tema, cfr. L. Pepino-D. Scatolero, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, n. 1, pag. 188; L. De Cataldo Neuburger, *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pag. 105; N.C. Cofer-H. N. Appley, *Frustration, conflict and stress in motivation: theory and research*, New York, 1964.

vittima patisce a causa del reato subito. Passando, poi, agli effetti indirettamente connessi al reato, occorre fare riferimento al fenomeno di "neutralizzazione della vittima" (con cui si individua la condizione di marginalità in cui è stato relegato l'offeso all'interno del procedimento penale) e alla "seconda vittimizzazione" o "vittimizzazione secondaria" (che include le conseguenze negative che possono derivare dall'impatto con il sistema della giustizia penale).

Per quanto riguarda la "neutralizzazione", va constatato che la maggior parte degli ordinamenti positivi ha sottratto alla vittima gran parte delle sue funzioni e dei suoi poteri (emblematico, in tal senso, il vecchio sistema processuale italiano, delineato dal codice di procedura penale del 1930).

Bisogna rilevare che la vittima, già nella genesi e nella dinamica del reato, può subire un processo di neutralizzazione in base al quale il criminale, teso a costruire una sorta di autolegittimazione dell'azione criminosa, nega l'esistenza della vittima o comunque la svuota di ogni contenuto umano ed esistenziale, riducendola ad un'astrazione.

Nell'ambito del processo penale, inoltre, la persona offesa, che pur è il soggetto più direttamente colpito dall'atto criminale e meriterebbe la massima valorizzazione nel sistema della giustizia penale, ha la mera facoltà di informare l'autorità sulla perpetrazione del fatto, rivestendo poteri in ordine alla promozione del procedimento solo in casi limitatissimi.

A tal proposito può essere richiamato l'istituto denominato *Klageerzwingungsverfahren*, contemplato dall'ordinamento tedesco, che mette a disposizione della vittima un meccanismo di controllo per la corretta applicazione del principio di procedibilità d'ufficio. Esso consiste nella possibilità di impugnare la decisione del magistrato del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, e di adire prima l'organo gerarchicamente superiore della pubblica accusa, poi, in caso di ulteriore rifiuto, la Corte d'Appello statale, richiedendo un giudizio d'appello. L'organo investito di tale giudizio esamina ogni prova e argomentazione addizionale proposta dalla vittima e, se ritiene esistano fondati motivi, ordina alla pubblica accusa di

procedere. In questo caso, è consentito alla vittima di unirsi al magistrato del pubblico ministero quale rappresentante della pubblica accusa. Anche in tale ipotesi, comunque, il meccanismo non è concepito per meglio tutelare gli interessi della vittima, ma per utilizzarla quale strumento di controllo della funzione pubblica di promozione dell'azione penale.

La vittima è, dunque, completamente "neutralizzata", nonché priva di effettivi poteri probatori.

Essa può subire, in occasione del reato oggetto del procedimento, un danno di contenuto diverso – fisico, psichico, patrimoniale, affettivo o sociale – ma, nonostante ciò, essa non è "parte" processuale se non in senso restrittivo e subalterno.

Nell'ambito dei moderni sistemi della giustizia penale, la vittima costituisce un centro di interessi del tutto eventuale e accessorio, subordinato in modo totale alle esigenze dettate dalla tutela garantistica dell'imputato.

8.1 La seconda vittimizzazione

Con riferimento al fenomeno della c.d. "seconda vittimizzazione" (o "vittimizzazione secondaria"[80]), evidenziato dalla dottrina vittimologica per descrivere la condizione della vittima nel processo penale, occorre *in primis* precisare come dalla commissione di un reato possano derivare, nei confronti di tale soggetto, diverse conseguenze: alcune sono direttamente connesse al fatto penalmente rilevante commesso, altre discendono dall'impatto con l'apparato giudiziario[81].

Nel corso dell'*iter* procedimentale, spesso l'offeso viene trattato dagli investigatori e dagli operatori del sistema processuale penale in modo duro e brutale. Sovente, al fine di verificare la personalità dell'imputato e le caratteristiche del fatto criminoso, vengono messe in dubbio la sua credibilità e la sua moralità; è costretta a ripercorrere più volte narrazioni dolorose relative al reato, subendo in tal modo un ulteriore trauma psicoemotivo. Tutto ciò senza

[80] Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pagg. 95 ss.
[81] A. Saponaro, *Vittimologia. Origine – concetti – tematiche*, Milano, 2004, pagg. 185-186.

considerare gli attacchi provenienti dal difensore dell'imputato, nonché le minacce che possono provenire dall'accusato stesso o dai suoi complici[82].

Non si può, dunque, negare che per alcune vittime il coinvolgimento nel sistema della giustizia penale costituisce un'esperienza traumatica, e ciò accade soprattutto nei riguardi dei soggetti più vulnerabili. Le difficoltà di utilizzare correttamente, in sede istruttoria e dibattimentale, le dichiarazioni e i contributi dei minori e delle donne vittime di delitti, spesso ancora traumatizzati dalle conseguenze del reato subito, riflettono il gravoso problema di conciliare, nell'esercizio del processo penale, le esigenze di natura pubblicistica tese alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività con quelle di natura umanitaria di un trattamento sensibile ed adeguato alle esigenze delle vittime.

Molte legislazioni – ad esempio quella israeliana – hanno ritenuto opportuno affidare a personale specializzato, fornito di un'adeguata preparazione psicopedagogica, il compito di interrogare le giovani vittime di reati sessuali; saranno, poi, tali "mediatori" a deporre nella successiva fase dibattimentale. Altre legislazioni, ad esempio quelle scandinave, hanno addirittura escluso la sussistenza di un obbligo di deporre in capo alla vittima, allorché vengono messi in pericolo tanto i suoi diritti quanto la sua dignità personale. Negli Stati Uniti, a tutela delle vittime più deboli, esistono, presso ogni ufficio del pubblico ministero, servizi di assistenza legale, retribuiti con fondi pubblici, denominati "avvocati delle vittime"[83].

Alcune correnti del pensiero vittimologico, considerando la posizione subalterna e priva di reali poteri assunta dalla vittima nell'ambito della procedura penale, auspicano la costituzione *ex novo* di un sistema rivoluzionario, fondato su principi civilistici, di mediazione tra reo e vittima, che assicuri efficaci misure di risarcimento e, più in generale, di assistenza a favore di quest'ultima.

---

[82] Cfr. T. Bandini-U. Gatti-B. Gualco-D. Malfatti-M.I. Marugo-A. Verde, *Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, 1991, pag. 534.

[83] Sul punto cfr. M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 64.

8.2 Altri fenomeni di vittimizzazione nell'ambito del processo penale

Qualche cenno meritano i fenomeni di vittimizzazione che, nell'ambito del processo penale, investono non l'offeso dal reato, ma altri soggetti del procedimento.

In particolare, vittima può talvolta essere il testimone che, oltre a ricoprire una posizione processuale estremamente scomoda, deve anche affrontare, in alcuni casi, le possibili reazioni vendicative dell'imputato o dei suoi complici, specialmente nei processi "caldi" contro il terrorismo o la criminalità organizzata.

Infatti, nella persona del testimone si concretano non solo l'esigenza della collettività di ripristinare, attraverso la repressione del reato, la pace sociale, ma altresì il diritto e la necessità per l'imputato di predisporre ed ottenere una difesa adeguata. Ma non può dimenticarsi, a fronte di tali esigenze spesso contrapposte e conflittuali, il dovere, da parte dell'ordinamento, di rispettare i diritti del testimone, cui non si deve derogare neanche di fronte alle superiori esigenze della giustizia. In caso contrario, il teste diviene una vera e propria vittima del meccanismo della giustizia penale.

Altrettanto esposti a vendette criminali sono i periti giudiziari, i giurati popolari della Corte d'Assise (numerosi sono i rifiuti a ricoprire questa pericolosa ma altissima funzione sociale), nonché gli avvocati nominati d'ufficio.

Alcune ipotesi di vittimizzazione particolarmente frequenti e clamorose sono state determinate, nel nostro ordinamento, anche dalla "legislazione dell'emergenza", da cui è sorto il fenomeno del "pentitismo". La deposizione del pentito, da mera prova indiziaria, è assurta a prova assiomatica, indiscutibile ed indiscussa, portando al verificarsi di casi giudiziari (e ad ipotesi di tragica vittimizzazione) addirittura clamorosi, che hanno avuto amplissima risonanza nell'opinione pubblica italiana, costituendo il germe sociale dell'esigenza della radicale trasformazione del sistema processuale della giustizia penale in senso accusatorio.

9. Modelli di tutela della vittima

Una volta esaminati i possibili effetti derivanti dalla commissione di un reato sul soggetto passivo, occorre soffermarsi sugli strumenti cui si può ricorrere per tutelarlo. Alla vittima va, infatti, riconosciuto un vero e proprio "diritto all'aiuto", che non si esaurisce nel risarcimento del danno, ma trova espressione in una serie di misure rispondenti al generale principio solidaristico.

Siffatti mezzi di tutela possono distinguersi in strumenti *ex ante* (nei quali si tende a prevenire la vittimizzazione) ed *ex post* (destinati ad operare successivamente alla realizzazione di un reato, e diretti a proteggere la vittima dal processo e nel processo).

I meccanismi di protezione *ex ante* possono distinguersi, a loro volta, in tre categorie[84]: modelli punitivi[85] (la minaccia della pena è utile a distogliere i consociati dalla commissione di fatti penalmente rilevanti); modelli terapeutici (la rieducazione del reo, consentendo una sua piena reintegrazione nella società, dovrebbe distoglierlo dal commettere ulteriori reati) e modelli preventivi (l'individuazione e l'eliminazione delle cause della criminalità consente di ridurre il numero delle potenziali vittime).

I modelli di tutela *ex post* sono, invece, destinati ad operare in seguito alla commissione di un reato, onde proteggere la vittima dalle conseguenze dannose che possono scaturire dal processo e soddisfare le sue aspettative nei confronti del reo e dello Stato[86].

Vi è una stretta relazione tra gli effetti derivanti dalla commissione dei reati ed i mezzi di tutela azionabili: le vicende inerenti alle singole vittime costituiscono,

---

[84] Sul punto, cfr. G. Gullotta, *Dalla parte della vittima. Un'introduzione*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 9 ss.

[85] Sul tema, cfr. F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2007, pag. 717; A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, n. 2, pag. 55.

[86] Sul tema, cfr. U. Gatti-M.I. Marugo, *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1985, pag. 87 ss.; G. Casaroli, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, in *L'indice penale*, 1990, pagg. 177 ss.; E. Amodio, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pagg. 41 ss.; M. Portigliatti Barbos, *Vittimologia*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. XV, Torino, 1999, pagg. 333 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2007, pagg. 861 ss.; G. Bellantoni, *La riparazione alle vittime del reato tra istanze risarcitorie e politica assistenziale*, in *L'indice penale*, 1985, pag. 538.

infatti, l'occasione per una responsabilizzazione della collettività. Si ravvisa, inoltre, una stretta interdipendenza tra i modelli di protezione *ex ante* e quelli *ex post*, poiché grazie ai risultati ottenuti mediante questi ultimi possono essere realizzate politiche preventive mirate[87].

10. Il bisogno di tutela della vittima nel nostro sistema

Dopo il lungo processo di devittimizzazione, e contro gli eccessi del garantismo a senso unico, occorre avere contezza del fatto che l'illecito deve essere considerato anche dal punto di vista dell'offeso. I nuovi istituti che attengono al piano del bisogno di tutela della vittima hanno avuto il merito di scardinare questo vecchio schema, risalente all'impianto positivistico, secondo cui mettersi dalla parte della vittima implichi, inevitabilmente, porsi contro il reo. In questo senso, risulta particolarmente utile il riferimento ad istituti come la *compensation* per i *crimes of violence*, ipotesi cioè di risarcimento dal reato da parte dello Stato: in tali casi, si ha sicuramente una riprovazione collettiva dell'atto criminoso, ma ciò non provoca una intensificazione del carico dell'afflittività per il reo [88].

Nel nostro ordinamento, la ricerca di nuovi percorsi di risoluzione del conflitto reo-vittima ha conosciuto, nel dibattito degli ultimi anni, un'importante rinascita[89], soprattutto a causa della delusione per gli scarsi risultati ottenuti in sede di trattamento risocializzante del reo; nonché per l'ascesa della vittimologia quale ramo scientifico autonomo.

Con l'espressione "giustizia riparativa" si intendono quegli orientamenti che si propongono di instaurare nuovi rapporti tra i due protagonisti del sistema penale, con iniziative di solidarietà e di supporto verso la vittima e, contestualmente, con tentativi di riconciliazione tra quest'ultima ed il colpevole. Tale meccanismo consentirebbe di realizzare le finalità preventive proprie del

---

[87] G. Pisapia, *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, pag. 126.
[88] C. Casaroli, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *L'indice penale*, 1990, pag. 292.
[89] G. Forti, *L'immane concretezza*, Milano, 2000, pag. 252.

diritto penale recando, al contempo, una soddisfazione concreta alla vittima danneggiata[90].

È necessario, a questo punto, chiarire i fattori che hanno determinato un simile mutamento di prospettiva: il momento di trasformazione è coinciso con il passaggio da un modello astratto di tutela della vittima ad uno concreto, quando si è giunti a collegare agli istituti tipici del diritto penale non più istanze preventive "negative", che guardavano all'astratta collettività, ma finalità "positive", che hanno messo al centro l'individuo (nel caso di specie, la vittima)[91]. Tale rivoluzione copernicana ha consentito di rilevare che la tutela della vittima non passa necessariamente per un incrudimento del trattamento del reo [92].

[90] G. Ponti, *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, pag. 8.
[91] E. Venafro, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004, pag. 22.
[92] E. Amodio, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pagg. 69 ss.

Capitolo II: La partecipazione della vittima al procedimento penale

Sezione I: Lo statuto internazionale della vittima del reato

1. Introduzione

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea include i «diritti delle vittime della criminalità» tra le materie in cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime attraverso direttive di armonizzazione penale (art. 82, paragrafo 2, lett. *c*). In realtà, le organizzazioni internazionali – sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa, il Consiglio europeo[1] e l'Unione europea – hanno manifestato interesse nei confronti dell'argomento già dagli anni ottanta del secolo scorso, attuando così in concreto i principi cardine della vittimologia.

Un intervento del legislatore europeo in tale materia è divenuto necessario, da un punto di vista politico-criminale, a causa della rimozione delle frontiere interne e della contestuale creazione di uno spazio unico ove i cittadini dell'Unione possono circolare liberamente, che hanno comportato l'aumento

[1] Inserito a pieno titolo nel novero delle istituzioni dell'Unione europea in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

del numero delle vittime provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso[2].

Si diffonde, così, l'idea di sviluppare interventi concreti a sostegno delle vittime (c.d. vittimologia dell'azione)[3], in particolare di quelle più vulnerabili, bisognose di assistenza e protezione da una criminalità che ha assunto dimensioni transnazionali[4]. Interventi di armonizzazione in materia di tutela delle vittime, appaiono, poi, necessari alla luce del principio di eguaglianza dei cittadini dell'Unione europea[5].

2. Misure a sostegno della vittima nelle fonti dell'ONU

L'interesse dell'ONU nei confronti del tema in esame si manifesta a partire dal 1980, quando – in occasione del VI Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei criminali – si fa strada l'idea di un *corpus* contenente i diritti della vittima. A partire da tale momento, sono stati elaborati una serie di provvedimenti tra i quali va, *in primis*, menzionata la Dichiarazione sui "Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere" (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985), con cui si raccomanda agli Stati l'adozione di strumenti *ad hoc*, volti al riconoscimento e all'effettività dei diritti delle vittime. Gli Stati sono invitati a realizzare l'obiettivo di ridurre la vittimizzazione senza arrecare pregiudizio agli indagati o ai condannati.

---

[2] M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre 2012, pag. 2.

[3] Con tale espressione si intende il passaggio da un'attenzione meramente scientifica verso la vittima ad un vero e proprio atteggiamento di rivendicazione politica e sociale in suo favore. Sul tema, cfr. A. Saponaro, *Vittimologia, origini – concetti – tematiche*, Milano, 2004, pagg. 20 ss.

[4] Sul punto, cfr. M.V. Del Tufo, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pagg. 889 ss.; M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pagg. 705 ss.; M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di C. Visconti-G. Fiandaca, Torino, 2009, pagg. 107 ss.; M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giurispurdenza italiana*, 2005, pagg. 1327 ss.; G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pagg. 99 ss.; G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro italiano*, 2011, pagg. 204 ss.

[5] G. Gamberini, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008, pagg. 159 ss.

Tale testo contiene, all'art. 1, una definizione di vittima di reato ricomprendente tutte quelle persone che, sia singolarmente sia collettivamente, hanno subito dei danni, compreso il ferimento fisico e mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti od omissioni che violano le leggi in vigore negli Stati membri, incluse quelle che puniscono l'abuso di potere. In tale nozione rientrano altresì le cc.dd. vittime indirette: i prossimi congiunti, i dipendenti della vittima, nonché coloro che hanno subito un danno nel tentativo di soccorrere persone in pericolo o di evitare un'eventuale vittimizzazione. L'art. 3 della Dichiarazione sancisce il principio di non discriminazione, affermando espressamente che le norme in essa contenute sono applicabili ad ogni persona, senza distinzione di genere, razza, colore della pelle, sesso, età, madrelingua, religione, nazionalità, appartenenza politica, credo culturale o abitudini, proprietà, stato di nascita o di famiglia, origine etnica o sociale e invalidità. Vengono, poi, riconosciuti alla vittima alcuni diritti fondamentali: il diritto di accesso alla giustizia (artt. 4-6), il diritto di partecipare al processo penale, il diritto all'informazione, il diritto al risarcimento del danno (artt. 8-13), da farsi valere in primo luogo nei confronti del reo e, in subordine, dello Stato; il diritto all'assistenza a carico delle strutture pubbliche o di volontariato (artt. 14-17), non limitato all'assistenza giudiziaria, ma comprensivo di quella materiale, medica, psicologica e sociale; il diritto ad un trattamento rispettoso della dignità della persona (art. 4), in base al quale le vittime devono essere trattate con compassione e rispetto per la condizione in cui si trovano; il diritto alla protezione, che deve essere garantito dallo Stato attraverso l'adozione di misure volte a proteggere la vittima, i suoi familiari, nonché gli eventuali testimoni a suo favore.

Gli Stati sono, infine, invitati ad estendere i diritti e le garanzie riconosciuti alle vittime di reati in senso stretto anche alle vittime di abuso di potere, rappresentate da coloro che subiscono offese a causa di fatti che, pur non

essendo penalmente rilevanti per il diritto interno, violano quella piattaforma di diritti umani generalmente riconosciuta (artt. 18-21).

Un riferimento alle vittime è, poi, contenuto nella Risoluzione n. 33 del 1997 sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 21 luglio 1997. Tale provvedimento, prendendo le mosse dal sovraffollamento delle carceri e dal critico stato del sistema di giustizia penale, afferma l'importanza di una prevenzione non repressiva del crimine e rilancia la necessità di un'attenzione alla vittima, la quale non deve essere "colpevolizzata", bensì assistita e protetta.

In terzo luogo, è necessario richiamare la Risoluzione n. 23 del 1998 sulla "Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 28 luglio 1998. Questo atto contiene la raccomandazione agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e, laddove possibile, a soluzioni "amichevoli" dei conflitti di minore gravità. Si pone l'accento su strumenti quali la mediazione, le forme di riparazione civilistiche e gli accordi di reintegrazione economica in favore della vittima.

Anche la Risoluzione n. 26 del 1999 sullo "Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 28 luglio 1999, afferma la necessità di promuovere la mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, facilitino l'incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi ed attività utili per la collettività.

Con la Dichiarazione di Vienna su "Criminalità e giustizia", approvata durante il X Congresso dell'ONU sulla "Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti", svoltosi a Vienna tra il 10 e il 17 aprile 2000, gli Stati si impegnano alla promozione del principio di legalità e al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transazionale e all'effettiva

prevenzione della criminalità. La Dichiarazione prevede espressamente l'introduzione di «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparativa», individuando nel 2002 il «termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui loro diritti, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)». Ancora una volta, si ribadisce l'invito a sviluppare politiche di giustizia riparativa rispettose dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti (art. 28).

Con la Risoluzione n. 55/60, concernente il "Seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti", approvata dall'Assemblea generale dell'ONU del 4 luglio 2000, si invitano i governi a ispirarsi alla Dichiarazione di Vienna e si delega al Segretario Generale la predisposizione di piani d'azione che comprendano specifiche misure in vista dell'attuazione degli impegni presi a Vienna.

La Risoluzione n. 14 del 2000 in tema di "Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale", approvata dall'*Economic and Social Council* dell'ONU del 27 luglio 2000, richiamando i contenuti delle precedenti Risoluzioni e della Dichiarazione di Vienna, individua uno schema preliminare di principi sulla giustizia riparativa, destinato agli Stati membri ed alle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale.

Simili principi confluiscono nella Risoluzione sulla «Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo» n. 55/59, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU del 4 dicembre 2000. Tale provvedimento torna a sottolineare l'importanza della giustizia riparativa quale strumento tendente a ridurre la criminalità, e fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, da attuarsi entro 2 anni.

La necessità di sviluppare idonei programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime, è altresì esplicitata nella successiva Risoluzione n. 56/261, concernente "i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo", adottata dall'Assemblea generale dell'ONU del 31 gennaio 2002. Essa, inoltre, al Cap. IX ("Misure in favore dei testimoni e delle vittime della criminalità"), sottolinea l'importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse.

Infine, la risoluzione n. 15 del 2002 sui "Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia", prendendo atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso. Si mettono in luce gli effetti positivi della mediazione, che consente alle vittime di ottenere una riparazione permettendo, nel contempo, ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva.

3. La vittima nelle fonti del Consiglio d'Europa

Nell'ambito degli atti emanati in seno al Consiglio d'Europa, è opportuno distinguere la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) dai provvedimenti specifici elaborati in materia di tutela della vittima del reato.

Tra questi ultimi si colloca la Risoluzione n. (77) 27, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre del 1977 sul "Risarcimento alle vittime di reati violenti", che stabilisce le direttrici fondamentali in materia di risarcimento alle vittime ed invita gli Stati membri a prevedere un sistema di indennizzo statale per le vittime di reati intenzionali violenti.

La successiva Raccomandazione n. (83) 7, concernente la "Partecipazione della società alla politica criminale", approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 23 giugno 1983, include tra le priorità della politica criminale il perseguimento degli interessi e dei bisogni delle vittime.

Importanti passi in avanti sono stati, poi, compiuti con la Convenzione Europea sul "Risarcimento alle vittime dei reati violenti", emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983 (che sarà compiutamente analizzata *infra*) la quale, sviluppando i principi espressi nella Risoluzione del 1977, manifesta la necessità di creare – o di rafforzare se già esistenti – sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse.

Con la Raccomandazione n. (85) 4 sulle "Vittime delle violenze in ambito familiare", approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 26 marzo 1985, si invitano gli Stati ad adottare misure volte a prevenire la violenza in ambito familiare, nonché idonei strumenti di protezione delle vittime.

3.1 Le Raccomandazioni n. R(85)11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale e n. R(87)21 sull'assistenza alle vittime e prevenzione della vittimizzazione

Importanti passi in vista della creazione di uno "statuto" della vittima si rinvengono nella Raccomandazione n. R(85)11 sulla "Posizione della vittima nel quadro del diritto penale e della procedura penale"[6], adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella riunione del 28 giugno 1985.

Con tale provvedimento vengono sinteticamente fissati i diritti minimi da garantire alle vittime di reati in ogni fase del procedimento penale, non solo sotto il profilo risarcitorio, ma innanzi tutto in tema di assistenza, informazione, tutela della riservatezza, nella acquisita consapevolezza che il processo può cagionare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Nel preambolo si legge che il sistema della giustizia penale appare tradizionalmente imperniato sul rapporto esistente tra il reo e lo Stato, titolare dell'amministrazione della giustizia penale (e, in genere, del promovimento dell'azione penale). Per contro, deplorevolmente e paradossalmente, viene

[6] *Recommandation* n. R(85)11 *du Comité des Ministres aux Etats membres sur la position de la victime dans le cadre du droit pénale et de la procédure pénale*, adottata il 28 giugno 1985. Il testo tradotto è stato pubblicato in *L'indice penale*, 1985, pagg. 712 ss. Sul tema, cfr. G. Casaroli, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. R(85)11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, pagg. 623 ss.

trascurata la figura della vittima, la cui tutela dovrebbe costituire uno dei principali fini cui tendere.

La vittima assume rilevanza all'interno del procedimento penale prevalentemente qualora assume la veste di testimone. Passano del tutto inosservati i danni fisici, psichici, patrimoniali e sociali da essa subiti in occasione del reato; non vengono tenuti nel giusto conto le sue necessità ed i suoi interessi; le viene attribuita la possibilità di ottenere il risarcimento del danno solo con metodi assolutamente inidonei, inefficaci ed anacronistici, che molto spesso non conducono ad alcun esito risarcitorio o, nella migliore delle ipotesi, lo determinano solo a distanza di molti anni[7].

In virtù di tali considerazioni, il Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a rivedere le loro legislazioni, specie nell'ambito processuale, onde assicurare la tutela dei diritti fondamentali della vittima.

Per quanto concerne gli atti di polizia giudiziaria, i funzionari inquirenti devono trattare le vittime in modo comprensivo e rassicurante, avendo cura di renderle edotte circa i loro diritti ad ottenere assistenza legale e sociale, nonché un congruo risarcimento dei danni subiti, ed informandole adeguatamente in ordine agli sviluppi dell'eventuale indagine.

Dal punto di vista del promovimento dell'azione penale, è opportuno fare uso con estrema cautela dell'istituto dell'archiviazione, assicurando alla vittima di impugnare una simile decisione dinanzi ad un giudice. Tale questione è più grave e complessa in quei Paesi che non adottano il principio di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, assegnando ad una pronuncia discrezionale dell'autorità giudiziaria la decisione in ordine alla instaurazione del processo.

Qualora sia necessario procedere ad interrogatorio della vittima, vanno tenuti in debito conto la sua personalità, la sua dignità e i suoi diritti, evitando il ricorso ad atteggiamenti aggressivi (tesi evidentemente a raccogliere la maggiore quantità possibile di materiale istruttorio dalla deposizione della

[7] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 127.

parte lesa), specie nei casi in cui la vittima appare vulnerabile o indifesa (si pensi a bambini, anziani, vittime di reati sessuali o atti terroristici).

Il risarcimento del danno subito deve essere corrisposto automaticamente, e non all'esito di un procedimento lungo ed esoso. Nella fase esecutiva, al risarcimento del danno in favore della vittima va riconosciuta assoluta priorità rispetto a qualsiasi altra sanzione pecuniaria imposta al reo.

Alla vittima, inoltre, devono essere garantiti poteri di impugnazione, nonché una assoluta tutela della sfera di riservatezza, preservandola da iniziative scorrette o scandalistiche della stampa ed evitando la pubblicità nociva connessa allo *strepitus fori*. A tal fine, occorre valutare caso per caso l'opportunità di celebrare il dibattimento in pubblica udienza o a porte chiuse, nonché di limitare la divulgazione di dati o nominativi relativi a determinati procedimenti.

La Raccomandazione, infine, stante la frequenza di ritorsioni o vendette in danno delle vittime che assumono lo *status* di testimoni e delle loro famiglie (il riferimento va soprattutto ai casi di reati commessi dalla criminalità organizzata), si preoccupa di affermare l'opportunità di forme di vigilanza *ad hoc*, nonché di sussidi economici. Ove tale rischio si traduca, poi, in precise minacce, sarà possibile ricorrere al rimedio della custodia cautelare o ad altre misure a carico del delinquente o dei suoi complici.

La Raccomandazione si chiude con l'invito, rivolto agli Stati membri, di concentrarsi sulle procedure extra-penali di mediazione e conciliazione tra vittime e reo, che talvolta si presentano vantaggiose rispetto al procedimento giudiziario.

Con la Raccomandazione n. R(87)21[8], adottata dal Comitato dei Ministri il 17 settembre 1987, il Consiglio d'Europa ha completato in maniera organica il proprio quadro operativo di tutela della vittima. Il provvedimento, infatti, non si limita ad analizzare la tematica esclusivamente dal punto di vista del diritto e

[8] *Recommandation n. R(87)21 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la assistance aux victimes et la prévention de la victimisation*. Il testo tradotto è stato pubblicato in M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pagg. 159 ss. Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 6.

della procedura penale, evidenziando che tali prospettive non esauriscono le problematiche relative alla vittimizzazione. Si pone, al contrario, l'accento sulle misure di assistenza, da organizzare all'esito di un "censimento" delle vittime e di una loro classificazione in categorie omogenee.

La vittima ha, nell'immediatezza della commissione del fatto, un bisogno di aiuto medico e psicologico, nonché di solidarietà sociale, al fine di ristabilire la propria integrità psico-fisica, compromessa dal trauma emotivo e dalla stigmatizzazione sociale cagionati dal fatto criminoso, cui si aggiunge il rischio di eventuali vendette della criminalità. Tutto ciò vale a riconoscerle un trattamento, nel corso del processo, sensibile alle problematiche di cui è portatrice. A tal fine, si auspicano un coordinamento tra strutture pubbliche e private, nonché la creazione di nuovi organismi e centri di assistenza alle vittime ad alta specializzazione. In tal modo, si dovrebbe giungere a costituire delle vere e proprie organizzazioni per la promozione degli interessi della vittima a livello nazionale.

Il Consiglio d'Europa raccomanda, infine, agli Stati membri di adottare una politica di sviluppo sociale particolarmente attenta ai gruppi devianti e criminogeni da un lato, e a quelli maggiormente esposti alla vittimizzazione dall'altro. Il quadro di tutela della vittima elaborato dal Consiglio d'Europa si conclude, ancora una volta, con l'incoraggiamento verso forme di mediazione tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato.

A tal proposito, va ricordata la Raccomandazione n. (06) 8 in tema di "Assistenza alle vittime del crimine", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006 (la quale è destinata a sostituire la citata Raccomandazione n. (87) 21). Tale provvedimento ha l'obiettivo di promuovere e migliorare l'aiuto alle vittime, per facilitare l'accesso alla giustizia ed evitare che esse debbano subire ulteriori pregiudizi a causa delle procedure a cui sono sottoposte.

3.2 I riflessi della giurisprudenza di Strasburgo sulla "vittima"/"persona offesa"

Volgendo lo sguardo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va chiarito che essa non contiene alcun accenno esplicito alla vittima del reato. Allorquando fa riferimento alla "vittima", essa allude non al soggetto passivo di un illecito penalmente rilevante, bensì a colui che ha subito una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione medesima. Si evince, peraltro, che siffatti diritti tutelano principalmente l'imputato, riferendosi solo indirettamente alla vera e propria "vittima" di un fatto delittuoso.

È, tuttavia, opinione consolidata che la CEDU svolga un ruolo importante nel delineare i fondamenti europei dei diritti delle vittime[9]. Particolarmente significative, nella comprensione del ruolo concretamente ricoperto dalla vittima in rapporto al "giusto processo" disegnato dalla Convenzione, sono altresì le osservazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Desta dubbi, in particolare, l'applicabilità del principio *ex* art. 6, paragrafo 1, della CEDU – il quale sancisce un "diritto al processo" – non solo in favore dell'imputato, ma altresì della parte civile, identificata nel danneggiato che chiede il risarcimento per il danno subito a causa di un reato[10]. Ci si chiede, in altri termini, se sia possibile riconoscere alla vittima il diritto di iniziativa nell'azione penale ed al rispetto della regola del *procès équitable*.

A tal proposito si osserva che gli Stati hanno l'obbligo di assicurare, in maniera pratica ed effettiva[11], i diritti sanciti dalla Convenzione, prevedendo rimedi efficaci alla violazione dei diritti fondamentali che in essa trovano consacrazione[12]. In questa prospettiva, l'attribuzione alla vittima della facoltà di

---

[9] Cfr. M. Chiavario, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in AA.VV., *La vittima del reato questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 106.

[10] M.L. Lanthiez, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008, pag. 149.

[11] C.E.D.H., 28 ottobre 1998, Ait-Mouhoub c. France, par. 52.

[12] C.E.D.H., 29 maggio 1985, X and Y c. Netherlands, par. 27. Sul tema. Cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 6.

partecipare al processo penale, con la conseguente attribuzione di "diritti nel processo" [13], induce a verificare l'eventuale sussistenza in capo alla vittima di un "diritto al processo"[14], nel senso di titolarità di un potere di iniziativa.

Al fine di fornire una risposta a tale quesito, occorre partire dall'assunto per cui il processo va concepito come luogo di attuazione di garanzie dell'individuo, in cui trovano tutela i diritti inviolabili della persona che assume lo *status* di imputato. Quest'ultimo, infatti, è il naturale protagonista del processo penale, ed in suo favore è riconosciuto un vero e proprio "diritto al processo", inteso quale mezzo per decidere sulla fondatezza di ogni accusa in materia penale rivolta contro di lui[15].

La giurisprudenza che si è formata in relazione all'art. 6 induce ad asserire che la celebrazione di un "giusto processo", pur incidendo su soggetti deboli quali la vittima ed i testimoni, li tutela quasi esclusivamente dal punto di vista "civilistico"[16]: la Corte ha escluso che la disposizione in esame possa rappresentare il fondamento per riconoscere un autonomo potere di iniziativa della vittima in sede penale[17]. Il diritto al processo della vittima di cui all'art. 6 è, dunque, garantito esclusivamente al fine di far valere una pretesa di tipo risarcitorio in sede di accertamento penale.

Tale approdo giurisprudenziale ha provocato l'irricevibilità di numerosi ricorsi, presentati dalle parti offese cui il diritto nazionale nega la costituzione all'interno del processo penale, in via assoluta o superata una determinata fase. In altri termini, la Convenzione non garantisce alla vittima il diritto a

---

[13] Sul punto, cfr. E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti dell'uomo*, 2006, pag. 19.

[14] M. Chiavario, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, pagg. 938 ss.

[15] M. Chiavario, *La riforma del processo penale*, Torino, 1988, pag. 122.

[16] C.E.D.H., 23 ottobre 1990, Moreira de Azevedo c. Portogallo, par. 66; C.E.D.H., 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, par. 57-65; C.E.D.H., 8 aprile 2008, Gradinar c. Moldavia. Sul punto, cfr. *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Legislazione penale*, 2008, pag. 157.

[17] C.E.D.H., 29 ottobre 1991, Helmers v. Svezia, par. 29; C.E.D.H., 3 aprile 2003, Anagnostopoulos c. Grecia. Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pagg. 20 ss.

pretendere dallo Stato la sottoposizione del presunto reo a procedimento penale, con l'obiettivo di ottenerne la condanna[18].

Infatti, anche con riferimento alla "legge Pinto", introdotta nell'ordinamento italiano per porre rimedio alla irragionevole durata del processo, si è affermato che il diritto alla riparazione spetta all'offeso solo se costituito parte civile ed eventualmente dal momento della costituzione[19].

L'art. 6 CEDU non garantisce, inoltre, alla vittima – sebbene costituita parte civile – il diritto ad un secondo grado di giudizio: sul punto va rilevato che, nonostante la centralità riconosciuta ad un principio quale la ragionevole durata del processo, non va messo in secondo piano il diritto fondamentale ad una procedura in contraddittorio[20].

Peraltro, in molti passaggi la Corte ha affermato «di non potersi disinteressare della sorte delle vittime, come anche suggerito dalle specifiche Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che indicano quali diritti delle vittime sono suscettibili di rivendicazione nell'ambito del diritto e della procedura penale»[21]. Tale conclusione è stata confermata dalla pronuncia Sottani c. Italia del 24 febbraio 2005.

Ne consegue che gli eventuali limiti posti dal diritto nazionale al diritto di accesso al giudice da parte della vittima, onde ottenere tutela dei suoi diritti "civili", vanno valutati alla luce della CEDU, in quanto non devono restringere l'accesso determinando un annientamento del diritto[22]. Essi devono essere verificati dal punto di vista dello scopo perseguito e della proporzionalità tra strumento ed obiettivo. Ad esempio, è stata ritenuta illegittima l'imposizione di una somma a titolo di cauzione onde consentire la costituzione di parte civile, reputata in concreto eccessiva rispetto alle possibilità economiche della vittima[23].

---

[18] C.E.D.H., 14 ottobre 1996, Danini c. Italia.

[19] A.G. Lana, *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della c.d. Legge Pinto*, in AA. VV., *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, a cura di L. Pineschi, Milano, 2006, pagg. 496 ss.

[20] C.E.D.H., 29 ottobre 1991, Helmers c. Svezia, *Sèrie* A, 212-A.

[21] C.E.D.H., 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, par. 72.

[22] C.E.D.H., 21 febbraio 1075, Golder c. Regno Unito.

[23] C.E.D.H., 28 ottobre 1998, Ait-Mouhoub c. Francia, par. 52.

Particolarmente rilevanti sono, inoltre, le pronunce inerenti al trattamento giudiziario della vittima, con particolare riferimento a quelle situazioni in cui tale soggetto fornisce contributi rilevanti ai fini dell'acquisizione probatoria (si pensi alla testimonianza, ai confronti, alle perizie). La vittima può senza dubbio rientrare nella categoria dei "testimoni vulnerabili"[24], necessitando conseguentemente di maggiore attenzione e tutela. Sul punto, occorre operare un bilanciamento tra i diritti della vittima e quelli dell'imputato, considerato che l'art. 6 CEDU, ai paragrafi 1 e 3, prevede la pubblicità del processo penale e la possibilità per la difesa di controesaminare di persona il testimone. Pertanto, in casi eccezionali, La Corte ha consentito di ricorrere alla testimonianza anonima (presenza di minacce di violenza, ipotesi in cui il testimone sia già stato ascoltato in presenza del difensore dell'accusato), all'assunzione della prova in videoconferenza o dietro uno schermo, all'esame del testimone da parte del giudice, in assenza dell'imputato ma con l'assistenza della difesa[25].

Dunque, il rispetto della vita privata va assicurato alla vittima vulnerabile ai sensi dell'art. 8 CEDU, all'esito di un bilanciamento con i diritti dell'imputato.

Anche i diritti menzionati dall'art. 6, paragrafo 3 (diritto di accedere alle informazioni che la riguardano, diritto di farsi assistere, anche gratuitamente qualora privo di mezzi, da un difensore, diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete), sebbene espressamente attribuiti all'accusato (mentre il paragrafo 1, in termini generici, si riferisce ad ogni persona), devono ritenersi riconducibili anche all'offeso: solo in questo modo quest'ultimo può vedersi riconosciuto il diritto al "giusto processo"[26].

Tra le altre norme della CEDU a cui è possibile fare riferimento per evocare un riconoscimento dei diritti della vittima del reato si menziona, inoltre, l'art. 5, paragrafo 5, che riconosce il diritto alla riparazione in favore della vittima di

[24] C.E.D.H., 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania, par. 22-23.
[25] C.E.D.H., 23 aprile 1997, Van Mechelen c. Olanda.
[26] M. Chiavario, *La vittima del reato e la Convenzione europea dei diritti umani*, in AA.VV., *La vittima del reato questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 106; M.L. Lanthiez, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008, pag. 152.

determinate condotte (arresti e detenzione illegittime in relazione alle norme poste dalla Convenzione a tutela della libertà delle persone).

La Corte di Strasburgo si è, altresì, occupata della tutela della vittima con riferimento agli aspetti concernenti il diritto alla vita ed all'integrità fisica di cui agli artt. 2 e 3 della CEDU.

Le situazioni poste all'attenzione dei Giudici hanno talvolta riguardato ipotesi di omicidi o maltrattamenti subiti dagli indagati da parte di agenti di polizia[27]. In questi casi, la Corte ha affermato che l'inadeguatezza delle indagini penali, una volta acclarata, costituisce un indice del mancato rispetto dei beni fondamentali garantiti dalla Convenzione[28], con conseguente violazione degli artt. 2 e 13 CEDU. La disposizione da ultimo richiamata – sancendo un diritto effettivo al ricorso davanti ad un giudice nazionale in caso di violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione – riconoscerebbe alla vittima il diritto al ricorso giurisdizionale nel caso di violazione dei suddetti diritti.

Grazie alle pronunce della Corte, si aprono degli spiragli di maggiore tutela dell'offeso. Nonostante gli obiettivi della giustizia penale siano stati tradizionalmente espressi in termini che riguardano la relazione tra lo Stato e l'imputato, emerge un nuovo personaggio: la vittima, la quale aziona un proprio diritto e non deve essere considerata solo una fonte di prova o un ausilio alla pubblica accusa, bensì come un soggetto che porta nel processo la domanda di tutela di diritti fondamentali. Naturalmente, la pregnanza del ruolo della vittima cresce proporzionalmente alla gravità della lesione concretamente perpetrata e all'importanza del diritto leso.

[27] C.E.D.H., 19 febbraio 1998, Kaya c. Turchia; C.E.D.H., 28 luglio 1999, Selmouni c. Francia; C.E.D.H., 27 settembre 1995, Mc Cann c. Regno Unito.
[28] C.E.D.H., 2 maggio 2006, Halit Celebi c. Turchia.

4. Il Consiglio europeo e la tutela della vittima: il vertice di Tampere

L'intento di realizzare iniziative a tutela delle vittime conosce particolare vigore in seguito al Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999)[29], interamente consacrato, per la prima volta, allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Nel maggio del 1999, la Commissione – consapevole delle problematiche legate alla libera circolazione delle persone – ha adottato una Comunicazione, intitolata "Vittime della criminalità nell'Unione europea – Riflessioni sulle norme e misure da prendere"[30], al fine di contribuire al dibattito del successivo Consiglio europeo.

Nel provvedimento in esame si dà risalto all'obiettivo di rendere più agevole l'accesso alla giustizia alle vittime di reati commessi nel territorio dell'Unione europea. Vengono analizzate tematiche quali la prevenzione dei delitti, l'assistenza alle persone offese, il loro *status* nel corso del procedimento penale e le questioni relative al risarcimento del danno, il diritto all'informazione[31].

Si evince, infatti, nelle legislazioni dei singoli Paesi, una spiccata mancanza di omogeneità con riferimento alle vittime dei reati, la cui tutela si esaurisce sovente nel riconoscimento di un diritto al risarcimento.

Gli obiettivi prefissati sono da realizzare secondo tappe progressive: riduzione del numero delle vittime, assistenza alle stesse, possibilità per tali soggetti di agire in un procedimento penale, risarcimento, definizione di un quadro per l'informazione, le lingue e la formazione.

In primis, con riferimento alla riduzione del numero delle vittime, stante il proliferare dell'attività della criminalità organizzata transfrontaliera, gli Stati membri sono invitati ad elaborare un programma di prevenzione comune a livello comunitario e internazionale.

---

[29] Le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere sono pubblicate in *Cassazione penale*, 2000, pag. 302. Sul tema, cfr. L. Salazar, *La costruzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia dopo il Consiglio Europeo di Tampere*, in *Cassazione penale*, 2000, pag. 1118.

[30] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM (1999) 349 def., 14 luglio 1999, *Bulletin UE*, 7/8 1999, *Justice e affaires intérieures* (3/3).

[31] A. Confalonieri, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, n. 1/2, pag. 91.

Per quanto concerne l'assistenza alle vittime, è opportuno fissare *standard* e norme europee valide sia per i residenti nell'Unione sia per i cittadini extracomunitari, a prescindere dalla loro condizione giuridica. L'assistenza materiale, psicologica e medica alle vittime – la quale deve essere assicurata in via immediata e gratuita – deve accompagnarsi ad una corretta informazione in ordine agli strumenti di tutela.

Per quanto concerne i poteri delle vittime all'interno del procedimento penale, non vanno pregiudicate la riservatezza e la sicurezza, così come la possibilità di ricorrere all'assistenza di terzi e quella di deporre in anticipo o dal proprio Paese. Altrettanto importante è l'informazione circa gli esiti del procedimento.

I risultati raggiunti in seno al Consiglio europeo di Tampere sono cristallizzati in un documento intitolato "Verso un'unione di libertà, sicurezza e giustizia", ispirato dal proposito di «promuovere l'attuazione piena e immediata del Trattato di Amsterdam». Esso costituisce la "punta dell'iceberg"[32] della volontà di passare da un sistema di "cooperazione giudiziaria" a quello di uno "spazio giudiziario europeo", e rappresenta un fondamentale atto di *soft law* dedicato al tema della vittima di reato.

Dalla garanzia di un "migliore accesso alla giustizia in Europa" deriva la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, con particolare riferimento al diritto ad ottenere il ristoro dei danni subiti e delle spese legali sostenute. Dovrebbero, inoltre, «essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela» (conclusione n. 32)[33].

Non si discorre più di "vittime dei reati di violenza", ma di "vittime della criminalità" *tout court*.

Per quanto contiene la lotta alla criminalità, l'attenzione si focalizza soprattutto sul tema della dimensione transnazionale dei fenomeni criminali. Le strategie di contrasto devono tentare di arginare il diffuso fenomeno in virtù del

[32] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 21.
[33] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 99.

quale le attività illecite compiute all'interno di uno Stato sono destinate ad espandersi – o ad estendere i propri effetti – al di fuori del suo territorio. Ecco, allora, sorgere l'esigenza di promuovere nuove forme di cooperazione per combattere il crimine organizzato attraverso strumenti specifici che si sommano a quelli di carattere generale[34] e a quelli delle tipiche forme di cooperazione avanzata, quali la Rete giudiziaria europea[35] e la Rete europea per prevenire la criminalità[36].

Il tema inerente alla tutela delle vittime di reato è analizzato sotto cinque profili, concernenti rispettivamente: la necessità di azioni di prevenzione, specialmente finalizzate ad informare le vittime dei diritti loro spettanti; l'assistenza; lo *status* delle vittime nei procedimenti penali; il risarcimento ed i problemi collaterali, connessi in particolare alla lingua.

Il Vertice di Tampere si conclude con la volontà di creare uno "spazio di giustizia comune", in cui sia assicurato il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze in materia penale[37], e ad esso ha fatto seguito un programma di misure per darvi piena attuazione[38].

Fondamentale è, infatti, la consacrazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, destinato a diventare il *leit motiv* del "dopo-Tampere" (conclusione n. 37)[39]. Esso appare volto a realizzare la tanto auspicata certezza del diritto a livello comunitario, assicurando che una decisione giurisdizionale pronunciata in uno Stato non venga messa in discussione in un altro Paese membro. L'attuazione di tale principio presuppone, ovviamente, un elevato grado di fiducia reciproca degli Stati membri, la quale a sua volta si fonda sulla «base comune costituita dal loro

---

[34] Tra i quali, ad es., si può menzionare la Convenzione di Assistenza Giudiziaria del 29 maggio 2000.

[35] Istituita con l'art. 3 dell'Azione Comune del 29 giugno 1998 dal Consiglio dell'Unione europea. Sul punto, cfr. P.L.M. Dell'Osso, *Rapporto sulla "Rete Giudiziaria Europea"*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2005, n. 4, pagg. 1540-1547; M. Pisani, *Temi e casi di procedura penale internazionale*, Milano, 2001, pagg. 101 ss.

[36] Istituita con la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/427/GAI, pubblicata in G.U.C.E. L 153 dell'8 giugno 2001.

[37] Sul tema, cfr. AA.VV., *Le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere*, in *Cassazione penale*, 2000, pagg. 307 ss.

[38] Pubblicato in G.U.C.E. C 012 del 15 gennaio 2001.

[39] Sul tema, cfr. AA.VV., *La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Unione européenne*, a cura di G. De Kerchove-A. Weyembergh, Bruxelles, 2001.

attaccamento ai principi di libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto»[40].

In seguito, la Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea"[41] espressamente afferma la connessione tra il progressivo affermarsi del principio di libera circolazione delle persone e la necessità di elaborare norme specifiche a tutela della vittima: «Se la protezione delle vittime di reati originarie di uno Stato diverso da quello in cui hanno subito danni è carente, tale carenza, oltre ad essere contraria ai diritti dell'uomo, nuoce di fatto al buon funzionamento del mercato interno e alla libera circolazione delle persone che ne deriva»[42].

5. La decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

In attuazione degli auspici formulati a Tampere[43], è intervenuta la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI del 15 marzo 2001[44], concernente il tema della posizione della vittima nel procedimento penale.

Il provvedimento in esame rappresenta uno dei primi passi concreti effettuati dall'Unione europea nel delicato ambito dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in quanto, rispetto ai precedenti strumenti, è caratterizzato da una maggiore incisività sugli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri. Nell'ambito del Consiglio europeo di Tampere, come accennato, viene espressamente prevista l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle

[40] Cfr. il programma di misure pubblicato in G.U.C.E. C 012 del 15 gennaio 2001.
[41] Pubblicata in G.U.C.E. C 67 del 1° marzo 2001, pagg. 304-308, COM(1999)349 – C5-0119/1999 – 1999/2122(COS).
[42] Cfr. punto *k*) della risoluzione.
[43] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 649; S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 60.
[44] Pubblicata in G.U.C.E. L 82 del 22 marzo 2001, pagg. 1 ss. Sul tema, cfr. M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pagg. 709 ss.; E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti dell'uomo*, 2006, pag. 10; G. De Amicis, *Un'authority per la mediazione tra vittime e responsabili dei reati*, in *Diritto e giustizia*, 2001, n. 15, pag. 26.

vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento del danno: tali propositi risultano pienamente recepiti dalla decisione quadro in oggetto.

Essa delinea una serie di istituti e strumenti i quali, collocati nei vari momenti in cui è strutturato il procedimento penale, convergono verso un fine ultimo: la protezione della vittima del reato. Quest'ultima, da mera spettatrice assurge a vera protagonista del processo, dalle indagini preliminari alla conclusione della fase dibattimentale[45].

Il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione quadro in commento ha preso avvio in seguito all'iniziativa della Repubblica portoghese presentata nell'agosto del 2000. Dopo alcuni interventi di ridimensionamento ad opera degli altri Stati membri, la proposta si è poi concretizzata mediante l'approvazione definitiva, che ha avuto luogo il 15 marzo 2001.

Sin dalla sua emanazione, la decisione quadro 2001/220/GAI appare richiedere un impegno significativo agli Stati membri, rendendo necessarie non solo modifiche normative, ma anche strutturali. Attribuendo, infatti, alla vittima una serie di poteri direttamente azionabili nei confronti dello Stato, essa comporta la predisposizione da parte di quest'ultimo di strumenti – organizzativi ed economici – onde far fronte a simili impegni.

Lo scopo principale della decisione quadro in esame è quello di armonizzare i diritti fondamentali delle vittime della criminalità su tutto il territorio dell'Unione europea. In quest'ottica, essenziale è l'elaborazione di norme minime volte a produrre un progressivo ravvicinamento delle disposizioni e delle prassi relative alla posizione processuale della vittima e alla tutela dei suoi diritti. Ciò si evince dai *consideranda*[46], che rappresentano un affresco programmatico di tale ampiezza da apparire perfino ambizioso.

---

[45] Sul tema, cfr. M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca-C. Visconti, Torino, 2009, pagg. 110 ss.; M. Sanz Díez de Ulzurrun Llunch, *La posicion de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Unión Europea*, in AA.VV., *Panorama actual y perspectivas de la victimologia: la victimologia y el sistema penal*, a cura di J.P. González, Madrid, 2007, pagg. 163 ss.

[46] A. Confalonieri, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, n. 1/2, pag. 91.

In particolare, vanno assicurati i diritti di accedere alla giustizia, di ottenere il risarcimento dei danni, anche attraverso forme di mediazione, nonché il rimborso delle spese sostenute nel procedimento, in qualità di parte o di testimone (*considerando* n. 3). L'esigenza di ravvicinare progressivamente le legislazioni nazionali mira ad evitare che soluzioni frammentarie ed incoerenti si traducano in un ulteriore pregiudizio per le vittime (*considerando* n. 5).

Si auspica, infatti, il conseguimento di una omogeneità normativa degli Stati membri di tale grado da perseguire «l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione» (*considerando* n. 4) ed, in particolare, un trattamento «che ne salvaguardi la dignità», pur riconoscendo, per gli Stati membri, l'insussistenza di un «obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento» (*considerando* n. 9).

Appare, allora, palese che la vittima potrebbe non avere gli stessi diritti delle altre parti processuali, ferma restando la necessità di una sua tutela dentro e fuori il processo penale. Viene delineato «un incomprimibile "statuto minimo" della vittima, il cui tratto normativo si giova anche di un generoso contributo semantico-definitorio»[47].

La salvaguardia degli interessi della persona offesa nell'ambito del processo penale è il principale, ma non l'unico obiettivo perseguito, in quanto le disposizioni del provvedimento sono tese a garantire una protezione in grado di esplicare i propri effetti prima, durante e dopo il processo penale, in modo da attenuare gli effetti del reato (*considerando* n. 6). In particolare, vanno assicurate le sicurezza e la privacy alla vittima e ai suoi familiari.

Notevole importanza, in tale contesto, è riconosciuta all'intervento (*considerando* n. 10) di «servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime», strettamente connesso alla necessità (*considerando* n. 11) di provvedere ad una «formazione adeguata e sufficiente» delle persone che hanno contatti

[47] Così P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pag. 2703. Sul tema, cfr. G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pagg. 985-992.

con le vittime nonché all'opportunità (*considerando* n. 12) di fare ricorso «ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario», sia a livello di collegamento tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

5.1 Le definizioni

La citata finalità di ravvicinamento delle legislazioni implica che, all'interno della definizione di vittima contenuta nell'art. 1 della decisione quadro, non si faccia alcun riferimento alla cittadinanza né alla residenza in uno Stato membro dell'Unione. I diritti assicurati dall'atto in esame sono considerati fondamentali, e l'obbligo per gli Stati membri di trasporre la normativa nei rispettivi ordinamenti non dovrebbe, conseguentemente, incontrare limiti inerenti alla nazionalità o alla residenza dei destinatari della protezione.

La decisione quadro in esame definisce la vittima come persona fisica: pertanto, non sembra esservi spazio né per i soggetti collettivi direttamente danneggiati dal fatto commesso, né per gli enti esponenziali che, pur non potendosi definire vittime dirette, sono portatori di interessi lesi dal reato[48]. Si accoglie, dunque, una concezione limitativa e paternalistica della vittima, vista soltanto come soggetto debole e bisognoso di protezione a causa del danno subito e delle possibili ritorsioni che possono derivarne. Siffatto limite, su cui si ritornerà *infra*, appare confermato da altre disposizioni della decisione quadro, tra cui può citarsi l'art. 8, a tenore del quale alle vittime ed ai loro familiari va assicurato un livello adeguato di protezione della sicurezza e dell'intimità della vita privata.

Un secondo punto critico della definizione di vittima è quello concernente le modalità che deve assumere la lesione da essa subita. L'art. 1, lett. *a*), prende, infatti, in considerazione pregiudizi di tipo fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali, ma esige che essi siano stati causati al soggetto «direttamente, da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto

[48] A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 41; T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pagg. 1 ss.

penale di uno Stato membro». La puntualizzazione inerente al pregiudizio diretto finisce, dunque, col ridurre fortemente l'ambito di operatività della decisione quadro.

Questa scelta non produce particolari conseguenze per quei Paesi che accolgono una concezione allargata di vittima, ma è fortemente condizionante sia per chi si appresti ad introdurre una legislazione di protezione nei confronti di tali soggetti, sia per chi sperava di trarre dalla decisione quadro uno spunto per l'ampliamento della nozione preesistente.

Un cenno merita, infine, la distinzione tra procedimento penale e procedimento in senso lato. Benché la decisione quadro si riferisca letteralmente al solo procedimento penale, essa mira ad assicurare alle vittime una rete protettiva in grado di superarne i confini, e tende a prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria anche al di fuori dell'*iter* giurisdizionale[49], come esplicitato dal citato *considerando* n. 6.

Lo strumento si inserisce, da questo punto di vista, in una tendenza ben conosciuta dal nostro ordinamento, in cui spesso la legislazione penalistica contiene ramificazioni verso altri settori, trasformando norme repressive in un'occasione per regolare interi fenomeni sociali[50].

5.1.1 L'esclusione della vittima persona giuridica

Come evidenziato, la definizione di vittima accolta dalla decisione quadro finisce col trascurare tutti quei reati che, pur essendo privi di un soggetto passivo determinato, danneggiano beni superindividuali di notevole rilevanza (si pensi all'ambiente, al territorio, alla salute pubblica), la cui difesa deve essere necessariamente assunta da chi, di quel bene, può dirsi titolare in via mediata e indiretta. La definizione di vittima contenuta nel primo articolo della decisione quadro allude, dunque, soltanto alle persone fisiche, individuando una

[49] M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pagg. 714 ss.

[50] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 104.

tipologia di danno da reato che solo a queste ultime può riferirsi (fisico, psichico, mentale).

Il ruolo dei soggetti collettivi viene, in qualche modo, recuperato dalle disposizioni inerenti all'assistenza delle vittime (artt. 13 e 14 della decisione quadro), tuttavia tali enti assumono una posizione ancillare e di ausilio nei confronti di coloro che sono qualificabili come diretti destinatari delle norme.

Sul punto si è espressa la Corte di Giustizia[51], chiamata a verificare se, nella nozione di vittima da reato di cui alla decisione quadro, possa essere ricompresa anche la persona giuridica, considerato che tale estensione si rinviene nella successiva direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime da reato nelle situazioni transfrontaliere.

Tale approccio ermeneutico, pur astrattamente ammissibile, non è stato considerato adeguato: la Corte di giustizia ha, infatti, rilevato come i due provvedimenti regolino materie differenti. «La direttiva istituisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo in situazioni transfrontaliere. Essa intende assicurare che, se un reato intenzionale e violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente, quest'ultima sia indennizzata da tale primo Stato. Per contro, la decisione quadro si propone di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relativamente alla salvaguardia degli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale. Essa è diretta a garantire il risarcimento, da parte dell'autore del reato, del pregiudizio subito dalla vittima»[52].

Di conseguenza, a differenza di quanto accade nella direttiva 2004/80/CE, ai sensi della decisione quadro rilevano unicamente le «persone fisiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da comportamenti contrari alla legge penale di uno Stato membro»[53]. Restano, pertanto, escluse le persone

[51] C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Causa C-467/05, Dell'Orto.
[52] C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Causa C-467/05, Dell'Orto, par. 57.
[53] C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Causa C-467/05, Dell'Orto, par. 53-55.

giuridiche[54], dal momento che nessuna altra norma del provvedimento *de quo* contiene indicazioni utili a giustificare un'estensione della nozione di vittima[55].

5.2 La partecipazione della vittima al procedimento

Gli articoli successivi a quello dedicato alle definizioni contengono alcune indicazioni di carattere generale concernenti la partecipazione della vittima al procedimento penale ed, in particolare, alla fase di formazione della prova.

Gli Stati membri hanno l'onere di garantire che sia rispettata la dignità delle vittime e di adoperarsi affinché i loro diritti siano riconosciuti in tutto il corso del procedimento. Sia per la collocazione sistematica, sia per l'ampiezza del campo applicativo della previsione, la protezione della dignità della vittima costituisce un principio avente portata generale.

Le vittime "particolarmente vulnerabili" (categoria, peraltro, non definita dalla decisione quadro) devono poter beneficiare di un trattamento specifico, che risponda in modo ottimale alla loro situazione (art. 2).

La protezione della dignità della vittima trova concreta attuazione in tutte quelle prassi giudiziarie volte a scongiurare i fenomeni di vittimizzazione secondaria, rifuggendo dalle modalità di gestione del procedimento penale che si risolvono in un ulteriore pregiudizio per tale soggetto.

Quest'ultima, dunque, deve avere la possibilità di intervenire, essere sentita durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova; tuttavia può essere interrogata solo nella misura in cui ciò sia necessario al raggiungimento degli scopi del procedimento penale, senza intrusioni nella sua vita privata e/o accanimenti (art. 3)[56].

Da un lato è riconosciuto il potere della vittima di ricoprire un ruolo attivo nel procedimento; d'altro canto, l'esercizio di tale diritto è posto nel suo esclusivo interesse: alla vittima non possono, infatti, essere rivolte domande che non

---

[54] A. Balsamo, *Osservazioni a C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Dell'Orto, Causa C-467/05*, in *Cassazione penale*, 2008, pag. 783.
[55] C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Causa C-467/05, Dell'Orto, par. 55.
[56] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 651.

siano strettamente indispensabili agli scopi del procedimento, vale a dire alla formazione degli elementi di prova.

5.3 Il diritto di ottenere informazioni

Le difficoltà che possono impedire alla vittima una proficua partecipazione al procedimento penale trovano spesso origine in un *deficit* di conoscenze: in assenza di informazioni chiare, complete e tempestive, la vittima rischia di vedersi espulsa dal procedimento e di non potervi esercitare appieno i poteri che la legge le riconosce. Nel caso della vittima, in altri termini, la consueta debolezza che caratterizza la posizione del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivante da asimmetria informativa, si accentua e assume contorni talvolta patologici[57].

Uno degli aspetti più innovativi della decisione quadro deve, pertanto, considerarsi quello concernente il diritto della vittima di ottenere informazioni rilevanti per la tutela della sua posizione (art. 4), analogamente a quanto avviene nei confronti dell'imputato.

L'insieme di informazioni che la vittima ha diritto di ricevere può essere suddiviso in due grandi gruppi.

In primo luogo, vengono in rilievo quelle funzionali alla salvaguardia dei suoi interessi, che devono essere garantite dallo Stato in una lingua comprensibile fin dal primo contatto con l'autorità. L'interessato deve essere informato circa l'assistenza legale; la protezione che può ricevere da parte di specifici servizi ed organizzazioni; le modalità con cui presentare la denuncia; i requisiti per beneficiare di un risarcimento o del gratuito patrocinio (art. 4, paragrafo 1). Queste informazioni costituiscono il bagaglio essenziale di conoscenze del soggetto, e presuppongono che la vittima abbia scelto volontariamente di rivolgersi all'autorità: per tali ragioni, non è prevista la possibilità di rifiutarle.

Il secondo gruppo è costituito dalle informazioni previste dai paragrafi successivi dell'art. 4, per le quali è invece accordata una facoltà di rifiuto. Esse

[57] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 105.

riguardano rispettivamente l'andamento del procedimento penale e la circostanza che l'autore del reato sia stato rilasciato dall'autorità (nella fase preliminare, o dopo aver scontato la pena)[58]. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della decisione quadro, lo Stato deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non ricevere quelle informazioni, ossia di disinteressarsi all'evoluzione del procedimento che pure la riguarda, ad eccezione dell'ipotesi in cui la comunicazione delle informazioni sia obbligatoria in base alle regole di procedura (si pensi all'ipotesi in cui la vittima, come spesso accade, sia anche testimone). Pertanto, lo Stato deve informare in tempo utile la vittima circa tale possibilità.

La centralità del diritto all'informazione è rimarcata, peraltro, oltre che dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e dal Libro Verde della Commissione dedicato alle garanzie nell'ambito dei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea[59], dalla recente direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[60], che lo riconosce però espressamente ai soli indagati e imputati, e non anche alla vittima.

5.4 Il diritto di comprendere cosa accade nel procedimento. La direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali

Ai sensi dell'art. 5 della decisione quadro, gli Stati membri hanno l'onere di adottare le misure necessarie per ridurre le difficoltà inerenti alla comunicazione che la vittima può incontrare, analogamente a quanto accade per l'imputato.

---

[58] A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 43.

[59] COM (2003) 75 def., 19 febbraio 2003.

[60] Pubblicata in G.U.U.E. L 142/1 del 1° giugno 2012. Sul tema, cfr. S. Ciampi, Letter of Rights *e* Full Disclosure *nella direttiva europea sul diritto all'informazione*, in *Diritto penale e processo*, 2013, n. 1, pagg. 21 ss.

La norma rinvia alle singole legislazioni nazionali, sulle quali influiranno i principi sanciti dalla più recente direttiva 2010/64/UE sul diritto (degli indagati/imputati) all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali[61].

Essa prevede alcuni obblighi a carico degli Stati membri. In primo luogo, è necessario introdurre procedure o meccanismi per accertare se gli indagati o gli imputati comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete (art. 2, paragrafo 4). Occorre assicurare che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari (art. 2, paragrafo 1). Se necessario per tutelare l'equità, gli Stati membri devono assicurare che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale (art. 2, paragrafo 2). Gli Stati membri devono, inoltre, garantire che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento (art. 2, paragrafo 4). Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, inoltre, occorre garantire che le autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete alle persone soggette a tale

[61] Direttiva 2010/64/UE, pubblicata in G.U.U.E. L 280 del 26 ottobre 2010, pagg. 1 ss. Sul tema, cfr. L. Kalb, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 344 ss.; C. Amalfitano, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, pagg. 83 ss.; A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pagg. 301 ss.; M. Pedrazzi, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, a cura di N. Parisi-M. Fumagalli Meraviglia-A. Santini-D. Rinoldi, Napoli, 2011, pagg. 519 ss.; V. Bazzocchi, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2010, pagg. 1042 ss.

procedimento che non parlino o non comprendano la lingua in cui esso si svolge (art. 2, paragrafo 7).

Per quanto riguarda il diritto alla traduzione gli Stati membri devono assicurare che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento (art. 3, paragrafo 1). Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze (art. 3, paragrafo 2). Le autorità competenti possono decidere sul carattere fondamentale di ulteriori documenti, e anche gli indagati e gli imputati, ovvero i loro avvocati, possono presentare una domanda motivata a tal fine (art. 3, paragrafo 3). Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico (art. 3, paragrafo 4); tuttavia, gli Stati membri devono assicurare che, secondo le procedure della legislazione nazionale, tali soggetti abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento (art. 3, paragrafo 5). Allo stesso modo, nell'ambito del procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, lo Stato membro di esecuzione deve assicurare che le proprie autorità competenti forniscano la traduzione scritta del mandato d'arresto europeo a chiunque non comprenda la lingua in cui il mandato è redatto (art. 3, paragrafo 6). La direttiva prescrive, inoltre, che qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo

pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria (art. 3, paragrafo 8)[62].

Gli Stati membri devono adottare misure idonee a garantire che la qualità dell'interpretazione e la traduzione siano idonee a tutelare l'equità del procedimento; in particolare, devono istituire uno o più registri di traduttori o interpreti qualificati ed assicurare che essi osservino, nello svolgimento del loro incarico, il dovere di riservatezza (art. 5). I costi dell'interpretazione e della traduzione derivanti dagli obblighi prescritti dalla direttiva sono a carico degli Stati membri, indipendentemente dall'esito del procedimento (art. 4). Occorre, inoltre, assicurare che lo svolgimento dell'attività di interpretazione o traduzione in conformità alla direttiva risulti da apposita verbalizzazione (art. 7)[63].

L'adozione di norme volte trasporre tali precetti negli ordinamenti giuridici dei Paesi membri è senza dubbio in grado di influire anche sulla posizione della persona offesa dal reato: infatti, nella misura in cui le legislazioni nazionali saranno rispettose degli obblighi prescritti dalla menzionata direttiva, le garanzie che essa offre agli imputati/indagati dovranno essere fornite in misura corrispondente anche alle vittime[64].

5.5 La protezione dell'incolumità e dell'intimità della vittima

La decisione della vittima di collaborare con la giustizia, dalla testimonianza alla semplice denuncia, è spesso foriera di conseguenze negative, potendo cagionare il pericolo di ritorsioni da parte dell'autore del reato o dei suoi complici, e quello di violazione della sua vita privata.

Alla necessità di proteggere la vittima da siffatti rischi risponde l'art. 8 della decisione quadro, che predispone una garanzia di carattere generale della

---

[62] L. Kalb, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 353-354.

[63] Sul tema, cfr. S. Cras-L. De Matteis, *The directive to the right of interpretation and translation in criminal proceedings*, in *Eucrim*, 2010, pagg. 153 ss.; M. Gialuz, *Commento a Cassazione penale, Sez. III, 7 luglio 2011*, in *Diritto penale e processo*, 2012, n. 4, pagg. 434 ss.

[64] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 653.

sicurezza e dell'intimità delle vittime, dei loro familiari e delle persone assimilabili[65].

Qualora esista una seria minaccia di atti di ritorsione o la prova certa di un intento di intromissione nella sfera della vita privata di una vittima o dei suoi familiari, è compito di ciascuno Stato membro garantire un livello adeguato di protezione. Quest'ultima deve riguardare non solo l'incolumità, ma anche la sfera privata della vittima e la sua immagine fotografica.

Infine, occorre evitare il più possibile i contatti tra la vittima e gli autori del reato all'interno degli edifici giudiziari, a meno che lo imponga il procedimento penale. Le vittime, specialmente le più vulnerabili, devono essere protette dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, al fine di assicurare la genuinità della deposizione e l'incolumità della persona offesa, da intendersi in senso fisico e psicologico, in quanto il perseguimento delle finalità di accertamento della verità e di punizione del colpevole non può risolversi in danno di tale soggetto.

5.6 Il risarcimento del danno e le altre forme di indennizzo

Il tema delle misure riparatorie in favore delle vittime e, in particolare, del risarcimento del danno – su cui si ritornerà *infra* – riveste un'indubbia centralità nel tema in esame. Anzi, nella prospettiva del diritto penale classico, la persona offesa acquista rilievo nel processo quasi esclusivamente come parte civile, come soggetto danneggiato che va indennizzato.

Gli Stati membri devono offrire alla vittima la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua partecipazione al procedimento penale (art. 7) e garantirle il diritto ad ottenere, entro un lasso di tempo ragionevole, una decisione relativa al risarcimento del danno da parte dell'autore del reato (art. 9).

Questa norma, apparentemente chiara, desta non pochi dubbi interpretativi, soprattutto se si pone a confronto il testo definitivo con quello risultante dalla

[65] S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 82.

proposta iniziale, in cui si faceva esclusivamente riferimento alla necessità di assicurare alla vittima la possibilità di ottenere un risarcimento nell'ambito del procedimento penale.

Si può, dunque, affermare che il testo entrato in vigore appare difforme da quello iniziale sotto un duplice profilo. Innanzi tutto, va rilevato che il diritto al risarcimento si presenta come un diritto di natura non sostanziale, ma processuale; in secondo luogo, sembra prospettarsi un'alternativa tra sistema risarcitorio processuale ed eventuali sistemi alternativi di compensazione del danno, previsti dai singoli diritti nazionali. Quando, infatti, si stabilisce che ciascuno Stato membro deve garantire il diritto ad una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, «eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento», si introduce una formula così ampia e radicale da giustificare anche ordinamenti che negano il diritto di chiedere il risarcimento del danno nel processo penale, per il solo fatto di prevedere strumenti di ristoro anche simbolico o parziale a carico dello Stato[66].

Tale conclusione appare inaccettabile, anzitutto per la notoria difficoltà di ottenere adeguati e rapidi indennizzi da parte dell'autorità statale, come dimostrato dalla resistenza che molti Stati hanno opposto, nel corso del negoziato, all'approvazione della direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime da reato nelle situazioni transfrontaliere.

Ma anche qualora i sistemi di compensazione alternativi siano in grado di assicurare un pieno ristoro, autorizzare che la partita del risarcimento si svolga totalmente al di fuori del terreno giudiziario significa privare la vittima di un fortissimo strumento di pressione sul danneggiante, strumento che a volte può assumere carattere ricattatorio o puramente vendicativo, ma che spesso si rivela l'unico in grado di assicurare alla vittima una soddisfazione piena, anche sul piano morale e simbolico. Si auspica, pertanto, che prevalga un'interpretazione restrittiva dell'eccezione contenuta nell'art. 9 paragrafo 1.

---

[66] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 110.

La norma contenuta nel successivo paragrafo sembra possedere un valore meramente programmatico: non appare, infatti, particolarmente cogente una disposizione che invita gli Stati membri ad adottare misure volte ad incoraggiare l'autore del reato a prestare un adeguato risarcimento in favore della vittima.

Il terzo paragrafo della disposizione *de qua* enuncia un principio importante, benché scontato: la vittima ha diritto alla restituzione, nel più breve tempo possibile, dei beni che le sono stati sequestrati nell'ambito del procedimento penale, salve le esigenze processuali. Tale principio evoca l'obbligo restitutorio che, ai sensi della nostra legislazione (art. 185 c.p.), grava sull'autore del reato, e che dovrebbe comprendere tanto le cose illecitamente sottratte alla vittima, quanto la piena *restitutio in integrum* del danneggiato, per l'ipotesi di lesione di beni materiali.

Il testo dell'art. 9 non appare, tuttavia, garantire in pieno alla vittima il diritto alle restituzioni civili. La restituzione dei beni sottoposti a sequestro può costituire solo uno strumento indiretto per raggiungere tale obiettivo; quanto alla *restitutio in integrum*, la diversità dei sistemi nazionali nel disciplinare il risarcimento del danno in natura non consente di affermare che, alla luce della decisione quadro, sia garantito un diritto alla vittima ad una ricostruzione effettiva dello *status quo ante.*

5.7 Le misure di assistenza

Il quadro di tutela delle vittime si chiude con la previsione di particolari misure di assistenza, dettate dalla volontà di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria: è necessario scongiurare i rischi connessi alla immissione della vittima nel circuito del processo penale.

L'art. 10 impone allo Stato non solo la promozione della mediazione tra vittime e autori del reato, nei casi in cui essa sia opportuna, ma anche la "presa in considerazione" di accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nell'ambito dei procedimenti penali.

Viene, così, ripresa l'impostazione già seguita dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 sulla mediazione in materia penale, definita come il processo informale che può condurre alla composizione del conflitto ingenerato dal reato mediante una partecipazione attiva e liberamente scelta di entrambe le parti, sviluppata con l'ausilio di un mediatore, terzo e indipendente. Pur suscettibile di condurre a diversi esiti (che vanno dall'accordo sulla riparazione, all'impegno, liberamente assunto dal reo, a svolgere prestazioni lavorative socialmente utili, sino alle semplici scuse), centrale nella dinamica della mediazione è l'incontro tra vittima e autore del reato, finalizzato alla composizione privata del conflitto.

Sorgono dubbi, tuttavia, in merito alla reale portata della disposizione, non essendo chiarito quale valenza possa essere rivestita in concreto da simili accordi.

In modo altrettanto generico, l'art. 12 della decisione quadro invoca una crescita della cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di reti tra i sistemi giudiziari e le organizzazioni di assistenza alle vittime, al fine di consentire una più efficace protezione degli interessi di tali soggetti nel procedimento penale.

Più dettagliate appaiono le previsioni di cui all'art. 11, a tenore del quale gli Stati membri devono adoperarsi per ridurre le difficoltà derivanti dalla circostanza che la vittima risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare predisponendo misure che consentano la raccolta della deposizione della vittima non appena commesso il fatto, e la possibilità di sporgere denuncia nello Stato membro di residenza invece che in quello in cui il reato è stato commesso.

L'art. 13 prevede che lo Stato incoraggi l'opera di servizi pubblici e/o delle organizzazioni private preposte all'assistenza della vittima prima, durante e dopo il procedimento, con particolare riguardo alla comunicazione di informazioni, alla soddisfazione delle sue necessità immediate, all'accompagnamento della vittima, all'assistenza successiva alla chiusura del procedimento.

Sotto un certo punto di vista, la natura esortativa delle espressioni utilizzate e la genericità di alcune formule cui si fa ricorso inducono a conferire anche alla norma da ultimo citata un fine puramente programmatico. Si accorda, infatti, massima libertà agli Stati nel riempire di contenuto espressioni quali «necessità immediate» o «assistenza alla vittima (…) dopo la fine del procedimento». È, peraltro, vero che la norma non può fare altro che assicurare un livello minimo di tutela, vincolante per i singoli Stati.

Occorre, ad ogni modo, rilevare che l'art. 13, paragrafo 1, non si limita a prevedere la promozione, ad opera degli Stati membri, dell'assistenza, ma specifica che essa deve concretamente realizzarsi attraverso la messa a disposizione di personale pubblico specializzato o, in alternativa, attraverso organizzazioni private riconosciute e finanziate dallo Stato. In secondo luogo, il comma 2 precisa il contenuto di tale assistenza, prevedendo «la comunicazione di informazioni; l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate; l'accompagnamento, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale; il supporto, ove richiesto, dopo la fine del procedimento».

In merito ai meccanismi informativi, è opportuno osservare che la Commissione, con la decisione 2009/884/CE del 30 novembre 2009[67], ha riservato alle vittime un numero telefonico di emergenza (116006), al fine di aiutare «le vittime di reati informandole dei loro diritti e di come esercitarli», «offrendo sostegno morale e rinviandole agli organismi del caso». Tale strumento dovrebbe costituire «un punto di accesso unico», al fine di ottenere «informazioni sulla polizia locale e sulle procedure penali, sulle possibilità di un indennizzo e gli aspetti assicurativi», nonché «informazioni su altre possibili fonti di aiuto». L'attivazione di questo numero è, però, rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri; ed in Italia non è al momento operativo[68].

[67] Pubblicata in G.U.U.E. L 317 del 3 dicembre 2009, pagg. 46 ss.

[68] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 652.

A completamento di tali prescrizioni si pongono, poi, le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15. L'assistenza *ab externo* può alleviare alcune conseguenze negative, ma non quelle che direttamente derivano dallo svolgimento del processo. In alcuni momenti, lo sforzo deve provenire necessariamente dallo Stato, il quale deve attivamente adoperarsi per assicurare che la formazione professionale delle forze di polizia e degli operatori del settore giustizia siano in grado di entrare in contatto al meglio con le vittime.

Ai sensi dell'art. 15, infine, gli Stati membri devono adottare misure idonee ad evitare che la vittima subisca ulteriori pregiudizi o pressioni nel procedimento penale, con specifico riguardo ai luoghi in cui il procedimento ha inizio e si svolge.

6. Il pacchetto di misure a tutela delle vittime e la tabella di marcia per rafforzarne i diritti

In seguito alla consultazione pubblica (aperta il 15 luglio 2010 e conclusa il 30 settembre 2010) circa la tutela ed il sostegno che ricevono le vittime, nonché i miglioramenti che possono intervenire sul punto, il 18 maggio 2011 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure a tutela delle vittime ed una comunicazione[69] volta a tracciare le modalità con cui rafforzare i loro diritti nell'Unione europea.

In tale prospettiva, ed in vista di una complementarietà tra le misure penali e civili, la Commissione prospetta il riesame della direttiva n. 80 del 2004, nonché la revisione della normativa di cui al regolamento CE n. 864 del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali[70], al fine di riconoscere alle vittime di incidenti della strada in un Paese dell'Unione diverso da quello di origine la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, senza pregiudizi derivanti dalle differenze legislative.

---

[69] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea*, COM (2011) 274 def., 18 maggio 2011.

[70] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, c.d. Roma II, pubblicato in G.U.U.E. L 199 del 31 luglio 2007, pagg. 40 ss.

Nella citata comunicazione si prevede, inoltre, l'elaborazione di misure adeguate a protezione delle donne, frequentemente esposte a violenze fisiche, sessuali, psicologiche, all'interno della famiglia o nelle relazioni con i parenti più prossimi. Sul punto era stato già affermato che «nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime»[71].

A tal fine si auspica la ratifica, da parte dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica[72], aperta alla firma a Istanbul l'11 maggio 2011, che contiene non solo l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro le donne, ma anche l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, ed il concreto sostegno alle organizzazioni riguardanti la tutela delle vittime della violenza domestica.

Dopo aver illustrato le ragioni di interventi specifici, evidenziando come tutte le vittime abbiano le medesime esigenze fondamentali, vengono presentate due proposte di atti normativi, finalizzate ad assicurare la tutela delle persone offese. La prima concerne un regolamento in tema di riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; la seconda una direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, destinata a sostituire la decisione quadro 2001/220/GAI[73].

La Commissione conclude sottolineando l'importanza delle misure cc.dd. di accompagnamento, comprensive di attività di formazione, scambio di buone

---

[71] Cfr. Dichiarazione n. 19 relativa all'art. 8 TFUE, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, pubblicata in G.U.U.E. C 83 del 30 marzo 2010, pag. 345.

[72] Firmata, al 24 aprile 2013, da Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina.

[73] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea*, COM (2011) 274 def., 18 maggio 2011, pag. 9.

pratiche, prevenzione dei reati e della violenza, raccolta di dati e lavori di ricerca[74].

Ad un'effettiva tutela delle vittime all'interno del territorio dell'Unione conseguirà, pertanto, un aumento della loro libera circolazione, e si assisterà ad un miglioramento e rafforzamento anche dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Prendendo atto dell'attività della Commissione, il Consiglio, con una risoluzione del 10 giugno 2011, ha elaborato una tabella di marcia in cui, sostanzialmente ricalcando i contenuti della citata comunicazione, individua gli obiettivi prioritari dell'Unione[75].

7. La proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Tra le proposte avanzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio si annovera, in primo luogo, quella concernente il regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile[76], la cui base giuridica è individuata nell'art. 81, paragrafo 2, lett. *a*), *e*) ed *f*), TFUE.

Tale strumento completa, estendendola al settore civile, la tutela offerta dalla direttiva sull'ordine di protezione europeo, al fine di rafforzare la protezione delle vittime di reato, che si avvarranno più facilmente della libertà di circolazione negli Stati membri. «In mancanza di un'applicazione effettiva in tutta l'Unione di un livello minimo di diritti per le vittime, la fiducia non è possibile. Ciò significa che i sistemi giudiziari devono avere piena fiducia nelle norme reciproche in materia di equità e giustizia e che i cittadini devono avere

[74] Cfr. COM (2011) 274 def., pag. 11.

[75] Cfr. Risoluzione del Consiglio dell'Unione, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali, pubblicata in G.U.U.E. C 187 del 28 giugno 2011, pagg. 1 ss.

[76] Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 276 def., 18 maggio 2011.

piena fiducia nelle norme reciproche in materia di equità quando viaggiano o vivono all'estero»[77].

Obiettivo dell'adottando provvedimento, che si applicherà a decorrere dall'11 gennaio 2015, è infatti quello di garantire il riconoscimento in tutti gli Stati membri (ed eventualmente l'esecuzione) di misure di natura civile adottate da un determinato Paese a sostegno della vittima, qualora quest'ultima si sposti all'interno dell'Unione europea. Le previsioni dei due provvedimenti «non dovrebbero imporre l'obbligo di modificare i sistemi nazionali per le misure di protezione, ma lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere quale sistema adottare per poter emettere o eseguire misure di protezione»[78]: la precisazione è necessaria, dal momento che tale possibilità non è riconosciuta in tutti i Paesi europei.

Avvalendosi della clausola contenuta negli articoli 1 e 2 del protocollo allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di non partecipare all'adozione del regolamento proposto. Pertanto, non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione[79].

Il regolamento è soggetto alla procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione): pertanto, in seguito all'approvazione della proposta, vi sono stati contatti informali tra il Consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. Inoltre, il "Gruppo per le questioni di diritto civile (Misure di protezione)" ha esaminato il testo proposto in riunioni periodiche.

I lavori sul provvedimento sono stati ulteriormente agevolati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" che, in data 27 aprile 2012, ha adottato orientamenti su un approccio globale e un meccanismo semplificato, rapido ed efficiente per il riconoscimento delle misure di protezione in materia civile.

---

[77] Cfr. COM (2011) 274 def., pag. 3. Sul tema, cfr. M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre 2012, pag. 36.

[78] Cfr. *considerando* n. 9 della Risoluzione del Consiglio dell'Unione del 10 giugno 2011, pubblicata in G.U.U.E. C 187 del 28 giugno 2011.

[79] Nota della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea al Coreper del 26 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, n. 16615 del 2012, pag. 1.

Le discussioni svoltesi nel secondo semestre del 2012 hanno consentito notevoli progressi sul testo: mentre sembra emergere un ampio accordo sulle disposizioni e sui principali *considerando* del futuro regolamento, i *considerando* restanti e gli allegati dovranno essere ulteriormente discussi[80].

La presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha sottoposto al Coreper, in data 30 novembre 2012, un progetto di orientamento generale, invitandolo a esaminarlo quale pacchetto di compromesso per discuterne successivamente nell'ambito del Consiglio "Giustizia e Affari Interni" del dicembre 2012[81].

In seguito all'approvazione del Coreper, la Presidenza ha invitato il Consiglio ad approvare il pacchetto di compromesso sul progetto di orientamento generale nonché a chiedere che i lavori sul futuro regolamento siano ultimati a livello tecnico[82]. Il Consiglio dell'Unione europea – nell'ambito della riunione svolta a Bruxelles nel dicembre 2012 – ha, quindi, concordato un orientamento generale sulla proposta di regolamento[83].

Passando al contenuto, una volta definito il suo ambito di applicazione (che comprende tutte le misure di protezione adottate in materia civile, indipendentemente dall'autorità emanante), e specificata l'esclusione delle misure di protezione rientranti nel regolamento CE n. 2201/2003[84], la proposta si preoccupa di definire la "misura di protezione".

Con tale espressione si intende «qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, disposta dall'autorità emittente dello Stato membro d'origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più obblighi» nei confronti di una persona ed al fine di proteggerne un'altra, qualora

[80] Nota della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea al Coreper del 26 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, n. 16615 del 2012, pag. 2.

[81] Nota della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea al Coreper del 26 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, n. 16615 del 2012, pag. 3.

[82] Nota della Presidenza al Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, n. 17165 del 2012, pag. 3.

[83] Comunicato stampa relativo alla 3207ª riunione del Consiglio dell'Unione europea Giustizia e Affari Interni, n. 17315 del 2012, pag. 12.

[84] Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che abroga il regolamento CE n. 1347 del 2000), pubblicato in G.U.U.E. L 338 del 23 dicembre 2003, pagg. 1 ss.

sussistano seri motivi per ritenere che la sua integrità fisica e/o psicologica o libertà siano in pericolo.

Si annoverano, in particolare, «il divieto di entrare o la regolamentazione dell'ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora, che essa frequenta o dove soggiorna regolarmente; il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro; il divieto di avvicinarsi alla persona protetta o la regolamentazione dell'avvicinamento alla stessa entro un perimetro definito» (art. 2).

È rimessa alle legislazioni nazionali l'individuazione delle autorità deputate ad adottare simili misure, purché in grado di offrire adeguate garanzie di imparzialità. Le decisioni emesse devono, inoltre, poter essere riesaminate ad opera di un diverso organo giurisdizionale (art. 2, n. 4).

Lo Stato che adotta la misura di protezione è quello in cui «l'integrità fisica e/o psicologica o la libertà della persona è minacciata» (art. 3). Si tratta, normalmente, dello Stato di residenza della persona protetta, cui è equiparato quello in cui essa si trovi, ad esempio, per ragioni di studio o di lavoro. Avvalendosi di un modulo standard (art. 5), le autorità competenti di tale Stato rilasciano un certificato – contenente una serie di informazioni sulla persona responsabile della violenza e quella protetta, sulla durata e sulla tipologia della misura disposta –, d'ufficio ovvero su richiesta della vittima.

La più recente formulazione dell'atto prevede che, indipendentemente dall'eventuale più lunga validità della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento disciplinato dall'adottando regolamento sono limitati ad un periodo di sei mesi che decorre dalla data del rilascio del certificato.

In ottemperanza al diritto di comprendere cosa accade nel procedimento penale, la persona protetta può ottenere una translitterazione e una traduzione di tale documento.

La proposta di regolamento si preoccupa, inoltre (art. 5 *bis*), di enunciare i requisiti necessari per il rilascio del certificato, al fine di rispettare il diritto di difesa del soggetto nei cui confronti il provvedimento viene applicato. In primo

luogo, la misura di protezione deve «essere stata notificata alla persona che determina il rischio conformemente al diritto dello Stato membro d'origine». Qualora il soggetto interessato sia contumace, egli deve comunque essere stato messo in grado di partecipare e di difendersi nel processo. Infine, nel caso in cui si sia in presenza di una misura applicata all'esito di una procedura in assenza del contraddittorio, il certificato può essere rilasciato «solo se la persona che determina il rischio ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione a norma del diritto dello Stato membro di origine».

È, quindi, necessario notificare al soggetto che determina il rischio il certificato nonché un avviso che rende nota la sua applicabilità in tutto il territorio dell'Unione (art. 5 *ter*), avendo cura però di non comunicare, salvo casi eccezionali, il luogo in cui si trova la persona protetta.

Il certificato può essere rettificato o revocato nei casi di errore (art. 7), sulla base di quanto stabilito dalla normativa dello Stato membro di origine. Quindi, esso viene trasmesso, su iniziativa della persona protetta, alle autorità competenti dello Stato in cui essa intende spostarsi, nel quale la misura sarà automaticamente riconosciuta e, se necessario, eseguita (artt. 4 e 9).

Lo Stato membro richiesto ha la facoltà, ogni qualvolta ciò sia necessario, di adeguare gli elementi fattuali della misura al fine di renderla applicabile nel suo territorio (art. 8), avendo cura di notificare un'eventuale decisione in tal senso alla persona che determina il rischio.

Fondandosi il principio del mutuo riconoscimento sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, i motivi di non riconoscimento o esecuzione si individuano unicamente nella contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto e nella presenza di una decisione incompatibile con quella che deve essere riconosciuta oppure eseguita nell'ordinamento giuridico del Paese in cui la persona protetta intende spostarsi (art. 12).

L'abolizione delle procedure intermedie è compensata da misure volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali (art. 10). Inoltre, onde assicurare la "coerenza" della procedura, qualora la misura di protezione sia sospesa o

annullata da parte del Paese che la ha adottata, anche lo Stato di riconoscimento deve fare altrettanto, su richiesta della persona che costituisce il pericolo.

8. La direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo

Il programma di Stoccolma espressamente afferma che «le vittime della criminalità o i testimoni a rischio possono essere soggetti a particolari misure di protezione, le quali dovrebbero essere effettive in tutta l'Unione» (punto 3.3.1). A tal fine, auspica l'estensione del riconoscimento reciproco «a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda del sistema giuridico, carattere penale o amministrativo».

Accogliendo tale invito, in seguito alla presentazione di una proposta ad opera di dodici Stati membri, tra cui l'Italia[85], il 13 dicembre 2011 ha visto la luce la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo[86]. Il provvedimento in esame – la cui base giuridica è individuata nell'art. 82, paragrafo 1, lett. *d*), TFUE, che ha sostituito il previgente art. 31, paragrafo 1, lett. *a*) TUE – introduce un innovativo strumento, teso a rafforzare la tutela delle vittime rimuovendo i limiti territoriali nell'applicazione degli strumenti a loro protezione.

La cooperazione giudiziaria penale, connessa alla libertà di circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, impone che «la protezione offerta ad una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita» (*considerando* n. 6).

L'ordine di protezione europeo mira a proteggere una persona dal rischio che siano commessi nei suoi confronti atti di rilevanza penale, in grado di pregiudicarne la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale. Si tende a

[85] Pubblicata in G.U.U.E. C 69 del 18 marzo 2010, pagg. 5 ss. L'iniziativa è stata presentata da Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia. Sul punto, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pagg. 19-20; T. Jiménez Becerril-C. Romero Lopez, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, n. 2, pagg. 76 ss.

[86] Sul tema, cfr. A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 46.

scongiurare molestie, attentati alla dignità o alla libertà personale, rapimenti, condotte di *stalking*, nonché forme indirette di coercizione.

Gli Stati che intervengono nel procedimento delineato dalla direttiva, che dovrà essere recepita entro l'11 gennaio 2015, sono lo Stato di emissione, ossia il Paese che ha adottato il provvedimento di protezione, e lo Stato di esecuzione, in cui la persona protetta si trova, ovvero ha in programma di risiedere o soggiornare.

Grazie al meccanismo che essa descrive, la tutela apprestata da una misura di protezione adottata ai sensi della legge vigente in un determinato Stato membro (c.d. Stato di emissione) può estendere la propria efficacia all'interno del diverso Paese dell'Unione nel quale la persona protetta decide di trasferirsi (c.d. Stato di esecuzione).

In questo modo, il soggetto bisognoso della tutela è in grado di ricevere una protezione uguale o equivalente a quella che avrebbe ottenuto se l'atto in questione fosse stato adottato *ab origine* in quest'ultimo Stato, senza la necessità di avviare un nuovo procedimento o fornire nuove prove (*consideranda* n. 7 ed 8).

Il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie risulta, pertanto, esteso ai provvedimenti di natura giurisdizionale, pronunciati dal giudice penale o amministrativo, a seconda di quanto disposto dalle singole legislazioni nazionali.

Il meccanismo delineato dalla direttiva sull'ordine di protezione europeo prevede un riconoscimento della misura di protezione – ad opera dello Stato membro in cui il richiedente intende spostarsi o si è spostato – che può definirsi "mediato", e non pieno e diretto (come invece accade in base alle decisioni quadro che regolano l'operatività del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali)[87].

Non si prevedono, infatti, il riconoscimento e l'esecuzione della misura adottata dallo Stato di emissione, bensì l'emissione di un ordine di protezione

[87] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 670.

europeo, su richiesta della "persona protetta", ossia «la persona la cui vita, integrità fisica e psichica, libertà o integrità sessuale formano oggetto della protezione in base ad una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione».

Allorquando tale soggetto decida di spostarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata disposta la misura di protezione, può formulare una richiesta all'autorità competente dello Stato membro di origine affinché emetta un provvedimento (l'ordine di protezione europeo), da trasmettere allo Stato di destinazione. Si consente ai soggetti a rischio di avvalersi della libertà di circolazione senza incorrere in una perdita di sicurezza.

Lo Stato di esecuzione dovrà riconoscere la misura originariamente adottata "senza indugio", considerate le peculiarità delle circostanze concrete, adottando tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione nazionale nel rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva ed indicati in un modello standard ad essa allegato (art. 7). Il rifiuto all'esecuzione è possibile solo se ricorre una delle circostanze specificate dall'articolo 10 che menziona, tra l'altro, il caso in cui la misura riguardi un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, si osserva che non possono godere delle misure di protezione i testimoni di processi; al contrario possono beneficiarne i familiari della "persona protetta".

Analogamente a quanto previsto dalle decisioni quadro in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni penali, sono enunciate delle regole sul riparto di competenze tra lo Stato membro di emissione e quello di esecuzione (art. 13). È fatto salvo il contenuto di eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, nella misura in cui «consentano di andare oltre gli obiettivi della direttiva, e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione». La direttiva non pregiudica, infine, la stipula di nuovi patti che soddisfino le medesime condizioni (art. 19).

9. La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Già nel Programma di lavoro per il 2011, varato nel novembre 2010[88], la Commissione europea menzionava la proposta di una direttiva sui diritti delle vittime di reati «per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia ed un'adeguata tutela dei cittadini in tutti gli Stati membri», nonché una serie di proposte legislative volte all'introduzione di diritti minimi nell'ambito dei procedimenti penali, specie per quanto concerne l'assistenza legale e il gratuito patrocinio.

L'iniziativa si è concretizzata con una proposta di direttiva avanzata dalla Commissione in data 18 maggio 2011[89], il cui testo è stato successivamente modificato dal Parlamento europeo, che – acquisite le deliberazioni della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere – ha approvato una risoluzione concernente il provvedimento esaminato[90].

La procedura è sfociata nell'emanazione della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, l'assistenza e protezione delle vittime di reato[91]. Tale provvedimento mira a sostituire la decisione quadro 2001/220/GAI, incrementando i diritti delle vittime ed assicurando una protezione specifica ai soggetti particolarmente vulnerabili, così da eliminare le differenze che ancora sussistono nei diversi sistemi giudiziari nazionali e facilitare, insieme con la fiducia nell'ordinamento

[88] COM (2010) 623 def/2, 9 novembre 2010.

[89] COM (2011) 275 def., 18 maggio 2011. Sul tema, cfr. G. Fuga, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pagg. 61 ss.

[90] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, 12 settembre 2012.

[91] Pubblicata in G.U.U.E. L 315/57 del 14 novembre 2012.

straniero, la libertà di circolazione nel territorio dell'Unione. La base giuridica di tale provvedimento va individuata nell'art. 82, paragrafo 2, lett. *c*), TFUE.

La direttiva si limita a stabilire norme minime, permettendo agli Stati di assicurare un più elevato livello di tutela, senza incidere sui preesistenti atti contenenti norme particolareggiate a favore di alcune categorie di vittime[92].

La cospicua produzione normativa dettata dal legislatore europeo negli ultimi anni ha, infatti, introdotto importanti innovazioni, valorizzando le esigenze di coloro che hanno subito reati particolarmente gravi. A titolo esemplificativo, è possibile ricordare la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia[93]; la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI; il Programma UE per i diritti dei minori, che mira ad attenuare l'esperienza negativa della partecipazione delle giovani vittime ad un procedimento penale[94]; la "Strategia per la parità fra donne e uomini 2010-2015" ed il "Programma Daphne III"[95] contro la violenza sulle donne.

Il recente provvedimento – come si legge nella premessa alla proposta di direttiva – ha, invece, la finalità di «trattare le necessità di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso». I diritti da esso menzionati vanno assicurati indipendentemente dall'identificazione, dalla cattura e dalla condanna dell'autore del reato, nonché

---

[92] S. Civello Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 novembre 2012, pag. 1. Sul tema, cfr. A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 46; P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 27.

[93] Tale direttiva, pubblicata in G.U.U.E. L 335 del 17 dicembre 2011, pagg. 1-14, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

[94] Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Programma UE per i diritti dei minori*, COM (2011) 60 def., 15 febbraio 2011.

[95] Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015*, COM (2010) 491, 21 settembre 2010.

prescindendo dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima. Potrà considerarsi "autore del reato" anche l'indagato (o l'imputato), salva la presunzione d'innocenza (*considerando* n. 12).

Si intende superare la "regionalizzazione" delle tutele – che pur ha consentito di sottolineare gli interessi concreti e peculiari di cui ciascuna tipologia di vittima è portatrice – attraverso una tutela "globale" e "per standard minimi". L'attuazione della direttiva sarà il terreno sul quale si misureranno, nei prossimi anni, i principi contenuti nello "statuto europeo della vittima di reato", valorizzando un sostrato comune alle varie legislazioni nazionali[96].

Il provvedimento in esame, pertanto, enuclea una serie di garanzie di cui le vittime di reato – ed i loro familiari, specie in caso di decesso della vittima (art. 2) – devono potersi avvalere, perseguendo la "massima intensità della tutela".

Per quanto concerne l'aspetto linguistico-definitorio si evince che la definizione di "vittima", pur affondando le radici nella tradizione dell'Unione, include i familiari che hanno subito un danno in conseguenza della morte dell'offeso, con essi intendendosi «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima» (art. 2, paragrafo 1, lett. *b*). Da questo punto di vista, pertanto, la direttiva appare innovativa rispetto alla decisione quadro del 2001; va, peraltro, osservato che il familiare della vittima deceduta deve aver subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Scompare il riferimento, contenuto invece nella proposta di direttiva, al "partner registrato" (definito «la persona cui la vittima è legata da un'unione registrata in base alla legislazione di un dato Stato membro»). Resta ferma la possibilità, per i legislatori nazionali, di circoscrivere la categoria dei "familiari della vittima", nonché di determinare quali soggetti hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti (art. 2, paragrafo 2).

[96] P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pagg. 2710- 2711.

Alle vittime di reato deve garantirsi il diritto di accesso alla giustizia, prescindendo dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza e dalla nazionalità. La direttiva prevede, tuttavia, che l'esercizio di alcuni diritti può essere modulato in base al ruolo che tali soggetti assumono nel sistema giudiziario dei singoli Stati membri, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento.

L'analisi delle norme della direttiva consente di distinguere i diritti il cui esercizio prescinde dall'avvio di un procedimento penale (in particolare il diritto di informazione e assistenza linguistica, e il diritto di assistenza) da quelli che, invece, lo presuppongono.

9.1 La nazionalità delle vittime

La nozione di vittima accolta dalla direttiva in esame (analogamente a quanto accade nella decisione quadro n. 220 del 2001, nella direttiva n. 80 del 2004 e nella direttiva n. 99 del 2011), non contiene riferimenti alla nazionalità della vittima/persona protetta. Se ne potrebbe desumere che i diritti fondamentali in essa contenuti siano applicabili anche ai cittadini di Stati terzi, residenti in uno Stato membro, che si avvalgono della libertà di circolazione nel territorio dell'Unione.

La direttiva, infatti, fa riferimento alla residenza soltanto in due disposizioni: quella che consente l'acquisizione di materiale probatorio nello Stato di residenza della vittima – mediante il ricorso a strumenti quali la videoconferenza o teleconferenza – senza che sia necessario spostarsi nel luogo in cui si svolge il procedimento; e quella che le attribuisce la possibilità di sporgere denuncia per un reato subito all'estero anche nel Paese in cui risiede.

D'altro canto, però, nella citata comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei diritti delle vittime, esplicitamente si mette in evidenza che tali misure sono volte a facilitare la libera circolazione dei "cittadini" nell'Unione. Alla luce di tale affermazione, pare sostenibile anche la opposta tesi per cui, in assenza di nuove e differenti specificazioni, la direttiva possa

trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti che abbiano la cittadinanza di uno Stato europeo. Nonostante ciò, pur volendo accogliere tale visione, è auspicabile l'estensione dell'operatività delle garanzie in parola ai cittadini di Stati terzi che risiedono nel territorio dell'Unione, e che al suo interno usufruiscono della libertà di circolazione proprio in virtù del carattere fondamentale della protezione che tali misure mirano ad assicurare.

La pregnanza di tali diritti è evidenziata anche dalla risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011, il cui *considerando* n. 1 afferma che «tutelare attivamente le vittime di reato costituisce una priorità importante per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali (…) e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…), di cui tutti gli Stati membri sono firmatari, chiedono agli Stati di tutelare attivamente le vittime del reato»[97].

9.2 Il diritto all'informazione e all'assistenza linguistica

La direttiva rafforza, rispetto al passato, il diritto all'informazione e quello di comprendere ed essere compresi (artt. 3-6)[98], reputati dal legislatore europeo di assoluta centralità nella strategia di tutela. Il diritto all'informazione si propone quale meta-diritto rispetto a tutte le altre garanzie[99] (tra cui si annoverano il diritto di farsi assistere da una persona scelta dalla vittima nel primo contatto con l'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, e di conoscere le condizioni di accesso al risarcimento, *ex* art. 4).

La vittima deve essere informata riguardo: i servizi di assistenza; le procedure per la presentazione della denuncia e della richiesta di misure di protezione; le condizioni per ottenere assistenza legale (anche a spese dello Stato); il diritto all'interpretazione e alla traduzione; le procedure cui ricorrere se si risiede in un altro Paese e quelle per la denuncia nei casi di mancato rispetto dei propri

[97] E. Zanetti, *Novità sovranazionali. Il Consiglio d'Europa rafforza la tutela della vittima del reato*, in *Processo penale e giustizia*, 2012, n. 1, pagg. 14 ss.
[98] Sul tema, cfr. G. Fuga, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 69.
[99] P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pag. 2713.

diritti; i servizi di giustizia riparativa disponibili e le condizioni per ottenere il rimborso delle spese affrontate.

La direttiva menziona altresì il diritto della vittima di essere informata senza ritardo del procedimento avviato a seguito della denuncia, e di conoscere l'eventuale decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini (nonché, a richiesta, i motivi della stessa). In caso contrario, devono essere comunicati la data ed il luogo della celebrazione del processo e la natura dei capi di imputazione.

Tale soggetto va, inoltre, informato della scarcerazione o dell'evasione del presunto autore del reato e delle misure eventualmente adottate per la sua protezione (*consideranda* n. 32 e 33). Deve essere individuata una persona a cui la vittima può rivolgersi per tutte le comunicazioni relative al proprio caso, salvo che non desideri ricevere alcuna informazione (garantendole, così, il diritto di "non sapere").

Gli Stati devono mettere a disposizione, ove necessario, un servizio gratuito di interpretazione per consentire la partecipazione delle vittime alle audizioni (art. 7). Alla vittima deve essere inviato un avviso di ricevimento scritto contenente gli elementi essenziali del reato e gli estremi dell'avvenuta denuncia (art. 5); se essa non comprende la lingua del procedimento, deve poterla sporgere utilizzandone una diversa o ricevendo la necessaria assistenza linguistica, ottenendo anche la traduzione gratuita del suddetto avviso.

Il servizio gratuito di interpretazione e traduzione deve essere garantito in tutte le fasi del procedimento, se richiesto dagli inquirenti o dal giudice, nonché in ogni altro caso in cui si ritenga necessario (art. 7). Per la traduzione di un documento occorrerà, però, una richiesta motivata, e la relativa decisione sarà impugnabile a norma del diritto nazionale.

9.3 Il sostegno alle vittime e i servizi di assistenza

La vittima deve, inoltre, poter accedere a specifici servizi di assistenza in grado di fornire consulenze, sostegno emotivo e psicologico, informazioni sui loro diritti e consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici, nonché assistenza per

la prevenzione di vittimizzazione secondaria o intimidazione (artt. 8 e 9). Detti servizi (istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria) dovrebbero essere forniti gratuitamente durante l'*iter* procedimentale ed anche successivamente (art. 8, paragrafo 1), prescindendo dalla presentazione di una formale denuncia.

Alle persone particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di pregiudizio dovrebbe, inoltre, essere garantita un'assistenza specialistica, avvalendosi di operatori sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizione di trattarle in modo appropriato, che tengano conto della gravità del pregiudizio subito e del loro rapporto con l'autore del reato. È necessario fornire una sistemazione alle vittime bisognose di un luogo sicuro e, ove necessario, assicurare a tali soggetti cure mediche e assistenza legale.

9.4 La partecipazione al procedimento penale

Il successivo ceppo di garanzie enucleate dalla direttiva concerne la partecipazione della vittima al processo penale (artt. 10-17). In tale ambito si colloca il diritto della vittima di essere ascoltata nel corso del procedimento, fornendo elementi di prova (art. 10). Qualora si tratti di minore, dovranno tenersi in debito conto la sua età e maturità; tuttavia la minore età non deve escludere il diritto di essere sentiti e di fornire il proprio apporto (*considerando* n. 42). Strumentale rispetto a tale diritto è la garanzia di ottenere informazioni sufficienti in merito all'esito eventualmente negativo della procedura, al fine di esercitare il diritto di chiedere il "riesame" della decisione di non luogo a procedere, fornendo senza indebito ritardo sufficienti informazioni sul caso (art. 11, paragrafo 2).

Non meno significativi sono i diritti che si legano alla difesa in giudizio. La vittima ha il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (art. 13) e di ottenere il rimborso delle spese sostenute per partecipare al processo penale, anche se non ricopre il ruolo di parte in senso tecnico (art. 14).

Su decisione dell'autorità competente, i beni sequestrati dovranno essere restituiti, non appena possibile, alle vittime, tranne quando il procedimento

penale imponga altrimenti (art. 15). La vittima ha, inoltre, diritto ad ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato (art. 16).

Di particolare interesse nel senso della integrazione dei sistemi giuridici nazionali è poi l'onere imposto agli Stati membri di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato (art. 17), al fine di garantire un effettivo esercizio dei diritti.

In tal caso, essa deve poter presentare denuncia sia nello Stato membro in cui si è consumato l'illecito, sia nel Paese di residenza. Grava sullo Stato membro in cui la vittima risiede l'obbligo di fornirle assistenza, sostegno e protezione.

Alcune disposizioni sono, poi, dedicate alle misure di protezione delle vittime da ulteriori pregiudizi successivi alla commissione dell'illecito. Innanzitutto, occorre evitare i contatti con l'autore del reato (art. 19); pertanto, gli Stati membri potranno ricorrere a tecnologie della comunicazione per ascoltare la vittima che non sia fisicamente presente, salvo diverse esigenze processuali, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.

Nella fase investigativa, l'audizione della vittima deve svolgersi immediatamente dopo la presentazione della denuncia del reato, dovendosi ricorrere ad un ulteriore ascolto solo se strettamente necessario. In tali occasioni, la vittima può farsi assistere dal suo rappresentante legale e da una persona di fiducia.

9.5 Le vittime "vulnerabili"

Il quarto gruppo di garanzie (artt. 18-24) riguarda le vittime vulnerabili, per le quali possono venire in rilievo specifiche esigenze di protezione[100]; settore in cui si avverte particolarmente l'esigenza di un coordinamento e di una integrazione tra ordinamenti, essendo notevole il divario tra le discipline nazionali. Al fine di

[100] P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 27.

stabilire un adeguato standard di tutela, appare centrale la valutazione individuale delle caratteristiche e delle esigenze tipiche di ogni vittima, mediante la quale può essere altresì stabilita l'opportunità di ricorrere a servizi di giustizia riparativa.

Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo si registra, infatti, quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria. La direttiva impone la prevenzione di tale fenomeno, che passa necessariamente attraverso la formazione degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime (i funzionari di polizia, il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa).

La direttiva tende essenzialmente ad attuare un trattamento individualizzato per le vittime vulnerabili, previa individuazione delle tipologie meritevoli di misure speciali nel corso del procedimento penale[101].

Rientra in tale categoria (art. 18) innanzi tutto il minore, il cui interesse va sempre considerato preminente. Già l'art. 1, paragrafo 2, afferma che «Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato il suo interesse superiore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori».

Si affermano, pertanto, la già citata necessità di evitare i contatti tra la vittima e l'autore del reato (art. 19) ed il diritto di godere di misure di protezione della vita privata (art. 21). Il minore deve, inoltre, poter usufruire di una protezione particolare durante le audizioni (art. 20)[102]. Nella fase delle indagini tutte le sue dichiarazioni dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva ed utilizzabili come prova nel processo. Occorre, inoltre, assicurargli una

[101] P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pag. 2713.
[102] Sul tema, cfr. G. Fuga, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 69.

consulenza e rappresentanza legale in nome proprio nei procedimenti in cui potrebbe sussistere un conflitto di interessi con i titolari della potestà genitoriale.

Sono considerati particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria anche i disabili, cui possono aggiungersi, a seconda della natura e del tipo di reato perpetrato nei loro confronti, le vittime di violenza sessuale, della tratta di esseri umani, del terrorismo (*considerando* n. 16), di violenza di genere (*considerando* n. 17) e di violenza nelle relazioni strette (*considerando* n. 18).

Tali soggetti dovrebbero poter godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale, salva l'ipotesi di vincoli operativi o pratici (art. 23). Le audizioni della vittima vanno effettuate in locali adatti allo scopo e servendosi di personale specializzato; preferibilmente, la vittima deve entrare in contatto sempre con gli stessi operatori, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia. Le dichiarazioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano raccolte da un magistrato, dovranno essere rese dalla vittima ad una persona del suo stesso sesso, a condizione che non ne risulti pregiudicato lo svolgimento del processo[103].

Ai diritti precedentemente riconosciuti si somma la necessità di istituire in tutti gli Stati membri forme di sostegno alle vittime di reato per fornire assistenza gratuita, ricorrendo ad esperti adeguatamente formati (art. 25).

9.6 La riparazione e l'incontro tra la vittima e il reo

A differenza della decisione quadro del 2001, che contemplava la mediazione soltanto come possibile alternativa al procedimento penale, la direttiva guarda, più in generale, a forme di "giustizia riparativa", definendo quest'ultima come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di

[103] S. Civello Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 novembre 2012, pag. 6.

partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'ausilio di un terzo imparziale.

Le garanzie riconosciute alla vittima vanno, pertanto, estese anche ai casi di ricorso alle procedure di giustizia riparativa, cui si accede unicamente con il consenso libero, informato e sempre revocabile della persona offesa (art. 12 e *considerando* n. 46).

Essendo il fine ultimo costituito dalla salvaguardia degli interessi della vittima, dalla riparazione del pregiudizio da essa subito e dalla prevenzione di ulteriori danni, la direttiva richiede come condizione di accesso ai servizi di giustizia ripartiva che l'autore del reato riconosca prima i «fatti essenziali del caso» (art. 12, lett. *c*). Occorre, inoltre, tenere conto della natura e della gravità del reato, del trauma causato, delle relazioni tra vittima e autore, della maturità e capacità intellettiva dell'offeso, fornendogli informazioni complete sul procedimento alternativo e sulle sue conseguenze[104].

Pur essendo prematuro ipotizzare giudizi e bilanci su tale atto normativo, in attesa delle dovute trasposizioni ad opera dei 27 Paesi membri, è possibile affermare che l'effettività dei principi in esso contenuti dipenderà dal "peso politico" che l'Unione deciderà di far valere nei confronti degli Stati. Com'è stato giustamente osservato, «disattenzioni, indolenze, fatue difese di sovranità nazionali utilizzate come alibi potranno, appunto, appartenere definitivamente al passato solo se le istituzioni dell'Unione vorranno e sapranno imporre a Stati membri, riottosi o distratti, la scommessa di un diritto penale che non smarrisca più, paradossalmente, il destinatario principale della sua protezione[105]».

[104] Sul tema, cfr. F. Parisi, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 ottobre 2012.

[105] Così P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pag. 2714.

Sezione II: Il ruolo della persona offesa nel processo penale italiano

1. Note introduttive. La vittima, la persona offesa, il querelante

Il processo penale costituisce indubbiamente uno strumento cardine della vita sociale, indice sintomatico del livello di civiltà – non solo giuridica – di un popolo. Esso è stato definito un vero e proprio "microcosmo" che rispecchia la cultura della società e l'organizzazione del sistema politico[106]. Mediante questo strumento, il potere costituito persegue vari, fondamentali obiettivi: dichiara un fatto illegale e ricollega ad esso una sanzione; riafferma i principi caratterizzanti l'ordine sociale ed impedisce che la vendetta privata mini la convivenza civile[107].

Ad esso è legato il destino di chi ha posto in essere una condotta criminosa, ed anche quello di colui che ne ha subito gli effetti e le conseguenze: l'offeso vorrà vedervi soddisfatte le proprie istanze etico-retributive di punizione del reo ed adempiuta la riparazione dei danni subiti in occasione del reato[108].

Anche in relazione al lessico giuridico-processuale, analogamente a quanto sottolineato per il lessico penale sostanziale, il legislatore italiano non menziona mai la "vittima"; ciò che generalmente si intende con tale termine, cioè la persona offesa dal reato, nel linguaggio del processo penale viene indicato come il titolare dell'interesse leso dalla condotta criminosa attribuita all'imputato[109]. Sia il diritto sostanziale che quello processuale discorrono, dunque, di "persona offesa dal reato", mentre in dottrina è stato evidenziato che sarebbe preferibile l'espressione lessicale "parte lesa", in grado di riflettere maggiormente la

[106] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 370.
[107] A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971.
[108] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 42.
[109] A. Giarda, *La vittima del reato nel processo penale italiano: lineamenti*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 333 ss. Sul tema, cfr. E. Lupo, *Prefazione*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 15.

problematicità di ogni situazione processuale sino alla formazione della cosa giudicata[110].

Concetto diverso è quello di "parte civile", che si riferisce al soggetto che afferma di essere stato danneggiato dal reato oggetto del procedimento penale in modo immediato e diretto. Tale semplice affermazione gli consente di esercitare nel processo un'azione civile diretta al risarcimento dei danni materiali e non materiali, nonché alle restituzioni[111].

È possibile enucleare, nell'ambito della nozione generale di vittima nel nostro sistema penale, un terzo concetto, che è quello di "querelante" (art. 120 c.p.). Costui è titolare di un diritto soggettivo potestativo, che gli spetta in quanto offeso dal reato, in forza del quale può autorizzare il magistrato del pubblico ministero ad agire per una serie di reati la cui procedibilità è condizionata alla volontà dei privati. Tale istituto si giustifica in base ad un duplice ordine di considerazioni: da un lato, per reati di lieve entità o per i particolari rapporti tra reo e vittima il legislatore ha ritenuto opportuno – anche per operare in senso deflazionatorio sulla congestione dei nostri uffici giudiziari – di rimettere alla valutazione dell'offeso se il fatto sia da valutarsi come penalmente illecito; dall'altro, ha voluto lasciare alla vittima la decisione sull'opportunità o meno di avviare il meccanismo giudiziario, a causa della pubblicità necessariamente connessa al procedimento, che talvolta può provocare danni quasi più gravi del reato stesso[112].

Istituto analogo è la c.d. "istanza della persona offesa" (art. 130 c.p.), che rappresenta una manifestazione di volontà dell'offeso dal reato, assoggettata alle stesse forme della querela. Consiste nella dichiarazione, facoltativa e irrevocabile, con la quale la persona offesa da un reato commesso all'estero, che

---

[110] Sul tema, cfr. L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, 1995, pag. 527; A. Pagliaro, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 29; P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in *L'indice penale*, 1973, pag. 640.

[111] Cfr. artt. 22 ss. c.p.p. 1930.

[112] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 44. Sul tema, cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 491 ss.

se realizzato in Italia sarebbe stato procedibile d'ufficio, chiede che il magistrato del pubblico ministero proceda per il reato stesso.

2. La persona offesa dal reato nel codice di procedura penale del 1930

Nell'ambito del processo penale delineato dal codice del 1930, la figura processuale della "parte lesa" si manifesta per la prima volta nell'indicazione, in una qualunque *notitia criminis*, di una persona quale soggetto passivo di un reato, che conserva tale qualifica sino alla sentenza irrevocabile, finché esista correlativamente la figura di imputato. Un giudizio di condanna trasformerà quest'ultimo in colpevole e la parte lesa in persona offesa dal reato, mentre una pronuncia assolutoria dissolverà ognuno di questi attributi.

Premesso che la persona offesa non è in alcun modo parte in senso tecnico nel procedimento penale, essa tuttavia rileva in varie situazioni processuali previste dal codice Rocco, seppur con una connotazione abbastanza ambigua. Le si consente di presentare in fase istruttoria memorie, di indicare elementi di prova, di proporre indagini per l'accertamento della verità, di essere sentita prima dell'emissione di un mandato, di essere esaminata come teste in dibattimento.

La vittima può, relativamente alla libertà personale dell'imputato, proporre querela, integrando così la fattispecie prevista dagli artt. 235 e 236 c.p.p., per il sorgere rispettivamente dell'obbligo o della facoltà di procedere all'arresto in flagranza di reato. Può, poi, provocare lo stato di "quasi flagranza", inseguendo l'autore della condotta criminosa, nei limiti sanciti dall'art. 242 c.p.p., che disciplina la facoltà di arresto da parte dei privati.

L'emissione di mandati di cattura è condizionata dalla pena edittale stabilita per i reati in questione, considerate però le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 255 c.p.p., nelle quali talvolta può rilevare proprio la figura dell'offeso.

L'art. 282 c.p.p. stabilisce, inoltre, che l'imputato, rimesso in libertà, può essere obbligato a dimorare in un dato luogo, magari lontano da quello in cui risiede

l'offeso, onde evitare che la sua rimessione in libertà possa comportare un'ulteriore vittimizzazione.

La vittima ha un duplice ordine di interessi in relazione ad una rapida instaurazione del procedimento, sia al fine di esigere una pronta punizione del colpevole che soddisfi la sua legittima pretesa di giustizia retributiva, sia al fine di far valere nel processo penale le sue istanze risarcitorie. Tuttavia essa non dispone, secondo il sistema processuale delineato dal codice Rocco, di alcun potere di controllo sul magistrato del pubblico ministero o sul pretore in relazione all'esercizio dell'azione penale, né è in grado di sollecitarne in alcun modo l'attività in caso di inerzia.

In base all'art. 300 c.p.p., l'organo istruttorio può, prima di emettere un mandato, sentire la vittima in contraddittorio con l'imputato, al fine di stabilire con certezza la *res iudicanda* e individuare le tesi contrastanti e le relative prove.

In sede istruttoria, l'art. 306 c.p.p. prevede a favore della vittima (anche se quest'ultima non si è costituita parte civile) alcuni poteri di sollecitazione tramite la presentazione di memorie, l'indicazione di elementi di prova, la proposizione di indagini per l'accertamento della verità. Tuttavia, il successivo comma 2 precisa che l'esercizio di tali facoltà non attribuisce alla vittima alcun diritto nel procedimento, restando così ribadito che essa non è parte nel processo, e rappresenta un semplice collaboratore dell'inquirente al fine di accertare la verità materiale del fatto.

L'art. 304 c.p.p. consente, poi, ai difensori delle parti di assistere a numerosi atti di istruzione, e tale facoltà è riconosciuta – se il giudice lo ritiene opportuno, o il magistrato del pubblico ministero o i difensori lo richiedono – anche alla persona offesa dal reato.

In ordine alla testimonianza, l'art. 349, comma 5, c.p.p. stabilisce la legittimità delle deposizioni sulle qualità morali dell'offeso dal reato al fine di rilevare i comportamenti della vittima che possono aver contribuito alla causazione del reato.

Nella medesima ottica, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., sono ammesse le letture delle informazioni delle pubbliche autorità relative a «fatti che servono a

definire la personalità di chi fu offeso dal reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualità morali di quella persona». Il legislatore del 1930 delega, quindi, al giudice del dibattimento il delicato compito di conciliare le esigenze di accertamento della verità processuale con quelle di tutela della vittima del reato.

Il ruolo della vittima nella fase dibattimentale vera e propria è indicato dall'art. 408, comma 2, c.p.p. Essa può partecipare all'assunzione di tutte le prove dibattimentali e svolgere la funzione di testimone essenziale – come ribadito dall'art. 448 c.p.p. –, di strumento consultivo e fonte di prova.

La vittima può, poi, chiedere al giudice – qualora vi abbia interesse – l'applicazione di pene accessorie e di misure cautelari patrimoniali a garanzia del proprio diritto al risarcimento (artt. 616 ss. c.p.p.).

Nessuna influenza spetta alla vittima, evidentemente, in relazione alla fase decisoria in senso stretto; anzi, ove non sia costituita parte civile, essa non può neppure partecipare alla discussione conclusiva che precede la decisione.

All'offeso in quanto tale, infine, non spetta alcun potere di impugnazione.

Dunque, nella logica del legislatore dell'epoca, l'intervento dell'offeso nel processo appare preordinato ad ottenere da un lato una sorta di cooperazione con l'organo inquirente, dall'altro, la disponibilità nel processo come mezzo di prova testimoniale. Tale intervento appare, dunque, tendenzialmente proiettato vero l'accertamento della verità nel pubblico interesse, e non certo verso la tutela dei diritti individuali dell'offeso. In effetti, come evidenziato, il codice del 1930 non contempla alcuno strumento in grado di porre la vittima in contatto diretto con l'organo giurisdizionale, sì da provocare un accertamento della pretesa penale.

Del resto, il clima politico-istituzionale del periodo appare caratterizzato dall'esaltazione dell'ordine etico-sociale e dalla sua tutela: è lo Stato-collettività che emerge come vittima per eccellenza di ogni comportamento criminoso; è lo Stato il "grande offeso dal reato". Di conseguenza, non contano la lesione diretta subita dalla persona offesa, la salvaguardia dei suoi interessi personali e

di quei valori che sono strettamente connessi all'estrinsecazione dell'essere umano.

La novella del 1955[113] rappresenta, in qualche maniera, un innovativo *corpus* organico nel tessuto codicistico del 1930. Essa incide anche sulla posizione dell'offeso in seno al processo, consentendogli di presenziare all'assunzione di taluni mezzi di prova (ricognizioni, esperimenti giudiziari, perizie), a condizione, però, che il giudice ne abbia ravvisato la necessità, o che il magistrato del pubblico ministero e i difensori dell'imputato ne abbiano fatto richiesta. Anche la nuova normativa continua a lasciar intendere che la partecipazione dell'offeso resta vincolata al contributo probatorio che se ne può ricavare per la ricostruzione dei fatti in causa, considerando ancora una volta estranea ogni forma di tutela dei suoi interessi personali.

Né la situazione registra fondamentali miglioramenti con le successive innovazioni apportate alla normativa processuale penale, succedutesi nel corso degli anni '60 e '70. Si prevede, ad esempio, l'invio della comunicazione giudiziaria alla persona offesa, in cui è contenuta l'indicazione dell'esistenza di un procedimento verso un presunto reo, delle norme penali violate e della data del fatto di reato, affinché la vittima possa nominare un proprio difensore costituendosi, se lo ritiene opportuno, parte civile (artt. 304 ss. c.p.p. abrogato). La violazione di detta norma, peraltro, posta la tassatività delle ipotesi di nullità (artt. 185 ss. c.p.p.), non implica alcuna sanzione processuale.

Tale innovazione non è indice della volontà di dare riconoscimento ufficiale alla situazione di titolare dell'interesse all'accertamento della lesione patita, ma è semplicemente volta ad informare la persona offesa dell'avvenuta instaurazione di un procedimento, e del suo conseguente diritto di intervenirvi in vista dell'esercizio di un'eventuale azione civile risarcitoria, ove dal reato le sia derivato un danno risarcibile[114].

Dunque, più che di un clima politico-istituzionale, tale assetto normativo sembra essere sintomatico di un clima culturale in cui non può ammettersi

[113] Legge 18 giugno 1955, n. 517.
[114] G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11, pag. 4055.

l'idea di un protagonismo accusatorio della persona offesa in una funzione delicata e importante quale quella dell'esercizio dell'azione penale.

Relativamente alla fase dell'esecuzione penale, particolarmente ricca di contenuti vittimologici è la norma di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975 la quale, nel testo originario, prevedeva la facoltà di stabilire, nel verbale di affidamento in prova al servizio sociale del condannato, che l'affidato si adoperasse «per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato» (ed è significativo l'uso del termine "vittima" da parte del legislatore). La legge n. 663 del 1986 (c.d. "Legge Gozzini"), che ha modificato sostanzialmente l'ordinamento penitenziario, ha innovato anche tale norma, conferendole un più accentuato contenuto a tutela dell'offeso, trasformando la suddetta facoltà in vero e proprio obbligo a carico dell'affidato in prova.

2.1 La parte civile

La presenza di una parte, diversa da quella pubblica, che faccia valere un'azione civile nel processo penale, il quale tutela interessi prevalentemente pubblici, risale al codice di istruzione criminale napoleonico, ed è dovuta alla particolare efficacia riconosciuta alla sentenza penale irrevocabile nell'azione civile di risarcimento, dipendente dalla commissione del reato[115].

Nel sistema processuale previsto dal codice Rocco, il soggetto che affermi di essere stato danneggiato in modo diretto ed immediato dal fatto costituente reato è legittimato ad invocare la riparazione nelle forme delle restituzioni e del risarcimento del danno, esercitando l'azione civile nel processo penale, tramite la costituzione di parte civile (facoltà spettante, *ex* art. 22 c.p.p., non solo alla persona offesa in senso stretto, bensì a chiunque abbia subito un danno diretto ed immediato a causa del reato stesso).

Qualora il danneggiato sia infermo di mente o minore privo di rappresentanti legali, tale azione può essere esercitata dal magistrato del pubblico ministero, a norma dell'art. 105 c.p.p.

[115] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 53.

Legittimato all'azione è esclusivamente chi invoca un diritto al risarcimento: in tal modo, il legislatore intende evitare che la parte civile eserciti un ruolo sussidiario della pubblica accusa.

La parte civile ricopre, nella maggior parte dei casi, anche lo *status* di testimone, cumulando così due funzioni dalle caratteristiche antitetiche (parte e teste). Siffatta qualifica (cfr. art. 106 c.p.p. del 1930) pone, peraltro, la parte civile in una condizione processuale per certi aspetti più scomoda rispetto a quella dell'imputato, in relazione al quale è pur tuttavia portatrice di interessi opposti. Essa, infatti, ha l'obbligo di deporre e di farlo sotto giuramento, con tutte le conseguenze penali che ciò implica in caso di falsità o di rifiuto di prestare l'ufficio legalmente dovuto.

La parte civile ha, secondo il disposto dell'art. 104 c.p.p., il diritto di proporre mezzi di prova non soltanto al fine di quantificare i danni, ma anche di accertare i fatti. Il civilmente danneggiato dal reato deve, inoltre, sottostare a diversi vincoli processuali per ottenere il risarcimento: infatti, promuovendo prima l'azione risarcitoria in sede civile, la vede sospesa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., sino alla conclusione del processo penale; costituendosi invece parte civile nel procedimento penale, deve affrontare tempi molto lunghi.

Essendo il processo penale finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, la posizione della parte civile è squisitamente accessoria: si pensi, ad es., che nella formulazione originaria del codice Rocco (artt. 23 e 195) la parte civile non poteva impugnare autonomamente la sentenza penale che precludesse il suo diritto al risarcimento (in tali ipotesi poteva soltanto invocare l'impugnazione del magistrato del pubblico ministero).

L'entrata in vigore della Costituzione ed alcuni interventi della Corte Costituzionale (soprattutto le sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972) hanno riconosciuto alla parte civile il potere di ricorrere per Cassazione (non, però, quello di proporre appello) contro il capo penale di una sentenza di assoluzione, garantendo – in caso di accoglimento del ricorso – l'annullamento del capo ai soli fini civili, senza precludere la successiva azione risarcitoria.

3. La tutela della vittima nella Costituzione

Nella Carta Costituzionale italiana non si rinvengono espressi riferimenti alla vittima di reato, a differenza di quanto accade nella Costituzione portoghese (la quale garantisce il diritto di intervento della vittima nel procedimento penale), ed in quella degli Stati Uniti, (che, nell'emendamento approvato nel 1996 e denominato *Crime Victims Bill of Rights*, riconosce una serie di diritti alle vittime di crimini violenti[116]).

Una riforma in tal senso poteva essere attuata in occasione delle modifiche apportate all'art. 111 della Costituzione ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, con cui si sono cristallizzati i principi del "giusto processo"[117].

Tuttavia, la mancanza di accenni alla vittima del reato nella fonte suprema non priva tali soggetti di diritti aventi rilievo costituzionale. Il legislatore non può ignorarli, dal momento che, attraverso il riferimento alle nozioni di dignità ed eguaglianza consacrate nella maggior parte delle Costituzioni moderne, e, per quanto concerne quella italiana, agli artt. 2 e 3, alla loro tutela va accordato un valore costituzionalmente rilevante[118]. Riconoscendo concreti diritti alle vittime, lo Stato adempie ai doveri solidaristici previsti dall'art. 2 della Carta Costituzionale, realizzando al contempo la piena attuazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3.

4. Il recepimento dei principi enunciati a livello sovranazionale nell'ordinamento italiano

Una volta analizzati i principali atti adottati sul piano sovranazionale a tutela della vittima, occorre verificare la rispondenza delle norme previste

---

[116] Cfr. L. Mancuso, Relazione al Convegno *"La vittima del reato, questa sconosciuta"*, Torino, 9 Giugno 2001, pubblicata in http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_ vittime.pdf, pag. 70-71.

[117] Sul tema, cfr. G. Illuminati, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Politica del diritto*, 1999, n. 2, pag. 318; G. Spangher, *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000, pag. 255; V. Grevi, *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida al diritto,* 1999, n. 42, pag. 11.

[118] F. Mantovani, *Diritto Penale*, *Parte Generale*, Padova, 2007, pag. 862.

dall'ordinamento giuridico italiano agli impulsi da essi provenienti, con particolare riguardo a quelli dettati in ambito UE (direttiva 2012/29/UE, che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI).

In termini generali, lo strumento della decisione quadro, se condivide con la direttiva la finalità di provocare un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, dall'altro se ne discosta in quanto è priva di efficacia diretta ed assegna un obiettivo da perseguire, lasciando alla discrezionalità del legislatore statale la scelta sui mezzi e le procedure da adottare[119].

Per quanto concerne la recente direttiva 2012/29/UE, il suo recepimento dovrà avvenire entro il 16 novembre 2015. La successiva analisi delle norme che il nostro ordinamento dedica alla tutela del soggetto che ha subito un reato consentirà, dunque, di stabilire se ed in che misura è richiesto uno specifico intervento ad opera del legislatore nazionale.

Nonostante tale direttiva abbia ormai sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI, qualche parola va spesa anche a proposito del (presunto) recepimento di quest'ultima nel nostro ordinamento giuridico, essendo ormai ampiamente decorsi i termini in essa previsti.

4.1 L'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI. Il disegno di legge n. 2464 del 2003

La decisione quadro 2001/220/GAI costituisce un *unicum* nel panorama degli altri strumenti del terzo pilastro, in quanto non mira all'armonizzazione delle norme sanzionatorie, ma riconosce diritti e garanzie, talvolta direttamente attivabili nei confronti dello Stato o del giudice. Inoltre, molti dei suoi contenuti sono generici e/o programmatici: di conseguenza, è necessario caso per caso misurarne l'effettiva portata precettiva.

L'art. 7 del provvedimento in esame menziona una triplice scadenza per la sua attuazione da parte degli Stati membri, una ogni due anni a partire dal 22

[119] C. Rovito, *Il rafforzamento della cornice penale all'interno della Comunità europea*, 2000, consultabile sul sito www.dirittoambiente.com, pagg. 4-5.

marzo 2002. La *ratio* di tale scelta si ravvisa nel diverso grado di difficoltà di recepimento delle varie disposizioni, difficoltà misurabile sia in termini di ampiezza delle lacune esistenti nella legislazione interna, che in termini di risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta implementazione[120].

Il 3 febbraio 2004, in prossimità della seconda scadenza, la Commissione ha presentato una prima relazione[121] sulle misure adottate dai vari Stati membri per conformarsi alla decisione quadro, dalla quale si evince che nessuno di essi può dirsi pienamente in linea con gli obblighi imposti dall'atto.

L'inerzia dei Paesi membri si è protratta negli anni successivi, al punto che la relazione della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aja relativa alla attività svolta nell'anno 2007 non dedica neanche una riga al tema della vittima[122] .

La Commissione europea, in data 20 aprile 2009, ha divulgato la relazione sullo stato di attuazione nei diversi Stati membri[123], dalla quale risulta una situazione, in Italia, tra luci ed ombre.

Dopo aver espresso un giudizio negativo di carattere generale, a causa delle numerose omissioni presenti nelle legislazioni nazionali che compromettono il quadro di armonizzazione perseguito con l'atto in esame, la Commissione evidenzia che «il livello di attuazione della decisione quadro è insoddisfacente». L'obiettivo di armonizzare la legislazione in questo settore non è raggiunto, in quanto sussistono ampie disparità tra le normative nazionali[124]. Per questa ragione, si invitano gli Stati membri ad una migliore osservanza e collaborazione.

Nondimeno, l'Unione europea persiste nell'evidenziare l'esigenza di dedicare attenzione alle vittime, ed in particolare a quelle vulnerabili. Nella primavera del 2009, infatti, è stato diffuso il c.d. «Progetto di conclusioni della Presidenza

---

[120] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 113.

[121] Relazione della Commissione della Comunità europea COM(2004)54 def., 16 febbraio 2004.

[122] Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM(2008)373 def.; relazione sull'attuazione del Programma dell'Aja per il 2007, Bruxelles, 2 luglio 2008.

[123] COM(2009)166 def., 20 aprile 2009, che fotografa la situazione alla data del 15 febbraio 2008 nei 27 Stati membri.

[124] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 123.

relative alla conferenza sulla protezione delle vittime vulnerabili e sulla loro posizione nei procedimenti penali»[125], in cui si legge che, nonostante la difficoltà nel concordare una definizione comune di "vittima vulnerabile", le esigenze di tali soggetti vanno approfondite, al fine di realizzare una protezione efficace. Nel sottolineare la necessità di un processo equo, improntato sull'equilibrio tra i diritti della vittima e quelli dell'imputato, viene rivolto un invito formale affinché gli Stati membri promuovano un'efficace applicazione delle legislazioni interne in questa materia, con particolare attenzione alla formazione degli operatori della giustizia.

In Italia, all'indomani dell'approvazione della decisione quadro, vengono compiuti diversi passi in direzione del suo recepimento: si provvede alla nomina di una commissione ministeriale incaricata di compiere una valutazione di impatto normativo del provvedimento e di integrarne le disposizioni nel contesto delle norme previgenti e degli altri strumenti internazionali in materia; in Parlamento sono presentati numerosi disegni di legge volti a darvi attuazione, o comunque a rafforzare la protezione delle vittime, soprattutto sul versante indennitario-risarcitorio.

In tale contesto si colloca il disegno di legge n. 2464 del 2003, elaborato al fine di adottare una «Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati»[126]. Nell'introduzione si legge che «sulla falsariga dello schema tracciato dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea, la proposta si muove in una triplice direzione, così da garantire alla persona offesa dal reato: da un lato, un'informazione il più possibile piena e capillare dei diritti che le spettano sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa, predisponendo e allestendo appositi servizi ed organismi in tal senso; dall'altro, un ampliamento delle sue facoltà all'interno del processo penale, riconoscendole una più attiva possibilità di partecipazione all'*iter* dell'intera vicenda giudiziaria; dall'altro lato, ancora, un'assistenza di natura economica in

[125] Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, 30 marzo 2009, documento n. 7855/1/09, *Droipen* 14.
[126] Il testo è pubblicato in *Foro italiano*, 2008, n. 4, pagg. 87 ss.

grado di alleviarne il disagio, nel caso in cui l'autore di determinati reati non sia stato identificato, ovvero sussistano ragioni che rendano indispensabile, in assenza di altre fonti, un contributo equitativo al suo ristoro finanziario da parte dello Stato (…). Ci si è proposti di elaborare una vera e propria "tavola dei diritti" delle vittime di tutti i reati, sull'esempio del *Crime Victim's Bill of Right* degli Stati Uniti del 1990, così da tutelare gli interessi della vittima in modo uniforme e generale, non limitato cioè alla sola fase processuale».

Al di là delle proposte di modifiche al rito penale (art. 5), appaiono interessanti le statuizioni dirette a garantire il diritto della persona offesa ad essere puntualmente informata dei suoi poteri e dell'andamento della vicenda processuale (art. 4), quelle tese alla istituzione di un fondo di assistenza o di garanzia (art. 6) e, da ultimo, quelle finalizzate alla creazione di un organismo tecnico specializzato, il c.d. "Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati", da istituire presso le Prefetture (art. 8).

Siffatti progetti, tuttavia, non giungono a buon fine: il disegno di legge ad essa collegato, presentato il 1° agosto 2003, in seguito all'assegnazione alla II Commissione Giustizia del Senato, avvenuta in data 23 ottobre 2003, non ne è mai stato esaminato.

Alcune gravi lacune diventano più evidenti: si pensi, ad esempio, al settore del diritto alla protezione, alla sfera del diritto alla prova, nonché all'ambito del diritto ad ottenere informazioni[127].

Benché alcune garanzie previste dalla decisione quadro possano considerarsi attuate, riscontrandosi conformità della normativa nazionale rispetto a quella dell'Unione, manca una legge organica di recepimento. Un passo avanti in vista dell'attuazione si rinviene nella legge comunitaria 2009[128], che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI,

[127] Sul punto, cfr. A. Balsamo-S. Recchione, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, pagg. 313-317.

[128] Legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 25 giugno 2010, n. 146, *Supplemento ordinario* n. 138. Sul tema, cfr. A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 42.

secondo princìpi e criteri direttivi di delega articolati su tre specifiche dorsali: i diritti di informazione in favore della persona offesa; le (ulteriori) modalità della testimonianza protetta; la fungibilità del luogo di presentazione della denuncia o querela. Il Governo, tuttavia, ha fatto scadere la delega senza emanare i decreti legislativi delegati[129].

L'inerzia del legislatore rispetto alla trasposizione di atti che, come le decisioni quadro (*ex* art. 34, paragrafo 2, lett. *b*) TUE pre-Lisbona), non sono suscettibili di produrre effetti diretti, è almeno parzialmente compensata dall'obbligo di interpretazione conforme della normativa nazionale, con il tradizionale limite dell'interpretazione *contra legem*[130].

L'unica alternativa alla mancata trasposizione è costituita dalla strada segnata nella citata sentenza Pupino della Corte di Giustizia – emanata proprio in tema di tutela dei testimoni vulnerabili –, che ha riconosciuto efficacia immediata ai contenuti della decisione quadro[131].

Con la sentenza sul "caso Pupino" [132], è stato, infatti, per la prima volta affermato il principio secondo il quale i giudici nazionali sono tenuti ad un'interpretazione del diritto interno che sia conforme – per quanto possibile – alle decisioni quadro, attribuendo in tal modo una sorta di efficacia diretta dei loro contenuti.

---

[129] Sulle lacune della cooperazione giudiziaria in materia penale anche in relazione alla vittima nel processo penale, cfr. B. Nascimbene, *Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea*, in *Diritto penale e processo*, 2009, pagg. 518 ss.

[130] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 655.

[131] Sul punto, cfr. A. Verri, *I rapporti tra diritto comunitario e diritto processuale penale alla luce della sentenza italiana sul caso "Pupino"*, in *L'indice penale*, 2010, pagg. 371 ss.; E. Aprile, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Pupino in materia di incidente probatorio*, in *Cassazione penale*, 2006, pag. 1165; V. Manes, *L'incidenza delle decisioni quadro sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cassazione penale*, 2006, pagg. 1150 ss.; R. Calvano, *Il caso Pupino: ovvero dello stravolgimento del quadro concettuale dei rapporti tra diritto interno (penale) ed europeo, e tra diritto UE e diritto comunitario*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, n. 5, pagg. 4027 ss.; G. Ruvolo, *Interpretazione conforme e situazioni giuridiche soggettive*, in *Europa e diritto privato*, 2006, pagg. 1407 ss.

[132] C.G.C.E., 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, in *Foro italiano*, 2006, n. 4, pag. 585. Sul punto, cfr. E. Selvaggi, *L'incidente probatorio apre le porte all'audizione "protetta" senza limiti*, in *Guida al diritto*, 2005, n. 26, pagg. 77-78.

In modo analogo a quanto statuito per le direttive, la Corte di Giustizia individua l'origine del vincolo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità alle decisioni quadro nel carattere vincolante di queste, nonché nel principio di leale cooperazione tipico delle relazioni tra gli Stati membri. È stato puntualmente osservato che «per effetto di tale pronuncia, alla sempre maggiore centralità del ruolo delle decisioni quadro, divenute lo strumento privilegiato dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo della politica criminale, ha fatto riscontro l'estensione a questa tipologia normativa del principio di interpretazione conforme, originariamente riservato ai soli atti comunitari in senso stretto»[133].

In sintesi, la sentenza Pupino conferisce al giudice nazionale che viene chiamato ad occuparsi della tutela della vittima il compito di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale alla luce dei contenuti della decisione 2001/220/GAI, fermo restando che il procedimento penale nel suo insieme deve rispondere ai canoni del *procès équitable* elaborati dalla Corte di Strasburgo[134].

Va, peraltro, osservato che la Corte è tornata di recente a pronunciarsi sulla citata decisione quadro con altre sentenze pregiudiziali[135].

5. Il ruolo della persona offesa nel codice di rito del 1989 e successive modifiche e integrazioni

Per valutare in che misura l'ordinamento italiano si conformi alle prescrizioni del diritto europeo, occorre, dunque, fare riferimento all'assetto che scaturisce

[133] A. Balsamo-S. Recchione, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, pag. 311.

[134] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 370.

[135] C.G.U.E., Sez. II, 12 luglio 2012, Causa C-79/11, Giovanardi e altri; C.G.U.E., 21 dicembre 2011, Causa C-507/10, Bernardi; C.G.U.E., 15 settembre 2011, Cause riunite C-483/09, Gueye e C-1/10 Salmerón Sánchez; C.G.U.E., 21 ottobre 2010, Causa C-205/09, Eredics; C.G.C.E., 9 ottobre 2008, Causa C-404/07, Katz; C.G.C.E., 28 giugno 2007, Causa C-467-05, Dell'Orto.

dal codice di procedura penale del 1989, integrato dai successivi interventi del legislatore[136].

Nel compiere questa valutazione, occorre tenere presenti i seguenti fattori.

Come *supra* evidenziato, nel sistema processuale italiano la persona offesa dal reato è stata, per secoli, pressoché estranea allo svolgimento del processo, completamente incentrato sulle funzioni svolte dall'accusa e sui diritti dell'imputato[137]. Il nostro sistema è tradizionalmente imperniato sulla vittima come danneggiato, e dunque come potenziale parte civile; soltanto di recente, in particolare con il primo codice di procedura penale dell'età repubblicana, la persona offesa ha acquisito un suo ruolo autonomo e i suoi interessi hanno ricevuto un'espressa codificazione[138].

Il sistema della giustizia penale italiana ha subito una vera e propria rivoluzione con l'entrata in vigore del nuovo codice, che ha trasformato il rito processuale da inquisitorio-garantista in tendenzialmente accusatorio[139].

Il nuovo rito è contraddistinto innanzi tutto dalla completa abolizione della fase istruttoria, scritta e coperta da segreto, in ossequio all'esigenza di un processo di stampo accusatorio, caratterizzato da una netta distinzione tra il ruolo del giudice e quello dell'accusa. Il sistema del codice Rocco, invece, cumulava in maniera abnorme tali contrapposti ruoli processuali, prevedendo una fase istruttoria svolta da un magistrato del pubblico ministero-giudice (istruzione sommaria) o da un giudice esercitante anche funzioni di magistrato del pubblico ministero (il giudice istruttore nell'istruzione formale).

---

[136] M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pagg. 705 ss.; M.V. Del Tufo, *Vittima del reato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, 1993, pag. 996; E. Lupo, *Prefazione*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 15.

[137] Cfr. A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971; L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995, pagg. 529 ss.; M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale*. *Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pagg. 41 ss.; R. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pagg. 43 ss.; F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, pagg. 276 ss.

[138] Sul punto, cfr. L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, 1995, pag. 527.

[139] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 11 ss. Sul tema, cfr. AA.VV., *Le nuove frontiere del modello accusatorio*, a cura di A. De Caro, Napoli, 2001.

Alla radicale trasformazione della prospettiva processuale consegue una rivalutazione della centralità del dibattimento, luogo naturale di formazione della prova. Esso è imperniato sul contraddittorio, orale e pubblico, tra accusa e difesa, innanzi ad un giudice terzo ed imparziale rispetto alla materia processuale che viene sottoposta al suo giudizio, in quanto non coinvolto nell'attività di acquisizione delle prove, né influenzato da un'anteriore assunzione delle stesse.

A quest'ultima, infatti, viene sostituita la fase delle indagini preliminari, che ha natura "preprocessuale" ed è del tutto inidonea – salvo ipotesi eccezionali – ad acquisire al processo atti con valore istruttorio, utilizzabili in giudizio ai fini della decisione. Gli elementi acquisiti dall'accusa durante le indagini preliminari hanno rilevanza ai soli fini dell'esercizio dell'azione penale, non assumendo nel giudizio in senso stretto alcun significato probatorio.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice svolge un ruolo decisamente nuovo, che si articola in funzioni di controllo, di garanzia e di decisione.

Il codice di procedura penale attualmente vigente disciplina la posizione processuale della persona offesa, sulla scorta delle indicazioni della legge-delega, in modo decisamente innovativo, con una cospicua serie di scelte di grande rilevanza vittimologica, collocandone la normativa nella parte prima (c.d. "statica").

Si assiste, infatti, ad una significativa valorizzazione del ruolo della persona offesa: questo mutamento, però, rappresenta un allontanamento dal modello accusatorio, a cui si ispira il legislatore della riforma. Tale scelta è dovuta, essenzialmente, a due ragioni: *in primis*, si ravvisa la volontà di dare vita ad un sistema processuale in cui conferire maggiore spazio alla persona offesa; in secondo luogo, si intende seguire le indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali sul tema[140].

[140] E. Amodio, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo di procedura penale*, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, pag. 534; L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995, pag. 530; R. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 45; P.P. Rivello, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti*

6. Ambito soggettivo

Prendendo le mosse dall'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2012/29/UE, si osserva che la nozione di vittima che essa presuppone è, a ben vedere, più ristretta di quella accolta nel nostro ordinamento[141].

Mentre l'art. 2 della direttiva definisce "vittima" la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche causati direttamente da un reato, nonché un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, nel nostro ordinamento non esiste una norma che contiene un'esplicita definizione di tale concetto.

Pertanto, la persona offesa viene identificata con il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice[142], sganciando tale figura da quella del danneggiato: la nozione di persona offesa accolta dal nostro ordinamento prescinde dal requisito del danno diretto, che sembra invece essere presupposto dall'art. 2 citato[143].

Conformemente alla direttiva, l'art. 90 comma 3 c.p.p. include nella nozione di persona offesa, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, estendendo loro i diritti ad essa spettanti.

La definizione desumibile dal nostro ordinamento, inoltre – a differenza di quella che scaturisce dalla direttiva – attribuisce la qualifica in esame sia alla persona fisica sia alla persona giuridica[144].

---

esponenziali, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, pagg. 608 ss; S. Tessa, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996.

[141] A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 383.

[142] M.G. Aimonetto, *Persona offesa*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Milano, 1983, pagg. 319 ss.; A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 491.

[143] G. Casaroli, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, pagg. 623 ss.; M.V. Del Tufo, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pagg. 889 ss.; M. Chiavario, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pagg. 938 ss.

[144] Sul tema, cfr. A. Nisco, *Persona offesa "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cassazione penale*, 1998, pag. 784; G. Tranchina, *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 319 ss.; A. Giarda, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in AA.VV., *Dalla*

Nel nuovo processo penale si è conferita rilevanza anche agli enti immateriali e alle associazioni esponenziali di interessi collettivi o diffusi lesi dal reato[145]. Ad essi è riconosciuta la possibilità non solo di costituirsi nel processo come parte civile, laddove essi risultino legittimati ad avanzare istanze civilistiche di tipo risarcitorio e restitutorio, ma anche di esercitare, in particolare nella fase procedimentale anteriore all'esercizio dell'azione penale, quei poteri e quelle facoltà legislativamente attribuite alla persona offesa. È evidente l'intento di favorire la partecipazione di enti collettivi allo svolgimento di quelle specifiche finalità di accertamento che sono indirizzate alla repressione di peculiari condotte criminose, incidenti su interessi di portata generale il cui promovimento e la cui salvaguardia sono assegnati dall'ordinamento a determinate strutture organizzate, chiamate ad operare in settori specifici del vivere civile[146].

L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alle associazioni e agli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa, che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.

7. Il diritto all'interprete

Gli artt. 3 e 7 della direttiva 2012/29/UE – riguardanti rispettivamente il diritto di comprendere e di essere compresi nell'ambito del procedimento penale ed il diritto all'interpretazione ed alla traduzione – impongono di richiamare l'art. 143 c.p.p., il quale prevede la possibilità per l'imputato di nominare un interprete al fine di «poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa»[147].

---

parte della vittima, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980, pagg. 331 ss.; A. Manna, *La vittima del reato: «*à la recherche*» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, pagg. 957 ss.

[145] P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pagg. 153 ss.; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 209 ss.; M. Bargis, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pagg. 65 ss.

[146] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 496 ss.

[147] Sul tema, cfr. L. Kalb, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi*

Tale norma, al comma 3, fa altresì riferimento al giudice, al magistrato del pubblico ministero e all'ufficiale di polizia giudiziaria, i quali devono servirsi dell'interprete anche qualora conoscano personalmente la lingua o il dialetto da interpretare.

In tale quadro di riferimento è stato, però, rilevato che «non sono comprese le altre parti private, nonostante già dalla Commissione consultiva incaricata di vagliare il progetto del 1978 fosse stato avanzato un suggerimento nel senso dell'estensione, anche ad esse, della garanzia»[148]. La questione, che non sembra aver trovato riscontro in concreti interventi legislativi, è tutt'altro che sopita, ed anzi periodicamente riaffiora[149].

Mentre l'assistenza all'imputato straniero manifesta appieno la duplice funzione dell'interprete, quale ausiliare dell'interessato e quale strumento per la comprensione intersoggettiva dei partecipanti al rito, il ruolo dell'interprete nei confronti degli altri soggetti processuali continua a svilupparsi esclusivamente nella seconda direzione, con un evidente difetto di "simmetria" tra quanto previsto a tutela della persona dell'imputato e la mancanza di un'analoga garanzia in favore della persona offesa[150].

La sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2007 suggella l'ampliamento della *vis* espansiva della tutela prevista dall'art. 143 c.p.p., collegando la funzione dell'interprete al *deficit* di comprensione della lingua. Egli, pertanto, esplica la sua azione sia quale elemento non eludibile dall'esercizio del diritto di difesa, sia quale fulcro della comunicazione linguistica nei vari momenti del procedimento.

---

giurisprudenziali, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 358 ss.; E. Lupo, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Torino, 1990, pagg. 182 ss.

[148] M. Chiavario, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Rivista di diritto processuale*, 1991, pag. 346.

[149] P.P. Rivello, *Le garanzie per chi parla un'altra lingua dovrebbero estendersi alla persona offesa*, in *Guida al diritto*, 1997, n. 19, pag. 88; M.R. Marchetti, *Imputato alloglotta e diritto all'interprete*, in *Giustizia e Costituzione*, 1982, pag. 164; D. Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, 1995, pag. 386.

[150] L. Scomparin, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, pag. 372; D. Sabena, *Giustizia penale e cittadini stranieri. Assistenza legale e assistenza linguistica*, in *Legislazione penale*, 1998, pag. 187.

Si tratta, peraltro, di una prospettiva limitata, nel senso che non prevede la copertura delle esigenze della persona offesa dal reato: in quest'ultimo caso, dovrebbe operare un parallelismo tra il diritto all'interprete previsto per l'imputato ed un'analoga tutela che sarebbe auspicabile anche nei confronti della vittima[151].

Alcuni autori[152] hanno accennato all'incidenza dei costi, per la Pubblica Amministrazione, di un'estensione del diritto all'interprete anche al testimone e alla persona offesa: tuttavia le problematiche inerenti ai profili economici dovrebbero passare in secondo piano rispetto alla volontà politica di realizzare nel concreto le istanze ideologiche sottese all'elaborazione del nuovo codice di procedura penale[153].

La mancata estensione della tutela linguistica anche alla persona offesa costituisce, dunque, una lacuna significativa[154].

8. I poteri riconosciuti alla persona offesa dal reato nel procedimento penale

Il legislatore europeo annovera, tra gli scopi della recente direttiva (art. 1), quello di garantire alla vittima la partecipazione ai procedimenti penali. È, pertanto, opportuno analizzare i poteri e le facoltà riconosciuti alla persona

---

[151] C. Amalfitano, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, n. 1, pag. 105; M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, Milano, 1994, pag. 186; M. Chiavario, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in AA.VV., *Procedure penali d'Europa*, a cura di M. Chiavario, Padova, 1998, pag. 491; P.P. Rivello, *Le garanzie per chi parla un'altra lingua dovrebbero estendersi alla persona offesa*, in *Guida al diritto*, 1997, n. 19, pag. 88.

[152] M. Chiavario, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Rivista di diritto processuale*, 1991, pag. 346; L. Scomparin, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, pag. 372.

[153] S. Sau, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto dell'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010, pag. 171.

[154] In tal senso, L. Kalb, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 375-380; P. Casati, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, pagg. 253-254; P.P. Rivello, *Le garanzie per chi parla un'altra lingua dovrebbero estendersi alla persona offesa*, in *Guida al diritto*, 1997, n. 19, pag. 88; P. Sechi, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, pag. 2534.

offesa nel nostro sistema processuale, onde valutare la concreta pregnanza del ruolo che le è attribuito.

Un intero titolo del nuovo codice è dedicato alla persona offesa dal reato, prescindendo dalla eventuale costituzione di parte civile. Si riafferma, pertanto, la maggiore pregnanza attribuita alla figura della vittima del reato, non più vista come un soggetto "naturalmente" estraneo al processo penale, che vi partecipa al solo fine di svolgere una richiesta di risarcimento[155].

All'offeso viene riconosciuta la titolarità di interessi qualitativamente diversi da quelli civilistici connessi al risarcimento del danno, che derivano direttamente dal fenomeno di vittimizzazione criminale ed hanno, quindi, natura penalistica[156].

Occorre, *in primis*, richiamare l'art. 90 c.p.p., a tenore del quale la persona offesa non solo può esercitare i diritti e le facoltà che la legge espressamente le riconosce, ma altresì presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, nonché indicare (ad eccezione del giudizio dinanzi la Corte di Cassazione) elementi di prova[157].

È interessante osservare come il codice di rito penale assegni all'offeso diritti e facoltà tramite attribuzioni precisate volta per volta dalla legge, in ragione dell'interesse del soggetto passivo a conoscere ed, eventualmente, a partecipare, al compimento di atti processuali; circostanza che appare conseguente al diniego di riconoscimento della qualità di parte processuale in capo alla vittima del reato.

Simili poteri trovano espressione principalmente nella fase delle indagini preliminari, ma sono altresì in grado di incidere sui successivi passaggi dell'attività di ricostruzione della verità processuale, nonostante – una volta raggiunta una certa fase – la persona offesa svanisca completamente dal

---

[155] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 98.

[156] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pagg. 135-136; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pagg. 209 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pagg. 143 ss.; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 205 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 133 ss.

[157] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 135.

"palcoscenico" del procedimento se non si costituisce parte civile (artt. 421, comma 2, e 523, comma 1, c.p.p.).

Passando all'analisi delle norme che il codice dedica a tale soggetto, si osserva che egli assume nel processo penale un duplice ruolo, svolgendo *in primis* attività di "adesione" alle iniziative del magistrato del pubblico ministero e vigilando, in secondo luogo, sul rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, sin dalla fase pre-processuale delle indagini preliminari. In particolare, risulta evidentemente incrementata la possibilità, per la persona offesa, di intervenire accanto al magistrato inquirente nell'attività di ricerca di quegli elementi di prova che possono essere utili ai fini delle determinazioni inerenti alla formulazione dell'imputazione, sollecitandone o indirizzandone le investigazioni.

Tuttavia, da un punto di vista sistematico, non appare possibile riconoscerle la qualità di parte processuale in senso stretto, dal momento che sono scarni i poteri attraverso cui essa, in quanto tale, può influire sulle attività che trovano la loro sede naturale nel dibattimento. Molto probabile è, dunque, che l'offeso – laddove abbia subito conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e morali, a causa della condotta criminosa – si costituisca tempestivamente nel processo in qualità di parte civile, potendo così contribuire in modo più incisivo al dipanarsi della dialettica processuale.

La persona offesa dal reato deve essere identificata con le generalità, il domicilio e quanto altro possa essere utile, nell'atto di denuncia e nell'informativa con cui la polizia giudiziaria riferisce la notizia di reato al magistrato del pubblico ministero[158].

Nella prima fase del procedimento penale, essa è titolare di precisi diritti, indicati volta per volta dalla legge e così individuabili, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice:

- ✓ facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio (art. 90 c.p.p.);

[158] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 491.

- ✓ diritto di ricevere l'informazione di garanzia e nominare un solo difensore (artt. 369 e 101 c.p.p.);
- ✓ diritto di proporre querela o istanza di procedimento (artt. 336 e 341 c.p.p.);
- ✓ diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal magistrato del pubblico ministero *ex* art. 360 c.p.p., e di esaminare i relativi atti al momento del deposito (art. 366 c.p.p.);
- ✓ diritto di richiedere al magistrato del pubblico ministero la formulazione di una richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);
- ✓ diritto di partecipare all'incidente probatorio, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti ad esso relativi al momento del deposito (artt. 394, 398, 401 c.p.p.);
- ✓ diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta del magistrato del pubblico ministero di prorogare il termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 5, c.p.p.);
- ✓ diritto di essere sentita nell'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione svolta dal magistrato del pubblico ministero (art. 409, comma 2, c.p.p.);
- ✓ facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza avvisarla, e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (artt. 408, 411 c.p.p.);
- ✓ facoltà di richiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413 c.p.p.).

A quelle elencate va aggiunta la facoltà (prevista dall'art. 132, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) di chiedere al magistrato inquirente di emettere decreto motivato per ottenere, dal gestore del servizio, i dati relativi al traffico telefonico[159].

Appare significativo osservare come la persona offesa dal reato possa svolgere un ruolo decisamente rilevante nella fase delle indagini preliminari, cosa del tutto preclusa al mero danneggiato dal reato, essendo nel nuovo sistema

[159] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 496.

agganciata la costituzione della parte civile all'esercizio dell'azione penale in senso stretto, che si realizza con la richiesta del magistrato del pubblico ministero di rinvio a giudizio e il conseguente decreto del giudice che dispone l'udienza preliminare (art. 405 c.p.p.)[160].

Ovviamente, nei frequentissimi casi di coincidenza tra le due figure soggettive, le rispettive prerogative sono cumulabili.

Nel corso del processo in senso stretto, alla persona offesa dal reato sono espressamente attribuiti i seguenti diritti e facoltà:

- ✓ diritto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.);
- ✓ diritto di prendere parte all'udienza preliminare e, in caso di assenza, di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 420 c.p.p.);
- ✓ facoltà di richiedere, con atto motivato, al magistrato del pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali (art. 572 c.p.p.).

Nel caso in cui la persona offesa sia minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, i poteri che le sono attribuiti dalla legge devono essere esercitati per il tramite del rispettivo legale rappresentante (genitore, tutore o curatore), oppure, laddove esso non vi sia o si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, per mezzo di un curatore speciale[161].

Il legislatore, inoltre, attribuisce ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza della fattispecie criminosa oggetto di accertamento le stesse prerogative di cui essa è titolare.

La persona offesa è, altresì, tenuta a rispettare specifici obblighi, che mirano a renderne effettiva la partecipazione e ad evitare iniziative pretestuose[162]. In primo luogo, ha l'obbligo di presentarsi se il magistrato del pubblico ministero la cita, dovendo procedere ad atti che richiedono la sua presenza (art. 377 c.p.p.). Per scongiurare iniziative temerarie, se il reato per il quale si procede è a querela della persona offesa, quest'ultima sarà chiamata a pagare le spese

---

[160] R. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 48.
[161] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 492.
[162] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 493.

anticipate dallo Stato in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato.

Pur essendo vietata la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa, si deroga a tale divieto quando il fatto dell'imputato o dell'indagato deve essere valutato in relazione al comportamento dell'offeso (art. 194 c.p.p.). In questi casi è, inoltre, consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e di tutti gli atti presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza (art. 236 c.p.p.).

9. Il diritto di fornire impulso al procedimento e di conoscere gli esiti dello stesso

Tra i poteri più importanti che il legislatore sovranazionale conferisce alla persona offesa si colloca, senza dubbio, quello di fornire impulso al procedimento penale denunciando i fatti subiti (artt. 4 ss. della direttiva 2012/29/UE).

Per quanto concerne l'attivazione della fase del processo, il sistema italiano non attribuisce alla vittima il potere di esercitare l'azione penale (riservato al magistrato del pubblico ministero), a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti europei: unica eccezione può considerarsi l'istituto *ex* art. 21, d. lgs. n. 274 del 2000 che, per i reati perseguibili a querela di competenza del giudice di pace, consente alla persona offesa di ottenere la citazione a giudizio del soggetto cui è attribuito il reato. Merita, pertanto, attenzione la facoltà della vittima di dare notizia del reato mediante denuncia alle autorità competenti[163].

Appare, innanzi tutto, necessario un chiarimento di carattere terminologico. Il legislatore europeo discorre, genericamente, di "denuncia" proveniente dalla "vittima" (cfr. art. 4, decisione quadro 2001/220/GAI ed art. 5, direttiva 2012/29/UE); quello italiano, invece, opera una precisa distinzione tra "denuncia" e "querela".

[163] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pagg. 14-15.

Com'è noto, infatti, il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i secondi il procedimento penale può avviarsi una volta che sia giunta, a qualsiasi autorità competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela è altresì necessario che la persona offesa chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito (si è in presenza di una condizione di procedibilità)[164].

Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.), e deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui essa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.)[165].

La querela può definirsi un atto complesso, poiché contiene una dichiarazione di scienza, ossia le informazioni necessarie a conoscere l'esistenza di un fatto-reato, e una dichiarazione di volontà attraverso cui si esprime una richiesta di punizione nei confronti dell'autore dell'illecito (art. 336 c.p.p.)[166].

La denuncia è, invece, un atto che può essere presentato dal Pubblico Ufficiale o dal privato cittadino in genere – non solo dalla persona offesa – onde consentire all'autorità giudiziaria di prendere conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). La denuncia, a differenza della querela, non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà: è sufficiente la notizia dell'avvenuta commissione di un reato. Il procedimento, pertanto, si avvia d'ufficio, non essendo necessario l'intervento della persona offesa. Inoltre, mentre la querela può essere oggetto di rimessione, tale facoltà non è prevista in caso di denuncia.

Ai fini della presente trattazione, è pertanto necessario soffermarsi sull'istituto della querela.

---

[164] Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 41 ss.

[165] P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, pag. 465; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 211.

[166] M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011, vol. II, pag. 11; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 211; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 342.

Nei reati per i quali è prevista tale condizione di procedibilità, la mancanza della dichiarazione di una volontà punitiva da parte della persona offesa implica il divieto di instaurare il processo, pena la nullità di tutti gli atti successivamente compiuti[167].

Il diritto di presentare la querela spetta alla persona offesa *ex* art. 120 c.p. (non al danneggiato che non sia anche titolare dell'interesse protetto dalla norma), e si estingue con la sua morte. Tale regola subisce, però, due eccezioni: essa può essere presentata dai prossimi congiunti qualora la persona diffamata o ingiuriata sia deceduta prima del decorso del termine per la sua presentazione (art. 597, comma 3, c.p.); i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato possono, inoltre, proporla in luogo della persona che abbia subito il reato di violenza sessuale (art. 609 *septies*, comma 2, c.p.).

La querela è proposta personalmente – oralmente o per iscritto – o a mezzo di procuratore speciale (art. 333 comma 2 e 336 c.p.p.). In tale ultimo caso, la procura deve precedere la proposizione della querela perché non è ammessa alcuna ratifica successiva degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale, nei casi in cui questa è espressamente richiesta dalla legge (art. 122, comma 3, c.p.p.).

Se è presentata per iscritto, deve essere sottoscritta dal querelante o dal procuratore speciale; se è presentata oralmente, viene formato un verbale, a cura dell'organo ricevente, sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale (art. 337, comma 3, c.p.p.)[168].

L'autorità che riceve la querela ha l'obbligo non solo di attestare la data e il luogo della presentazione, ma anche di identificare la persona che la propone.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto i quattordici anni e gli inabilitati hanno, dunque, una capacità concorrente e sussidiaria rispetto a quella attribuita ai genitori, al tutore o al curatore. Nell'ipotesi di contrasto di volontà tra l'incapace abilitato alla presentazione della querela ed il

[167] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 7.
[168] M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011, vol. II, pag. 11.

suo rappresentante, prevale la scelta di quest'ultimo di proporla (art. 120, comma 3, c.p.).

Il contenuto dell'atto corrisponde perfettamente alla sua duplice natura: esso deve descrivere il fatto che si assume costituire reato ed incorporare una dichiarazione di volontà punitiva. Non sono necessari dettagli, precisazioni o circostanziate descrizioni[169]; tanto meno occorre la qualificazione giuridica del fatto.

La querela può – anche se non necessariamente – ospitare delle richieste accessorie di estrema importanza processuale: la persona offesa può infatti pretendere di essere informata della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 3, c.p.p.) e della richiesta di archiviazione avanzata dal magistrato del pubblico ministero (art. 408, comma 2, c.p.p.), così come può dichiarare di opporsi alla definizione del procedimento penale mediante emissione del decreto penale di condanna (art. 459, comma 1, c.p.p.).

Il termine di tre mesi per la presentazione della querela (art. 124 c.p.) decorre dal momento in cui la persona offesa ha una conoscenza sicura della notizia di reato, ovvero degli elementi oggettivi e soggettivi che lo integrano, e non dalla data del fatto.

Con riferimento all'istituto in esame, centrale è il principio di indivisibilità della querela, secondo cui quando un reato lede o mette in pericolo più soggetti, esso è perseguibile anche nel caso in cui la querela sia presentata solo da una delle persone interessate. Nel caso di concorso di persone nel reato, la querela contro uno degli autori dell'illecito si estende anche ai compartecipi, a meno che l'evento dannoso o pericoloso non sia dipeso da cause indipendenti, determinate da una molteplicità di soggetti agenti.

Il diritto di proporre querela è un diritto disponibile: può, infatti, non essere esercitato oppure non essere coltivato dopo l'esercizio[170].

Nel primo caso, si è in presenza di una rinuncia all'esercizio del diritto, la quale può essere espressa o tacita, e non può essere sottoposta a termine o

[169] Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 1993, Frullano, in *Cassazione penale*, 1995, pag. 1594.
[170] M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011, vol. II, pag. 12; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 342; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, pag. 465.

condizione. Nella seconda ipotesi, siamo in presenza di una remissione della querela.

La rinuncia alla querela, che dà luogo ad un provvedimento di archiviazione, si estende a tutti gli autori del reato. Il minore che abbia compiuto i 14 anni e l'inabilitato possono proporre querela anche quando la rinuncia alla facoltà di esercitare tale diritto sia stata fatta dal genitore. Anche alla rinuncia si applica il principio della indivisibilità passiva, in virtù del quale essa si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 124, comma 3, c.p.). La dichiarazione di voler rinunciare a proporre querela deve essere contenuta in un atto formale, proprio al fine di identificare correttamente l'autore della dichiarazione.

Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, se le persone offese diverse da quella che ha proposto ricorso, nonostante siano state avvisate, non si presentano all'udienza, la loro assenza viene intesa come rinuncia tacita alla querela.

La remissione della querela costituisce una modalità di estinzione del reato che presuppone la proposizione della stessa da parte del soggetto legittimato. Si realizza mediante una dichiarazione di volontà dell'offeso volta ad annullare gli effetti di una querela già proposta. L'atto di remissione può essere processuale o extraprocessuale: nel primo caso, si tratta di una dichiarazione formale resa all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; nel secondo caso è configurabile una remissione tacita, per fatti incompatibili con la volontà di querelare. La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni, non potendosi accettare situazioni di incertezza, soprattutto se protratte nel tempo[171].

Il legislatore europeo opera una stretta connessione tra il diritto di denunciare il fatto-reato e quello di ottenere informazioni circa il procedimento che la persona offesa ha contribuito ad instaurare (art. 4, decisione quadro 2001/220/GAI; artt. 4 ss., direttiva 2012/29/UE).

[171] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 342.

Analizzando le disposizioni contenute nel codice di procedura penale italiano, è possibile desumere che la persona offesa ha il diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) e di essere informata in caso di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). Le vengono, inoltre, notificati un avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà all'incidente probatorio (art. 398 c.p.p.), all'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) e all'assunzione di prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.); la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.); l'avviso circa il differimento o l'anticipazione delle udienze (art. 465 c.p.p.); il decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.). La persona ha il diritto di essere citata entro un termine non inferiore a cinque giorni nei casi di reato concorrente, circostanze aggravanti e fatto nuovo risultanti dal dibattimento (art. 519 c.p.p.).

Nonostante ciò, sul punto la nostra legislazione appare comunque insufficiente[172]. Il procedimento penale continua ad essere incentrato sull'indagato-imputato, e sulle altre parti processuali. Così, nella fase delle indagini, ogni divulgazione di notizie verso la persona offesa rischia di costituire una violazione del segreto investigativo ed un ostacolo alla ricerca del colpevole. Nella fase dibattimentale, la vittima in quanto tale è ancora relegata ai margini e non ha neppure il diritto, se non è costituita parte civile, di conoscere la sentenza pronunciata dal giudice. In definitiva, l'unica informazione che lo Stato è tenuto a fornire è quella che ha ad oggetto la richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.), ai fini di un'eventuale opposizione[173].

Queste mancanze, rilevate ancor prima dell'emanazione della direttiva (essendo tali principi contenuti anche nella decisione quadro del 2001), hanno reso necessario l'intervento della legge comunitaria 2009 la quale, all'art. 53, comma 1, lett. *a*), prevede l'obbligo per il Governo di «introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano

[172] M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pag. 719.
[173] G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pagg. 116-117.

alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge».

Un'ulteriore carenza del nostro sistema processuale si ravvisa con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 17 della direttiva, il quale ripropone quanto già statuito dal legislatore comunitario nell'art. 11, paragrafo 2, della decisione quadro 2001/220/GAI. La norma impone agli Stati membri di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento, con la conseguente possibilità di sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza.

Una simile possibilità non è prevista in termini espressi dall'ordinamento italiano, anche se la facoltà di avvalersi di un procuratore speciale per sporgere denuncia (art. 333 c.p.p.), e di presentare querela davanti all'autorità consolare all'estero (art. 337 c.p.p.), costituiscono comunque dei passi nella direzione voluta dalla direttiva.

Si auspica, pertanto, che si possa concretizzare quanto già statuito nell'art. 53, lett. *c*), della legge comunitaria 2009, il quale invita il Governo ad «introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità

garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano».

Tale possibilità deve essere attribuita anche alla vittima residente in Italia che ha subito un reato in un altro Stato membro. Infatti, la lettera *d*) prosegue affermando la necessità di introdurre una o più disposizioni che riconoscano a tale soggetto «il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione».

10. Il diritto di ottenere informazioni e di intervenire nell'ambito del procedimento penale

Le norme dettate dal legislatore europeo impongono di assicurare alla vittima un'effettiva partecipazione al processo. Da questo punto di vista, il nostro ordinamento contempla la partecipazione della persona offesa che si sia costituita parte civile; maggiori problemi si rinvengono, invece, nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto[174].

10.1 Le indagini preliminari

Con riferimento alla fase delle indagini preliminari, il diritto informativo sancito dal legislatore europeo non può appieno realizzarsi, trattandosi di un segmento processuale caratterizzato dal segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

L'offeso dal reato può ottenere una certificazione attestante l'esistenza di iscrizioni relative a reati diversi da quelli di maggiore allarme sociale, sempre che non sussistano particolari ragioni di riservatezza che inducano il magistrato del pubblico ministero a vietare, con decreto motivato, la comunicazione, per un tempo non superiore a tre mesi (art. 335 c.p.p.)[175].

---

[174] Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 408.

[175] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 494.

L'informazione di garanzia pone la persona offesa in grado di controllare che l'ufficio del pubblico ministero che ha avviato le indagini sia quello istituito presso il giudice competente, in caso di esercizio dell'azione penale. Se ritiene che la competenza appartenga ad un giudice diverso, può presentare richiesta di trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, esponendone le ragioni giustificative.

Il magistrato del pubblico ministero ha dieci giorni di tempo per decidere in merito a siffatta richiesta: se la accoglie, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente; altrimenti, la persona offesa che non veda accolta la richiesta può investire della questione il procuratore generale presso la Corte d'Appello (o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto di Corte d'Appello, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione), al fine di determinare quale ufficio del pubblico ministero debba procedere. Il procuratore generale provvede entri venti giorni dal deposito della richiesta.

In caso di mancato accoglimento, la richiesta può essere riproposta purché sia fondata su elementi nuovi e diversi (pena l'inammissibilità). Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione ad altro ufficio del pubblico ministero possono essere utilizzati[176].

Quando il magistrato del pubblico ministero deve procedere ad accertamenti tecnici che riguardano persone, cose o luoghi che sono soggetti a modificazione, così che l'atto – se ritardato – potrebbe perdere un'utilità probatoria, è tenuto ad avvisare non solo l'indagato ma anche la persona offesa. Tale avviso deve contenere l'indicazione della facoltà di nominare un proprio consulente.

Su tale potere della persona offesa si è espressa la Corte Costituzionale, la quale ha asserito che siffatta facoltà deve ritenersi espressamente prevista per

[176] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 495.

gli accertamenti tecnici non ripetibili dinanzi al magistrato del pubblico ministero[177].

Qualora l'avviso venga omesso, l'art. 360 c.p.p. non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità; di conseguenza si tratta di nullità di ordine generale (art. 178, lett. *c*), c.p.p.) che non può più essere fatta valere se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado[178].

A seguito della commissione di un fatto penalmente rilevante può sorgere l'esigenza di assicurare, a fini probatori, il corpo del reato o le cose ad esso pertinenti, oppure di evitare che le conseguenze dell'illecito persistano o si aggravino. Inoltre, è possibile impedire che vengano meno – se vi sono – le garanzie necessarie per ottemperare agli obblighi civili restitutori o al risarcimento del danno causato dal reato.

La persona offesa è, ovviamente, interessata al rispetto di tali esigenze, al cui soddisfacimento è preposto il sequestro.

Per quanto concerne il sequestro probatorio, una volta concesso essa non è titolata a richiederne il riesame ai sensi dell'art. 257 c.p.p., perché tale norma non la contempla tra i soggetti legittimati[179]. La legge le preclude un ruolo attivo diverso dalla pura sollecitazione all'adozione di atti di sequestro preventivo, che rimangono nella piena disponibilità del magistrato del pubblico ministero (art. 321 c.p.p.)[180].

La giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha, tuttavia, offerto esegesi innovative a favore della persona offesa dal reato, riconoscendo la possibilità che la stessa intervenga nell'udienza camerale dedicata al riesame di un provvedimento di sequestro preventivo o probatorio delle cose di cui ha diritto alla restituzione. «L'intervento spontaneo, di persona o a mezzo difensore, non solo non produce alcune irregolarità o nullità procedurale, ma

[177] Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Giustizia costituzionale*, 1990, pag. 3188.
[178] Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 1996, Altomare, in *Cassazione penale*, 1997, pag. 2503; Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 1996, Foderà, in *Cassazione penale*, 1998, pag. 3024.
[179] Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 1995, Costa, in *Giustizia penale*, 1996, n. 3, pag. 413.
[180] Cass. pen., SS.UU., 26 aprile 1990, Serio, in *Foro italiano*, 1991, n. 2, pag. 461.

rappresenta la manifestazione minore di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge *ex* art. 322 c.p.p.»[181], fermo restando che la mancata previsione, nell'art. 324 c.p.p., della notifica dell'avviso dell'udienza camerale alla persona offesa non comporta alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti processuali.

Chiamata espressamente a pronunciarsi sul tema, la Corte Costituzionale[182] ha ricordato che l'assetto generale dell'attuale processo penale «è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente nel disegno del codice l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato dal reato di esperire la propria azione nel processo medesimo»[183].

I giudici della Consulta hanno precisato che sebbene la persona offesa abbia dei poteri, questi sono limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti alle parti processuali, ed in ogni caso tale soggetto non può essere assimilato né al magistrato del pubblico ministero, né all'indagato. È evidente che «la decisione circa la portata di questi poteri non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può pervenire ad un'armonica ed equilibrata definizione»[184]. Per la Corte, dunque, «in relazione all'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e di pubblico ministero da un lato, e persona offesa dall'altro, nonché alla discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, la disciplina censurata non viola né il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, né l'art. 3 della Costituzione, avendo semplicemente il legislatore trattato in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali»[185].

---

[181] Cass., SS.UU., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, pagg. 966-971, con il commento di G.M. Soldi, *La partecipazione della persona offesa dal reato al giudizio di riesame*.
[182] Corte Cost., 8-10 ottobre 2008, ord. n. 339, in *Legislazione penale*, 2009, pag. 386.
[183] Il principio era già stato enunciato in precedenza: Corte Cost., 19 luglio 1994, n. 353, in *Legislazione penale*, 1995, pag. 70; Corte Cost., 23 aprile 1991, n. 192, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, pag. 1797.
[184] Corte Cost., 8-10 ottobre 2008, ord. n. 339, in *Legislazione penale*, 2009, pag. 386.
[185] Corte Cost., 8-10 ottobre 2008, ord. n. 339, in *Legislazione penale*, 2009, pag. 386.

10.2 L'archiviazione

Il legislatore europeo dedica al tema dell'archiviazione l'art. 11 della direttiva 2012/29/UE, secondo cui «gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale».

Per quanto concerne il nostro sistema, è possibile osservare quanto segue.

Se, all'esito delle indagini svolte, la notizia si è rilevata infondata, se manca una condizione di procedibilità, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se sono ignoti coloro che hanno commesso il fatto o se gli elementi raccolti non sono idonei a fondare l'accusa in dibattimento, il magistrato del pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Prima di presentare tale richiesta, egli deve darne avviso alla persona offesa – e non al danneggiato dal reato[186] – che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione (art. 408, comma 2, c.p.p.)[187].

La persona offesa, nei reati procedibili d'ufficio di cui non abbia avuto notizia attraverso l'informazione di garanzia prevista dall'art. 369 c.p.p., può ignorare totalmente l'esistenza di un procedimento penale e – se non ha presentato l'istanza *ex* art. 408 c.p.p. – non è in grado di venire a conoscenza del momento in cui si va profilando l'archiviazione. Tuttavia, il codice di procedura penale le riconosce, attraverso il diritto all'informazione, un vero e proprio diritto di intervento.

Si tratta di una previsione importante, che però presenta un vizio d'origine: l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato solo se la persona offesa abbia chiesto di essere informata, e ciò appare in linea con il "diritto di non sapere" sancito anche dal legislatore europeo. Una simile scelta, comunque,

[186] Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 1994, Raimondi, in *Cassazione penale*, 1996, pag. 2596.

[187] Sul tema, cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pag. 496; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 385; O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pagg. 443-444; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pag. 526; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 195 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 212.

deve essere il frutto di un consenso a sua volta informato, deve cioè esistere una norma che obblighi l'autorità ad informare la vittima di questo diritto. La mancanza di una simile previsione rischia di compromettere l'effettività della norma.

L'avviso è dovuto ogni qualvolta il magistrato del pubblico ministero richieda l'archiviazione. Occorre, pertanto, rinnovare la notificazione della richiesta di archiviazione qualora egli si sia nuovamente determinato per la chiusura del procedimento a seguito delle indagini suppletive imposte dal giudice per le indagini preliminari[188].

L'omissione dell'avviso alla persona offesa non può non riverberare i suoi effetti sul decreto di archiviazione che, a quel punto, viene pronunciato in palese violazione della regola del contraddittorio. Manca una previsione espressa che sanzioni l'omissione di quell'avviso; tuttavia si ritiene che l'omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata dell'iniziativa del magistrato del pubblico ministero, in quanto incidente su un'attività preliminare, necessaria e strumentale all'esercizio del diritto di proporre opposizione, comporti la nullità del provvedimento adottato dal giudice *ex* art. 178, lett. *c*), c.p.p.[189], che sarà pertanto ricorribile per Cassazione[190].

L'opposizione dell'offeso alla richiesta di archiviazione costituisce, secondo la dottrina, il più significativo potere che gli è attribuito, «espressione massima e sublimazione della funzione di accusa privata riconosciutagli»[191]. Deve essere proposta nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma 3, c.p.p.); può essere validamente presentata anche dalla persona offesa che non abbia richiesto di essere informata della richiesta di archiviazione e che, pertanto, non abbia concretamente ricevuto tale

[188] Cass. pen., Sez. VI, 6 maggio 1993, Tomaselli, in *Archivio della nuova procedura penale*, 1994, pag. 53.
[189] E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001, pagg. 109-110; Cass. pen, Sez. V, 28 ottobre 1996, Ferrara, in *Cassazione penale*, 1999, pag. 891.
[190] Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 1995, Stefani, in *Cassazione penale*, 1997, pag. 2114.
[191] Così A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, pag. 36.

comunicazione, purché preceda la decisione del giudice per le indagini preliminari[192].

Legittimati sono, oltre alla persona offesa, i prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato, gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi, nonché i rappresentanti legali dei minori e degli incapaci. Anche il difensore nominato ai sensi dell'art. 101 c.p.p. è legittimato alla proposizione dell'opposizione[193].

L'atto deve essere motivato e, poiché tende alla prosecuzione delle indagini, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi documenti di prova (art. 410, comma 1, c.p.p.).

Se l'atto di opposizione è corredato degli elementi ricordati si farà luogo al contraddittorio, mediante l'udienza camerale. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al magistrato del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p.) la quale, nel corso dell'udienza, deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza[194].

Conclusa l'udienza, si prospettano tre possibilità: il giudice può ritenere necessarie indagini suppletive; può imporre al magistrato del pubblico ministero la c.d. imputazione coatta; infine può emettere un'ordinanza di archiviazione conformemente alle richieste della pubblica accusa.

Tale ordinanza è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Sul punto, si è affermato in giurisprudenza che la persona offesa, non essendo parte processuale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, come ammette l'art. 613, comma 1, c.p.p.[195].

---

[192] Cass. pen., Sez. VI, 3 maggio 1996, Dell'Arringa, in *Cassazione penale*, 1997, pag. 3004; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 426; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 195 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 556 ss.

[193] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 40.

[194] Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 1998, Bellassai, in *C.E.D. Cass*., n. 212702.

[195] Cass. pen. Sez. V, 13 febbraio 1997, Di Fede, in *Cassazione Penale*, 1998, pag. 3307; Cass. pen., SS.UU., 16 dicembre 1998, Messina, in *Archivio della nuova procedura penale*, 1999, n. 1, pag. 34.

10.3 L'avocazione e la riapertura delle indagini

Di fronte all'inerzia del magistrato del pubblico ministero, qualora non venga esercitata l'azione penale o non sia richiesta l'archiviazione nel termine fissato per la conclusione delle investigazioni, la persona offesa può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'Appello di disporre l'avocazione delle indagini (art. 412 e 413 c.p.p.)[196].

Il potere di avocazione non è, ovviamente, lasciato in balia delle sole sollecitazioni della persona offesa, potendo essere anche l'indagato a promuovere l'intervento del procuratore generale.

Una volta chiuse le indagini e disposta l'archiviazione del procedimento, è altresì possibile la loro riapertura. Essa viene disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del magistrato del p.m., qualora si ravvisi l'esigenza di nuove investigazioni (art. 414 c.p.p.). L'organo inquirente è l'unico titolare della richiesta in esame; tuttavia alla persona offesa è consentito, con il noto mezzo della memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p., sollecitare il magistrato. In tal modo, è possibile sfruttare un'ulteriore possibilità di veder esercitata l'azione penale nei confronti del soggetto attivo del reato, in seguito all'opposizione, evidentemente senza successo, alla richiesta di archiviazione[197].

10.4 L'udienza preliminare

Il giudice, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio da parte del magistrato del pubblico ministero, fa notificare alla persona offesa – oltre, naturalmente, all'imputato – l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare, nonché copia della richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 1, c.p.p.). Il meccanismo è identico qualora si proceda a citazione diretta a giudizio[198].

---

[196] Sul tema, cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 143-144.

[197] E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001, pag. 132.

[198] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 408; O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pag. 453; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 429; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pag. 534; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 209 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 563.

Si riconferma, in questa sede, l'onere informativo in favore della persona offesa, e non del soggetto danneggiato dal reato, qualora le due figure non coincidano.

Con l'avviso dell'udienza preliminare, la persona offesa ha, per la prima volta, la possibilità di prendere visione del fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Prima di questo momento, il potere della persona offesa di ispezionare il materiale probatorio raccolto dall'accusa è legato unicamente alla richiesta di incidente probatorio. Ai sensi dell'art. 131 disp. att. c.p.p., la persona offesa ha il diritto di visionare gli atti durante il termine per comparire, e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

L'avviso dell'udienza preliminare deve essere dato alla persona offesa, a pena di nullità, almeno dieci giorni prima della data d'udienza (art. 419, comma 7, c.p.p.). La violazione comporta una nullità relativa, suscettibile di essere dichiarata su eccezione di parte ed eccepita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio[199].

L'udienza preliminare può sfociare nei riti alternativi del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. In mancanza di iniziative in tal senso, il giudice deve valutare la sussistenza degli estremi per il rinvio a giudizio dell'imputato.

In caso positivo, viene emesso il decreto previsto dall'art. 429 c.p.p. per la celebrazione del dibattimento davanti al giudice in composizione monocratica o collegiale a seconda della natura del reato. In caso negativo, il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, dunque, i poteri affidati alla parte offesa sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo ben preciso, ossia il giudizio, luogo nell'ambito del quale essa può far valere la pretesa risarcitoria. È proprio in tale ottica che si spiega il potere di impugnazione da parte della persona offesa (ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.p.p.) della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p. all'esito

[199] Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 1995, Amoroso, in *Cassazione penale*, 1997, pag. 508.

dell'udienza preliminare: l'offeso ha interesse ad ottenere il giudizio, in assenza del quale non potrebbe pretendere e conseguire tutela risarcitoria[200].

10.5 I procedimenti speciali

La questione concernente il ruolo della persona offesa nei cc.dd. "procedimenti speciali" è particolarmente delicata: la *ratio* di tali istituti, ossia l'esigenza di semplificazione e rapidità, difficilmente si concilia con la partecipazione della vittima al procedimento. Siffatti obiettivi sembrano addirittura prevalere su ogni altra istanza, comprese le funzioni della pena: infatti, la sanzione che scaturisce da tali procedimenti, specie dal patteggiamento e dal giudizio abbreviato, rappresentando una frazione modesta della pena originariamente prevista dal legislatore, non risponde più né al criterio di proporzione, né sembra soddisfare le esigenze della prevenzione generale (perché intrinsecamente mite) o della risocializzazione (perché non dosata in ragione dei bisogni di rieducazione del reo)[201].

La legge afferma espressamente che l'offeso deve vedersi notificare il decreto che dispone il giudizio immediato almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio (art. 456, comma 3, c.p.p.), nonché il decreto che fissa l'udienza per il giudizio abbreviato che sia stato domandato dall'imputato raggiunto dalla richiesta di giudizio immediato (art. 458, comma 2, c.p.p.).

Nel procedimento per decreto occorre, qualora si tratti di reati perseguibili a querela, che l'offeso non si sia opposto; nel giudizio abbreviato, pur non essendovi nessun coinvolgimento dell'offeso nella scelta di tale rito, la parte civile è comunque libera di accettare o meno tale procedimento, con la sua uscita di scena in casa di mancata accettazione.

La massima compressione del ruolo della vittima si rinviene nell'applicazione della pena su richiesta. Tale istituto non riserva alcuno spazio né all'offeso, il quale potrebbe rimanere all'oscuro delle trattative tra magistrato del pubblico

---

[200] R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26, pag. 76.

[201] G. Mannozzi, *Gli effetti collaterali della ex Cirielli*, articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce "Giustizia" sul sito www.lavoce.info.

ministero e indagato, né al danneggiato da reato, giacché è esclusa una decisione sui danni (art. 448 c.p.p.).

Il danneggiato non può, infatti, esercitare in quella sede l'azione risarcitoria né opporsi, in presenza dell'accordo tra pubblico ministero ed imputato, alla definizione anticipata del processo. Anche qualora si fosse già costituito parte civile, quest'ultima viene estromessa dal processo, essendo preclusa al giudice del patteggiamento la decisione in merito all'azione risarcitoria (art. 444, comma 2, c.p.p.).

Una simile scelta appare giustificata, oltre dalle citate esigenze di semplificazione, dall'incompletezza di un procedimento allo "stato degli atti", inidoneo ad accertare la responsabilità dell'imputato sotto il profilo della sola responsabilità civile[202]. Ciò non toglie, però, che tale vanificazione sia, da una prospettiva vittimologica, censurabile[203], anche perché in antitesi con quanto prescritto dalle fonti sovranazionali.

Non sono mancate proposte di soluzioni a tale problema: in primo luogo, si è suggerita l'introduzione dell'obbligo per il magistrato del pubblico ministero di ascoltare la persona offesa prima di prestare il consenso ad un'eventuale richiesta di applicazione di pena concordata[204]; in secondo luogo, si è prospettato di subordinare il consenso del magistrato del pubblico ministero al risarcimento del danno da parte del reo. Quest'ultima proposta non è comunque rimasta solo sulla carta, giacché è ormai prassi consolidata in alcune procure, specie nei procedimenti per taluni reati (ad esempio, per i reati ambientali).

Pur essendo lodevole sotto il profilo vittimologico, siffatta prassi appare problematica sotto un profilo più strettamente tecnico-giuridico: oltre a non trovare fondamento nelle norme codicistiche, rischia di determinare una violazione del principio di eguaglianza, essendo indubbiamente avvantaggiati

---

[202] R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di C. Conso-V. Grevi, Padova, 2001, pagg. 521 ss.

[203] G. Vassalli, *Sintesi conclusiva*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pagg. 84-85.

[204] Cfr. AA.VV., Coordinamento nazionale giuristi democratici, Documento programmatico per il convegno sui diritti delle vittime del reato – *La vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 2001, consultabile sul sito http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20030723122357.pdf, pag. 5.

gli imputati economicamente più abbienti. Proprio per ovviare a tale condivisibile obiezione si è ritenuto che l'obbligo di risarcimento del danno possa essere sostituito con prestazioni alternative (le forme di *Symbolische Wiedergutmachung* del sistema tedesco), quali ad esempio il lavoro a favore della comunità[205].

10.6 Il giudizio

La persona offesa che abbia regolarmente partecipato all'udienza preliminare non ha diritto ad alcun avviso successivo per la fase del giudizio, perché tale comunicazione viene effettuata direttamente dal giudice a conclusione dell'udienza (art. 424 c.p.p.).

Il decreto che dispone il giudizio viene, invece, notificato alla persona offesa che non sia stata presente alla lettura di quel provvedimento (art. 419, comma 4, c.p.p.), almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Nei reati di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica, il decreto di citazione diretta a giudizio è notificato alla persona offesa sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione (art. 552, comma 3, c.p.p.). Deve, inoltre, essere avvisata dell'eventuale anticipazione dell'udienza disposta dal presidente del collegio (art. 465 c.p.p.).

La persona offesa deve essere citata in giudizio in tutti i casi di nuove contestazioni previsti dagli art. 516, 517 e 518 c.p.p. (art. 519, comma 3, c.p.p.).

Secondo l'art. 178, lett. *c*), c.p.p., la citazione a giudizio della persona offesa e del querelante è prescritta a pena di nullità. Si tratta di nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari. In tali casi, si procederà, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., alla rinnovazione della citazione o della relativa notificazione a cura del giudice[206].

---

[205] A. Manna, *La vittima del reato: «*à la recherche*» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, pag. 1005.

[206] Cass. pen., Sez. III, 18 febbraio 1999, Silvia, in *C.E.D. Cass*., n. 213276; Cass. pen., Sez. III, 3 giugno 1998, Felli, in *C.E.D. Cass*., n. 211432.

Ad identica conclusione si perviene nel caso in cui non solo sia stata omessa la citazione, ma sia stata addirittura tralasciata l'indicazione dell'offeso[207].

Anche se non intenda costituirsi parte civile, non è preclusa alla persona offesa la presentazione di una lista testimoniale, perché tale atto rientra tra le attività processuali previste dall'art. 90 c.p.p.

Una volta iniziato, il giudizio relega la persona offesa in una posizione d marginale, dalla quale può emanciparsi soltanto costituendosi parte civile.

10.7 Le impugnazioni

La persona offesa di regola non è legittimata ad impugnare le sentenze pronunciate in giudizio, a meno che si sia costituita parte civile o rivesta la posizione di querelante condannato alle spese o ai danni, ai sensi dell'art. 542 c.p.p.[208]. I giudici di legittimità hanno conseguentemente affermato che l'eventuale ricorso per Cassazione presentato dalla persona offesa in quanto tale, avverso una sentenza, è da considerarsi inammissibile perché proposto da un soggetto non avente diritto[209].

Il codice prevede, inoltre, che la parte civile, la persona offesa (anche se non costituita parte civile) e gli enti ed associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. possano presentare richiesta motivata al magistrato del pubblico ministero di proporre quell'impugnazione contro i capi penali che ai richiedenti non è consentita. In tal caso, il magistrato del pubblico ministero – ove non proponga impugnazione – deve emanare un decreto motivato da notificare al richiedente (art. 572 c.p.p.)[210].

La persona offesa, come tale, ha anche una specifica legittimazione all'impugnazione, con ricorso per Cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, nei casi di nullità della citazione all'udienza e dei conseguenti avvisi nei termini (art. 419, commi 1, 4, 7,

---

[207] Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 1998, Stringa, in *C.E.D. Cass*., n. 211691.

[208] Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 1992, Vitale e altri, in *C.E.D. Cass*., n. 189963. Sul tema delle impugnazioni, si veda A. De Caro, *Filosofia della riforma e doppiogrado di giurisdizione*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la legge Pecorella*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, pagg. I ss.

[209] Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 1992, Vitali, in *Giustizia italiana*, 1993, vol. II, pag. 480; Cass. pen., Sez. V, 12 marzo 1992, Corti, in *C.E.D. Cass*., n. 190417.

[210] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 663.

c.p.p.)[211]. Il senso di una simile estensione della legittimazione ad impugnare appare chiaro, non soltanto perché consegue alla violazione del principio del contraddittorio sanzionato con una nullità di ordine generale, ma anche con riferimento alla delicatezza della fase di conclusione delle indagini e della possibilità che tutti gli atti investigativi, compresi quelli relativi alle indagini difensive compiute dal difensore della persona offesa, formino il contenuto di memorie e di richieste ai sensi dell'art. 367 c.p.p.[212].

Anche il querelante è legittimato ad avvalersi degli stessi mezzi di impugnazione previsti per il magistrato del pubblico ministero (art. 576, comma 2, c.p.p.) quando sia stato condannato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 542 e 427 c.p.p., al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, in caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Di conseguenza il querelante, non più vincolato dall'impiego del mezzo di impugnazione previsto per il magistrato del pubblico ministero, può proporre impugnazione ai soli effetti della propria responsabilità per le spese e i danni contro la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, del cui deposito gli è notificato avviso[213].

Una particolare legittimazione ad impugnare le sentenze del giudice di pace le è, però, riconosciuta dall'art. 38 del d. lgs. n. 274 del 2000. Indipendentemente dalla sua costituzione di parte civile, quando abbia promosso il giudizio a norma dell'art. 21 del decreto legislativo citato, la persona offesa può proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del magistrato del pubblico ministero[214].

Vi era un solo caso in cui la persona offesa costituita parte civile poteva proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento: si trattava delle sentenze relative ai reati di

[211] Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 1992, Garella, in *C.E.D. Cass.*, n. 189965.
[212] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 305.
[213] G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 827.
[214] A. Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, 2001, pag. 759.

ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.), in virtù della particolare natura di tali fattispecie, idonee a colpire il patrimonio morale del soggetto passivo. Trattandosi di norma eccezionale, la dottrina ne richiedeva una interpretazione "restrittiva", affermando che – nel caso in cui, oltre a detti reati, la sentenza ne avesse avuto ad oggetto anche altri – per questi ultimi l'impugnazione della parte civile dovesse limitarsi agli effetti civili[215].

Tale situazione era, però, in grado di determinare disparità di trattamento: la persona offesa dalla calunnia costituitasi parte civile non poteva, infatti, impugnare il capo penale della sentenza che avesse erroneamente assolto il calunniatore, mentre tale impugnazione poteva essere proposta dalla persona offesa da ingiuria[216]. Questa impugnazione non è più prevista, in quanto l'art. 577 c.p.p. è stato abrogato dall'art. 9 della legge n. 46 del 2006.

11. L'assistenza alle vittime

Al fine di mettere la vittima in condizione di esercitare i diritti e le facoltà che le sono conferiti, la direttiva prevede alcune norme che fungono da "presupposto", concernenti l'assistenza di cui tale soggetto deve poter beneficiare.

L'art. 9 della direttiva (che torna ad affermare un principio già contenuto nell'art. 13 della decisione quadro 2001/220/GAI) impone agli Stati membri di prevedere in suo favore forme di assistenza diverse da quella legale, che spaziano dall'aiuto psicologico alla possibilità di beneficiare di consigli in merito ad aspetti finanziari e pratici.

Gli Stati membri devono, pertanto, promuovere l'intervento, nell'ambito del procedimento penale, di «servizi di assistenza alle vittime» con il compito di fornire tutte le informazioni necessarie, atteso che il contatto tra i soggetti traumatizzati e coloro che ne raccolgono le prime dichiarazioni è in grado di condizionare il futuro del processo in relazione all'affidamento che si ingenera.

[215] A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, pag. 469.
[216] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 664.

In tale ambito, può ritenersi ancora valido quanto affermato dalla Commissione[217]: in Italia, una vera e propria assistenza è assicurata soltanto ai minori vittime di reati particolarmente gravi e alle vittime della tratta di esseri umani; l'assenza di un sistema organizzato preposto alla tutela e all'accoglienza affida alla buona volontà degli operatori la riuscita di questa delicata ed essenziale fase del procedimento penale.

Il nostro ordinamento prevede una specifica forma di assistenza soltanto per la vittima infradiciottenne che abbia subito determinati reati: ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p. – inserito con la legge n. 66 del 1996 e di recente modificato dalla legge n. 172 del 2012[218], di cui si parlerà *infra* – il minore vittima di abusi sessuali deve essere "accompagnato" nel corso del procedimento da persone deputate alla sua assistenza psicologica (genitori, personale specializzato dei servizi sociali, enti iscritti in un apposito elenco).

Detta assistenza deve essere garantita nel corso dell'intero procedimento, dalla raccolta delle dichiarazioni predibattimentali all'escussione in contraddittorio: questa continuità dovrebbe costituire un argine contro il trauma che può prodursi a causa delle numerose escussioni giudiziali cui di regola il minore è sottoposto.

Deve essere, tuttavia, evidenziato che – nonostante i progressi raggiunti – si tratta di una disciplina speciale, destinata ad essere applicata solo nel limitato settore dei processi relativi ad abusi su minori e che non esiste una norma di analogo tenore applicabile a beneficio di ogni vittima.

In Italia, pertanto, i meccanismi di accoglienza predisposti non appaiono sempre conformi alle direttive europee: il nostro sistema penale appare, infatti, essenzialmente improntato alla repressione ed al perseguimento dell'autore del reato, poco attento alle esigenze dell'offeso.

[217] Relazione della Commissione della Comunità europea COM (2004) 54 def., 16 febbraio 2004.

[218] Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Significativa appare, inoltre, la non rispondenza del nostro sistema al disposto dell'art. 26 della direttiva, che prevede la predisposizione di collegamenti ed adeguate forme di cooperazione tra organizzazioni di assistenza alle vittime che operano nei diversi Stati membri.

In relazione a tale aspetto, si riscontrano tra le normative nazionali notevoli differenze.

Infatti, a fronte di Stati, quali ad esempio la Francia e la Spagna, ove l'attività di sostegno alle vittime è gestita da organi di governo che assicurano una diffusione capillare dei servizi di assistenza su tutto il territorio nazionale, esistono realtà, come quella italiana, in cui manca tuttora un'azione politica di coordinamento a livello centrale. La legislazione del nostro Paese delega alle Regioni l'attivazione e l'organizzazione di tali iniziative, con una conseguente mancata diffusione omogenea delle strutture di assistenza su tutto il territorio dello Stato[219].

A differenza di quanto accade in altri Paesi membri, non è prevista in Italia la presenza, nell'ambito degli uffici giudiziari, di sezioni della Procura della Repubblica o del Tribunale specializzate nello svolgimento di procedimenti riguardanti vittime vulnerabili. Si auspica, dunque, che ciascun magistrato possa ricevere una formazione specifica in tal senso, tuttavia – anche da questo punto di vista – le carenze sono notevoli.

Per quanto concerne la formazione delle forze dell'ordine, invece, è possibile ravvisare alcuni nuclei di operatori deputati ad occuparsi dei soggetti vulnerabili: la legge n. 269 del 3 agosto 1998, all'art. 17, ha infatti istituito, presso la squadra mobile di ogni Questura della Polizia di Stato, un'Unità specializzata di polizia giudiziaria con il compito di condurre indagini in relazione a determinati reati (sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minorenni). Inoltre, a seguito dell'introduzione del delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) è stata istituita, all'interno del Reparto Analisi Criminologiche che fa capo al Raggruppamento

[219] M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre 2012, pag. 29.

Carabinieri Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, con sede a Roma, una sezione specificamente dedicata agli "Atti persecutori", competente a studiare le diverse manifestazioni di volenza e di persecuzione ai danni delle vittime vulnerabili[220]. Per gli altri appartenenti alle forze dell'ordine, invece, non è previsto alcun obbligo di formazione specifica.

Con riferimento agli avvocati che si occupano di vittime del reato, il Codice di deontologia forense non prevede una formazione *ad hoc*.

Non a caso, già nel 2004 la Commissione ha richiesto all'Italia taluni aggiustamenti per quanto riguarda la formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime (trattandosi di un principio contenuto nell'art. 15 della decisione quadro 2001/220/GAI e di recente riproposto nell'art. 25 direttiva 2012/29/UE), imponendo all'Italia di correre ai ripari per l'attuazione della norma. Si auspica, pertanto, che l'Unione europea insista ulteriormente su questo aspetto, imponendo in un prossimo futuro ai Paesi membri di creare centri deputati all'ascolto e all'accoglienza delle vittime, anche alla luce delle indagini vittimologiche da cui emerge un'elevata insoddisfazione di tali soggetti verso le forme di assistenza ricevute.

12. Il diritto di essere sentiti nell'ambito del procedimento. La deposizione delle vittime residenti in altro Stato membro

Ai sensi dell'art. 10 della recente direttiva, «Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova». Questa disposizione può ritenersi recepita dall'art. 90 del nostro codice di rito, il cui comma 1 recita: «La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di Cassazione, indicare elementi di prova».

Anche le garanzie in favore delle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento (art. 11 della decisione quadro

[220] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 126.

ed art. 17 della direttiva) risultano parzialmente assicurate dall'ordinamento italiano, il quale consente a tali soggetti di essere ascoltati immediatamente dopo il fatto, in virtù delle norme che disciplinano l'assunzione urgente di informazioni ad opera tanto della polizia giudiziaria, quanto del magistrato del pubblico ministero (artt. 351 e 362 c.p.p.).

Probabilmente tali disposizioni non riconoscono un vero e proprio diritto, tuttavia rispondono al principio espresso dal legislatore europeo, soprattutto ove si consideri che esse trovano completamento nella possibilità di dare lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dalla persona residente all'estero che non sia comparsa (art. 512 *bis* c.p.p.). Non solo la vittima può essere ascoltata nell'immediatezza del fatto ma, a certe condizioni ed entro certi limiti, quelle dichiarazioni possono assumere valore di piena prova ai fini della decisione finale[221].

Ulteriore istituto che può, in simili casi, trovare applicazione, è la videoconferenza (artt. 146 *bis* e 147 *bis*, disp. att. c.p.p.). Tra i casi in cui l'esame a distanza con il mezzo audiovisivo è consentito, vi è infatti quello – verosimilmente applicabile al testimone residente all'estero – in cui «vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame» (art. 147 *bis*, comma 5, disp. att. c.p.p.).

13. Il diritto all'assistenza legale e le indagini difensive

L'art. 13 della direttiva 2012/29/UE impone agli Stati membri di garantire alle vittime il diritto all'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto concerne, in generale, l'assistenza legale, si osserva che nel nostro ordinamento la persona offesa ha la facoltà di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.). I poteri che le vengono riconosciuti, più incisivi che in passato, possono essere meglio esercitati attraverso la nomina di un difensore, come riconosciuto espressamente dal codice. D'altra parte, l'attivazione della persona offesa – attraverso la presentazione di memorie e l'indicazione di fonti di prova a

[221] Sul tema, cfr. A. De Caro, *Ammissione e formazione della prova nel dibattimento*, in AA.VV., *La prova penale*, a cura di A. Gaito, vol. II, Torino, 2008, pagg. 353 ss.

supporto dell'indagine del magistrato del pubblico ministero – esige una preparazione tecnica che si rinviene solo in un professionista del processo[222]. Non si ravvisano, tuttavia, forme di assistenza legale obbligatoria analoghe alla nomina del "difensore d'ufficio" per l'accusato (art. 97 c.p.p.)[223].

Quanto al gratuito patrocinio, la norma dettata dal legislatore europeo risulta attuata nel nostro ordinamento, che ha accolto la scelta di parificare la persona offesa all'imputato con riguardo al rimborso delle spese, come si può desumere sia dal codice di rito (art. 541 c.p.p.), che dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (art. 74 del d.P.R. 115 del 2002, il quale espressamente include la persona offesa tra i soggetti che possono essere ammessi al beneficio).

Il "pacchetto sicurezza" del 2009 (decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009) ha introdotto una norma (art. 76, comma 4 *ter*, d.P.R. n. 115 del 2002) che ammette al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa, cittadina o straniera, dai reati di violenza sessuale, «anche in deroga ai limiti di reddito previsti», perciò anche se abbiente[224]. Detta norma è stata, di recente, modificata dall'art. 9 della legge n. 172 del 2012, e prevede attualmente l'ammissione al beneficio della persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p.[225]. In questo modo, si assicura alle vittime un accesso a titolo gratuito all'assistenza legale, come stabilito dall'art. 31 della Convenzione di Lanzarote del 2007[226].

Si tratta di una previsione particolarmente significativa nell'ottica della politica a favore delle vittime, che presenta tuttavia un raggio d'azione eccessivamente frammentario. Trattandosi di una disposizione avente carattere

---

[222] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 23.

[223] S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 53.

[224] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 989.

[225] A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012, pag. 14.

[226] Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

eccezionale, infatti, non può essere analogicamente applicata al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti. Ne deriva che restano fuori dal beneficio che essa prevede le vittime (anche minori) di reati non meno gravi di quelli annoverati e comunque bisognose del massimo livello di assistenza e di sostegno approntato dallo Stato.

Deve ritenersi ammissibile l'espletamento di indagini *ex* art. 391 *bis* c.p.p. da parte del difensore della persona offesa[227]. Le investigazioni difensive possono, infatti, avere una notevole incidenza processuale: si pensi all'attività preventiva per la presentazione della querela, a quella tesa a supportare l'opposizione alla richiesta di archiviazione, a quella finalizzata a sollecitare la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) e la revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.), alla richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di persona informata che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione (art. 391 *bis*, comma 11, c.p.p.)[228].

Il riconoscimento di una vera e propria titolarità della persona offesa al compimento di investigazioni difensive, soprattutto di natura preventiva, sembra innegabile anche alla luce delle nuove competenze penali del giudice di pace. Se nel processo penale ordinario l'attivazione della persona offesa è finalizzata all'instaurazione del procedimento penale, ma non necessariamente all'assunzione del ruolo di parte processuale, in quello dinanzi al giudice di pace il soggetto passivo è legittimato a proporre un ricorso immediato che lo proietta automaticamente tra i soggetti del processo.

Si tratta, pertanto, di atti investigativi che spaziano dalla richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione all'assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti, passando per il compimento di accertamenti tecnici non ripetibili e per l'accesso ai luoghi. I verbali di tali atti potranno essere prodotti al magistrato del pubblico ministero oppure direttamente al giudice.

---

[227] Sul tema, si veda A. De Caro, *Percorsi legislativi e poteri delle parti nel processo penale: dal codice Rocco alla riforma delle investigazioni difensive*, in *Cassazione penale*, 2001, n. 11, pagg. 3192 ss.

[228] G. Spangher, *I profili soggettivi*, in AA.VV., *Le indagini difensive*, a cura di A. Giarda-G. Frigo-O. Dominioni, Milano, 2001, pag. 157.

14. Il diritto al risarcimento

L'articolo 16 della direttiva impone agli Stati membri di predisporre, nell'ambito del procedimento penale, adeguate soluzioni per consentire alle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte del reo entro un lasso di tempo ragionevole. Il fine è quello di garantire alle vittime del reato una procedura più rapida e meno costosa, evitando di proporre un'autonoma azione dinanzi ai giudici civili.

Tale norma non dovrebbe porre, in linea teorica, problemi attuativi, in quanto l'ordinamento italiano ammette sempre il risarcimento del danno civile nel processo penale (ai sensi dell'art. 185 c.p.). Accanto a tale previsione si sono, inoltre, sviluppati numerosi sistemi paralleli di indennizzo statale, in favore di particolari categorie di vittime, per le quali risulta più difficile giungere ad un risarcimento in via ordinaria[229].

Pienamente rispettata è, poi, la norma sulla restituzione dei beni sequestrati alla vittima. Il codice di procedura penale dispone che, qualora tali beni siano stati sottoposti a sequestro, vadano restituiti al legittimo proprietario, anche prima della pronuncia della sentenza, quando non sia più necessario mantenere il sequestro a fini di prova (art. 262 c.p.p.). Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., la restituzione è subordinata alla certezza sull'appartenenza dei beni. L'effettività delle restituzioni, tuttavia, può essere in concreto pregiudicata dalla lunghezza del procedimento.

In realtà, la tematica è ben più complessa, e si intreccia con la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE concernente il risarcimento (su cui si tornerà *infra*).

[229] Legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302, "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"; legge 23 novembre 1998, n. 407, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"; legge 22 dicembre 1999, n. 512, "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso"; decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13, "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2003, n. 56; decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, "Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero", convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 369.

15. La protezione delle vittime

Gli artt. 18 e seguenti della direttiva costituiscono le disposizioni di maggiore delicatezza, in quanto i diritti in esso riconosciuti sono tra i più pregnanti, ma anche tra i più difficili da garantire.

Va rilevato che il nostro ordinamento non prevede specifiche disposizioni volte ad evitare, durante i tempi d'attesa dell'udienza, i contatti tra il reo e la vittima chiamata a testimoniare, trasgredendo così la prescrizione *ex* art. 19 della direttiva 2012/29/UE. Le misure che il codice di rito detta (art. 149, disp. att. c.p.p.) al fine di evitare che, nel corso dell'udienza e prima di deporre, il teste possa comunicare con alcune delle parti si riferiscono soltanto al momento della trattazione della causa, e non consentono di evitare eventuali contatti con il reo durante i tempi, spesso lunghi, di attesa imposti dal ruolo[230].

Per quanto concerne il diritto alla protezione dell'incolumità fisica delle persone che collaborano con la giustizia, la legislazione italiana si colloca all'avanguardia nel panorama europeo, specie dopo che la legge n. 45 del 13 febbraio 2001, nel modificare alcuni aspetti della legge sui pentiti (n. 82 del 15 marzo 1991), ha introdotto la figura del testimone di giustizia, cui si estendono le garanzie e le misure protettive riconosciute al collaboratore vero e proprio[231].

Con riferimento alla protezione della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, una disposizione espressamente riferita al processo penale è prevista solo per i minori d'età (art. 13, d.P.R. 448 del 1988), mentre sono ricollegabili alla tutela della riservatezza e dell'immagine della persona offesa le norme che consentono la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (art. 472 c.p.p.).

15.1 Il microsistema cautelare a tutela della vittima

Nell'ottica della garanzia di protezione in favore della vittima e, in particolare, della riduzione dei contatti tra quest'ultima e gli autori del reato, centrale è lo

[230] Così T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 23.

[231] Si vedano, in particolare, gli artt. 16 *bis* e ss. del decreto legge n. 9 del 1991, così come modificato dalla legge n. 45 del 2001.

sviluppo, sia in campo civile che penale, di un "microsistema di strumenti cautelari a tutela della persona offesa"[232], delineato *in primis* dalla legge n. 154 del 2001, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, e successivamente perfezionato con la recente legge n. 172 del 2012, passando per il decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge. n. 38 del 2009, e per la legge n. 94 del 2009 in materia di sicurezza pubblica.

Com'è noto, gli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. prevedono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che il giudice civile può adottare, per la durata massima di un anno, quando la condotta del coniuge o di altro convivente «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente», sulla base dell'accertamento di un oggettivo nesso causale fra la condotta del soggetto attivo e il pregiudizio subito dal soggetto passivo: ordini mirati alla cessazione della condotta, all'allontanamento dell'autore dalla casa familiare, alla prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di abituale frequentazione dell'istante, all'assistenza sociale ed economica «di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati».

Accanto agli ordini di protezione di matrice civilistica, si individuano – autonome e parallele per la peculiarità delle caratteristiche e delle condizioni che le distinguono[233] – le misure cautelari personali orientate specificamente a protezione della vittima del reato.

In tale settore si è registrata una significativa modifica del nostro sistema, attraverso l'introduzione di misure ricalcate proprio sugli ordini di protezione del processo civile, caratterizzate dalla specifica finalizzazione alla tutela di vittime determinate. Ciò costituisce una novità nel nostro sistema cautelare e

[232] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 987. Sul tema, cfr. T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pagg. 67 ss.

[233] A. De Caro, *Misure cautelari personali. Presupposti e criteri applicativi*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. II, tomo II, diretto da G. Spangher, Milano, 2008, pagg. 40 ss.

rappresenta un segnale non trascurabile di attenzione per i diritti degli offesi da reato[234].

Le misure in questione (previste dagli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p.) appaiono dirette ad evitare i contatti tra l'indagato ed una determinata vittima (ed, al più, i suoi familiari) e sono caratterizzate da uno specifico obiettivo di prevenzione, in quanto finalizzate ad evitare la reiterazione della condotta nei confronti di una persona offesa individuata. Si tratta, dunque, di cautele che, in base alla recente direttiva sull'ordine di protezione europeo, potranno estendere la loro efficacia anche in un Paese membro diverso da quello di provenienza in cui la persona perseguitata intenda risiedere o soggiornare.

La legge n. 154 del 2001 ha provveduto ad inserire nel novero delle misure cautelari personali l'allontanamento dalla casa familiare dell'imputato, per una indifferenziata tipologia di reati e sulla base del presupposto della gravità indiziaria e delle tradizionali esigenze cautelari dettate dall'art. 274 (ai sensi dell'art. 282 *bis*, comma 2, c.p.p.). «Qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti», l'ordine di allontanamento e l'eventuale ingiunzione di pagamento di un assegno periodico possono essere integrati dall'ulteriore divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa: viene in tal modo rimarcata la specificità dell'esigenza specialpreventiva a protezione della vittima, insieme alle ordinarie esigenze cautelari che possono giustificare la misura coercitiva.

La *ratio* appare coerente con la parallela e autonoma previsione civilistica dell'ordine di protezione.

La struttura è peraltro articolata su un duplice livello: accanto al primo, ordinario, ve n'è un secondo, speciale e derogatorio, perché, qualora si proceda per uno dei delitti di maltrattamenti, abusi domestici, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale «in danno dei prossimi congiunti o del convivente», la misura può essere disposta «anche al di fuori dei limiti di pena

[234] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pagg. 307 ss.; O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pag. 349.

previsti dall'art. 280» (art. 282 *bis*, comma 6, c.p.p.). Va, peraltro, osservato che l'art. 282 *bis* c.p.p. è stato di recente modificato ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. *b*) della legge n. 172 del 1° ottobre 2012 – con la quale lo Stato italiano ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 – che vi ha introdotto nuovi titoli di reato, oltre a quelli originariamente previsti.

Il divieto di avvicinamento è stato rafforzato dalla riforma legislativa di cui al decreto legge n. 11 del 2009 che, introducendo l'art. 282 *ter* c.p.p., allarga lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l'aggressore.

Per un verso, nonostante la confermata portata generale della prescrizione quanto alla tipologia dei reati, la nuova disposizione prevede, oltre il divieto di avvicinamento, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima, assicurandone la protezione contro eventuali pedinamenti o appostamenti. Per altro verso, estende la prescrizione ai luoghi frequentati da prossimi congiunti, persone conviventi o legate da relazione affettiva con la persona offesa, sempre che sussistano «ulteriori esigenze di tutela», ponendo l'accento sulla finalità specialpreventiva. La misura in esame è, inoltre, accompagnata dal divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo (si pensi a molestie telefoniche, messaggi e-mail, sms) con le persone protette, garantendone pertanto la privacy.

L'art. 282 *quater*, anch'esso introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009, impone di comunicare il provvedimento non solo all'autorità di pubblica sicurezza competente in materia di armi e munizioni e ai servizi socio-assistenziali, ma altresì alla "parte offesa".

A tal proposito, vanno menzionate le novità introdotte dalla legge n. 172 del 2012: detto provvedimento introduce la facoltà, per il tribunale procedente, di imporre a carico di «coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che

offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica» (art. 1, lett. *c)*, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), in aggiunta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori (art. 8 comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011).

La novella si pone in linea con quanto prescritto dall'art. 4 della Convenzione di Lanzarote in merito alla predisposizione, da parte degli Stati membri, di misure necessarie a prevenire le forme di sfruttamento e abuso sessuale nei confronti dei bambini[235].

Discusso è il grado di effettività della tutela che tali istituti sono e saranno, in futuro, in grado di garantire, trattandosi di misure essenzialmente monitorie, la cui efficacia è dunque rimessa alla collaborazione dell'indagato ed al suo grado di autodisciplina. Va, tuttavia, evidenziato che la loro introduzione è sintomatica di una vera e propria "rivoluzione copernicana": a fondamento delle cautele si colloca non già l'interesse generale della collettività, bensì l'interesse determinato di un soggetto. Si tratta, infatti, di misure volte a prevenire la reiterazione di condotte illecite nei confronti di una persona ben individuata, e non la generica futura commissione di reati analoghi. Pertanto, sebbene non sia ancora ben definita la posizione della vittima del reato nell'ambito della vicenda cautelare, la previsione di misure "individuali" è indice dell'introduzione, nel nostro ordinamento, del suo diritto della vittima ad essere protetta per mezzo di specifiche cautele[236].

[235] A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012, pag. 10.

[236] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 988.

16. La testimonianza "vulnerabile"

Ad una logica di protezione risponde altresì l'esigenza di assicurare alle vittime, in particolare alle più deboli, il diritto di essere messe al riparo dalle conseguenze della loro deposizione. Sovente si discorre, a tal proposito, di "testimonianza vulnerabile"[237].

Grazie all'evoluzione della giurisprudenza e della psicologia in materia di testimonianza è stata sottolineata l'estrema complessità della formazione della prova dichiarativa delle (presunte) vittime di reato, chiamate ad evocare l'evento fonte di trauma.

Appare dunque opportuno definire cosa si intende per "vulnerabilità".

La dottrina individua, tradizionalmente, tre parametri in virtù dei quali i testimoni possono essere considerati vulnerabili: l'essere vittima di un reato e doverne rivivere l'esperienza attraverso la deposizione; la presenza di un'intrinseca condizione soggettiva di fragilità (deficienza psichica o mentale, immaturità anagrafica o età avanzata); il timore di subire ritorsioni dalla deposizione per sé o per i propri cari[238].

Le dichiarazioni provenienti da soggetti traumatizzati di rado sono immediatamente esaustive: esse emergono all'esito di lunghi itinerari di rivisitazione e superamento del reato subito. Difficilmente la vittima rappresenta i fatti in un'unica soluzione, dovendo spesso superare gli effetti del trauma derivante dal reato e dalla partecipazione al processo[239]. Tali dichiarazioni sono, di solito, esternate nella inconsapevolezza degli effetti processuali che possono comportare; a causa di timore, vergogna, soggezione sono caratterizzate da frammentarietà e mancanza di sincerità. Fondamentale,

---

[237] Sul tema, cfr. P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pagg. 19 ss. In senso critico, cfr. E. Dolcini, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corriere di merito*, 2010, n. 1, pagg. 5 ss., secondo cui si tratta di una nozione incerta e, quindi, di facile manipolazione. Sulla vittima vulnerabile si veda anche S. Allegrezza-G. Mitja, *Víctima y "supervivencia" en la Justicia penal europea*, in AA.VV., *La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa/America*, Madrid, 2010, pagg. 511 ss.

[238] D. Carponi Schittar, in AA.VV., *Vulnerabilità: chi e come*, in *Il testimone vulnerabile*, a cura di D. Carponi Schittar, Milano, 2005, pag. 35.

[239] G. Fuga, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pagg. 61 ss.

dunque, è l'affidamento che la vittima matura nei confronti dell'autorità procedente durante «un percorso giudiziario che si intreccia e confonde con quello psicologico di rielaborazione del trauma da reato»[240].

La psicologia della testimonianza ha evidenziato che i meccanismi del ricordo sono fortemente influenzati dal *setting* della audizione e dal rapporto con l'intervistatore[241]. La testimonianza si presenta, inoltre, non omogenea in occasione delle audizioni che si susseguono nell'*iter* procedimentale: si assiste, infatti, ad una vera e propria "progressione dichiarativa"[242].

Tale fenomeno è particolarmente evidente nel caso del minore che ha subito abusi sessuali, ma è riconoscibile anche nel comportamento di soggetti adulti chiamati ad evocare un evento-reato di natura traumatica.

La questione più spinosa che pone la testimonianza "debole" consiste nel bilanciamento tra la tutela dei diritti dell'imputato e della vittima/testimone: il metodo del confronto diretto con l'imputato, che caratterizza il processo accusatorio, entra in conflitto con la tutela dell'offeso, e non è in grado di garantire una testimonianza attendibile.

L'essenzialità della testimonianza delle persone offese non solo per la formazione della prova, ma per la stessa emersione di alcuni reati, rende quanto mai urgente il tentativo di trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco.

16.1 Le norme in tema di testimonianza vulnerabile. La legge n. 172 del 1° ottobre 2012

In considerazione delle plurime ragioni – l'età, il sesso, le condizioni psicofisiche, la tipologia dei delitti – che consentono, di volta in volta, di identificare la persona offesa vulnerabile, si atteggiano variamente la forma e il grado di tutela assicurati alla fonte di prova dichiarativa dall'ordinamento processuale.

---

[240] Così S. Recchione, *L'esame del minore persona offesa in reati sessuali*, in AA.VV., *L'esame incrociato*, Milano, 2011, pag. 78.

[241] P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 19.

[242] Sul tema, cfr. F. Bartlett, *La memoria*, Milano, 1974; A. Forza, *La psicologia nel processo penale*, Milano, 2010.

Si rinvengono, infatti, alcuni soggetti bisognosi di maggiore protezione (si pensi al minorenne o al maggiorenne infermo di mente), ed altri considerati meno vulnerabili (ossia i maggiorenni psicologicamente maturi di ambo i sessi)[243].

Per quanto concerne quest'ultima categoria, è innanzi tutto prevista la possibilità di derogare alla regola di pubblicità del processo, mediante la celebrazione a porte chiuse del dibattimento. Ai sensi del già citato art. 472, comma 2, c.p.p., «Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio». I commi 3 *bis* e 4 dell'art. 472 c.p.p. proseguono affermando che «Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso (…). In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (…)».

Ai sensi dell'art. 498, comma 4 *bis*, c.p.p. si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 *bis*, dettato in tema di incidente probatorio. Tale norma, che sarà compiutamente analizzata *infra*, prevede che la persona offesa, proprio in quanto vulnerabile, sia ascoltata con particolari cautele, possa essere esaminata in un luogo diverso dal tribunale, presso strutture di assistenza o anche presso la sua abitazione, con l'uso di un vetro specchio di protezione.

[243] Sul tema, cfr. T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pagg. 18 ss.

L'audizione del minorenne, che rappresenta una figura particolare di testimone-parte offesa, è particolarmente problematica: le difficoltà nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni è inversamente proporzionale all'età del soggetto.

In considerazione della delicatezza di un simile esame, si procede sempre a porte chiuse (art. 472 c.p.p.) e non trova applicazione la regola agonistica dell'escussione incrociata tra le parti processuali. Qualunque sia il reato per cui si procede, in deroga al tipico modulo della *cross examination*, l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente del collegio, che può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile (art. 498, comma 4, c.p.p.). Siffatta deroga è estesa all'assunzione della testimonianza del maggiorenne infermo di mente, in virtù della sentenza n. 283 del 1997 della Corte Costituzionale[244].

La testimonianza del minorenne che ha subito un reato a sfondo sessuale può essere compromessa anche dal solo contatto visivo con l'imputato. Per questo motivo, l'esame della "vittima" (espressione adottata per la prima volta nel codice di rito) di reati sessuali, minorenne o maggiorenne inferma di mente, viene effettuato «mediante l'uso di vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico» (art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p.), su richiesta sua o del difensore.

Simili audizioni, inoltre, sono documentate integralmente, onde evitare la necessità di dover procedere in futuro ad una nuova audizione.

A tal proposito, occorre altresì richiamare l'art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p., ai sensi del quale, allorquando si procede per uno dei reati previsti dagli artt. 600 *bis* comma 1, 600 *ter*, 600 *quater* comma 1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale, ed è necessario esaminare un testimone minore di anni 16 che abbia già reso dichiarazioni in precedenza, tale esame è ammesso soltanto se concerne fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice (o taluna delle parti) lo ritenga necessario alla luce di specifiche esigenze.

[244] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 991.

Tale norma appare rispondente ad un principio più volte ribadito in sede sovranazionale, secondo cui l'interrogatorio della vittima deve aver luogo solo quando strettamente necessario al procedimento penale. Essa, tuttavia, fa riferimento soltanto a determinate categorie di reati; pertanto non possono beneficiarne tutte le vittime.

Sulle norme dettate dal legislatore in tema di protezione del teste vulnerabile ha inciso profondamente – come si osserverà *infra* – la già richiamata legge n. 172 del 1° ottobre 2012 la quale, allo scopo di rendere più efficace il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime[245], introduce, tra le disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento interno», alcune importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario.

Le innovazioni di natura processuale (art. 5) riguardano molteplici ambiti, tra cui le misure cautelari personali, le sommarie informazioni testimoniali, le indagini difensive, l'arresto obbligatorio e l'incidente probatorio.

Gli artt. 30-35 della Convenzione contengono, infatti, analitiche disposizioni volte ad assicurare che lo svolgimento delle indagini sia caratterizzato dalla tutela del minore, sia come vittima che come testimone, con particolare riferimento protezione della sfera privata del soggetto e della sua famiglia, all'accesso gratuito all'assistenza legale e all'esigenza che l'attività di indagine sia espletata da personale specializzato[246].

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea ha presentato, in data 29 marzo 2010, una proposta di direttiva sul tema della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (che sostituirà la decisione quadro 2004/68/GAI), discussa dal Consiglio U.E. nella riunione del 2 dicembre 2012. Tale proposta mira ad introdurre disposizioni ancora più stringenti rispetto a quelle contenute nella Convenzione di Lanzarote, con

[245] P. De Martino, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova Direttiva 2012/29/UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 gennaio 2013, pag. 1. Sul tema, cfr. A. Valini, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, in *Diritto penale e processo*, 2013, n. 2, pagg. 151 ss.

[246] A. Mari, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cassazione penale*, 2012, n. 12, pag. 3963.

specifico riferimento al contrasto delle attività che favoriscono l'abuso e il turismo sessuale in danno di minori, alle sanzioni, all'assistenza legale gratuita per le vittime, alla definizione delle fattispecie criminose (specialmente di quelle che si avvalgono di strumenti informatici), all'introduzione di meccanismi che impediscano l'accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico.

16.2 L'incidente probatorio "speciale"

L'incidente probatorio rappresenta una fase giurisdizionale (ovvero una fase propria del giudizio e non già delle indagini preliminari) incidentalmente inserita nella fase investigativa (o dell'udienza preliminare), ai fini dell'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento[247].

Esso si svolge mediante una vera e propria udienza (seppur senza pubblico), dinanzi al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice dell'udienza preliminare, cui le parti – confrontandosi in contraddittorio avanti ad un giudice terzo – partecipano al fine di una formazione anticipata della prova rispetto al dibattimento.

La persona offesa non può richiedere direttamente l'incidente probatorio nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p., ma solo sollecitare in tal senso il magistrato del pubblico ministero il quale, in caso di rifiuto, deve pronunciare un decreto motivato.

La richiesta al magistrato del pubblico ministero deve essere effettuata personalmente dall'offeso, ed a quest'ultimo deve essere personalmente notificato il provvedimento di reiezione. Considerato, comunque, il suo interesse allo svolgimento dell'incidente probatorio, egli è destinatario dell'avviso della data di celebrazione dell'atto processuale (art. 398, comma 3, c.p.p.). L'omesso avviso costituisce una nullità relativa.

Mentre il suo difensore ha diritto di partecipare all'udienza per lo svolgimento dell'incidente probatorio, la persona offesa può parteciparvi personalmente solo

[247] Sul tema, cfr. A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 527 ss.

quando si debba esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi, è necessaria un'autorizzazione del giudice (art. 401, comma 3, c.p.p.).

Ai fini della presente trattazione, è interessante osservare che l'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. espressamente enumera i delitti nei cui procedimenti è possibile inoltrare richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di non rinviabilità della prova. Vengono menzionati i più gravi delitti in materia di libertà sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile e di pedopornografia, i delitti di riduzione in schiavitù e tratta di persone (oltre che la corruzione di minorenni di cui all'art. 609 *quinquies* c.p., giusta la sentenza n. 262 del 1998 della Corte Costituzionale).

Tale norma è stata modificata dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, che ha esteso a questi soggetti la possibilità di rendere dichiarazioni in sede incidentale (in precedenza, appannaggio esclusivo del minore infrasedicenne), nell'intento di accentuare la tutela del dichiarante che sia anche vittima o comunque testimone di reati di natura sessuale.

La riforma del 2009, oltre a mantenere tutte le condotte riconducibili alla sfera sessuale, provvede ad inserire nel novero dei reati di cui all'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ora modificato "in maltrattamenti contro familiari e conviventi") e il nuovo reato di atti persecutori – *stalking*. Si tratta di un intervento legislativo auspicato da più parti al fine di colmare una lacuna normativa che non poteva essere riempita dal giudice italiano, neppure dopo che la Corte di giustizia europea, nella sentenza Pupino del 16 giugno 2005, aveva ritenuto vincolante per gli Stati membri la decisione quadro 2001/220/GAI che, a sua volta, prescriveva un'ampia tutela in materia di audizione dei testimoni vulnerabili.

L'istituto in esame è stato, di recente, modificato dalla citata legge n. 172 del 2012 (art. 5, comma 1, lett. *g*), la quale ha incluso nel catalogo ivi contenuto il reato di adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), e l'ipotesi di detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), dato che la norma processuale conteneva già il riferimento all'art. 600 *quater*, comma 1, c.p. cui si

ricollegano tanto le disposizioni dell'art. 600 *ter* c.p., quanto quelle di cui all'art. 600 *quater* c.p.

Pertanto, in tutte queste ipotesi, il magistrato del p.m. («anche su richiesta della persona offesa», la quale resta perciò priva di autonoma legittimazione a promuovere l'atto) o l'indagato possono richiedere che la testimonianza sia assunta mediante incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi di non rinviabilità dell'atto (art. 398, comma 1 *bis*, c.p.p.). Ciò è possibile ogni qualvolta sia necessario esaminare un minorenne, oppure un maggiorenne, ma soltanto allorquando quest'ultimo sia persona offesa.

Si discorre, in tali ipotesi, di incidente probatorio "speciale" o "liberalizzato"[248].

L'assunzione anticipata della prova dichiarativa della vittima "vulnerabile" appare, dunque, diretta ad esaurirne l'interpello al fine di evitare di dover nuovamente esaminare la stessa persona nel dibattimento. L'istituto appare incentrato da un lato, sulla finalità di proteggere la fonte dichiarativa "debole" dal trauma psicologico che può derivare dalla deposizione in sede dibattimentale; dall'altro, sulla volontà di impedire la dispersione di fondamentali e talora esclusivi elementi di prova.

L'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. innalza il livello delle tecniche di tutela in favore dei soggetti psicologicamente più fragili: contiene, infatti, una serie di "ammortizzatori" che si frappongono tra il minore e la macchina della giustizia.

Il giudice, «ove fra le persone interessate all'assunzione della prova» (non solo la testimonianza, quindi) «vi siano minorenni», (nonché maggiorenni infermi di mente, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 2005), stabilisce «il luogo, il tempo e le modalità particolari» attraverso cui procedere «quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno». L'udienza, al fine di evitare al minore l'esperienza traumatica del contesto dibattimentale, può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,

[248] G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 990.

avvalendosi di strutture specializzate di assistenza o presso l'abitazione della persona. Le dichiarazioni testimoniali vanno altresì integralmente documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

Anche la c.d. "Carta di Noto"(redatta dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali), nella sua formulazione più recente[249], afferma che l'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto (punto n. 15).

La legge n. 172 del 2012 ha altresì ritoccato (art. 5, comma 1, lett. *h*) la disciplina processuale relativa alle particolari modalità di audizione protetta del minore in incidente probatorio (art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p.). Il legislatore interviene inserendo nell'alveo dei delitti per i cui procedimenti il giudice stabilisce, tra l'altro, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, l'ipotesi di adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.). In dottrina è stato evidenziato che non è stata colta l'occasione per un coordinamento di questa disciplina con i singoli casi nei quali è possibile presentare richiesta di incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.: sarebbe stato opportuno includere nel catalogo dei reati menzionati nell'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. anche le fattispecie di cui agli artt. 572, 600 *quater* e 609 *quinquies* c.p.

Va rilevato, inoltre, che il legislatore del 2012 non inserito nell'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. altre norme concernenti le modalità con cui svolgere l'audizione del minore: in virtù del rinvio contenuto nell'art. 401, comma 5, c.p.p. alle forme dibattimentali di acquisizione della prova, opera anche in sede incidentale la disciplina che conferisce al giudice la facoltà di avvalersi «dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile» (art. 498, comma 4, c.p.p.), nonché la norma relativa all'esame del minore mediante l'uso di un

[249] Elaborata a conclusione dell'incontro di esperti che si è tenuto a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011, consultabile sul sito www.isisc.org.

vetro specchio unidirezionale, unitamente ad un impianto citofonico (art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p.).

16.3 L'assunzione "assistita" di informazioni da persone minori

Particolare importanza rivestono le norme contenute nell'art. 5, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)* della legge n. 172 del 2012, che disciplina un nuovo istituto, definito dalla dottrina "assunzione assistita di informazioni da persone minori"[250].

Si tratta di un'interessante novità a tutela del minore che debba riferire, al di fuori dell'incidente probatorio, quale persona informata sui fatti in relazione ad illeciti penali che presuppongono lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Può, infatti, accadere che i contatti tra il minore e l'apparato giudiziario prima dell'instaurazione dell'incidente probatorio siano deleteri, stante la particolare suggestionabilità del soggetto.

La novella, dunque, intende ridurre lo scarto normativo esistente tra le indagini preliminari e la fase processuale, già caratterizzata da forme di protezione del minorenne, onde evitare di compromettere fatalmente la genuinità delle dichiarazioni assunte.

Quando, nei procedimenti relativi a determinati delitti contro la personalità individuale e la libertà personale, sia necessario assumere sommarie informazioni da un minore, l'autorità procedente deve avvalersi «dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile». Se a procedere è la polizia giudiziaria, l'esperto è nominato dal pubblico ministero (art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p.); se è il pubblico ministero a dover assumere informazioni, sarà lui a nominarlo, come si desume dallo stesso art. 362, comma 1 *bis*, c.p.p.

Analogamente, qualora sia il difensore a sentire un minorenne, per potersi avvalere dell'ausilio di un esperto, lo nominerà lui stesso (art. 391 *bis*, comma 5 *bis*, c.p.p.). Il legislatore recepisce l'indirizzo deontologico secondo cui l'avvocato è tenuto ad avvalersi di consulenti nell'audizione di minori (art. 5,

[250] A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012, pag. 6.

lettera *f*), quantomeno per i delitti per cui è prevista la comunicazione al tribunale dei minorenni *ex* art. 609 *decies* c.p.[251].

Il novellato art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p. si può considerare la norma "capostipite"[252], perché contiene in dettaglio l'elenco di tutti i reati in materia sessuale nei cui procedimenti le informazioni devono essere assunte dal minore avvalendosi dell'ausilio di un professionista psicologo o psichiatra. La norma menziona i delitti di sfruttamento sessuale di minori (artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater* comma 1 e 600 *quinquies* c.p.), tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), violenza sessuale (artt. 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Non vengono inclusi nell'elenco i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612 *bis* c.p. (atti persecutori), fattispecie non segnatamente riguardanti minorenni, ma nel cui ambito potrebbe presentarsi la necessità di sentire delle persone infradiciottenni nel corso delle indagini preliminari. La previsione di un *numerus clausus* di reati in relazione ai quali sorge l'obbligo dell'ausilio del consulente pare, pertanto, frutto di un approccio eccessivamente formalistico: le medesime esigenze possono, infatti, presentarsi anche con riferimento ad altre gravi fattispecie.

Si rileva, inoltre, che l'audizione assistita non appare destinata ad un'applicazione particolarmente estesa, dal momento che l'esame del minore dovrebbe comunque essere ripetuto per acquisire la prova nella successiva fase dibattimentale, con il rischio di provocare ulteriori traumi psicologici al soggetto in tenera età: è, questa, un'evenienza che va evitata, come afferma l'art. 35, comma 1, lett. *e)* della Convenzione di Lanzarote. D'altra parte, lo stesso legislatore italiano già con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ha aperto la strada ad una nuova forma di incidente probatorio sganciata dai presupposti di non rinviabilità o di inquinamento della prova (art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.) e ha stabilito, mediante la legge n. 269 del 3 agosto 1998, dei limiti all'ammissione

[251] F. Siracusano, *Indagini difensive e "persona informata" di minore età*, in AA.VV., *Il minorenne fonte di prova*, a cura di C. Cesari, Milano, 2008, pagg. 95-96.

[252] A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012, pag. 6.

dell'esame dibattimentale del testimone minore infrasedicenne che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (art. 190 *bis*, comma 1 *bis*, c.p.p.).

Contrariamente a quanto accade nella disciplina dedicata all'incidente probatorio, non è previsto l'obbligo di videoregistrazione: a tale difetto di coordinamento si potrebbe, però, porre rimedio richiamando l'art. 134, comma 4, c.p.p., secondo cui nella documentazione degli atti si può ricorrere alla riproduzione audiovisiva se essa è ritenuta «assolutamente indispensabile».

Una volta effettuata, inoltre, la videoregistrazione deve necessariamente passare attraverso il meccanismo acquisitivo previsto dagli artt. 431, comma 2, e 483, c.p.p.: solo in tal caso potrà essere sottoposta all'attenzione del giudice.

Resta, dunque, disatteso l'invito contenuto nel punto 10 della "Carta di Noto", secondo cui tutto il materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti.

Pertanto, anche all'esito della recente riforma, l'assunzione anticipata della testimonianza del minore in via incidentale rimane la soluzione preferibile.

Ad ogni modo, affinché le garanzie introdotte in favore della vittima non restino fine a se stesse, è necessario assicurare che gli esperti in psicologia o in psichiatria infantile deputati a fornire assistenza specifica siano adeguatamente formati, come ribadito dall'art. 25 della direttiva 2012/29/UE.

La legge n. 172 del 2012 non chiarisce l'effettivo ruolo ricoperto dall'esperto nell'ambito dell'audizione del minore. Tuttavia, potendosi ritenere valido quanto affermato con riferimento all'art. 498, comma 4, c.p.p., si osserva che il giudice può avvalersi dell'ausilio dell'esperto nella formulazione delle domande: il professionista "traduce" le parole del giudice in un linguaggio

comprensibile al minore[253], anche allo scopo di evitare la suggestionabilità del minore stesso[254].

Le funzioni dello psicologo (o psichiatra) sono, comunque, circoscritte al momento dell'assunzione delle informazioni, non potendo estendersi all'ambito della valutazione dell'attendibilità dal minore, spettante esclusivamente al giudice[255]. L'esperto, inoltre, non può essere qualificato come "ausiliario" in senso tecnico, espressione tradizionalmente associata al cancelliere o ad altro funzionario assimilato che svolge attività di segretario o assistente dell'autorità procedente (artt. 125, 126, 135 e 136 c.p.p.).

Tale soggetto – pur avendo partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese dal minorenne alla polizia giudiziaria, al magistrato del pubblico ministero o al difensore – non può considerarsi incompatibile con l'ufficio di testimone[256].

Va, peraltro, osservato che le norme in questione non chiariscono quale sia la sanzione da comminare nell'ipotesi in cui il soggetto venga ascoltato dal solo esperto, in mancanza dell'autorità legittimata a raccogliere le dichiarazioni (magistrato del pubblico ministero, difensore o ufficiale di polizia) e nel caso in cui la deposizione del minore venga raccolta in mancanza di audizione protetta. Con riferimento alla prima evenienza, le dichiarazioni recepite saranno inutilizzabili in sede processuale, potendo al più essere utilizzate come base cognitiva di valutazioni tecniche.

---

[253] Sul tema, cfr. L. Camaldo, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in *L'indice penale*, 2000, pag. 193.

[254] Cass. pen., Sez. II, 30 agosto 1995, in *Diritto penale e processo*, 1995, n. 10, pag. 1144; Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2008, G., in *C.E.D. Cass*., n. 239003; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2010, n. 24248, in *C.E.D. Cass.*, n. 247285.

[255] Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2007, Tranchida e altri, *in C.E.D. Cass*., n. 237539.

[256] Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2010, in *C.E.D. Cass*., n. 249406; Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2010, in *C.E.D. Cass*., n. 247879; Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2008, in *C.E.D. Cass*., n. 239282; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2007, in *C.E.D. Cass*., 237156; Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2003, in *C.E.D. Cass*., n. 225376. In senso contrario, Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2001, Er Regraui, in *C.E.D. Cass.,* n. 221052.

16.4 Critiche mosse ai meccanismi di protezione predisposti dal legislatore

Non sembra che gli interventi del nostro legislatore siano riusciti a soddisfare l'esigenza di completa tutela dell'offeso con coerenti prescrizioni normative[257].

L'obbligo di adeguamento alla Convenzione di Lanzarote poteva costituire un'occasione di completa riforma dello "statuto" della prova dichiarativa del testimone vulnerabile; tuttavia tale spunto non è stato colto dal legislatore italiano, ed allo stato il nostro sistema presenta una disciplina estremamente disorganica e frammentata[258].

Per quanto concerne le modifiche apportate all'art. 190 *bis*, comma 1 *bis* c.p.p.[259] il legislatore, anziché armonizzare la disciplina degli istituti dell'incidente probatorio speciale e dei limiti del diritto alla prova nel dibattimento, ha accresciuto lo scarto applicativo. Ne consegue che la necessità di evitare la riedizione dibattimentale della testimonianza già raccolta in contraddittorio incidentale è circoscritta ai soli testi minori di anni sedici, chiamati a deporre in relazione ad alcune (ma non tutte) le fattispecie di reato per cui è possibile l'espletamento dell'incidente probatorio "speciale" di cui all'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. La previsione derogatoria non si estende al minore ultrasedicenne e al maggiorenne, neppure se infermo di mente o persona offesa di uno dei delitti considerati ai fini dell'incidente probatorio speciale.

Sul piano oggettivo, nel novero dei delitti enumerati dal comma 1 *bis* dell'art. 190 *bis* c.p.p. non sono inclusi i reati di cui agli artt. 572, 601, 602 e 612 *bis* c.p., presi invece in considerazione dall'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p., la cui portata applicativa risultava prima e risulta oggi ancora più ampia.

La novella del 2012 non ha posto in essere l'opportuno coordinamento tra l'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p. e l'art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p. L'audizione "protetta"

---

[257] In tal senso, G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8, pag. 991.

[258] S. Recchione, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 marzo 2013, pag. 1.

[259] Il comma, aggiunto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 269 del 3 agosto 1998, è stato modificato dall'art. 14, comma 1, della legge n. 38 del 6 febbraio 2006.

continua a non essere prevista per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che invece rientra nel novero dei reati in relazione ai quali è possibile l'audizione anticipata del testimone minorenne.

Il legislatore, pertanto, ha effettuato una vera e propria scelta di individuazione della vittima da proteggere sulla base della tipologia di reato commesso, privilegiando i soggetti che hanno subito reati a sfondo sessuale, maltrattamenti e persecuzioni derivanti da una condotta abituale.

La giurisprudenza costituzionale ha in parte allargato tali confini, ampliando le ipotesi in cui è possibile procedere all'audizione protetta, sia sotto il profilo delle fattispecie criminose, che sotto quello dei soggetti vulnerabili[260].

A tal proposito, va richiamata la sentenza n. 63 del 2005 della Corte Costituzionale la quale, facendo leva sul principio di tutela del valore fondamentale della dignità della persona desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'esigenza di neutralizzare il fenomeno della c.d. "vittimizzazione secondaria", ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 398, comma 5 *bis* c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno», nonché dell'art. 498, comma 4 *ter* c.p.p. «nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

Tuttavia, sino ad oggi, la Consulta ha rifiutato di trasformare queste norme in vere e proprie clausole generali, come statuito nelle pronunce n. 262 del 1998, n. 114 del 7 maggio 2001 e come confermato dalla sentenza n. 529 del 18 dicembre 2002[261].

Proprio nel procedimento in cui ha trovato origine la sentenza da ultimo citata, il tribunale di Firenze, insoddisfatto della risposta negativa della

[260] Corte Cost., 9 luglio 1998, n. 262, in *Foro italiano*, 1999, n. 1, pag. 63; Corte Cost., 29 gennaio 2005, n. 63, in *Foro italiano*, 2005, n. 1, pag. 609.

[261] Pubblicata in *Foro italiano*, 2004, n. 1, pag. 32. In senso conforme, Corte Cost., 9 maggio 2001, n. 114, in *Foro italiano*, 2001, n. 1, pag. 2423.

Consulta, si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere un'interpretazione pregiudiziale delle norme contenute negli artt. 2, 3 ed 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, riguardanti le modalità di audizione dei testi particolarmente vulnerabili, allo scopo di verificare la conformità al diritto comunitario delle norme interne sull'assunzione testimoniale del minore infrasedicenne in sede di incidente probatorio (artt. 392 comma 1 *bis*, 398 comma 5 *bis*, c.p.p.)[262].

La Corte ha risposto con la celebre sentenza Pupino, affermando che, stante la necessità di leggere il diritto nazionale in modo conforme alle decisioni quadro, il giudice italiano è chiamato ad interpretare le norme interne sull'audizione protetta nel senso di garantire una protezione ad ampio raggio, per qualsiasi tipo di reato, con l'unico limite del rispetto dei principi fondamentali dello Stato[263].

16.5 La valutazione del testimone debole nella giurisprudenza

L'accertamento della responsabilità penale è frequentemente imperniato sulle dichiarazioni della vittima del reato, il cui valore non può essere trascurato a causa del coinvolgimento di tale soggetto.

In quanto testimone, il nominativo della persona offesa dovrà essere inserito nella lista *ex* art. 468 c.p.p. unitamente alle circostanze sulle quali viene chiamato a deporre[264].

Tale testimonianza non può non distinguersi da quella del teste indifferente, la quale presenta soltanto problemi di valutazione dell'attendibilità connessi alla caducità del ricordo, soprattutto qualora si tratti di soggetti minori.

La Corte di Cassazione osserva che «gli studi sulla memoria infantile hanno comprovato come i bambini (...) presentino modalità relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e – non avendo adeguate risorse critiche e di giudizio ed un distinto sentimento del sé – tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell'interlocutore. Pertanto, è necessario che colui che li interroga non ponga

[262] Tribunale di Firenze, 3 febbraio 2003, Pupino, in *Foro italiano*, 2004, n. 2, pag. 54.
[263] C.G.C.E., 16 giugno 2005, Causa C-105/03, Pupino, in *Guida al diritto*, 2005, n. 26, pag. 67.
[264] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 56.

inopportune domande inducenti o suggestive e non trasmetta informazioni che vengono recepite dai bambini ed utilizzate nel rispondere; ogni occasione narrativa, se posta in essere con un non corretto metodo verificazionista di una tesi preconcetta, potrebbe condizionare negativamente il ricordo del fatto da parte del minore. Per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze»[265].

Con le sentenze n. 7373 del 2012 e n. 25712 del 2011, inoltre, la Corte di Cassazione (Sez. III) ha stabilito un divieto generalizzato di domande suggestive nell'esame del minorenne, benché anche la stessa "suggestionabilità" del soggetto infradiciottenne andrebbe valutata "caso per caso". Le richiamate pronunce sono particolarmente significative poiché cristallizzano il principio secondo cui l'attendibilità del minore va valutata tenendo conto delle domande che gli sono state rivolte.

La nostra Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni degli offesi, ha in più occasioni ribadito come tali deposizioni possano collocarsi anche da sole a fondamento della decisione[266], precisando tuttavia che, in tal caso, il vaglio di attendibilità deve essere particolarmente attento e va effettuato conducendo una indagine positiva circa la credibilità oggettiva e soggettiva, che tenga conto degli altri elementi emergenti dalle indagini[267].

---

[265] Cass., Sez. III, 13 maggio 2010, n. 24248, in *C.E.D. Cass.*, n. 247285.
[266] Cass. pen., Sez. III, 1 giugno 1983, Iannatuoni, in *C.E.D. Cass*., n. 160395.
[267] Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 1997, Cello, in *C.E.D. Cass*., n. 208581; Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 1999, Gazzella, in *C.E.D. Cass*., n. 213613; Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2003, Pacca e altri, in *C.E.D. Cass*., n. 227493; Cass. pen., Sez. VI, 3 giugno 2004, Patella e altri, in *C.E.D. Cass*., n. 229755; Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2005, Poggi, in *C.E.D. Cass*. n. 232018; Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2006, V.I.D., in *C.E.D. Cass*.,

Il controllo deve essere, poi, particolarmente penetrante quando il teste in questione è un minore vittima di reati sessuali[268]. In simili casi, la sola età adolescenziale del minore abusato non costituisce *in re ipsa* circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in assenza di patologie incidenti su tale capacità[269]. La Corte di Cassazione ha precisato che «in tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità»[270].

L'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali del minorenne-persona offesa resta, quindi, affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tener conto di tutte le implicazioni connesse alla possibile instabilità emotiva del teste[271]. Pertanto, la valutazione in merito all'attendibilità del minore deve necessariamente passare attraverso un esame dell'attitudine di tale soggetto ad esporre le vicende in modo utile ed esatto. Necessario, dunque, è l'intervento di esperti, per rilevare la capacità del piccolo testimone di ricordare e riferire quanto accaduto.

Anche qualora il soggetto sia maggiore d'età, per essere positivamente utilizzate dal giudice, le sue dichiarazioni devono risultare credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati. Contrariamente ad altre fonti di conoscenza – come le dichiarazioni rese da

---

n. 234647. Sul tema, cfr. A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pagg. 48 ss.

[268] Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2010, N.A., in *C.E.D. Cass*., n. 247740; Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2007, M.B.E., in *C.E.D. Cass*., n. 237952; Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 2006, M.P.N., in *C.E.D. Cass*., n. 235649; Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2004, Di Donna, in *C.E.D. Cass*., n. 229421; Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2001, Panaro, in *C.E.D. Cass*., n. 220362.

[269] Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2008, n. 27742, in *C.E.D. Cass.*, n. 240695.

[270] Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 38211, in *C.E.D. Cass.*, n. 251381.

[271] Cass. pen., Sez. II, 16 novembre 1998, Lo Presti, in *C.E.D. Cass*., n. 211966.

coimputati o da imputati di reati connessi – esse non abbisognano di riscontri esterni, l'eventuale ricorso ai quali è funzionale soltanto al vaglio della credibilità del testimone[272]. In altri termini, la deposizione della persona offesa è soggetta al solo limite dell'attendibilità e deve essere sempre valutata con cautela[273], in quanto tale soggetto è portatore di interessi opposti rispetto a quelli dell'imputato[274].

In alcune pronunce, la Corte di Cassazione ha affermato che l'idoneità di tali dichiarazioni a fondare da sole la condanna può attenuarsi quando l'offeso è costituito parte civile e vanta un interesse economico in conflitto con quello dell'imputato. In tal caso, il controllo di attendibilità può richiedere una maggiore pregnanza, e rendere opportuno procedere al riscontro con elementi esterni[275]. Il quadro indiziario può, però, prescindere dai "riscontri" in caso di emissione di misure cautelari[276].

La Corte di legittimità si è altresì soffermata sulla tipologia di domande da rivolgere a vittime minori. Si è stabilito che «il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell'esame, operando, ai sensi del comma secondo dell'art. 499 c.p.p., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo»[277]. In un'altra pronuncia, la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie[278].

---

[272] Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 1998, Kovacs, in *C.E.D. Cass.*, n. 2124459.
[273] Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 1997, Benatti, in *C.E.D. Cass.*, n. 206985; Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini, in *C.E.D. Cass.*, n. 208912; Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 1993, Russo, in *C.E.D. Cass.*, n. 193862.
[274] Cass. pen., Sez. II, 13 maggio 1997, Di Candia, in *C.E.D. Cass.*, n. 208229.
[275] Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 2010, G.F.A., in *C.E.D. Cass.*, n. 248016.
[276] Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2010, M., in *C.E.D. Cass.*, n. 247883.
[277] Cass., Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7373, in *C.E.D. Cass.*, n. 252134. In dottrina, cfr. P. Ferrua, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012, pag. 70; P. Ferrua, *Il giusto processo*, Bologna, 2012, pag. 60.
[278] Cass., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 25712, in *C.E.D. Cass.*, n. 250615.

Il tema concernente la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile nel giudizio penale ha interessato anche la Corte Costituzionale[279].

I giudici rimettenti hanno in proposito prospettato la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e del diritto inviolabile alla difesa con riferimento a norme del codice di procedura penale (ad esempio, il secondo comma dell'art. 497), nella parte in cui non contemplano il divieto di esaminare, in qualità di testimone, la persona offesa dal reato costituitasi parte civile. Tali disposizioni consentirebbero di desumere la prova della colpevolezza dell'imputato «esclusivamente o quasi esclusivamente sulle sue dichiarazioni», determinando una situazione processuale di "squilibrio" tra le parti.

La Consulta ha sistematicamente concluso per la manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, osservando che non sussiste la necessità di introdurre nell'ordinamento un divieto di testimonianza della parte civile, poiché l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di legittimità ha già compiutamente individuato parametri e criteri in grado di scongiurare la possibilità di un'acritica acquisizione agli atti del processo di dichiarazioni la cui oggettività non sia fondatamente accertata e valutata con rigore.

Dal tenore delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate, anche recentemente, con riferimento al regime della testimonianza della persona offesa, può, comunque, evincersi come la presenza della vittima nel processo penale sia, ancora, a fatica tollerata.

Un ausilio per il giudice chiamato a valutare i contributi provenienti dal soggetto vulnerabile può provenire dal già richiamato documento conosciuto come "Carta di Noto", contenente le linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale[280].

---

[279] Corte Cost., 23 febbraio 2004, ord. n. 82; Corte Cost., 18 marzo 2004, ord. n. 102.

[280] Sul tema, cfr. A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pagg. 54-57.

17. La "giustizia riparativa"

A proposito della giustizia riparativa, occorre rilevare che la norma di riferimento – l'art. 12 della direttiva – impone agli Stati di promuovere il ricorso a tali meccanismi nell'ambito del procedimento penale, dettando una serie di fondamentali condizioni. Il legislatore europeo fa, dunque, un passo avanti rispetto alla decisione quadro del 2001, il cui art. 10 prevedeva il ricorso alla "mediazione penale" non per tutti i reati, ma solo per quelli che ciascun Paese reputasse idonei a simili misure[281].

Dal punto di vista del diritto positivo, è possibile rinvenire nel nostro ordinamento alcuni istituti che possono essere ricondotti ai concetti di "mediazione penale" e "giustizia riparativa", collegando la concessione di benefici in favore del reo alla rimozione delle conseguenze civili derivanti dalla condotta criminale, ma non è ravvisabile un progetto organico in tal senso[282].

È possibile menzionare l'art. 176 c.p. (il quale subordina la concessione della liberazione condizionale all'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che il condannato non dimostri di essere impossibilitato ad adempierle) e l'art. 179 c.p. (che impedisce la concessione della riabilitazione in favore del condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle). La ricomposizione – anche sul piano civilistico – dell'ordine giuridico violato si pone come presupposto indefettibile per la concessione, da parte dell'ordinamento, di benefici che "concludono" in via definitiva il rapporto punitivo statuale[283].

Ulteriori riferimenti alle condotte riparatorie si colgono nella disciplina in tema di misure alternative al carcere. L'art. 47, comma 7, della legge n. 354 del

---

[281] Sul tema, cfr. M. Talani, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *L'indice penale*, 2010, pagg. 161 ss.

[282] Sul tema, cfr. G. Mannozzi, *La giustizia senza spada – Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2004; G. Di Chiara, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, pag. 500; M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, pag. 721.

[283] L. Spaventi, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Diritto penale e processo*, 2009, n. 6, pag. 758.

1975 prevede che nel verbale di affidamento in prova al servizio sociale debba stabilirsi che l'affidato si adoperi il più possibile in favore della vittima del suo reato, e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Un profilo di operatività del paradigma mediativo può rinvenirsi nella fase esecutiva della pena: l'art. 47 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, che prevede la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, espressamente contempla la necessità che «l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato».

Nell'ottica di una progressiva "riscoperta" del ruolo e dei diritti dell'offeso, si collocano gli artt. 163 e 165 c.p., modificati dalla legge n. 145 dell'11 giugno 2004.

L'art. 163, comma 4, c.p. stabilisce, nei casi in cui la pena inflitta non sia superiore ad un anno, che la riparazione integrale del danno prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado attuata mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, oppure l'attivazione spontanea ed efficace del colpevole volta ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, consente al giudice di applicare la sospensione condizionale della pena.

L'art. 165 c.p. prevede, poi, che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Il beneficio può essere subordinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa[284].

Inoltre, riconducibili alle dinamiche mediatorie sono gli artt. 12 e 17 del d. lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti da reato, che prevedono significativi "sconti" sanzionatori in favore delle persone giuridiche

[284] L. Spaventi, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Diritto penale e processo*, 2009, n. 6, pag. 760.

che abbiano riparato integralmente il danno cagionato, eliminato le conseguenze dannose o pericolose da esso derivanti, oppure si siano efficacemente adoperate in tal senso[285].

Altri esempi si rinvengono nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace (d. lgs. n. 274 del 2000) ed in quello a carico degli imputati minorenni (d.P.R. 448 del 1988).

17.1 Il processo dinanzi al giudice di pace

Nell'ambito della normativa sulla competenza penale del giudice di pace si ravvisano istituti rilevanti sotto il profilo della logica riparativa e compositiva del conflitto ingenerato dal reato, in una prospettiva "attenta alla vittima", che tende ad attribuirle l'auspicata posizione di rilievo.

Qui l'offeso dal reato riconquista, sia pur parzialmente, una certa centralità, potendo agire senza intermediari davanti al giudice nella veste di parte accusatrice. La sua posizione è, infatti, caratterizzata da un lato dal potere di determinare, attraverso la citazione diretta a giudizio per i reati perseguibili a querela, l'attivazione della fase giurisdizionale[286] e, dall'altro, dal potere di proporre impugnazione anche agli effetti penali.

In primis, per i reati perseguibili a querela, la persona offesa può proporre ricorso immediato al giudice di pace, chiedendo a costui la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito (art. 21, d. lgs. n. 274 del 2000). Ove l'offeso intenda esercitare l'azione civile per i danni da reato, il ricorso deve contenere altresì, a pena di decadenza, la costituzione di parte civile (ai quali fini è però sufficiente una richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno)[287].

---

[285] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 106.

[286] Sul tema, cfr. M. Caianiello, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003.

[287] B. Lavarini, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giustizia penale*, 2001, pag. 610. Sul tema, cfr. A. Presutti, *Attori e strumenti della giustizia conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale conciliativa, il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, pagg. 177 ss.

Siffatta facoltà riconosciuta all'offeso è ritenuta da alcuni in contrasto con l'art. 112 della Costituzione[288]. Tale censura è, però, da ritenersi infondata, dal momento che l'esercizio dell'azione penale spetta comunque al magistrato del pubblico ministero, il quale, in forza dell'art. 25, comma 2, provvederà a formulare l'imputazione oppure potrà esprimere parere contrario alla citazione o rimanere inerte (art. 26, comma 1)[289].

La presentazione del ricorso diretto della persona offesa è ulteriormente agevolata dalla circostanza che, con la riforma delle investigazioni difensive, possono essere svolte indagini preventive «per l'eventualità che si insaturi un procedimento penale», grazie alle quali l'offeso potrà raccogliere elementi a sostegno della sua richiesta. In tale eventualità, il magistrato del pubblico ministero, al fine di formulare l'imputazione, dovendo decidere sulla base degli elementi di prova forniti dalla persona offesa, verrà a trovarsi in una posizione analoga a quella del giudice dinnanzi ad una richiesta di misura cautelare[290].

Poiché il ricorso immediato, concentrando gli effetti della querela, della citazione dell'imputato a giudizio e della costituzione di parte civile, garantisce un notevole risparmio sui tempi del procedimento ed accelera il momento in cui l'offeso potrà vedere soddisfatte le proprie pretese (sia "penalistiche", sia "risarcitorie")[291], la legge responsabilizza il ricorrente imponendogli di presenziare, personalmente o tramite procuratore speciale, all'udienza di comparizione delle parti (nella quale il giudice effettuerà un tentativo di conciliazione), pena la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la

---

[288] G. Spangher, *Introduzione generale*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale conciliativa, il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, pag. 171.

[289] Ancor prima dell'emanazione del d. lgs. n. 274 del 2000, la Corte Costituzionale aveva sottolineato la legittimità di meccanismi di esercizio dell'azione penale in via concorrente o sussidiaria in capo ai privati, o a soggetti comunque diversi dal magistrato del pubblico ministero. Si vedano Corte Cost., 18 maggio 1967, n. 61, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1967, pag. 711; Corte Cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Cassazione penale*, 1994, pag. 1164. Sul tema, cfr. T. Padovani, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, pag. XV.

[290] R. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, pag. 53.

[291] M. Bargis, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, pag. 313 ss.; G. Spangher, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2000, pagg. 172-173.

conseguente condanna del ricorrente medesimo alla rifusione delle spese processuali nonché, eventualmente, al risarcimento dei danni a favore della persona citata in giudizio (artt. 29 e 30 del d. lgs. n. 274 del 2000). Nei reati perseguibili a querela di competenza del giudice di pace, dunque, centrale è la promozione di un tentativo di composizione del conflitto, palesemente riconducibile alla logica mediativa[292].

Va, inoltre, menzionata, la norma di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, la quale prevede la definizione del giudizio con sentenza che dichiara l'estinzione del reato, previa audizione delle parti e dell'eventuale persona offesa, qualora l'imputato dimostri di avere, prima dell'udienza di comparizione, riparato il danno derivante dall'illecito mediante le restituzioni ed il risarcimento, e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.

Riparare significa, *in primis*, ottemperare agli obblighi civilistici derivanti dal fatto commesso. La portata della funzione riparatoria, tuttavia, non si esaurisce nella mera condotta restitutoria e risarcitoria: la "riparazione", infatti, passa necessariamente attraverso il contenimento dell'allarme individuale e sociale generato dal reato.

Il bene giuridico tutelato dalla norma penale violata non è definibile unicamente nella sua fisicità e nel suo apprezzamento economico, custodendo altresì un'aspettativa di sicurezza dell'intera collettività.

Tale aspetto della riparazione si coglie nell'opera spontanea ed efficace dell'autore del reato volta ad «elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», che consente di ottenere una diminuzione di pena (art. 62, n. 6, c.p.). Nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace, l'ipotesi di ravvedimento operoso del reo non solo può incidere sul *quantum* di pena applicabile (come avviene *ex* art. 62 c.p.), ma assurge al rango di causa estintiva del reato, purché le conseguenze negative siano state eliminate, e non

[292] M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 211.

semplicemente attenuate, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 274 del 2000[293]. Tale norma individua, pertanto, un principio riparatorio ad efficacia estintiva del reato stesso, basandosi su una logica premiale, sensibile alle esigenze della vittima.

Riparazione del danno e riparazione del fatto sono, dunque, due concetti distinti[294].

Il dovere di riparare il danno in senso stretto può essere soddisfatto in via oggettiva, anche da terze persone; l'onere riparatorio è, invece, difficilmente separabile da una valutazione soggettiva, essendo caratterizzato dall'elemento fondamentale della volontarietà nel contrastare e contenere gli effetti della condotta illecita. Tale elemento, ossia la libera decisione di chi prende le distanze dall'attività illecita compiuta, è decisivo nella valutazione del comportamento riparatorio del fatto reato, anche se si tratta di una volontà meramente utilitaristica e priva di sincera resipiscenza[295].

Per questo motivo, la declaratoria di estinzione è subordinata al controllo giudiziale circa l'idoneità della condotta riparatoria e risarcitoria a soddisfare le esigenze tipiche della pena: in questo modo, si mantiene un equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, facente capo alla vittima. Si ravvisano, pertanto, due componenti: una orientata all'offeso ed una finalizzata a privilegiare le esigenze di prevenzione generale e di riprovazione del reato. L'attività posta in essere dal reo deve infatti essere sintomatica della percezione del disvalore dell'illecito commesso, così favorendone la risocializzazione[296].

---

[293] Sul tema, cfr. M. Caianiello, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, pagg. 218 ss.; R. Bartoli, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, pagg. 377 ss.; S. Quattrocolo, *Art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Legislazione penale*, 2001, pag. 203; S. Guerra, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in AA. VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001, pagg. 407 ss.

[294] Sul tema, cfr. D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, pagg. 279-290; C. Roxin, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, pagg. 3 ss.

[295] M. Bouchard-G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005, pag. 168.

[296] F. Resta, *Mediazione penale e giustizia "ricostruttiva"*, consultabile sul sito www.innocentievasioni.net.

Il giudice può, inoltre, disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, su istanza dell'imputato e eventualmente imponendo prescrizioni, al fine di consentire al reo – purché egli dimostri di non aver potuto provvedervi in precedenza – di realizzare l'attività risarcitoria e riparativa.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, «nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti». L'attribuzione di finalità conciliativa al procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace appare confermata dalle norme di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 29, a tenore delle quali «il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti», potendo altresì avvalersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private.

Detta disposizione costituisce la prima previsione espressa della mediazione penale nel nostro ordinamento, benché essa non fosse menzionata dalla legge delega n. 468 del 1999 (il cui art. 17, comma secondo, lett. *g*), genericamente afferma che il giudice di pace deve «procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione»).

La lettura di queste norme dovrebbe indurre il giudice, nell'applicazione degli istituti richiamati, a prediligere una prospettiva "*victim-oriented*", valutando l'idoneità del "ravvedimento operoso" a realizzare un'adeguata composizione del conflitto ingenerato dal reato.

Altrettanto significativo è l'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», di cui all'art. 34 del citato decreto legislativo[297], che consente una valorizzazione delle esigenze della persona offesa, presupponendo un ponderato bilanciamento dei *conflicting values*.

[297] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 101.

A ben vedere, la categoria della esiguità è legata al dibattito sul principio di offensività[298] e sul rapporto tra meccanismi di depenalizzazione in concreto con il principio di legalità.

Tale norma può essere confrontata con il regime introdotto, nel processo penale minorile, dall'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988. Mentre in quest'ultimo si pone l'accento sulle "esigenze educative" del minore autore dell'illecito, nel procedimento innanzi al giudice di pace è invece necessario realizzare un bilanciamento tra le esigenze dell'adulto sottoposto al giudizio penale, il bene giuridico tutelato dalla norma violata e gli interessi della vittima. Pertanto, vanno presi in considerazione non solo «l'esiguità del danno o del pericolo» cagionati, ma altresì le finalità specialpreventive, valutando l'"occasionalità" del fatto ed il "grado di colpevolezza" dell'autore.

A differenza di quanto accade nel paradigma mediativo – il quale rende le parti autonomi protagonisti della composizione del conflitto – in questo caso è il giudice a dover valutare l'adeguatezza del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, tra cui si menziona espressamente l'adeguata soddisfazione delle esigenze della persona offesa (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000)[299]. Quest'ultima ha, inoltre, la possibilità di opporsi a tale modalità di definizione alternativa del procedimento, anche in relazione a reati procedibili d'ufficio (art. 34, comma terzo).

La normativa sul procedimento dinanzi al giudice di pace non prevede la predisposizione di strutture cui demandare la pratica della mediazione,

---

[298] Sul tema, cfr. A. Scalfati, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pagg. 1185 ss.; C. Fiore, *Il principio di offensività*, in *L'indice penale*, 1994, pagg. 275 ss.; V. Zagrebelsky, *Contenuti e linee della giurisprudenza in tema di rapporti tra tassatività del fatto tipico e offensività*, in AA.VV., *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di G. Vassalli, Milano, 1982, pagg. 64 ss.; M. Donini, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, pagg. 138-150; F. Stella, *La teoria del bene giuridico e i cc.dd. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1973, pagg. 36-37.

[299] Sul tema, cfr. C. Cesari, *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l'istituto della tenuità del fatto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pagg. 742 ss.; G. De Francesco, *Art. 34 – Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*, in *Legislazione penale*, 2001, pagg. 193 ss.; R. Bartoli, *Le definizioni alternative del procedimento*, in *Diritto penale e processo*, 2001, pagg. 174 ss.; L. Picotti, *Giudice "di pace"* e nuovi *strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, pagg. 143 ss.

disattendendo le indicazioni di matrice internazionale (secondo cui la procedura dovrebbe svolgersi in sede extraprocessuale, con l'ausilio di uno specialista terzo non solo rispetto alle parti, ma anche alla giurisdizione). Anzi, il quarto comma dell'art. 29, affermando che «le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione», impedisce al passaggio del materiale acquisito durante la mediazione di accedere al processo penale, presupponendo la sovrapposizione tra la figura del giudice e quella del mediatore.

Dall'analisi del sistema delineato dal d. lgs. n. 274 del 2000 emergono, pertanto, tre profili di rilievo concernenti la posizione della persona offesa.

In primo luogo, si osserva che l'attenzione rivolta agli interessi e alle esigenze di tutela della vittima costituisce il filo conduttore dell'intera disciplina. L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di restituire effettività alla tutela penale: ciò è dimostrato dalla circostanza che nel processo penale dinanzi al giudice di pace è bandito il ricorso ai riti alternativi, ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela della vittima.

In secondo luogo, il ruolo della vittima nella dinamica del processo risulta accentuato (si pensi alla citazione a giudizio su istanza della persona offesa). Tale soggetto viene emancipato dal ruolo statico e, tutto sommato, marginale tradizionalmente rivestito per diventare protagonista del processo.

Infine, emerge una concezione più flessibile di giustizia, non più ciecamente repressiva ma rivolta, in prima battuta, alla composizione del conflitto tra autore e vittima, come testimonia l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo.

Tuttavia, tale discorso inizia e termina in tale sede, senza estendersi ad altri settori della giustizia penale, dando l'impressione che il legislatore, dopo quella esperienza, abbia avuto paura di avere troppo coraggio[300].

[300] G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11, pag. 4057; D. Battista, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento del danno*, in *Diritto e giustizia*, 2000, n. 33, pag. 59; G. Mannozzi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in AA.VV., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E.

17.2 Il processo penale minorile

I principi della logica mediativa sono stati recepiti in maniera diversa nell'ambito della disciplina di cui al d.P.R. n. 448 del 1988. Il processo penale minorile accoglie, infatti, una prospettiva orientata all'autore, anteponendo il fine della crescita psicologica e del reinserimento sociale del reo a quello inerente alla tutela dell'offeso[301].

Nonostante non faccia espresso riferimento alla "mediazione", il settore in esame è tradizionalmente considerato esempio di applicazione dei principi della *restorative justice*.

In tale procedimento la persona offesa non può costituirsi parte civile, né avvalersi del giudicato penale nell'eventuale azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato (art. 10 del d.P.R. citato). Tuttavia, il legislatore prevede, quale possibile contenuto delle prescrizioni imposte al minore in sede cautelare *ex* art. 20, la riparazione del danno in favore della prima e lo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità.

Le ipotesi in cui possono attivarsi procedimenti di mediazione nell'ambito del processo penale minorile sono essenzialmente tre.

In primo luogo, l'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1998 consente al magistrato del pubblico ministero di acquisire, nella fase delle indagini preliminari, elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Ai sensi del secondo comma di tale articolo, l'organo inquirente e il giudice possono avvalersi, oltre che degli strumenti di accertamento ordinari, anche di informazioni assunte da

---

Venafro, Torino, 2002, pag. 130; C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, pag. 3.

[301] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pagg. 877 ss.; O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pagg. 709 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pagg. 531 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pagg. 753 ss.; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 743 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 1065 ss.

«persone che abbiano avuti rapporti con il minorenne»; inoltre, il magistrato può «sentire il parere di esperti», potendo prescindere dalle formalità di procedura. Si ritiene egli possa contattare gli operatori degli uffici di mediazione al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché l'opportunità che il minore si adoperi per riparare il danno[302].

In secondo luogo, l'art. 27 del d.P.R. citato afferma che «durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il magistrato del pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne». In dottrina si è osservato che «La riconciliazione tra il minore e la vittima del reato consente di considerare il fatto di reato "attenuato", in ragione della realizzazione di una condotta sostanzialmente "antagonista" dell'offesa perpetrata»[303]. Può ravvisarsi un collegamento tra tale previsione e quella di cui all'art. 9, in quanto gli elementi di valutazione acquisiti in base a quest'ultima disposizione, ed in particolare attraverso la procedura di mediazione, possono costituire i parametri in base ai quali prosciogliere il minore per irrilevanza del fatto *ex* art. 27[304].

In terzo luogo, un'ipotesi di mediazione con la persona offesa è espressamente prevista dall'art. 28, che, nel disciplinare la sospensione del processo con messa alla prova (c.d. *probation*) dell'imputato minorenne, autorizza il giudice ad impartirgli prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato, promuovendone la conciliazione con la vittima. La prevista possibilità di elaborare, già in fase processuale, un progetto (ri)educativo responsabilizzante, che concretizzi l'unica reazione al comportamento deviante, sovverte – in una logica che coniuga istanze di intervento sociale e paradigmi di giustizia

[302] G. Mannozzi, *La giustizia senza spada – Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, pagg. 255-256.
[303] Così T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 104.
[304] G. Mannozzi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in AA.VV., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002, pag. 131.

riparativa – il dogma secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione rappresenterebbero adeguatamente al reo il disvalore dell'illecito[305].

Mentre le altre ipotesi di mediazione avvengono nel corso della fase pre-processuale, l'art. 28 riconosce la possibilità di attivare un percorso di mediazione nel contesto del processo vero e proprio.

Al fine di attivare la procedura di mediazione volta alla riparazione del danno e alla riconciliazione tra reo e vittima, il giudice deve in prima battuta verificare la sussistenza del consenso delle parti. Per quanto concerne il minore imputato, si ritiene necessario anche il consenso dei genitori, poiché sembra inopportuna un'attività di mediazione senza la partecipazione di soggetti così importanti per la vita del minore.

L'esito della procedura di mediazione verrà comunicato al giudice, il quale ne terrà conto al fine del prosieguo del processo e di un'eventuale dichiarazione di estinzione del reato, a cui si procede nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Tale norma introduce una misura riparativa in senso stretto, sovvertendo il dogma secondo cui unicamente l'entità e la natura della sanzione sono in grado di far percepire al reo il disvalore del fatto criminoso[306].

Mentre l'attività di mediazione prevista nell'ambito della giurisdizione penale del giudice di pace è attivabile solo per un numero ben individuato di reati, vale a dire per quelli devoluti alla competenza di questo giudice onorario, nel contesto del processo penale minorile non sono stabilite preclusioni oggettive (cioè con riferimento a particolari reati o reati puniti con un trattamento sanzionatorio individuato in una precisa cornice edittale) al ricorso alla mediazione, ma soltanto quelle relative alla possibilità di definire il procedimento per mezzo delle formule previste dagli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 448 del 1998.

---

[305] F. Resta, *Mediazione penale e giustizia "ricostruttiva"*, consultabile sul sito www.innocentievasioni.net.

[306] C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, pag. 3.

Capitolo III: Il risarcimento del danno in favore delle vittime

Sezione I: Le fonti sovranazionali in tema di risarcimento del danno

1. La Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Il risarcimento del danno subito dalla vittima costituisce senza dubbio uno dei profili più pregnanti della tematica in esame, e ciò non è sfuggito al legislatore sovranazionale. Si riscontra, infatti, una notevole attenzione nei confronti delle vittime, che ha inteso garantire a tale soggetto un'assistenza di tipo economico onde alleviare il suo disagio[1].

L'analisi degli strumenti normativi che, a livello internazionale, si sono occupati dell'argomento impone di menzionare, *in primis*, la Risoluzione del 28 settembre 1977, n.(77), 27 sul risarcimento delle vittime del reato adottata dal Consiglio d'Europa, cui si aggiunge la Convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime dei reati violenti[2].

[1] Sul tema, cfr. M.V. Del Tufo, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pagg. 889 ss.; L. Spaventi, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Diritto penale e*

[2] *European Convention on the compensation of victims of violent crime, European Treaty Series* n. 116, aperta alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1983.

Nella citata Convenzione viene esplicitata la necessità di creare (o rafforzare, se già esistenti) i sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto qualora i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse.

Un'importante chiave di lettura del documento è costituita dal "Rapporto esplicativo" che accompagna la Convenzione il quale, oltre ad offrire un'interpretazione autentica delle norme, ne illustra le linee portanti e la filosofia ispiratrice.

Dopo aver registrato l'emersione, sul piano della politica criminale, dell'esigenza di realizzare un'effettiva assistenza in favore della vittima di reato (alla stessa stregua di quanto già avviene nei confronti del reo), si afferma che, in linea di principio, l'onere di risarcire il danno cagionato dovrebbe gravare sull'autore dell'illecito. Nonostante ciò, il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante: basti pensare alle numerose ipotesi di reato dall'autore ignoto.

Di qui la necessità, avvertita da diversi Stati membri del Consiglio d'Europa soprattutto a partire dagli anni '60, di costituire dei fondi statali per far fronte alle richieste di risarcimento o indennizzo, in mancanza di iniziative utili a livello dei privati. Proseguendo su questa linea, il risarcimento delle vittime dei reati è menzionato, nel 1970, nel programma di lavoro del Consiglio d'Europa, e ciò ha condotto alla firma, il 24 novembre 1983, della Convenzione europea[3].

Quest'ultima – con cui vengono organicamente delineati i caratteri di un'efficace forma di risarcimento del danno in favore della vittima, gravante in prima battuta sull'aggressore e, in via sussidiaria, sull'Autorità Governativa[4] – vincola le Parti a disciplinare nei rispettivi ordinamenti un meccanismo di compensazione volto a risarcire, ricorrendo a fondi pubblici, le vittime di reati violenti che hanno subito gravi lesioni corporali o la morte. Tale risarcimento va corrisposto dallo Stato nel cui territorio è stato commesso il fatto, in favore dei

[3] Sul tema, cfr. G. Casaroli, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, pagg. 563 ss.

[4] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pagg. 125-126.

cittadini dei Paesi che vi hanno aderito nonché dei cittadini di altri Stati membri del Consiglio d'Europa che risiedano stabilmente nel territorio del Paese suddetto (art. 3).

Il provvedimento in esame, oltre ad individuare le previsioni minime che devono caratterizzare il meccanismo, afferma che il risarcimento spetta a chiunque abbia subito una grave lesione corporale o un danno alla salute in seguito ad un reato violento intenzionale, nonché alle persone a carico di chi sia deceduto in conseguenza di un simile illecito. Il diritto sorge anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia perseguibile o punibile.

Dalla Convenzione si desumono, inoltre, i danni suscettibili di risarcimento: il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito al reato, le conseguenti spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti. Tale risarcimento può operare anche in via sussidiaria rispetto ad altre fonti.

Non vengono fissate limitazioni al versamento dell'indennizzo. Si afferma, però, che lo Stato può rifiutare il versamento di un'indennità qualora la vittima sia un noto delinquente, o appartenga ad un'associazione criminale.

L'Italia non ha, a tutt'oggi, ratificato la Convenzione; conseguentemente, nel nostro ordinamento non ha mai trovato piena applicazione il principio fondamentale del testo pattizio, contenuto all'art. 2, par. 1: «Qualora nessuna riparazione possa essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale, sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito ad un tale atto». Il paragrafo successivo afferma, poi, che il risarcimento «è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito»[5].

[5] R. Mastroianni, *Un inadempimento odioso: la direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2 giugno 2008, pagg. 406 ss.

2. Il Libro Verde sul risarcimento alle vittime di reati della Commissione europea

Pietra miliare del cammino intrapreso a livello comunitario con le Risoluzioni del Parlamento europeo del 13 marzo 1981[6] e del 12 settembre 1989[7], proseguito con una proposta di direttiva avanzata dal Consiglio in data 16 ottobre 2001 in tema di risarcimento delle vittime della criminalità, è il "Libro Verde" della Commissione sul risarcimento alle vittime di reati[8]. Anche tale provvedimento può essere considerato espressione del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare liberamente in tutto il suo territorio, sancito dal Trattato di Amsterdam.

Il Libro Verde pone una serie di questioni inerenti alle norme europee in tema di risarcimento statale delle vittime di reati in situazioni transfrontaliere: le possibilità di ricevere un ristoro economico dallo Stato attualmente riconosciute alle vittime di reati all'interno dell'Unione; l'esigenza di un'azione a livello comunitario sul punto.

Dopo aver ribadito il principio di non discriminazione ed il diritto ad essere sentiti in giudizio, il provvedimento enuncia gli elementi necessari al riconoscimento del beneficio, che può spettare sia alle vittime dirette, sia a quelle indirette e a coloro i quali hanno assistito la vittima, hanno aiutato le forze dell'ordine a impedire un reato o a catturarne l'autore.

Il diritto al risarcimento sorge qualora il reato sia stato perpetrato intenzionalmente e/o con violenza. Ribadendo quanto già statuito dalla Convenzione, si afferma che è possibile tenere indenne la vittima dalle spese mediche, dal mancato guadagno, dai danni a beni di sua proprietà, ed ovviamente dalle ipotesi di invalidità permanente, nonché dal *vulnus* non materiale.

---

[6] Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981 sull'indennizzo delle vittime di atti di violenza, pubblicata in G.U.C.E. C 077 del 6 aprile 1981, pag. 77.

[7] Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 1989 sull'indennizzo alle vittime di reati violenti, pubblicata in G.U.C.E. C 256 del 9 ottobre 1989, pag. 32.

[8] COM(2001)536 def., Bruxelles, 28 settembre 2001, pubblicato in G.U.C.E. C 125 del 27 maggio 2002.

3. La direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Il successivo strumento comunitario concernente l'indennizzo alle vittime da reato è costituito dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004[9], adottata sulla stessa onda delle scelte operate a Tampere tenendo conto degli esiti della consultazione avviata dal Libro Verde sul risarcimento alle vittime di reati.

A distanza di solo un triennio dal provvedimento da ultimo citato, il Consiglio è infatti intervenuto drasticamente sul tema, al preciso fine di garantire alle vittime nell'Unione un indennizzo adeguato (probabilmente, in risposta agli eventi terroristici dell'11 settembre 2001[10]). Siamo dinanzi ad un atto adottato dalla Comunità, e non dall'Unione, in quanto non finalizzato a predisporre misure di tipo penale, che tuttavia appare complementare rispetto alla decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima.

La direttiva rappresenta una sorta di "codificazione normativa" del principio sancito dalla Corte di Giustizia nel caso Cowan[11] (peraltro richiamato nel *considerando* n. 2), in virtù del quale la tutela dell'integrità personale delle persone fisiche costituisce il corollario della loro libertà di circolazione negli Stati comunitari e deve, dunque, essere garantita inibendo qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

La base giuridica del provvedimento è costituita dall'art. 308 CE (oggi art. 352 TFUE[12]): tra gli obiettivi della Comunità rientra, infatti, l'«abolizione degli

---

[9] Il testo integrale è pubblicato in G.U.U.E. L 261 del 6 agosto 2004, pagg. 15 ss. Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pagg. 389 ss.; D. Blanc-J. Alègre, *Vers un statut communautaire de la victime? A propos de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité*, in *Revue marché commun Union Européen*, 2006, pagg. 195 ss.

[10] A. Confalonieri, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, n. 1/2, pag. 102; A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 373.

[11] C.G.C.E., 2 febbraio 1989, Causa C 186/87, Cowan c. Le Tresor Public. Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 11.

[12] Sul tema riguardante le differenze tra l'art. 308 TCE e l'attuale art. 352 TFUE, cfr. R. Baratta, *Le competenze interne dell'Unione europea tra evoluzione e principio di reversibilità*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2010, pagg. 517 ss.

ostacoli tra gli Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei loro servizi» (*considerando* n. 19), nonché l'elaborazione di misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere (*considerando* n. 2).

3.1 I sistemi di indennizzo nazionali

La direttiva si prefigge un obiettivo minimale, ancorché strategico: assicurare alle vittime di reato nell'Unione europea il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato – da parte dello Stato nel cui territorio è stato commesso l'illecito – di tipo ubiquitario, indipendente cioè dal luogo "comunitario" in cui il reato è stato commesso.

In funzione di tale obiettivo, la direttiva stabilisce che, nelle frequenti ipotesi in cui la condanna al risarcimento rimanga senza effetto per incapienza patrimoniale dell'autore del reato (ovvero per mancata identificazione o penale incriminazione di questi), il sistema di cooperazione tra gli Stati membri deve, per un verso, facilitare l'accesso all'indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui l'offeso risiede e, per altro verso, rendere sempre possibile alla vittima del reato di rivolgersi ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza, così ovviando alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche, scaturenti dalle situazioni transfrontaliere.

La direttiva è imperniata sui cc.dd. "sistemi di indennizzo nazionali": ciascuno Stato membro deve assumersi l'impegno di istituire un preciso meccanismo di indennizzo delle vittime[13], funzionale alla liquidazione dei danni da reati violenti e intenzionali subiti, in tale Paese membro, da qualsiasi persona, sia che questa risieda in tale Stato, sia che si tratti di straniero residente abitualmente in altro Stato membro. Fin qui, la direttiva riproduce in buona sostanza il modello già parzialmente sancito dalla Convenzione europea del 1983 relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti elaborata in seno al Consiglio d'Europa.

[13] Sul tema, cfr. N. Scafarto, *Verso l'armonizzazione europea dei risarcimenti del danno da reato – Ci saranno principi uniformi a tutela delle vittime*, in *Diritto e giustizia*, 2003, n. 12, pag. 88.

Ma il legislatore comunitario va oltre, disciplinando le modalità di cooperazione e coordinamento tra gli organismi nazionali di risarcimento, con il dichiarato intento di facilitare l'accesso ai sistemi nazionali nelle situazioni transfrontaliere. Non si limita a statuire che gli Stati devono fornirsi reciprocamente la massima assistenza possibile, individuando autorità centrali incaricate di ricevere le domande e mettendo a disposizione dei richiedenti tutte le informazioni necessarie (artt. 11 e 12), ma intende delineare un efficace sistema di cooperazione tra Paesi membri. In questo modo, come *supra* accennato, la vittima del reato intenzionale e violento potrà chiedere l'indennizzo allo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato anche una volta tornata nel proprio luogo di residenza abituale, rivolgendosi alle competenti autorità di quest'ultimo Paese (art. 1). Il risarcimento sarà, così, facilmente accessibile, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui il cittadino abbia subito un reato, mediante la sinergia tra autorità nazionali.

Si impone, dunque, agli Stati membri di instaurare, entro il 1° luglio 2005, un meccanismo di indennizzo idoneo ad intervenire in via suppletiva ogni qualvolta il risarcimento non possa essere fornito dall'autore del reato (art. 12), nonché di trasporre, nei rispettivi ordinamenti, entro il 1° gennaio 2006 tutte le altre disposizioni della direttiva, rendendo così possibile alla vittima di rivolgersi alle competenti autorità del proprio Stato di residenza (c.d. autorità di assistenza). Queste ultime hanno, a loro volta, l'obbligo di fornire alla vittima le informazioni necessarie per ottenere l'indennizzo da parte dello Stato del *locus commissi delicti*, e di trasmettere alle competenti autorità di detto Paese (c.d. autorità di decisione) la domanda di indennizzo e l'eventuale documentazione necessaria (artt. 4, 5, 6, 8).

La domanda viene esaminata dalla competente autorità di decisione, la quale può altresì procedere all'ascolto del richiedente (conformemente alla propria legislazione nazionale). All'esito del procedimento, tale autorità – se sono ritenuti sussistenti i requisiti previsti dalla normativa statale di trasposizione (in linea con le prescrizioni della direttiva) – emette una decisione in merito, versando in caso di esito positivo il relativo indennizzo (artt. 7, 9, 10).

Per la trasmissione delle domande e delle decisioni relative all'indennizzo delle vittime, la Commissione predispone dei formulari *ad hoc* (artt. 14 e 15)[14].

L'art. 16 della direttiva prevede che sia istituito un punto di contatto centrale in ciascuno Stato membro al fine di agevolare la cooperazione, in particolare tra autorità di assistenza e autorità di decisione. Il successivo art. 17 stabilisce, invece, che non è preclusa «agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva: disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato; disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine».

I sistemi di indennizzo nazionale, infine, devono rispettare il principio di non discriminazione sancito, all'epoca dell'entrata in vigore della direttiva, dall'art. 12 del Trattato CE.

La direttiva ha istituito una vera e propria rete europea per la tutela statale delle vittime di reati intenzionali e violenti, mirando a conseguire un'adeguata ed equa copertura risarcitoria/indennitaria prescindendo dal luogo di consumazione dell'illecito[15]. Rispetto alla decisione quadro del 2001, la direttiva 2004/80/CE «trasmigra, dunque, sul piano della concretezza normativa, sia pure limitata ad un aspetto particolare – per quanto essenziale – della tutela vittimologica»[16].

3.2 I contenuti minimi della tutela risarcitoria statale di cui alla direttiva 2004/80/CE

Il citato provvedimento non precisa quali siano i contenuti del risarcimento da riconoscersi concretamente in capo alle vittime: si afferma, infatti, unicamente

[14] La decisione della Commissione che adotta un formulario tipo del 19 aprile 2006 è pubblicata in G.U.U.E. L 125 del 12 maggio 2006, pagg. 25 ss.

[15] M. Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 3, pagg. 662-708.

[16] Così P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato del diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012, pag. 2707.

che le somme risarcite devono essere "eque" ed "adeguate". Le espressioni utilizzate paiono indicare una natura più risarcitoria che indennitaria della tutela rimediale apprestata dal legislatore comunitario; probabilmente a causa delle divergenze esistenti tra i diversi sistemi risarcitori nazionali, in particolare con riferimento a concetti base quali "danno patrimoniale" e "danno non patrimoniale".

L'atto non prevede alcunché su come debbano essere intese l'equità e l'adeguatezza dell'indennizzo, rinviando alle scelte discrezionalmente operate dai legislatori nazionali in sede di trasposizione. Indicazioni sul *quantum* del risarcimento sono, invece, contenute nella Convenzione del 1983, la quale è dunque in grado di ispirare le normative di quegli Stati membri dell'Unione[17] che sono Parti contraenti della Convenzione.

La direttiva, dunque, è espressione di un approccio ispirato al modello della c.d. "*soft harmonisation*". Ad ogni modo, nonostante il sensibile margine di discrezionalità riconosciuto ai legislatori nazionali nella predisposizione dei criteri di liquidazione, il risarcimento/indennizzo in questione deve necessariamente coprire sia i pregiudizi patrimoniali, sia quelli non patrimoniali. Tale deduzione trova ampi riscontri nelle discipline nazionali che hanno dato attuazione alla direttiva, oltre che nella Convenzione del 1983.

3.3 I soggetti legittimati attivi: la nozione di "vittima" ed i casi di omicidio

Un notevole margine di discrezionalità è lasciato agli Stati membri anche con riferimento alla nozione di "vittima" rilevante ai sensi della direttiva. I legislatori nazionali, tuttavia, hanno tutti (tranne Grecia e Italia) ricompreso nella categoria in questione sia le vittime primarie di suddetti reati, sia i prossimi congiunti superstiti (in caso di loro uccisione).

Tra le motivazioni sottese ad una simile scelta si colloca sicuramente la circostanza che questo principio risultava già sancito dalla Convenzione

[17] Sullo stato attuale delle ratifiche e delle firme, si veda: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=116&CM=1&DF=&CL=ITA.

europea del 1983. In ogni caso, si osserva che un'interpretazione eccessivamente restrittiva della categoria dei congiunti tutelati potrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 16 della direttiva, che impone agli Stati di «introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato». Dal tenore di tale norma si potrebbe desumere la conferma della volontà di ampliare la categoria di congiunti rispetto a quella prevista nell'atto del 1983.

La sfera di operatività *ratione personae* della direttiva è, sotto altro punto di vista, sicuramente più estesa di quella della Convenzione, che limita la possibilità di indennizzo – ai sensi del suo art. 3 – ai soli cittadini degli Stati Parti della stessa e ai cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. La direttiva del 2004, infatti, non fa alcun riferimento al criterio della cittadinanza, né a quello della residenza nello Stato in cui il reato è stato commesso: pertanto, il diritto ad ottenere la tutela da essa prevista può considerarsi attribuito a tutte le vittime residenti in uno degli Stati membri dell'Unione.

La genericità della disposizione consente, in realtà, due differenti interpretazioni.

In primo luogo, dalla norma appare desumibile che avrebbero la facoltà di beneficiarne – nel silenzio della direttiva ed in virtù dell'interpretazione del diritto all'indennizzo come diritto fondamentale – anche i soggetti non cittadini dell'Unione, ma solo residenti in uno dei suoi Stati, che siano stati vittime nel territorio dell'Unione di un reato intenzionale violento. Così opinando, si supererebbe anche il principio sancito nella sentenza Cowan, *supra* citato (il quale sostanzialmente prefigura la concessione dell'indennizzo alle vittime di reato cittadine di uno Stato membro).

Secondo una diversa lettura, si potrebbe asserire che, pur nel silenzio della direttiva, il meccanismo di cooperazione da essa previsto debba ritenersi operativo solo rispetto a coloro che, residenti in uno degli Stati membri, siano cittadini dell'Unione. Una simile interpretazione appare fondata su due

elementi: *in primis*, il richiamo che la direttiva effettua alla giurisprudenza Cowan; in secondo luogo, la circostanza che la libertà di circolazione delle persone che l'Unione si prefigge quale obiettivo è sancita dai Trattati soltanto con riguardo ai cittadini degli Stati membri[18].

Sul punto è opportuno attendere, dunque, un chiarimento da parte della Corte di Giustizia sulla rilevanza della cittadinanza dell'Unione.

3.4 I presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere alla tutela rimediale predisposta dal legislatore comunitario: intenzionalità, violenza, sussidiarietà

Una volta delineati i contenuti minimi del beneficio risarcitorio, è necessario analizzare i requisiti che devono sussistere per il ricorso alla tutela statale.

Il reato, oltre ad essere intenzionale, deve altresì avere natura "violenta". In assenza di specificazioni da parte del legislatore comunitario sul punto, può essere utile ricordare che, nell'ambito della Convenzione europea del 1983, sono ricondotti a tale categoria non solo i fatti criminosi in grado di provocare «gravi pregiudizi al corpo» ma, più in generale, anche quelli incidenti, sempre con una certa gravità, sulla salute (art. 2 della Convenzione), concetto quest'ultimo tenuto distinto dal pregiudizio fisico.

La "salute" è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come lo «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia». Si dovrebbe, dunque, ravvisare un'ipotesi di reato "violento" non solo quando il fatto determina un pregiudizio fisico, ma altresì allorquando aggredisca a fondo il benessere psichico del soggetto, ovvero la sua dignità e personalità. Si pensi alla violenza sessuale, la quale costituisce una fattispecie di reato rilevante ai fini della tutela risarcitoria, pur non implicando necessariamente un danno di ordine fisico.

Oltre alla violenza e all'intenzionalità del reato deve essere soddisfatto il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dal *considerando* n. 10 della direttiva,

[18] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pagg. 657-658.

la tutela risarcitoria statale deve entrare in gioco solo quando le vittime in questione «non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare ad una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito».

L'art. 9 garantisce alle vittime il diritto di ottenere una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo (e non in un separato giudizio a distanza di anni), ad eccezione dell'ipotesi in cui il diritto nazionale preveda altre efficaci modalità di risarcimento. Gli Stati membri devono incoraggiare i colpevoli a pagare un adeguato risarcimento alle vittime, e garantire una celere restituzione dei beni loro appartenenti e sequestrati nell'ambito del procedimento penale.

Ci si chiede se, per accedere alla tutela statale, la vittima debba attendere o meno un giudicato penale. Né la direttiva stessa, né la Convenzione Europea, e neppure i vari Stati membri che hanno dato attuazione a tali discipline hanno previsto, quale condizione per accedere a siffatto sistema di tutela risarcitoria, una sentenza di condanna definitiva degli autori del reato. Per quanto concerne l'Italia, il requisito del previo accertamento penale non ricorre nel caso della tutela apprestata dallo Stato italiano alle vittime del terrorismo e di criminalità organizzata[19].

[19] Cfr. il sistema indennitario di cui alla legge n. 206 del 3 agosto 2004, *Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*.

Sezione II: L'ordinamento italiano e il diritto al risarcimento della vittima

1. Introduzione

Una volta esaminati gli approdi raggiunti a livello internazionale, è necessario analizzare in chiave critica gli istituti predisposti dal nostro ordinamento al fine di verificarne la rispondenza ai dettami provenienti dal diritto sovranazionale.

È evidente che il fatto di reato, oltre ad offendere l'interesse pubblico tutelato dalla norma penale, può determinare il verificarsi di un danno risarcibile, consistente o in un nocumento di rilevanza patrimoniale – liquidabile secondo le norme previste dal codice civile e quantificabile nella perdita subita e nel mancato guadagno, oltre alla eventuale reintegrazione dello *status quo ante* – o in un pregiudizio di natura non direttamente patrimoniale, bensì afferente alle sofferenze fisiche, morali e psicologiche subite dalla vittima.

Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale – recita l'art. 185 c.p. – obbliga alle restituzioni chi lo ha commesso, ed obbliga al risarcimento del danno tanto il suo autore quanto coloro (i responsabili civili) che ricoprono una funzione di garanzia per i terzi rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito[20].

Il legislatore, pertanto, ha predisposto un procedimento ispirato alla massima semplificazione, idoneo a far valere le pretese civilistiche già nel processo penale, senza dover necessariamente attendere gli esiti cognitivi del medesimo per poi sfruttarne la rilevanza nella naturale sede civilistica. Le due normative trovano coordinamento nell'art. 75 c.p.p., che disciplina i rapporti tra l'azione civile e quella penale, nonché il sistema delle preclusioni all'esercizio dell'azione civile in sede penale, materia particolarmente delicata in un processo di tipo accusatorio.

[20] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 88.

Nel sistema delineato dal codice del 1988, la persona offesa riveste un ruolo meramente penalistico, volto ad ottenere unicamente la persecuzione penale del colpevole o presunto tale del reato. Si affida, viceversa, al danneggiato (che si sia costituito parte civile) un ruolo prettamente civilistico, finalizzato a tutelare soltanto l'interesse ad ottenere un risarcimento del danno derivante dal reato[21].

Il nuovo sistema tende ad evidenziare ed accentuare la linea di separazione del giudizio civile da quello penale, obbedendo ad esigenze di semplificazione del processo ed alla nuova filosofia cui lo stesso si ispira[22].

Le preclusioni all'esercizio dell'azione civile in sede penale appaiono altresì dettate dall'esigenza di escludere dal processo i titolari di pretese di contenuto civile, quali i meri danneggiati dal reato, che oltretutto possono rimanere estranei alla fase di formazione della prova.

Pertanto, nel processo penale, accanto alla triade di soggetti qualificabili come parti necessarie del procedimento – l'imputato, il magistrato del pubblico ministero ed il giudice – ve ne sono altre la cui presenza è solo eventuale: la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I poteri attribuiti a questi soggetti processuali sono tutti funzionali ad ottenere il risarcimento e a rispondere per i danni (patrimoniali e non patrimoniali) che siano diretta conseguenza del fatto criminoso commesso dall'autore del reato.

2. I rapporti tra azione penale e azione civile

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale avviene mediante l'atto con cui il terzo, affermandosi leso dal reato, chiede una condanna dell'imputato ai danni. Divenuto parte a pieno titolo, egli resta tale fino alla sentenza irrevocabile, a meno che non receda o sia escluso[23].

---

[21] Sul tema, cfr. O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pag. 146; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pagg. 152-153.

[22] M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990, pag. 105.

[23] Sul tema, cfr. G. Di Chiara, *Parte civile*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. IV, Torino, 1995, pagg. 233 ss.; P. Della Sala, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze del danno*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989, pagg. 1095 ss.; F. Tortorano, *Il danno meramente*

Il nostro ordinamento, come accennato, è improntato sul principio della completa autonomia e separazione tra i due giudizi, salvo particolari eccezioni, secondo i criteri dettati dall'art. 75 c.p.p.[24] L'attuale sistema normativo, basato sul principio accusatorio e teso a garantire sempre di più la rapidità e la semplificazione del giudizio, non impone, dunque, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, poiché la parte civile non è parte necessaria[25].

Va precisato che alla natura pubblicistica dell'azione penale si contrappone la natura privatistica dell'azione civile, che è sempre rinunciabile e che si colloca in una posizione di dipendenza dalla prima. Si tratta, quindi, di due azioni autonome, che non si fondono, pur essendo contemporaneamente presenti nel processo penale, e che sono legate da un rapporto di dipendenza: ove siano esercitate nella stessa sede, prevarrà l'azione penale; mentre nel caso in cui l'azione civile sia esercitata nella sede propria, ma si colleghi all'azione penale in base a criteri che escludono il principio di separazione, l'esito della prima dipenderà dall'esito della seconda, e mai viceversa[26].

Alla dipendenza sostanziale si accompagna anche una dipendenza processuale, che deriva dalla accessorietà dell'azione civile, e che non consente al giudice penale accertamenti che esulino dal suo fine primario di verifica della pretesa punitiva nei confronti dell'imputato.

La cognizione del giudice penale in materia civile è limitata alle restituzioni ed al risarcimento del danno, essendo precluso il suo giudizio in merito ad ogni altra pretesa.

Se il danneggiato esercita, sin dall'inizio, l'azione in sede propria, il giudice civile non deve sospendere il giudizio e può conoscere del reato *incidenter tantum*. Il principio di autonomia dei giudizi è pieno; infatti al danneggiato non

---

patrimoniale, Torino, 2001, pagg. 10 ss.; C. Salvi, *Danno*, in *Digesto discipline privatistiche*, vol. V, Torino, 1989, pagg. 63-64.

[24] Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 395.

[25] Sul tema, cfr. G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 124 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pagg. 213-214.

[26] A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, pag. 217.

è opponibile il giudicato penale di assoluzione, salvo che l'azione civile venga proposta dopo la sentenza assolutoria di primo grado, nel qual caso opererà la sospensione.

Al contrario, quando l'azione civile sia proposta in sede propria nei confronti dell'imputato dopo la sentenza penale di primo grado, o dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, la sospensione del processo iniziato per ultimo è obbligatoria. Il procedimento civile rimarrà dunque sospeso fino alla pronuncia definitiva del giudizio penale e, se vi è stata costituzione di parte civile, questa si intende revocata (art. 82 c.p.p), salvo che la proposizione dell'azione civile riguardi un oggetto diverso da quello posto a fondamento delle richieste del danneggiato nel giudizio penale.

Le «eccezioni previste dalla legge» a cui allude il dettato normativo si riferiscono alle ipotesi di sospensione del processo penale per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p.); esclusione della parte civile (artt. 80-81 c.p.p.); abbandono del procedimento penale per mancata accettazione del rito abbreviato (art. 441 c.p.p.); estinzione del processo penale per oblazione (art. 141, disp. att. c.p.p.); applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.); accertato impedimento fisico permanente che non permette all'imputato di comparire all'udienza penale, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza[27]. In queste situazioni viene fatto salvo l'interesse del soggetto a cui il reato ha cagionato un danno di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti, sebbene il procedimento penale si trovi in una situazione di stasi, derogando così alla regola principale.

Secondo la dottrina, la *ratio* di questa disciplina sta nell'evitare un utilizzo strumentale e disinvolto del processo penale ad opera della parte civile[28]. Attraverso tale meccanismo, si concede al danneggiato dal reato di optare tra la costituzione di parte civile nel processo penale e l'azione nella sede naturalmente competente.

[27] Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 354.
[28] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2000, pag. 130.

In questo modo, da un lato si evita che gli eccessivi vincoli di pregiudizialità del penale sul civile si risolvano a scapito dei danneggiati, inevitabilmente attratti nel processo penale o obbligati a subirne i ritmi e le cadenze; dall'altro, la partecipazione del danneggiato al processo penale è squisitamente accessoria, eventualmente dettata da esigenze di ordine meramente pratico che si ispirano alla volontà di meglio tutelare le istanze risarcitorie del danneggiato dal reato. Tale accessorietà è maggiormente accentuata in un rito che, ispirandosi al concetto di parità delle armi tra accusa e difesa, vede nella parte civile un elemento "spurio", potenziale fonte di alterazione degli equilibri propri del sistema.

Laddove la parte danneggiata non intenda costituirsi parte civile nel processo penale, o ciò le sia precluso per scadenza dei termini previsti dall'art. 79 c.p.p., il procedimento civile proseguirà il suo corso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

L'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dinanzi al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando, nello stesso processo civile, non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato (art. 75, comma 1, c.p.p.). In questo caso, la costituzione di parte civile nel processo penale comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, e il giudice penale deve provvedere anche alle spese del procedimento civile.

L'azione civile proposta in sede penale può, a sua volta, essere trasferita nel processo civile, anche dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima che la pronuncia penale divenga irrevocabile. In questo caso, il processo civile rimane sospeso fino alla definizione del processo penale.

Le preclusioni all'esercizio dell'azione civile in sede penale dettate dall'art. 75 c.p.p., oltre ad obbedire a scelte di natura dogmatica, vengono bilanciate dall'impossibilità che la sentenza penale di assoluzione abbia efficacia nei confronti del danneggiato dal reato che proponga, in ogni stato o grado del

processo, l'azione civile dinanzi al giudice civile. Si ricorda, a questo proposito, che l'art. 652 c.p.p. richiama il disposto dell'art. 75, comma 2, c.p.p., che lascia al danneggiato ampia libertà sul *quando* e sul *quomodo* dell'esercizio delle azioni civili per le restituzioni e il risarcimento del danno.

3. La parte civile

La legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel corso del processo penale spetta al "soggetto" (termine sicuramente più ampio di quello di "persona", usato dal legislatore del 1930 nell'art. 22 c.p.p.) al quale il reato ha provocato un danno, nonché ai suoi successori universali (art. 74 c.p.p.), e può essere esercitata nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Pertanto, la legittimazione attiva spetta sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche (anche non riconosciute)[29].

Il danneggiato si identifica nel soggetto che si limiti ad asserire di aver subito effettive conseguenze negative a seguito dell'altrui condotta criminosa, non essendogli imposto di fornire, almeno inizialmente, alcuna prova sulla titolarità della situazione o del diritto fatto valere[30].

L'autore della pretesa civilistica, pertanto, può non coincidere con la persona offesa dal reato. Trattandosi, peraltro, di far valere situazioni sostanziali per le quali l'ordinamento postula la capacità di agire, il soggetto che ne risulti sprovvisto dovrà attivarsi nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, il quale deve affiancarsi a quel difensore la cui presenza è comunque necessaria alla luce del sistema attuale.

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace si registra una più intensa compenetrazione tra la figura della persona offesa e quella della parte civile: in forza dell'art. 23 del d. lgs. n. 274 del 2000, «la costituzione di parte civile deve

[29] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pagg. 130 ss.; O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, pagg. 148 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pagg. 214 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pagg. 149 ss.; D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 188 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 118 ss.

[30] Sul tema, cfr. P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pag. 148.

avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso» che, nei reati procedibili a querela, l'offeso – ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto – è legittimato a presentare, e che ha l'effetto di comportare la citazione diretta a giudizio dell'imputato[31].

La costituzione di parte civile non è, invece, ammessa nel processo penale minorile, come stabilito dall'art. 10, d.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988. Tale divieto trova giustificazione nell'esigenza di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati", estranei a quelli perseguiti dallo Stato[32].

L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile, che deve assumere la forma di un atto scritto, corredato da alcuni requisiti la cui ricorrenza è imposta dal legislatore a pena di inammissibilità (art. 78 c.p.p.).

L'art. 76, comma 2, c.p.p. afferma che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, anche in difetto di impugnazione della parte civile (c.d. principio di immanenza)[33]. Tale principio comporta che la essa, una volta costituita, fa parte del processo anche se non presente al momento dell'accertamento della costituzione delle parti, tanto nell'udienza preliminare quanto in quella dibattimentale del primo grado e di quelli successivi, e comporta altresì che le spetti la citazione per i gradi ulteriori del giudizio, nei quali sarà parte senza che occorra un nuovo atto di costituzione.

La costituzione di parte civile può essere proposta solo dopo l'esercizio dell'azione penale in senso stretto, quindi dopo che il magistrato del pubblico ministero abbia chiesto il rinvio a giudizio, in quanto nel corso delle indagini preliminari non esiste un rapporto processuale in senso proprio.

---

[31] M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 429; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pag. 216.
[32] Corte Cost., 16 dicembre 1997, n. 433, in *Giustizia costituzionale*, 1997, pag. 3865.
[33] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 146.

L'art. 79 c.p.p.[34] prevede che la costituzione della parte civile possa avvenire «per l'udienza preliminare e successivamente fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. (costituzione delle parti)». Oltre tale limite, la costituzione deve considerarsi inammissibile per l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 79 c.p.p.

Il rispetto di tale termine è alquanto problematico per il danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato, in quanto allo stesso non vengono notificati né l'informazione di garanzia, né la richiesta di rinvio a giudizio svolta dal magistrato del pubblico ministero, né infine il decreto che dispone il giudizio. Sotto questo profilo, a causa della sua impossibilità pratica di venire a conoscenza in tempo utile della pendenza del processo penale, il danneggiato subisce un potenziale ingiusto pregiudizio dei propri diritti, e la sua posizione è alquanto peggiorata dispetto al precedente sistema, nell'ambito del quale almeno gli veniva notificata la comunicazione giudiziaria, quale parte privata interessata al giudizio.

Dunque, la costituzione può avvenire direttamente all'udienza preliminare o dibattimentale, oppure depositando la richiesta presso la cancelleria del giudice procedente. In tale ultimo caso, il legislatore impone un obbligo di notifica alle altre parti, prevedendo altresì che dal giorno in cui il provvedimento di comunicazione è eseguito viene a costituirsi quel rapporto giuridico processuale, finalizzato al risarcimento dei danni o al ripristino della situazione precedentemente esistente, che vede come protagonisti il danneggiato, l'imputato ed, eventualmente, il responsabile civile.

Avverso la costituzione di parte civile può essere avanzata richiesta motivata di esclusione, da parte del magistrato del pubblico ministero o delle altre parti private (art. 80 c.p.p.)[35]. L'esclusione può altresì essere disposta d'ufficio dal giudice che accerti l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

---

[34] G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 121.

[35] Sul tema, cfr. D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 191 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 122; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009, pag. 429; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, pag. 216.

Se la dichiarazione di costituzione di parte civile è stata presentata o depositata per l'udienza preliminare, il magistrato inquirente e le altre parti private possono avanzare istanza di esclusione, tanto nell'udienza di prime cure quanto in quella dibattimentale, fino al compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Se, invece, l'istanza di costituzione è stata avanzata in sede di atti preliminari o introduttivi dell'udienza dibattimentale, la richiesta di estromissione rientra nel novero delle questioni preliminari per le quali il codice di rito postula una definizione immediata e, comunque, precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Si è escluso che, tra i motivi di esclusione, possano essere fatte valere ragioni di merito, sostanziali, relative alla fondatezza della pretesa risarcitoria[36]. Ne consegue che possono portare all'esclusione della parte civile ragioni attinenti al difetto di *legitimatio ad processum*, la mancanza di interesse, l'incompetenza funzionale del giudice penale, il difetto di requisiti formali della dichiarazione di costituzione e la tardività della stessa[37].

Specularmente alla disciplina prevista per la costituzione di parte civile, il legislatore ha previsto che la sua revoca sia effettuata con una dichiarazione dell'interessato, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, in udienza o con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti (art. 82, comma 2, c.p.p.)[38].

È altresì predisposto un meccanismo di revoca tacita, il quale può concretamente operare in relazione ad una duplice tipologia di comportamento concludente: mancata presentazione delle conclusioni da parte del danneggiato regolarmente costituitosi; esercizio dell'azione risarcitoria o restitutoria innanzi al giudice civile.

Con la revoca, il danneggiato rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nel processo penale, ma non gli è preclusa la successiva azione in sede civile,

---

[36] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 157.
[37] E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001, pag. 306.
[38] Sul tema, cfr. D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011, pagg. 193 ss.; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 123.

proprio alla luce dell'evidente autonomia e separazione delle due distinte vicende procedimentali e dei relativi esiti. La parte civile può revocare la sua costituzione in ogni stato e grado del procedimento finché non si sia formato un giudicato sull'azione civile: solo a quel punto, infatti, viene preclusa la facoltà di revoca alla parte.

Stante la particolare natura della pretesa avanzata dalla parte civile, si comprendono le ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuirle la facoltà di richiedere il sequestro conservativo. Detto strumento persegue due distinte finalità: una attiene alla tutela dell'erario per tutte le somme dovute a titolo di pena pecuniaria o per le spese del procedimento penale; l'altra attiene le aspettative restitutorie e risarcitorie del danneggiato, che non possono essere pregiudicate da atti di disposizione da parte dell'imputato o del responsabile civile. In questo secondo caso, unico soggetto abilitato alla richiesta di sequestro conservativo è la parte civile.

L'art. 316, comma 3, c.p.p. ammette che il sequestro conservativo disposto a richiesta del magistrato del pubblico ministero possa giovare anche alla parte civile, ma non è ammesso che la pubblica accusa faccia le veci del danneggiato anche quando siano in gioco interessi patrimoniali di natura pubblica. In altri termini, a seguito della richiesta formulata dal magistrato del pubblico ministero, la parte civile può a sua volta chiedere la misura cautelare per il soddisfacimento – subordinatamente a quello dello Stato – delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato[39].

L'istanza può essere presentata in ogni stato e grado del processo di merito: sono dunque esclusi la fase delle indagini preliminari ed il giudizio di legittimità.

Esaurita l'assunzione delle prove, la parte civile deve presentare delle conclusioni scritte che devono comprendere, quando viene richiesto il

[39] Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2000, Salvo, in *C.E.D. Cass*., n. 217251.

risarcimento del danno, anche la determinazione del suo ammontare (art. 523, comma 2, c.p.p.)[40].

Il giudice di primo grado decide sulla domanda inerente al risarcimento dei danni o alle restituzioni quando ci sia stata una regolare costituzione di parte civile e quando pronuncia sentenza di condanna dell'imputato (art. 538, comma 1, c.p.p.).

In tal caso, il giudice statuisce sulle questioni civili, provvedendo altresì alla liquidazione del risarcimento, salvo pronunciare condanna generica e rimettere le parti al giudice civile, ove le prove acquisite al procedimento penale non gli consentano di liquidare il danno, e salve le ipotesi in cui sia competente un altro giudice, ai sensi dell'art. 538, comma 2, c.p.p.

Dunque, anche a prescindere dalla domanda della parte civile, il giudice può liquidare il *quantum debeatur* ove la cognizione dei fatti abbia compreso anche gli aspetti attinenti alla quantificazione del danno. Nel caso in cui, invece, la situazione probatoria sia insufficiente a determinarne l'entità, la condanna sarà necessariamente generica, e si configurerà come una pronuncia meramente dichiarativa di accertamento sulla capacità lesiva del fatto reato e della probabile esistenza del nesso di causalità con il pregiudizio.

Il giudice penale ha, peraltro, la possibilità di condannare l'imputato o il responsabile civile, su richiesta della parte civile, al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui è raggiunta la prova del danno (art. 539, comma 2, c.p.p.), che è immediatamente esecutiva per legge (art. 540 c.p.p.)[41].

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (art. 541, comma 1, c.p.p.). Il presupposto per la condanna alle spese rimane la condanna, nel merito, dell'imputato: l'ammissione dell'imputato all'oblazione, infatti,

[40] G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pag. 594; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, pag. 688; M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011, pag. 135.

[41] P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, pag. 705; M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011, pag. 146.

preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese della parte civile[42] .

Se la domanda per le restituzioni o per il risarcimento del danno viene rigettata, oppure se l'imputato viene assolto per ragioni diverse dal difetto di imputabilità, la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Al giudice spetta il potere discrezionale per un'eventuale compensazione totale o parziale delle spese sostenute dalle parti (art. 541, comma 2, c.p.p.).

È prevista una responsabilità aggravata per la parte civile che abbia agito con colpa grave. In questo caso può essere condannata, oltre alla rifusione delle spese processuali, anche al risarcimento del danno patito dall'imputato o dal responsabile civile.

Nei reati perseguibili a querela, il querelante si espone al pagamento delle spese del procedimento, secondo la disciplina contenuta nell'art. 427 c.p.p., in caso di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

La parte civile può chiedere la pubblicazione della sentenza quale forma riparatoria prevista dall'art. 186 c.p., sempre che questo rimedio rappresenti un mezzo per riparare il danno non patrimoniale subito.

La sentenza penale può produrre l'efficacia di giudicato, cioè vincolare il giudice che successivamente debba pronunciarsi sulla pretesa civile per i danni derivati dal reato oggetto di accertamento penale.

Dal principio dell'efficacia vincolante *erga omnes* del giudicato penale circa la sussistenza del fatto, la illiceità del medesimo e la responsabilità del condannato – da cui discendeva, nel vecchio codice di rito, l'obbligo di sospensione del giudizio civile e l'improponibilità dell'azione civile in presenza di sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione – si è passati, anche con riferimento ai procedimenti pendenti, ad una disciplina coerente con il principio della separazione delle azioni.

[42] Cass. pen., Sez. I, 11 maggio 1993, Pisetta, in *Cassazione Penale*, 1995, pag. 1025.

Diversamente da quanto accadeva nel sistema normativo previgente, improntato al processo di tipo inquisitorio, in quello attuale, tenuto conto del *favor separationis* e dell'indipendenza del giudizio civile o amministrativo rispetto a quello penale, non è più prevista la prevalenza dell'accertamento penale, in via di principio, ma sono indicate alcune ipotesi in cui tale accertamento acquista rilevanza[43], senza che il giudizio civile debba essere sospeso in attesa dell'irrevocabilità della pronuncia penale.

In maniera forse non del tutto coerente a tali premesse, peraltro, al giudicato penale è attribuita una certa efficacia, nella misura in cui fa stato circa l'accertamento dei fatti posti a fondamento del diritto alle restituzioni e al risarcimento, vincolando sul punto il giudice civile, amministrativo o contabile, a norma degli artt. 651 ss. c.p.p.

Deve trattarsi di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento o all'esito del giudizio abbreviato.

In caso di assoluzione, deve trattarsi sempre di una sentenza irrevocabile, pronunciata in seguito al dibattimento, e l'efficacia si manifesta solo nei confronti del danneggiato che si sia costituito, o che sia stato posto nella condizione di costituirsi, parte civile nel processo penale e che non abbia esercitato (o mantenuto) l'azione civile "di danno" in sede propria. Dunque, la parte civile che abbia esercitato l'azione civile in sede propria e che non l'abbia trasferita nel processo penale, non potrà vedersi in alcun modo influenzato l'esito della propria azione dalla sentenza penale.

Inoltre, non hanno efficacia di giudicato le sentenze di proscioglimento[44].

I soggetti nei confronti dei quali opera il giudicato penale sono il condannato, l'assolto, il responsabile civile (citato o intervenuto e non estromesso) e la parte civile (citata e non estromessa). L'efficacia extragiudiziale deve essere invocata, sia nei giudizi "di danno" che negli altri giudizi civili, dalla parte che ne abbia

---

[43] E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001, pag. 254; A. Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, 2001, pag. 829; G. Barone, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989, pag. 233.

[44] Cass. pen., Sez. VI, 26 maggio 1998, Parisi, in *C.E.D. Cass*., n. 211260; Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 1995, Carnovale, in *C.E.D. Cass*., n. 203403.

interesse, e può essere opposta solo ai soggetti che siano stati parte nel processo penale, o che siano stati posti nella condizione di parteciparvi. L'onere di provare la partecipazione o l'esclusione incombe su chi intenda avvantaggiarsi del giudicato penale.

3.1 I procedimenti speciali

Relativamente ai procedimenti speciali, con particolare riferimento a quelli che escludono la celebrazione del dibattimento, non può sottacersi il ruolo subalterno assegnato alla parte civile, alla quale è preclusa la facoltà di opporsi alla instaurazione degli stessi ove pregiudichino i suoi interessi, salva la facoltà di non accettare il giudizio abbreviato.

L'avvio del giudizio abbreviato, infatti, oltre a determinare incompatibilità assoluta con la costituzione del responsabile civile (art. 87 c.p.p.), impone alla parte civile una scelta strategica: accettare o meno tale rito.

La parte civile che non lo abbia accettato e si opponga al riconoscimento dell'efficacia, nel processo civile, della sentenza penale irrevocabile, non potrà vedersi in alcun modo influenzato l'esito della propria azione dalla sentenza penale. Conseguentemente, un'eventuale sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del rito abbreviato può avere efficacia nel procedimento civile di danno solo se la parte civile abbia accettato tale rito (art. 652, comma 2, c.p.p.).

I maggiori problemi si ravvisano, invece, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti[45]: in tal caso, infatti, si verifica una totale reiezione del diritto al risarcimento, sul quale il giudice penale non si pronuncia affatto, ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. La parte civile può aspirare unicamente ad una pronuncia sulle spese, ma non sul merito della domanda. Di fatto si verifica un'ipotesi di estromissione della parte civile, che non pregiudica la sua successiva domanda dinanzi al giudice civile.

Il giudice del patteggiamento, dunque, non può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria ma deve provvedere a liquidare le spese della parte civile,

[45] Sul tema, cfr. AA.VV., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di A. De Caro, Milano, 2004.

considerato il suo interesse a partecipare comunque a questo procedimento speciale. Il divieto di decidere sul merito della richiesta risarcitoria o restitutoria non esime, tuttavia, il giudice del patteggiamento dal valutare la legittimazione della costituzione di parte civile proprio ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Poiché il c.d. patteggiamento è normalmente impugnabile e non contiene statuizioni sulla domanda civile, la parte civile non ha interesse a proporre impugnazione. Il giudice penale decide sull'azione civile nonostante l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel solo caso del c.d. patteggiamento in appello[46].

3.2 Le impugnazioni della parte civile

Secondo i principi generali dettati dall'art. 568 c.p.p., le impugnazioni sono le possibili doglianze che, nei casi tassativamente indicati, ed attraverso gli strumenti individuati dalla legge, le parti processuali sono legittimate a muovere nei confronti di una decisione del giudice penale[47].

Le parti necessarie del processo penale – l'organo di pubblica accusa e l'imputato – hanno sempre facoltà di impugnazione. Tuttavia, il magistrato del pubblico ministero non è legittimato ad impugnare né a surrogarsi all'eventuale inerzia della parte civile in tema di omessa condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, essendo egli estraneo al rapporto civilistico ed indifferente alle questioni ed ai profili propri dell'azione risarcitoria civile[48].

Le parti eventuali del processo, ossia il responsabile civile e la parte civile, possono impugnare soltanto alcune disposizioni della sentenza[49].

---

[46] A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003, pag. 187.

[47] A. De Caro, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la legge Pecorella*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006, pagg. 1 ss.

[48] Cass. pen., Sez. I, 6 marzo 1998, Gargano, in *C.E.D. Cass*., n. 210126; Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2000, Porfidi, in *C.E.D. Cass*., n. 216230.

[49] Sul tema, cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011, pagg. 662-663; G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pagg. 823 ss.

Ai sensi dell'art. 576, comma 1, c.p.p. (modificato dall'art. 6 della legge n. 46 del 2006), i poteri di impugnazione della parte civile sono limitati ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile ed alle sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile.

L'impugnazione per i soli interessi civili viene trattata e decisa con le forme del processo penale, e non sospende le disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Il testo anteriore stabiliva che la parte civile potesse impugnare con il mezzo previsto per il magistrato del pubblico ministero: mosso dalla preoccupazione che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera della pubblica accusa, ripercuotendosi sul potere di appello della parte civile, ne compromettesse la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria all'interno del processo penale, il legislatore ha deciso di svincolare l'impugnazione della parte civile dal suddetto parametro[50].

Per quanto riguarda la sentenza di condanna, la parte civile può impugnare i capi che, in vario modo, riguardano l'azione civile: così nel caso in cui il risarcimento le sia stato negato, oppure le sia stato riconosciuto in misura inferiore a quella richiesta, o nel caso in cui il giudice abbia disposto la compensazione, totale o parziale, delle spese rispetto all'imputato ed al responsabile civile. Disposizioni specifiche regolano l'esecuzione delle condanne civili in grado di appello ed in Cassazione (art. 600, comma 1; art. 605; art. 612, c.p.p.)[51].

Per ciò che concerne la sentenza di proscioglimento, si deve trattare di sentenza pronunciata nel giudizio, oppure con il rito abbreviato accettato dalla parte civile. L'impugnazione è proposta ai soli effetti della responsabilità civile: se, in mancanza di impugnazione da parte del magistrato del pubblico ministero, il proscioglimento dell'imputato diventa irrevocabile, l'impugnazione della parte civile è finalizzata ad eliminare l'effetto extrapenale

[50] G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 823.
[51] G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 825.

del giudicato stabilito dall'art. 652, comma 1, c.p.p. (e dall'art. 652, comma 2, c.p.p. per la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio abbreviato). In altri termini, sarà proposta allo scopo di esercitare senza vincoli l'azione in sede civile (non essendo consentito al giudice penale, in caso di accoglimento dell'impugnazione, di decidere anche sulla pretesa risarcitoria)[52].

Secondo l'art. 595 c.p.p., la parte civile può proporre appello incidentale quando non abbia proposto, validamente e nei termini, una propria autonoma impugnazione e quando siano impugnati, direttamente o indirettamente, i capi della pronuncia relativi all'azione civile. In tal caso, nei termini indicati dall'art. 584 c.p.p., può proporre autonome doglianze, tuttavia esse non saranno indipendenti dalle vicende dell'appello principale, la cui inammissibilità travolge anche l'appello incidentale.

4. La direttiva 2004/80/CE e l'inadempimento dello Stato italiano

Una volta delineati i poteri riconosciuti all'offeso dall'ordinamento italiano in vista dell'ottenimento di un ristoro del danno subito in conseguenza del reato, è possibile dedicarsi al profilo concernente il recepimento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, *supra* analizzata.

Il perdurante controllo effettuato dalla Commissione sul rispetto dell'impegno assunto dagli Stati con riferimento a tale provvedimento ha fatto emergere che, nei tempi ivi previsti, non tutti gli Stati lo hanno trasposto[53].

Per quanto concerne lo Stato italiano, la direttiva è stata recepita solo formalmente – peraltro a termini ampiamente scaduti – dalla legge comunitaria 2005[54] contenente, all'articolo 1, la delega al Governo in ordine all'adozione di un decreto legislativo per darvi attuazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore

[52] G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, pag. 825.

[53] Sulla trasposizione della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, cfr. la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE, COM (2009) 170 def., 20 aprile 2009.

[54] Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", pubblicata in G.U. 8 febbraio 2006, n. 32, *Supplemento ordinario* n. 34.

della stessa legge. Tale iniziativa è rimasta, tuttavia, priva di seguito[55], e neanche la successiva legge comunitaria 2006[56] ha previsto alcunché in merito.

Il mancato recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine assegnato ha, pertanto, condotto, in data 26 febbraio 2007, all'apertura di un procedimento per inadempimento (causa C-112/07), ai sensi dell'allora vigente art. 226 del TCE. Chiamato a giustificarsi, lo Stato italiano ha sostenuto che «determinate leggi già vigenti nell'ordinamento giuridico italiano prevedono l'indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonché delle vittime di richieste estorsive e di usura»[57].

A ben vedere, le norme contenute nella direttiva non possono ritenersi pienamente attuate nell'ambito della legislazione in vigore al momento di apertura del procedimento, né la situazione varia con il successivo decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007[58].

---

[55] M. Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 3, pagg. 662 ss.

[56] Legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", pubblicata in G.U. 17 febbraio 2007, n. 40, *Supplemento ordinario* n. 41/L.

[57] Si vedano, al riguardo, le seguenti normative: legge 20 ottobre 1990, n. 302, "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", che prevede un complesso sistema di «elargizioni» basato sui punti di invalidità subita; legge 8 agosto 1995, n. 340, "Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980"; legge 7 marzo 1996, n. 108, "Disposizioni in materia di usura", spec. art. 13; legge 31 marzo 1998, n. 70, "Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca»"; legge 23 novembre 1998, n. 407, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", spec. art. 2; legge 22 dicembre 1999, n. 512, "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", spec. art. 4.

[58] Pubblicato in G.U., 9 novembre 2007, n. 261, *Supplemento ordinario* n. 228/L. Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 390; L. Bairati, *La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, n. 4, pag. 827; V. Bonini, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano*, in *Legislazione penale*, 2008, pagg. 1 ss.; G.M. Armone, *In tema di inadempimento da parte dell'Italia della direttiva comunitaria relativa all'indennizzo delle vittime di reato*, in *Foro italiano*, 2008, n. 4, pag. 85; R. Mastroianni, *Un inadempimento odioso: la direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni costituzionali*, 2008, pagg. 406 ss.; M. Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 3, pagg. 662-708; M. Castellaneta, *Le direttive comunitarie in lista d'attesa e le «cause italiane» della Corte di giustizia*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 4, pag. 85.

Infatti, è necessario distinguere due componenti nella trama normativa dell'atto: la prima tende ad assicurare alle vittime di reato il risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui l'autore non possa provvedervi. In questa direzione si colloca il "sistema d'indennizzo" che gli Stati membri sono obbligati ad introdurre (art. 12, paragrafo 2, della direttiva) entro il 1°luglio 2005.

La seconda componente concerne il profilo transnazionale del problema, in quanto volta a consentire alla vittima di presentare la richiesta di indennizzo anche dinanzi ad autorità diverse da quelle dello Stato di residenza. Questo meccanismo presuppone un intenso scambio di informazioni tra Stati, nonché una profonda cooperazione tra le autorità coinvolte; ad ogni modo, l'ente deputato ad erogare l'indennizzo è sempre lo Stato del *locus commissi delicti*. Il termine entro cui attuare tale prescrizione è individuato nel 1° gennaio 2006 (art. 18 della direttiva).

Ne consegue che, per ritenersi rispettoso delle indicazioni provenienti dal diritto europeo, il nostro ordinamento avrebbe dovuto *in primis* creare un sistema di indennizzo nazionale per tutti i reati intenzionali violenti; in secondo luogo, predisporre procedure idonee a garantire la ricezione delle richieste di indennizzo da parte di tutte le vittime che abbiano subito un reato in Italia pur essendo stabilmente residenti in un altro Stato membro.

Il decreto legislativo emanato nel 2007 dal legislatore italiano, pur essendo denominato «Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato», ha provveduto a disciplinare solo gli aspetti procedurali: individua, infatti, l'autorità di decisione nel Ministero della Giustizia, e quella di assistenza nella Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del luogo in cui risiede abitualmente il richiedente l'indennizzo[59].

Si rinvengono, dunque, significative lacune, non essendo stato istituito il "sistema nazionale di indennizzo" di cui all'art. 12, comma 2, della direttiva. Il legislatore italiano ha preso in considerazione unicamente il profilo "*cross-*

[59] V. Bonini, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano*, in *Legislazione penale*, 2008, pag. 662 ss.

border" della disciplina europea, ossia quello relativo alla cooperazione tra le autorità competenti istituite in ciascuno Stato membro, disciplinando la trasmissione delle richieste di indennizzo, il regime linguistico delle domande e l'esenzione dalle spese. Permane il problema relativo agli indennizzi da assicurare alle vittime di reati commessi proprio nel nostro Paese, vittime che oggi restano ancora prive di tutela.

Ad eccezione dei casi in cui vi siano specifiche fonti di "*compensation*" statale (essenzialmente, le vittime di azioni di terrorismo e criminalità organizzata, di cui alla legge n. 206 del 3 agosto 2004), i soggetti che hanno subito reati violenti e intenzionali non possono godere di un'adeguata tutela risarcitoria/indennitaria da parte dello Stato. È, infatti, possibile immaginare alcune situazioni processuali nelle quali, per varie ragioni, la vittima del reato, benché costituitasi parte civile, non ha la possibilità di vedere soddisfatto il proprio diritto al risarcimento: si pensi alle ipotesi in cui il procedimento è contro ignoti, l'imputato non è presente nel procedimento, è irreperibile o non solvibile, il procedimento si è concluso con provvedimento che ha accertato il non doversi procedere nei confronti dell'indagato o dell'imputato, il giudicato è stato annullato (in seguito ad impugnazione o revoca della sentenza di condanna)[60].

Vi è di più: oltre ad aver lasciato irrisolta la questione, non meramente terminologica, della distinzione tra "risarcimento" e "indennizzo", il legislatore italiano non definisce la natura dell'indennizzo dal punto di vista giuridico, omettendo di chiarire se lo stesso costituisce l'oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una semplice aspettativa. Né prevede alcunché in merito alla possibilità di impugnare la decisione dell'autorità che ha la competenza funzionale in ordine alla attribuzione o al diniego dell'indennizzo.

[60] A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 401-402.

L'emanazione del decreto legislativo citato non ha, dunque, impedito alla Corte di Giustizia di ritenere fondato il ricorso, e di dichiarare che «la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della direttiva 2004/80/CE[61].

Va, peraltro, evidenziato che la tutela risarcitoria delle vittime di crimini violenti internazionali non ha destato l'interesse del legislatore italiano fin dalle prime iniziative intraprese in tal senso: il nostro Paese non ha firmato né ratificato la Convenzione europea del 1983, limitandosi a garantire un sistema statale di indennizzo esclusivamente a beneficio delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo[62]. Successivamente, una volta avviata da parte della Commissione Europea la fase di consultazione con il Libro Verde del 2001, il Governo italiano, non ha preso parte ai lavori.

L'inadempimento dello Stato italiano e la conseguente condanna appaiono dunque, frutto di una scelta ben precisa: il legislatore italiano, nella consapevolezza di non aver ratificato la Convenzione Europea del 1983, ha ritenuto sufficienti, ai fini dell'attuazione della direttiva, le disposizioni già emanate a favore di determinate vittime di terrorismo e criminalità organizzata. Ciò si pone in palese contrasto con l'art. 17 della direttiva, in quanto determina una condizione di sfavore per le vittime di altri reati. Questo quadro vede l'Italia del tutto isolata nel contesto europeo: il trattamento riservato dallo Stato italiano a tali soggetti risulta palesemente carente rispetto agli altri Stati membri (ad eccezione della Grecia), rivelando una «persistente ed odiosa indifferenza» verso le vittime[63].

---

[61] C.G.C.E., Sez. V, 29 novembre 2007, Causa C-112/07, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana, in *Foro italiano*, 2008, IV, pag. 85.

[62] Cfr. M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva e strategie alternative*, consultabile sul sito http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf, pag. 12.

[63] Così M. Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 3, pagg. 662-708.

4.1 La pronuncia del tribunale di Torino n. 3145 del 6 maggio 2010, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 106 del 23 gennaio 2012

L'inadempimento dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE – e la conseguente responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono stati espressamente riconosciuti per la prima volta da un organo giurisdizionale italiano con la sentenza del Tribunale di Torino n. 3145 del 6 maggio 2010[64].

Il caso approdato all'attenzione del giudice torinese concerne un'ipotesi di violenza sessuale, i cui responsabili, sebbene sottoposti a procedimento penale e condannati, si erano resi latitanti e comunque non avevano risorse economiche per risarcire i danni riportati dalla vittima.

Pertanto, nonostante la condanna, quest'ultima non era riuscita ad ottenere alcun risarcimento del danno a causa della mancanza di un apposito fondo che lo Stato italiano avrebbe dovuto mettere a disposizione di tutte le vittime di reati intenzionali violenti, in virtù della direttiva 2004/80/CE.

Il Tribunale di Torino rileva, quindi, che le leggi italiane che avrebbero dovuto adempiere agli obblighi scaturenti dalla direttiva riguardano solo alcune ipotesi di reato (terrorismo, usura e criminalità organizzata). Dal momento che rimangono escluse numerose fattispecie di reati violenti e intenzionali, non può dirsi che esista, in Italia, quel sistema di indennizzo richiesto dalla direttiva[65].

Né si può sostenere che la scelta dei reati per i quali riconoscere l'indennizzo rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale. Come si legge nella sentenza, la direttiva «impone di prevedere un meccanismo indennitario per tutti i reati intenzionali violenti e dunque anche per i reati di violenza sessuale –

---

[64] Tribunale di Torino, sez. IV civile, 4 maggio 2010, Antip c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, pagg. 3057 ss., con commento di M. Condinanzi, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione*. Sul tema, cfr. M. Castellaneta, *Italia responsabile di non aver istituito un sistema risarcitorio per tutte le fattispecie*, in *Guida al diritto*, 2010, n. 28, pag. 14; F. Bravo, *La tutela sussidiaria statale "risarcitoria" o "indennitaria" per le vittime di reati intenzionali violenti in Europa e in Italia*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2012, n. 1, pagg. 144 ss.

[65] Sul tema, cfr. T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 90.

reati contro la persona di evidente natura violenta e intenzionale». È, dunque, possibile ravvisare una «attuazione meramente apparente» della direttiva[66].

La violazione commessa dallo Stato italiano è, inoltre, grave e manifesta, in quanto essa perdura «nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato»[67]: in sede di dibattito parlamentare, non una sola proposta di modifica è stata avanzata in relazione al progetto di decreto.

Una volta accertato che l'inadempimento dello Stato italiano «è un fatto storico, assolutamente ed inconfutabilmente pacifico, che persiste ormai da considerevole tempo», il Tribunale, applicando i consolidati principi già espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Cassazione in materia di responsabilità civile per mancata attuazione di direttiva comunitaria (un tema a lungo dibattuto dalla dottrina e che, com'è noto, ha preso le mosse dal celebre caso Francovich, che vedeva come protagonista proprio il nostro Paese[68]), dichiara la responsabilità del nostro Stato per violazione del diritto dell'Unione europea[69].

Quindi, ritenendo non necessaria un'istruttoria al fine di determinare i pregiudizi risarcibili, condanna la Presidenza del Consiglio a risarcire le «conseguenze morali e psicologiche» subite dalla ragazza, liquidando in via equitativa la somma di € 90.000[70].

---

[66] Così L. Attademo, *Mancato risarcimento per la vittima della violenza e responsabilità dello Stato*, in *Il corriere del merito*, 2010, n. 10, pag. 939.

[67] C.G.C.E., 5 marzo 1996, Cause riunite C-46/93, Brasserie du Pêcheur, e C-48/93, Factortame III, par. 4, in *Foro Italiano*, 1996, n. 4, pag. 185.

[68] Sul tema, cfr. L. Fumagalli, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000, pagg. 18-22 e 223 ss.; A. Lazari, *La responsabilità del legislatore nazionale nel contesto comunitario. L'Ulisse incatenato e la tela di Penelope*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2009, pag. 576; P. Piva, *La responsabilità dello Stato-giudice nel diritto dell'Unione europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009, pag. 451; A. Di Majo, *Contratto e torto nelle violazioni comunitarie ad opera dello Stato*, in *Corriere giuridico*, 2009, pag. 1351; E. Calzolaio, *La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, Milano, 2004, pag. 31; C. Pinotti, *La responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte del potere giurisdizionale: prospettive e ricadute nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, 2003, pag. 437; S. Marinai, *Aspetti applicativi del principio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2002, pag. 689; A. Di Majo, *Responsabilità e danni nelle violazioni comunitarie ad opera dello Stato*, in *Europa e diritto privato*, 1998, pag. 745.

[69] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 661.

[70] La sentenza è pubblicata in *Corriere di merito*, 2010, pag. 936, con nota di L. Attademo, *Mancato risarcimento della vittima della violenza e responsabilità dello Stato*. Per un commento, cfr. M.

La pronuncia sentenza del Tribunale di Torino si segnala per diversi fattori.

Innanzi tutto, rappresenta una delle prime decisioni di giudici di merito che – discostandosi dalla più risalente impostazione che configurava la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione come extracontrattuale, e fondava l'azione di risarcimento sull'art. 2043 c.c. – la qualifica come responsabilità *ex lege* (idonea, pertanto, a garantire un indennizzo, e non piuttosto il risarcimento del danno, al soggetto pregiudicato) aderendo alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9147 del 17 aprile 2009[71].

In secondo luogo, essa finalmente apre la strada alla tutela risarcitoria di tantissime vittime di reati intenzionali e violenti, finalmente colmando una grave lacuna che ci distingueva in negativo, come accennato, dagli altri Stati europei (tutti adeguatisi da tempo, ad eccezione della Grecia, la quale è stata peraltro condannata[72] a pagare una somma forfettaria pari a 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato).

Permane, comunque, un'evidente differenza fra l'Italia e gli altri Paesi membri: ad oggi, per ottenere quanto loro garantito dalla direttiva 2004/80/CE, le vittime colpite sul territorio italiano da questi reati non hanno un fondo cui rivolgersi, e si trovano costrette a ricorrere ai Tribunali, proprio come avvenuto nel caso deciso dalla sentenza torinese. Ciò può comportare l'instaurazione di un elevato numero di processi civili contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i conseguenti costi per lo Stato ed aggravi per le vittime. È, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore.

La sentenza illustrata è stata, peraltro, confermata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Torino – sentenza n. 106, sezione Terza Civile, depositata il 23 gennaio 2012 – nella quale si riconferma che, non essendo ravvisabile alcuna possibilità di ottenere un risarcimento dai colpevoli dell'immondo reato, appare legittimo il diritto della vittima di chiedere allo Stato di provvedere in

---

Castellaneta, *Italia responsabile di non aver istituito un sistema risarcitorio per tutte le fattispecie*, in *Guida al diritto*, 2010, n. 28, pag. 14.

[71] In *Foro Italiano*, 2010, n. 1, c. 168 ss.

[72] C.G.U.E., 31 marzo 2011, Causa C-407/09, Commissione c. Grecia.

sostituzione. Tale pronuncia ha, comunque, ridotto la somma da corrispondere in favore della vittima ad euro 50.000.

4.2 Profili critici della sentenza

La dottrina ha evidenziato alcuni punti critici della citata sentenza del Tribunale di Torino, la quale si fonda sul principio secondo cui dall'inadempimento dello Stato italiano nel recepimento della direttiva 2004/80/CE scaturisce il diritto del singolo ad ottenere un "indennizzo".

Si è osservato che il giudice compie un "salto logico": per riempire di contenuto tale diritto, il Tribunale ricorre alle norme contenute nella direttiva stessa, ritenendo sussistenti «sia il requisito del reato violento intenzionale sia quello dell'impossibilità di poter ottenere il ristoro del danno dagli autori del reato», e provvedendo alla liquidazione del danno mediante il ricorso ai criteri dell'«equità» e dell'«adeguatezza» di cui all'art. 12. Si tratta, tuttavia, di un passaggio tutt'altro che ovvio: «un conto è affermare che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno perché lo Stato italiano non ha correttamente trasposto la direttiva 2004/80/CE; un altro conto, invece, è dire che le norme della direttiva sono direttamente efficaci nell'ordinamento italiano»[73].

Una soluzione al problema potrebbe consistere nel ritenere il risultato raggiunto dal Tribunale di Torino la risultante di due diritti: il diritto all'indennizzo, che non può essere calcolato perché il legislatore non vi ha provveduto, e quello al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva[74]; tuttavia, il giudice non menziona nulla al riguardo. Inoltre, non è chiaro se norme della direttiva possano considerarsi dotate di «un contenuto precettivo chiaro e preciso», come asserito in giurisprudenza[75] o, comunque, come esse possano ritenersi sufficientemente determinate, come richiesto dalla sentenza Francovich.

---

[73] Così M.M. Winkler, *Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, n. 4, pag. 939.

[74] C.G.C.E., Sez. V, 19 novembre 2001, Causa C-49/99, par. 35. In questo senso, G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008, pag. 359; L. Fumagalli, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000, pagg. 248-252.

[75] Cass. civ., 1 agosto 2001, n. 10590, in *Corriere giuridico*, 2002, pag. 619.

Si rinvengono, infatti, numerosi elementi che la direttiva omette di definire, lasciando un notevole margine di discrezionalità al legislatore nazionale. Essa non dice nulla, ad esempio, in merito all'entità dell'indennizzo, ossia alle modalità di calcolo del *quantum*. Inoltre, non menziona la prova che la vittima deve adurre al fine di ottenerlo: si accenna unicamente (art. 5, par. 2) alla «documentazione a sostegno eventualmente richiesta» che deve essere fornita al richiedente da parte delle autorità di assistenza designate dallo Stato membro. Non è chiaro, dunque, se sia necessario depositare la sentenza del giudice penale (o civile) che liquida il risarcimento conseguente al reato, né cosa avvenga qualora l'autore non sia identificabile e, di conseguenza, non vi sia alcuna sentenza di condanna.

Alcuni chiarimenti potrebbero desumersi dalla Convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza (richiamata dalla stessa direttiva[76]), che individua i soggetti titolari del diritto all'indennizzo (art. 2, par. 1: «coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale [e] coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto»); nonché quali sono le voci di danno dovute (art. 4: «perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti»). La Convenzione precisa, inoltre (art. 5) che gli Stati membri possono fissare una soglia minima o un tetto massimo dell'indennizzo.

Tuttavia, non avendo il nostro Paese firmato questa Convenzione, sarebbe compito del Parlamento provvedere a colmare le lacune della direttiva con una normativa *ad hoc*[77].

Nel silenzio del legislatore, il Tribunale di Torino si è ritenuto legittimato a determinare il contenuto del diritto fatto valere, sostituendosi al legislatore e traendo dalla direttiva non trasposta delle risposte che quest'ultima in realtà

[76] Cfr. il *considerando* n. 8 della direttiva.

[77] Dettagliata è, ad esempio, con riferimento alla determinazione degli aventi diritto ed alla quantificazione delle somme dovute, l'attuale legislazione in Italia in materia di vittime del terrorismo. Sul punto, cfr. V. Comandé, *Danni privati e indennizzi pubblici: la giungla degli indennizzi alle vittime della criminalità*, in *Danno e responsabilità*, 2000, pag. 696.

non fornisce. L'indennizzo in favore delle vittime sarà, quindi, determinato discrezionalmente dalla giurisprudenza, e non da un'autorità centrale a ciò preposta. Probabilmente, il richiamo e l'attribuzione di effetto diretto alle singole norme della direttiva da parte del giudice torinese costituisce un rimedio per assicurare tutela alle vittime di reati. Ad ogni modo, la pronuncia giurisprudenziale rende l'azione del legislatore sempre più indispensabile[78].

[78] In tal senso, M.M. Winkler, *Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, n. 4, pag. 940.

Capitolo IV: Vittime di criminalità organizzata

Sezione I: La tutela delle vittime di criminalità organizzata nel sistema delle fonti internazionali

1. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel 2000

L'intento di assicurare assistenza e protezione alle vittime appare ancora più pregnante in presenza di reati di criminalità organizzata.

Già la Dichiarazione della Conferenza Ministeriale di Napoli, approvata nel 1994 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha considerato il fenomeno della criminalità organizzata non più in un'ottica di politica interna ai singoli Stati, ma come una questione di valenza internazionale.

In tale contesto, importanza centrale riveste la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000) al dichiarato intento di «promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace» (art. 1).

Dall'art. 25, comma 2, si desume l'invito a predisporre – nei limiti dei mezzi disponibili – misure finalizzate all'assistenza e protezione delle vittime dei reati previsti dal provvedimento, in particolare nei casi di minaccia di ritorsioni o di intimidazioni. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 24, comma 4, le medesime

tutele vanno accordate ai testimoni, parimenti soggetti al rischio di pressioni e minacce.

Da un lato, è fondamentale evitare che l'offeso, principale teste d'accusa, possa essere indotto con violenza ed intimidazioni a ritrattare ovvero non deporre. Dall'altro lato, va assicurato il rispetto della dignità della vittima, che può trovarsi priva di ogni mezzo di sostentamento, psicologicamente devastata e catapultata in un contesto nuovo e spesso ostile. Centrali, dunque, appaiono le misure di primo soccorso, gli aiuti, il sostegno e le cure[1].

L'art. 25, comma 3, della Convenzione assicura alle vittime il diritto di interloquire nel corso del procedimento, fornendo il loro punto di vista.

Va evidenziato, però, che tali garanzie sono monopolio esclusivo delle vittime dei reati menzionati nel testo: partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, corruzione, riciclaggio, intralcio alla giustizia, tratta e traffico di migranti. Ciò non dovrebbe, tuttavia, istituire una sorta di "doppio binario", bensì rafforzare le scelte compiute nella prevenzione del fenomeno della criminalità organizzata[2].

La tutela della vittima non deve tradursi esclusivamente nell'effettività del risarcimento, ma va estesa alle garanzie di assistenza e protezione, riservatezza ed informazione all'interno di un processo penale che, finalizzato alla repressione del crimine, spesso provoca una vittimizzazione secondaria. In altri termini, si riconferma l'idea di porre sullo stesso piano vittima ed autore del reato, in una prospettiva di simmetria tra tutela dell'offeso e garanzie difensive.

Su altro versante, la protezione della vittima deve apparire ancor più pregnante nei momenti processuali più delicati (si pensi all'incontro con l'autore del reato nelle aule di giustizia o alla deposizione testimoniale, specie se condotta con la *cross examination*). In simili casi, è possibile (anzi doveroso) ricorrere a strumenti quali schermo o vetro di protezione, partecipazione a distanza, video-conferenza (quest'ultima appare particolarmente utile nel caso in cui la vittima straniera si trovi in un altro Stato).

---

[1] Per alcune tipologie di reati potranno fungere da parametro le esperienze già acquisite con i programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione

[2] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 367.

La Convenzione è accompagnata da due protocolli: il primo concerne il traffico di esseri umani (entrato in vigore il 25 dicembre 2003); il secondo, il contrabbando di clandestini.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale sono state realizzate per mezzo della legge 16 marzo 2006, n. 146[3].

Va ricordato, inoltre, che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), con decisione n. 618 del 1° luglio 2004, dopo avere richiamato l'impegno assunto dagli Stati partecipanti con l'adozione della Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo, li esorta ad esaminare la possibilità di introdurre o di rafforzare misure appropriate, volte a garantire assistenza (anche finanziaria) alle vittime di azioni terroristiche e alle loro famiglie ed a cooperare con le pertinenti istituzioni della società civile.

2. Misure *ad hoc* di protezione delle vittime inserite in atti dell'Unione europea finalizzati alla lotta alla criminalità

La lotta contro le diverse forme di criminalità, funzionale alla realizzazione di uno spazio sicuro dove le persone possano circolare liberamente, è stata portata avanti anche mediante l'adozione di misure specifiche a tutela delle vittime di reato, come confermato dagli interventi normativi adottati dall'Unione in tale ambito.

Oltre ai citati strumenti normativi, specificamente dedicati alla tutela della vittima, misure *ad hoc* a protezione dei soggetti che hanno subito reati di criminalità organizzata si riscontrano anche in altri atti che l'Unione europea ha elaborato nel corso dell'ultimo decennio.

[3] Pubblicata in G.U., 11 aprile 2006, n. 85, *Supplemento ordinario* n. 91. Sul tema, cfr. G. Civitillo, *La lotta alla tratta di esseri umani ed al traffico illecito di migranti clandestini in Italia tra legislazione di recepimento dei rilevanti accordi internazionali e legislazione in tema di immigrazione*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 129 ss.

Tra gli atti più rilevanti si può *in primis* menzionare la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[4] che, all'art. 10, esprime la necessità di uniformare e ravvicinare gli ordinamenti penali degli Stati membri dell'Unione. I reati di terrorismo menzionati nel provvedimento devono essere tutti procedibili d'ufficio, quanto meno se compiuti all'interno dello Stato membro la cui normativa dovrà applicarsi. Il secondo paragrafo dell'art. 10 estende, attraverso il richiamo alla decisione quadro 2001/220/GAI, i benefici previsti da quest'ultima alle vittime dei reati di terrorismo[5].

La decisione quadro 2002/475/GAI è stata, in seguito, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008[6], al fine di seguire le linee tracciate nel Programma dell'Aja del 2004.

Vanno ricordate, quindi, la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile[7]; la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata[8]; nonché la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale[9]. Da tali atti è possibile desumere il principio secondo cui le autorità competenti nei singoli Stati membri devono avviare le indagini e/o l'azione penale a prescindere da una denuncia/querela da parte della vittima del reato (almeno se il reato è stato commesso sul loro territorio). Alcuni di essi richiedono che sia assicurata una particolare tutela alle vittime dei reati (specie se vulnerabili) e alle loro famiglie.

Infine, misure specifiche a tutela delle vittime sono contenute nella decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di

[4] Pubblicata in G.U.C.E. L 164 del 22 giugno 2002, pagg. 3 ss.
[5] A. Paoletti, *La lotta al terrorismo*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 209.
[6] Pubblicata in G.U.U.E. L 330 del 9 dicembre 2008, pagg. 21 ss.
[7] Pubblicata in G.U.U.E. L 13 del 20 gennaio 2004, pagg. 44 ss.
[8] Pubblicata in G.U.U.E. L 300 dell'11 novembre 2008, pagg. 42-45.
[9] Pubblicata in G.U.U.E. L 328 del 6 dicembre 2008, pagg. 55 ss.

confisca[10], elaborata sulla base di quanto prescritto dal programma di misure del 2000 per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[11]. L'atto mira a facilitare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca presa in un altro Stato membro, tra l'altro ai fini della restituzione dei beni appartenenti alla vittima del reato. Scopo ultimo di tale provvedimento è la prevenzione e la repressione della criminalità, organizzata e non[12].

3. La decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

La decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata – preceduta dalla proposta del 19 gennaio 2005[13] – riguarda il ravvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri, al fine di contrastare più efficacemente le organizzazioni criminali che operano nel territorio dell'UE, come ribadito nel programma dell'Aia[14].

Tra le finalità della decisione quadro possono annoverarsi la sostituzione dell'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, nonché l'agevolazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Il provvedimento in esame concerne i reati solitamente commessi o realizzati nell'ambito di un'organizzazione criminale (cd. reati associativi) prevedendo una serie di misure volte a contrastare forme di criminalità particolarmente

[10] Pubblicata in G.U.U.E. L 328 del 24 novembre 2006, pagg. 59 ss.
[11] Pubblicata in G.U.C.E. C 12 del 15 gennaio 2001, pagg. 10 ss., punto 3.3 e misure 6-7.
[12] C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, *in Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3, pag. 662.
[13] Proposta di decisione quadro COM(2005)6.
[14] Sul tema, cfr. E. Aprile-F. Spiezia, *Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Torino, 2009, pagg. 14 ss.

grave con dimensioni transfrontaliere[15]. Esso rientra, pertanto, tra le iniziative della strategia comune che gli organismi internazionali promuovono per prevenire in maniera più efficace i fenomeni criminosi organizzati su scala transnazionale.

La decisione quadro prevede la perseguibilità d'ufficio dei suddetti reati, nonché pene corrispondenti alla loro gravità, da comminare sia alle persone fisiche che li hanno materialmente commessi, sia che alle persone giuridiche che ne sono ritenute responsabili.

Particolarmente interessante ai fini della presente trattazione è la disposizione di cui all'art. 8, intitolato espressamente «Assenza di obbligo di querela o denuncia della vittima»[16].

La norma precisa che, nei reati tipici della criminalità organizzata, e specialmente nel caso di tratta degli esseri umani, occorre garantire che il procedimento sia avviato anche in assenza di una denuncia o una dichiarazione della vittima. Numerose sono, infatti, le ipotesi in cui le vittime appaiono inibite da minacce, provenienti dalle organizzazioni mafiose, contro la propria persona o i propri familiari. Gli Stati membri sono, pertanto, invitati ad adottare tutte le misure possibili per garantire un aiuto adeguato alla famiglia di chi subisce siffatti crimini nell'ambito del procedimento penale.

Risultano, dunque, ancora attuali i suggerimenti proposti in passato, tra cui si collocano il positivo coinvolgimento delle organizzazioni a sostegno delle vittime nei procedimenti penali per garantire un'assistenza efficace, così come l'adozione di strategie mirate per la formazione del personale che entra in contatto con le vittime.

Il tema dell'assistenza rappresenta uno degli argomenti maggiormente sviluppati nell'ambito della lotta alla criminalità transnazionale ed, in

---

[15] N. Piacente, *La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*, in AA.VV., *Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea*, Padova, 2011, pag. 90.

[16] Nella precedente proposta del 2005, l'art. 8 era espressamente dedicato alla protezione ed assistenza alle vittime. Nei lavori si precisava che l'articolo era stato redatto «nello stesso spirito dell'art. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata relativo alla concessione di assistenza e protezione alle vittime, nonché degli artt. 6-8 del protocollo aggiuntivo sulla tratta degli esseri umani, ed in particolare delle donne e dei bambini».

particolare, al *trafficking*[17], di cui si parlerà *infra*. L'esperienza maturata in questo settore dovrebbe ispirare l'azione di contrasto verso nuove e diverse forme di condotte illecite, che producono effetti altrettanto devastanti sulla sfera privata delle vittime[18]. Essa ha, infatti, consentito di rilevare che la vittima rappresenta l'"anello debole" della catena criminale e, di conseguenza, che la sua protezione, rispondendo a precisi obblighi di tutela della persona umana, può condurre a risultati positivi anche sul versante giudiziario.

[17] Sul punto, cfr. E. Rosi, *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cassazione penale*, 2001, pagg. 1986 ss.
[18] V. Musacchio, *La cooperazione penale internazionale nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di esseri umani: un occhio riguardo alle vittime*, in *Diritto penale e processo*, 2005, pag. 1039.

Sezione II: Lo stato dell'arte della tutela delle vittime di reati di criminalità organizzata nell'ordinamento italiano

1. I delitti alle cui vittime è accordata tutela

Non esistendo nell'ordinamento giuridico italiano un'espressa definizione di "criminalità organizzata", è possibile richiamarne una di matrice socio-criminologica, secondo la quale rientrano in tale concetto i fenomeni associativi più rilevanti e pericolosi, in grado di condizionare ogni attività economica e sociale[19].

Tale definizione, tuttavia, esclude le strutture organizzative criminali più rudimentali, ed appare imperniata sul grado di pericolosità della compagine criminale, sull'allarme sociale che questa desta, nonché sulla capacità di assoggettamento che riesce ad esprimere nella società e nell'economia in cui opera.

Secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione[20], la nozione di criminalità organizzata ingloba non solo i reati di criminalità mafiosa ed i delitti associativi previsti espressamente da apposite norme (droga, contrabbando, tratta delle persone), ma anche le associazioni per delinquere *ex* art. 416 c.p. finalizzate alle attività criminose più diverse, ad eccezione del mero concorso di persone nel reato (nel quale manca il requisito dell'organizzazione).

Anche l'approccio espresso dalle Sezioni Unite presenta, tuttavia, dei limiti, dal momento che esclude i delitti commessi dagli affiliati alle organizzazioni criminali per il raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione o al fine di garantire la sopravvivenza al sodalizio criminoso: il riferimento è all'usura, all'estorsione, al danneggiamento, e ad ogni altra attività delittuosa, le cui vittime sono state ritenute dall'ordinamento meritevoli di tutela sul piano socio-economico e sul piano della sicurezza.

---

[19] R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26, pagg. 81 ss.

[20] Cass., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca ed altri, in *Cassazione penale*, 2005, pag. 2916.

2. L'evoluzione della legislazione sulla tutela delle vittime della criminalità mafiosa e del terrorismo

Come *supra* accennato, la riparazione del danno, oltre che a carico del reo, può essere posta direttamente a carico dello Stato. Nel nostro Paese si ravvisa un perdurante disinteresse nei confronti della riparazione pubblica delle vittime: allo stato attuale manca una disciplina organica in materia, esistendo soltanto una serie di provvedimenti che prevedono interventi pubblici in favore di alcune categorie di vittime[21]: in particolare, quelle che hanno subito reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale di stampo mafioso o terroristico.

Il legislatore ha introdotto, fin dall'inizio degli anni '90, significativi interventi di tutela, di sostegno e di aiuto economico a favore della vittima della criminalità organizzata, fuori dal processo penale. Tali benefici appaiono, però, subordinati alla denuncia dei reati subiti nonché alla collaborazione con le autorità al fine di ricostruire il fatto, individuare e catturare i presunti autori dello stesso.

La *ratio* di tale disciplina si ravvisa innanzi tutto nella difficoltà per le vittime di ottenere il risarcimento del danno cagionato dal reato, essendo spesso ardua l'individuazione dei responsabili; in secondo luogo, nella volontà di indurre le vittime a denunciare all'autorità giudiziaria i fatti delittuosi subiti, e a collaborare con essa.

Il legislatore non ha previsto a favore di tali soggetti soltanto elargizioni e contributi in denaro, ma ha approntato un complesso sistema che comprende interventi diversamente modulati di aiuto sociale, assistenza e solidarietà. Si pensi all'istituzione di fondi per le vittime dell'usura, delle richieste estorsive, dei delitti di mafia, del terrorismo, ecc.; all'assunzione presso pubbliche amministrazioni delle vittime o dei loro parenti; agli interventi di natura risarcitoria con finalità di reinserimento socio-economico; all'inserimento nel sistema di protezione finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica.

[21] E. Amodio, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale, una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975, pag. 64.

La scelta del tipo di tutela da apprestare in concreto dipende da una serie di condizioni enumerate dalla legge: la tipologia del delitto di cui il soggetto è vittima; la veste processuale assunta dalla vittima (persona offesa, persona danneggiata e persona informata sui fatti/testimone); la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.

La legislazione in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere è costituita da un articolato *corpus* normativo sottoposto a numerose modifiche ed integrazioni al fine di adeguare l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi. Nonostante gli interventi di razionalizzazione che più volte sono stati operati, il quadro delle disposizioni legislative vigenti in materia permane particolarmente articolato e complesso.

In tale contesto va menzionata, *in primis*, la legge 24 novembre 1969, n. 990 (oggi abrogata dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) contenente la disciplina relativa al "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a carico del quale gravavano le spese di risarcimento danni in quei particolari casi, previsti dalla legge, in cui il responsabile del sinistro non era individuabile oppure non poteva provvedere al risarcimento.

Va, poi, ricordata la legge 26 luglio 1975, n. 354 contenente "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" che, all'art. 73, ha istituito la "Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto", i cui fondi erano destinati alle vittime che, a causa dell'illecito, versavano in condizioni di comprovato bisogno. Poco dopo la sua istituzione, la cassa è stata soppressa ad opera dell'art. 1 *bis* del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, in ragione della sua ineffettività e delle critiche sollevate nei suoi confronti. Infatti, dato che ad alimentare il fondo contribuivano con parte delle loro remunerazioni anche i detenuti, questi ultimi venivano indiscriminatamente chiamati a rispondere anche per reati commessi da altri condannati, con un'alterazione dello schema tipico del risarcimento del danno e con

un'ulteriore, ingiustificata repressione del reo[22]. Inoltre, l'art. 73 della legge n. 354 del 1975 subordinava la riparazione del danno al comprovato stato di bisogno, con la conseguenza che nell'istituto in questione veniva privilegiata la natura "assistenziale" a discapito di quella "risarcitoria"; requisito che non tiene conto come, di regola, le condizioni economiche della vittima del reato non rilevano ai fini risarcitori (se non nel caso in cui le conseguenze del reato abbiano peggiorato le condizioni economiche della vittima già in origine gravemente compromesse)[23].

Importanza centrale assume, quindi, la legge 13 agosto 1980, n. 466[24] (successivamente modificata ad opera della legge 4 dicembre 1981, n. 720), che prevede particolari riconoscimenti a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (riconoscimento poi esteso allo straniero e all'apolide ad opera della legge n. 720 del 1981). Si viene, pertanto, ad estendere l'ambito di operatività della riparazione pubblica, tuttavia quest'ultima opera pur sempre limitatamente a specifiche categorie di dipendenti pubblici e a favore dei cittadini colpiti da reati terroristici. Ad ogni modo, la legge in questione agisce in un'ottica genericamente assistenzialista e non in una prospettiva solidaristica e risarcitoria propria di un moderno Stato sociale, poiché prevede solo un'elargizione forfettaria e non un diritto al risarcimento effettivo del danno.

Inoltre, l'art. 12 della legge introduce l'obbligo dell'assunzione obbligatoria (e con precedenza su ogni altra categoria protetta) del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguarda tutte «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private».

---

[22] G. Bellantoni, *La riparazione alle vittime del reato tra istanze "risarcitorie" e politica "assistenziale"*, in *L'indice penale*, 1985, n. 3, pag. 544; G. Casaroli, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, in *L'indice penale*, 1990, pag. 314.

[23] D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, pag. 294.

[24] A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 399.

Successivamente, la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (contenete "norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") – modificata ad opera della legge 23 novembre 1998, n. 407 e del decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186 – ha riconosciuto delle elargizioni a favore dei soggetti che subiscono un'invalidità permanente[25] a causa di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti terroristici o di eversione dell'ordine democratico compiuti nel territorio dello Stato e di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi.

Tale provvedimento legislativo da un lato appare dettato da istanze solidaristiche, dall'altro manifesta la volontà dello Stato di condannare l'atto terroristico che non è riuscito ad impedire, assecondando il desiderio collettivo di giustizia e privando di fondamento propensioni vendicative delle vittime e dei relativi familiari[26].

Occorre, poi, richiamare la legge n. 108 del 7 luglio 1996 la quale, all'art. 14, istituisce il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", che – a determinate condizioni previste dalla legge – è chiamato ad erogare mutui senza interessi a favore di soggetti esercenti attività imprenditoriale, artigianale, o comunque economica, ovvero una libera professione o un arte, «i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale».

Anche tale normativa si inserisce in quel filone di interventi assistenziali dello Stato a favore delle vittime di reato, giacché non è prevista una riparazione del danno in senso stretto, ma la concessione di un mutuo, anche se l'importo di quest'ultimo deve essere commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura a causa degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (art. 14, comma 4).

---

[25] G. Casaroli, Step by step *verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, in *Annali dell'Università di Ferrara – Scienze giuridiche*, 2003, pagg. 66-67.

[26] G. Casaroli, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, pag. 626.

Ad un diverso filone appartiene il decreto legge 31 dicembre 1991 n. 419, convertito con modifiche nella legge 18 febbraio 1992 n. 172 (in seguito oggetto di modifica ad opera della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto legge 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1999, n. 414), mediante il quale viene istituito il "Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".

Il quadro normativo risultante dal sovrapporsi delle disposizioni è il seguente: ai soggetti danneggiati da attività estorsive – quindi non soltanto alle persone offese – viene elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.

Le categorie di soggetti che possono beneficiare dell'elargizione sono gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o una professione che hanno subito un danno a beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero un pregiudizio sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. L'elargizione è concessa anche agli appartenenti ad associazioni di solidarietà che hanno lo scopo di prestare assistenza ai soggetti danneggiati se subiscono un danno in conseguenza della loro attività, a soggetti diversi da quelli ai quali la richiesta estorsiva è diretta se hanno comunque subito un danno dal reato, nonché ai familiari superstiti, se uno dei soggetti sopra indicati perde la vita in conseguenza dell'attività delittuosa.

Il danno deve essere conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive o di altre condotte delittuose riconducibili alle medesime finalità.

La legge detta ulteriori condizioni: la vittima, per potere ottenere l'elargizione, non deve aderire alla richiesta estorsiva; non deve avere concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi; non deve essere sottoposta a misure di prevenzione; deve avere riferito i fatti all'autorità giudiziaria.

Rispetto alle leggi precedentemente esaminate, che riconoscono alle vittime dei reati il diritto ad un indennizzo forfettario rispetto al danno subito, il testo normativo in questione prevede che l'elargizione venga corrisposta «in misura

dell'intero ammontare del danno» (art. 9, legge n. 44 del 1999); e precisa che la quantificazione del danno patrimoniale va effettuata «comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno» (art. 10).

Tuttavia, anche in questo caso l'intervento dello Stato sembra essere mosso più da un intento repressivo che solidaristico, essendo l'elargizione della somma di denaro subordinata alla condizione che «il delitto (…) ovvero le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza». Inoltre, la circostanza che venga riconosciuto un diritto al risarcimento del danno, e non solo ad un indennizzo, lascia trasparire, come già sottolineato, una sorta di ammissione di responsabilità da parte dello Stato per la mancata previsione di un certo tipo di criminalità.

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso" e il relativo "Comitato di solidarietà". Il diritto di accedere al fondo – entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali – è attribuito alle persone fisiche e agli enti costituiti parte civile secondo le modalità previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico di soggetti imputati del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p e dei delitti commessi per agevolare l'attività per le associazioni mafiose[27].

Il decreto legge 2 ottobre 2008 n. 151, convertito nella legge 28 novembre 2008 n. 186, ha previsto nuove e diverse forme di finanziamento del Fondo ed ha apportato modifiche ai requisiti che devono possedere i soggetti che chiedono l'intervento dello stesso.

[27] Sul tema, cfr. A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, pag. 399.

3. La normativa attuale

Si comprende, dal sommario *excursus* sin qui svolto, l'importanza di un necessario adeguamento della normativa, anche alla luce dei nuovi accadimenti che hanno interessato le cronache quotidiane in campo nazionale ed internazionale.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante lacuna legislativa, ha ampliato i benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti[28].

L'art. 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004 attribuisce, in caso di decesso delle vittime come individuate dal comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione un trattamento di "doppia annualità". L'importo spettante a favore di tali vittime è, appunto, pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo, come precisato al punto 7 della circolare n. 122 del 2007, è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.

Ai pensionati vittime delle stragi ed ai loro superstiti spetta l'adeguamento costante dell'importo della pensione in godimento al corrispondente trattamento economico del lavoratore in attività che abbia la stessa posizione economica e pari anzianità.

La legge n. 206 del 2004 prevede, inoltre, ulteriori misure favorevoli: l'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta; i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo; gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari (inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori) sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica; la pensione maturata è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche; nei procedimenti penali, civili, amministrativi

[28] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 89.

e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai loro familiari, è inoltre assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

La legge ha previsto una notevole accelerazione delle procedure risarcitorie: ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui sono rimasti vittima, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nonostante l'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Anche l'*iter* burocratico per l'accesso alle indennità stabilite dalla legge risulta accelerato, atteso che la nuova legge prevede che il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

A tal fine trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

L'Inps, a sua volta, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla n. 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull'applicazione della citata legge e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 (concernente l'interpretazione di alcuni punti della normativa che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni in sede applicativa).

Infine, la legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008, articolo 1, comma 105) riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito

dell'espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Chiaro intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato ed ai loro familiari. Pertanto, il beneficio va concesso anche a coloro che – pur essendo titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima – hanno perso tale titolarità alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004[29].

Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:

- ✓ i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
- ✓ i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- ✓ le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta "banda della Uno bianca", a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- ✓ le vittime della criminalità organizzata, le vittime del dovere e i sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento delle loro funzioni;
- ✓ i cittadini incorsi in azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ✓ i familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, della criminalità organizzata e del dovere.

Per quanto concerne gli apolidi e i cittadini stranieri (siano essi cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari), la direttiva ministeriale ha chiarito che sono anch'essi interessati ai benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, a condizione che l'evento lesivo si sia realizzato sul territorio nazionale, e che il soggetto straniero ed i suoi familiari siano titolari – al momento dell'evento, o anche successivamente – di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.

[29] Circolare INPS n. 122 del 24 ottobre 2007.

A favore di queste categorie e dei loro familiari sono concessi benefici economici (speciale elargizione, nella misura massima di euro 200.000,00; assegno vitalizio non reversibile esente da IRPEF) e non economici (esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria; collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli; riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica; agevolazioni in ambito pensionistico).

La legge ha, pertanto, "aggiornato" la misura dell'elargizione già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici, ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

Tale disposizione trova applicazione anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della legge, considerando nel computo anche la rivalutazione delle somme già corrisposte.

Beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché il coniuge (anche se divorziato dopo l'evento), i figli (anche maggiorenni) e, in mancanza, i genitori.

Rispetto al passato, il beneficio in oggetto è stato riconosciuto a tutte le vittime degli eventi terroristici, indipendentemente dal grado di invalidità riportato.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari delle vittime, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un'attività lavorativa, poiché «il beneficio potrà essere applicato se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria». Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, «dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento» nei loro confronti.

A coloro che hanno riportato un'invalidità pari o superiore all'80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata

dopo la presentazione della domanda da parte dell'interessato e decorre dal mese successivo all'evento terroristico subito. La pensione dovrà essere calcolata utilizzando l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico. Dal 1° gennaio 2008, la pensione è liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5%[30].

La pensione ai superstiti, invece, ha un importo pari a quella diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può superare l'importo totale della pensione diretta.

Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo di importo pari all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336 del 1970[31].

4. Il sistema di protezione: le novità introdotte dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001

Le vittime-persone offese le quali, nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che hanno subito, assumono la veste di persona informata dei fatti nella fase delle indagini, e di testimone nella fase del giudizio, beneficiano di una particolare tutela. Infatti, qualora esse versino in uno stato di pericolo grave, concreto e attuale in conseguenza delle dichiarazioni rese, l'ordinamento garantisce loro l'adozione di misure adeguate mediante l'inserimento in un sistema di protezione.

È, pertanto, necessario fare riferimento alla legge 13 febbraio 2001 n. 45, la quale ha apportato delle significative modifiche alla disciplina originaria della protezione e del trattamento sanzionatorio dei collaboratori della giustizia, nonché dettato specifiche disposizioni a favore delle persone che prestano

[30] Circolare INPS n. 98 dell'11 novembre 2008.
[31] Circolare INPS n. 122 del 24 ottobre 2007.

testimonianza, nel tentativo di incentivare il passaggio dalla posizione di "suddito" o "inerte spettatore" di fronte alle organizzazioni criminali a quella di "cittadino"[32].

Tale provvedimento ha avuto un *iter* parlamentare particolarmente lungo e travagliato. Il legislatore del 2001 ha optato per la tecnica della interpolazione[33]: interviene, infatti, sulla legge n. 82 del 1991 con integrazioni, modifiche e innesti, svelando così la volontà di aggiornare e coordinare le norme preesistenti.

Uno dei meriti indiscussi della legge in esame è rappresentato dall'aver finalmente distinto le categorie dei collaboratori e i testimoni di giustizia, essendo i primi interni al circuito malavitoso ed i secondi esterni ad esso. Il legislatore ha ritenuto necessario dettare specifiche disposizioni per coloro che, non avendo fatto parte di associazioni criminali, sono coinvolti nel processo in qualità di persone offese dal reato, testi o persone informate sui fatti. Nei confronti degli stessi, e in presenza dei già richiamati presupposti dello stato di grave ed attuale pericolo, possono essere applicate valide misure di assistenza e tutela, anche mediante l'adozione del programma speciale di protezione, oltre a garantire un adeguato tenore di vita.

La precedente normativa non operava alcuna distinzione fra i collaboratori e i testimoni di giustizia; cosicché la posizione di questi ultimi poneva delicate e complesse questioni, peraltro segnalate con forza in varie sedi istituzionali.

La nuova normativa, al contrario, consente di distinguere le due figure, sia per quanto concerne la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle misure di protezione, sia per la differenza di trattamento[34], ponendo così nel dovuto risalto lo scarto esistente fra il soggetto malavitoso e il cittadino che compie il proprio dovere.

---

[32] R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26, pag. 82.

[33] M. Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Napoli, 2001, pag. 71.

[34] Sul tema, cfr. L. D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Padova, 2002, pagg. 99-105; AA. VV., *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni*, in *Diritto penale e processo*, 2001, n. 5, pagg. 31-42.

Le misure contenute nel Capo II *bis*, agli articoli 16 *bis* e 16 *ter*, si applicano pertanto «a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575».

In primo luogo, per i testimoni di giustizia la collaborazione può essere rilevante anche se riguarda delitti diversi da quelli terroristici-eversivi o di tipo mafioso. A differenza di quello che accade per i collaboratori, la collaborazione dei testimoni di giustizia può dunque riguardare qualsiasi reato e, ai fini dell'applicazione delle misure o del programma di protezione, può assumere rilievo tutte le volte in cui egli è attendibile pur non essendo anche di notevole rilevanza (art. 16 *bis*, comma 2, della legge n. 82 del 1991).

Dunque, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 2, le dichiarazioni provenienti dai testimoni di giustizia devono avere soltanto il carattere dell'attendibilità, mentre possono non avere le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3, (novità, completezza o notevole importanza). Ne consegue che, tra le indicazioni che il soggetto proponente deve fornire all'organo decisore, dovrà esser presente una motivazione sulle ragioni per le quali, allo stato, si ritengono attendibili le dichiarazioni della persona a favore della quale si richiede l'instaurazione delle misure tutorie[35].

Le misure di assistenza predisposte a beneficio dei testimoni di giustizia hanno un contenuto più ampio, poiché tendono a garantire un tenore di vita analogo a quello precedente alla collaborazione e consentono altresì elargizioni specifiche nei casi di cessazione delle precedenti attività lavorative.

Siffatto regime differenziato ha avuto ripercussioni anche sul modulo organizzativo del Servizio centrale di protezione, che risulta ora articolato in due sezioni, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti ed autonome,

[35] D. Parrini, *Collaboratori e testimoni di giustizia*, consultabile sul sito http://www.altrodiritto.unifi.it.

(art. 14 sostituito dall'art. 9 della legge): indice, questo, anche di una diversificata qualificazione richiesta al personale del Servizio destinato alla cura dell'una o dell'altra categoria di soggetti.

4.1 Le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione

Le misure di protezione possono essere applicate ai testimoni solo in presenza di una situazione di pericolo che, secondo le regole generali, deve essere valutata tenendo conto sia della qualità e rilevanza delle dichiarazioni rese, sia delle capacità di reazione o intimidazione che possono essere esercitate da parte del gruppo criminale al quale appartengono le persone accusate dal testimone (cfr. art. 9, legge n. 45 del 2001)[36].

L'art. 12 precisa, quanto ai requisiti soggettivi, che non potrà rivestire lo *status* di testimone di giustizia il soggetto gravato da una misura di prevenzione, ovvero colui nei cui confronti sia stato promosso un procedimento per l'applicazione di tale misura.

Come per i collaboratori, il regime di protezione ed assistenza può estendersi ai parenti che convivono con i testimoni di giustizia e a coloro che comunque risultino esposti a pericolo «a causa delle relazioni intrattenute» con costoro.

4.2 Le misure di protezione per il testimone di giustizia

L'art. 16 *ter* della legge n. 82 del 1991 (come modificato dalla legge n. 45 del 2001), e l'art. 8 del D.M. n. 61 del 23 aprile 2004 disciplinano il contenuto delle speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia.

Esse possono consistere, tra le altre: nel trasferimento, se il testimone non si oppone ad esso, in luoghi protetti; in misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; in accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; in misure di protezione fino alla effettiva

[36] R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26, pag. 85.

cessazione del pericolo per sé e per i familiari; nell'utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati; in misure atte a favorire il reinserimento sociale del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione; nella corresponsione di una somma a titolo di mancato di guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza; in mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale; in misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.

Il testimone, se viene trasferito in località protetta, ha diritto a ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato.

Le misure di assistenza, a differenza di quelle previste per i collaboratori, non sono rapportate all'assegno sociale e agli indici ISTAT, ma devono garantire al testimone un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello di cui godeva prima dell'applicazione del programma di protezione; esse vengono mantenute anche oltre la cessazione della protezione e fino a quando il soggetto non riacquista la possibilità di godere di un reddito proprio. In alternativa all'assistenza egli può ottenere la capitalizzazione del costo della stessa.

Sono previste, inoltre, la corresponsione di un assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa e l'assistenza legale (che consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore) nell'ambito dei procedimenti nei quali il soggetto è coinvolto.

La tutela per i testimoni di giustizia deve protrarsi fino alla effettiva cessazione del rischio, quale che sia lo stato ed il grado del procedimento in cui essi siano chiamati a deporre. Si tratta di un regime sostanzialmente diverso da quello previsto per i collaboratori di giustizia, per i quali è, invece, stabilito un periodo minimo (6 mesi) ed uno massimo (5 anni) di durata.

4.3 Il verbale illustrativo per il testimone di giustizia

Si discute, inoltre, se la redazione del verbale illustrativo debba essere effettuata anche quando le dichiarazioni vengono rese dal testimone di giustizia.

La questione è controversa: secondo una prima visione, per i testimoni non si pone il problema della c.d. "rateizzazione delle dichiarazioni" e quindi non avrebbe alcun senso l'obbligo di cristallizzarle, sia pure per sommi capi, in un verbale[37]. Altri, invece, osservano che, nonostante il testimone di giustizia non rincorra benefici premiali, egli può essere mosso da altre ragioni per centellinare le sue dichiarazioni[38].

In verità, la legge contiene delle disposizioni dalle quali può agevolmente desumersi una risposta affermativa al quesito: si pensi all'art. 16 *quater* il quale, al comma 7, dispone che le speciali misure di protezione non possono essere concesse se non viene redatto il verbale illustrativo entro il termine stabilito.

Ed ancora, l'art. 16 *sexies* prevede che quando si deve procedere all'esame del collaboratore quale testimone, il giudice, su richiesta di parte, dispone l'acquisizione del verbale illustrativo al fascicolo del pubblico ministero.

Ovviamente, l'intempestiva o infedele confezione del verbale avrà per i testimoni effetti negativi minori rispetto a quelli che si avrebbero nei confronti dei collaboratori di giustizia provenienti dalle fila della criminalità. Escluse, ovviamente, conseguenze pregiudizievoli per quanto attiene ai benefici penitenziari ed alle attenuanti, rimangono le sanzioni processuali relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni e quelle, per così dire, disciplinari consistenti nella revoca o modifica delle misure tutorie.

---

[37] P. Giordano, *Testimoni: più snella la raccolta delle deposizioni*, in *Guida al diritto*, 2001, n. 11, pagg. 62 ss.

[38] M. Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Napoli, 2001, pagg. 202 ss.; L. D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Padova, 2002, pag. 126.

5. Conclusioni

La legislazione italiana in tema di assistenza in favore delle vittime di criminalità organizzata è decisamente frammentaria: mancando una previsione generale, sono le leggi speciali a disciplinare i benefici riconosciuti alle vittime di determinate categorie di reati (in particolare, quelli caratterizzati da finalità terroristiche o commessi nell'ambito di associazioni criminali di stampo mafioso).

Detti benefici, pertanto, operano in un settore molto più circoscritto rispetto a quello preso in considerazione dal legislatore europeo, e appaiono collocate in una prospettiva di "eccezionalità". Il nostro Paese, pertanto, è ancora arretrato rispetto ai livelli di tutela risarcitoria delle vittime imposti dall'Europa.

Dall'integrazione del nostro ordinamento nel contesto europeo emerge, quindi, l'esigenza di superare le evidenti inadeguatezze della nostra legislazione attraverso un intervento riformatore in grado di estendere il diritto all'indennizzo anche alle vittime di reati violenti anche al di fuori delle realtà mafiose o terroristiche[39].

[39] T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pag. 89.

Capitolo V: Vittime di tratta di esseri umani

Sezione I: La lotta alla tratta di esseri umani nel quadro degli strumenti internazionali

1. Introduzione

La tratta di esseri umani, ovvero il commercio di persone ridotte in schiavitù, costituisce un crimine contro l'umanità di matrice consuetudinaria[1]. Tale fenomeno – le cui origini sono particolarmente antiche, ma che oggi presenta caratteristiche del tutto nuove – risulta intimamente connesso all'analisi delle politiche migratorie e delle varie forme di sfruttamento della persona.

Risulta, peraltro, caratterizzato da una particolare complessità, coinvolgendo ancora oggi milioni di persone (in particolare donne e bambini, a causa della loro maggiore vulnerabilità[2]) e concretizzandosi in plurime modalità realizzative.

Quando si discorre di "traffico internazionale di persone" ci si riferisce, generalmente, a tutte le forme di attività criminose connesse al traffico illegale di migranti.

Da un punto di vista criminologico, il fenomeno in esame può manifestarsi secondo due principali forme tipiche: lo *smuggling of migrants*, espressione con cui si intende il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o contrabbando

[1] Cfr. Statuto del Tribunale penale internazionale, art. 7, paragrafo 1, lett. *c*).
[2] P. Monzini, *Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento*, Roma, 2002, pag. VII.

di migranti; ed il *trafficking in human beings*, consistente nella vera e propria tratta, finalizzata a porre le persone oggetto di traffico in una situazione di assoggettamento o di schiavitù tesa ad agevolare il loro successivo sfruttamento (sessuale, lavorativo o di altro genere) una volta giunti nel paese di destinazione[3].

Tali categorie criminologiche sono state recepite dal diritto internazionale, che ha distinto le condotte tipiche dello *smuggling* e del *trafficking* stabilendo obblighi di incriminazione distinti. Va, comunque, rilevato che simili fattispecie sono intimamente connesse e tendono sovente a confondersi.

In ambito internazionale, la tratta di esseri umani è stata oggetto di molteplici atti[4], tra cui si annoverano la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (adottata nell'ambito della Società delle Nazioni e resa esecutiva in Italia con r.d. n. 1723 del 26 aprile 1928); la successiva Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956 (ratificata dall'Italia con l. 20 dicembre 1957, n. 1304); la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione.

Alle Convenzioni di matrice universale si affiancano gli strumenti di carattere regionale: sia la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, che la Carta Sociale Europea, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961, contengono disposizioni in materia di tratta di esseri umani.

Particolare importanza rivestono, poi, i due Protocolli alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000: il primo è caratterizzato dalla finalità di prevenzione, repressione e punizione della tratta degli esseri umani; il secondo concerne specificamente il traffico illecito di migranti clandestini.

Più nello specifico, quest'ultimo «muove dalla premessa di considerare illecito lo sfruttamento a scopo di lucro delle esigenze che, sempre più massicciamente,

---

[3] I. Caracciolo, *Il diritto internazionale nella prevenzione e contrasto al traffico illecito di migranti clandestini*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pag. 58.

[4] Sul tema, cfr. U. Leanza, *Flussi migratori e stato dei migranti tra diritto internazionale, diritto comunitario e diritto italiano*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 13 ss.

spingono un gran numero di persone a lasciare gli Stati di origine, affidandosi a gruppi di criminalità organizzata che ne favoriscono l'emigrazione illegale. Esso, quindi, è volto a contrastare quel particolare genere di criminalità organizzata che agevola l'immigrazione clandestina o il soggiorno illegale (*smuggling*), escludendo però la punibilità di coloro che, migrando, non abbiano commesso reati al di fuori di quelli concernenti il fatto migratorio in senso stretto»[5].

Il citato Protocollo rappresenta il primo atto in cui viene espressamente incriminato il traffico illecito di migranti clandestini, che viene pertanto definito come il procurare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato al fine di ottenere un beneficio economico o materiale, diretto o indiretto. Afferma, dunque, l'obbligo in capo agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per l'incriminazione di siffatte condotte.

Significativa è, ai fini della presente trattazione, la disposizione di cui all'art. 5 del Protocollo, che esclude la responsabilità penale del migrante clandestino, pur soggetto attivo del reato.

2. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta

L'*excursus* sugli strumenti di diritto internazionale va completato ricordando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta – provvedimento dedicato espressamente alla salvaguardia delle vittime di tale reato, approvato a Varsavia il 16 maggio 2005[6] e firmato dall'Italia l'8 giugno 2005 – che costituisce un ulteriore parametro di riferimento delle politiche di contrasto a tale insidiosa forma di schiavitù.

Si ribadisce che il traffico di esseri umani, caratterizzato da una spiccata rilevanza politico-sociale, costituisce una violazione dei diritti umani, e che

[5] Così I. Caracciolo, *Il diritto internazionale nella prevenzione e contrasto al traffico illecito di migranti clandestini*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pag. 61.

[6] La Convenzione sulla tratta di esseri umani è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 e sottoscritta dall'Italia in data 8 giugno 2005. Sul tema, cfr. A. Cisterna, *Contro la tratta degli esseri umani: necessaria la ratifica della Convenzione*, in *Guida al diritto*, Supplemento *"Diritto comunitario e internazionale"*, 2008, pag. 90; A. Confalonieri, *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, in *Diritti dell'uomo*, 2006, pag. 37.

deve essere assicurata una larga protezione per le sue vittime. La Convenzione condanna espressamente la grave violazione della dignità e delle libertà fondamentali che la tratta determina, risolvendosi in pregiudizio della incolumità psico-fisica dell'offeso.

Il fenomeno del traffico è analizzato in tutte le sue dimensioni: all'intento di creare un sistema organico di misure di protezione per le vittime e di cooperazione a livello internazionale si affianca quello di contrastare il traffico in ogni sua forma, sia esso realizzato a livello nazionale o transfrontaliero, collegato o meno alla criminalità organizzata[7].

La Convenzione impone di introdurre nei sistemi penali degli Stati membri del Consiglio d'Europa specifiche disposizioni incriminatrici che sanzionino efficacemente il reato di tratta degli esseri umani, armonizzando le sanzioni applicabili a tali condotte ed assicurando la possibilità di stabilire effettivamente la giurisdizione nei confronti dei trafficanti. Pertanto, devono essere previste come reato non solo la tratta, ma anche le condotte di falsificazione, occultamento, soppressione, detenzione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, commesse al fine di agevolare il delitto di tratta (art. 20), introducendo inoltre talune circostanze aggravanti (art. 24).

La Convenzione intende realizzare un efficace contrasto della tratta, mediante la protezione delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che comprenda sia la prospettiva di genere (di assoluto rilievo in relazione ai delitti le cui vittime sono prevalentemente donne) sia la tutela dei diritti dei minori, particolarmente vulnerabili rispetto al fenomeno in esame.

Tale provvedimento fissa le cc.dd. "regole sulla identificazione" della persona offesa, volte ad attribuire lo *status* di "vittima di tratta", cui sono ricollegate una serie di misure. Questo processo di identificazione è indipendente dal procedimento penale eventualmente instaurato a carico dei trafficanti: pertanto, non è necessaria la loro condanna per iniziare o concludere la procedura contenuta nell'art. 10.

---

[7] B.R. Cimini, *La lotta alla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 221.

In tale contesto, spicca l'invito rivolto agli Stati di cambiare prassi. Infatti, generalmente, le vittime di tratta vengono private di ogni documento di identità valido da parte dei loro trafficanti; di conseguenza, esse rischiano di essere considerate clandestine nel corso dei controlli di polizia, e quindi sanzionate ed espulse dal territorio nazionale, senza che sia loro offerto alcun aiuto.

Per scongiurare un simile fenomeno, è opportuno concedere alla vittima in corso d'identificazione un permesso di soggiorno sul territorio nazionale (ai sensi dell'art. 14), in modo da impedire che tali soggetti siano allontanati prima che il processo di identificazione sia concluso. Alla persona trafficata, inoltre – in particolar modo se si tratta di un minore – deve essere assicurata la protezione della vita privata, garantendole l'incolumità, ed aiutandola nel reinserimento nel Paese d'origine o di accoglienza (art. 11).

Tale provvedimento ripropone, dunque, una sintesi di principi già sanciti, riaffermando la necessità di assicurare alle vittime degli *standard* minimi per le loro condizioni di vita. Ad esempio, tali soggetti devono avere un alloggio adeguato in cui vivere, da tenere eventualmente segreto, un sostegno psicologico e materiale, ed un aiuto per la reintegrazione sociale. Devono poter ricevere le cure mediche d'urgenza, nonché informazioni sui diritti e sui servizi disponibili. Va, inoltre, garantito l'accesso all'educazione per i minori[8].

La Convenzione prescrive, inoltre, l'adozione di misure adeguate a garantire una «protezione effettiva ed appropriata» alle vittime (in particolare a quelle minori) e agli altri testimoni, agli informatori e ai collaboratori di giustizia, nonché ai loro familiari. Le vittime vanno tenute indenni da ogni forma di pressione ed intimidazione; occorre tutelare la loro vita privata ed identità, così come la loro sicurezza.

Il ventaglio delle misure adottabili in concreto – in parte citate nell'art. 28 – può variare a seconda della gravità della situazione, potendo comprendere la protezione fisica, il cambio di identità, di residenza e di lavoro; la predisposizione di tecniche di prevenzione (intercettazioni, attribuzione di un

[8] A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, pag. 364.

numero telefonico segreto, ecc.) e, qualora sia necessaria, l'organizzazione di una vera procedura d'allarme. In ogni caso, i minori devono poter godere di una protezione speciale, che tenga conto del loro interesse superiore. Per essere efficaci, le misure adottate non devono ovviamente essere rese note, ossia vanno "segretate".

Infine, si prende atto della circostanza che spesso sono oggetto di minaccia non solo le vittime, ma anche gli operatori delle organizzazioni non governative o delle associazioni che intervengono in loro soccorso, i quali spesso si espongono in prima persona e possono essere facilmente identificati dai trafficanti. Per questa ragione, si prevede che gli Stati assicurino una "protezione appropriata", soprattutto fisica, qualora si renda necessaria a causa delle minacce che incombono su di loro.

Con riferimento all'ordinamento italiano, la Convenzione è stata ratificata e resa concretamente operativa dalla legge n. 108 del 2010[9].

3. La lotta alla tratta degli esseri umani negli strumenti di diritto dell'Unione europea

La normativa dettata dal legislatore europeo in tema di tratta di esseri umani è espressione di quello che è stato definito un "approccio integrato" al contrasto del fenomeno[10]. Tale disciplina, infatti, auspica una sinergia tra prevenzione del crimine e tutela effettiva della persona offesa, al fine di guardare al reato anche dalla prospettiva della vittima.

Sin dal 1996, le istituzioni comunitarie e quelle dell'Unione europea hanno intrapreso un'azione di contrasto multidisciplinare alle fattispecie di tratta, le quali presentano spesso legami con la moderna criminalità organizzata transnazionale[11].

---

[9] Pubblicata in G.U. 15 luglio 2010, n. 163.

[10] Cfr. la Comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 intitolata "Lotta contro la tratta di esseri umani: un approccio integrato e proposte per un piano d'azione", COM(2005)0514.

[11] Sul tema, cfr. M.L. Tufano, *L'integrazione degli stranieri legalmente residenti nell'Unione europea*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 193 ss.

Al 1997 risale l'azione comune per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini[12], strumento di *soft law* con cui gli Stati membri per la prima volta si impegnano a sanzionare penalmente le condotte astrattamente riconducibili a tale reato, nonché a rafforzare la cooperazione e l'assistenza giudiziaria internazionale.

Nella medesima direzione si colloca la decisione del Consiglio 1999/C 26/05 del 3 dicembre 1998, volta ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della Convenzione Europol.

È, peraltro, opportuno osservare che la tratta degli esseri umani e i reati perpetrati in danno di soggetti minori sono menzionati, nell'ambito del Trattato di Amsterdam, tra le forme di criminalità sovranazionali che necessitano di un'azione comune a livello europeo (art. 29), nonché nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 (punti 23 e 48).

In quest'ultimo atto si manifesta, infatti, la volontà di agire in due specifiche direzioni: da un lato, si profila necessaria l'adozione di misure legislative in grado di obbligare gli Stati membri ad introdurre sanzioni severe contro i responsabili della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento economico dei migranti; in secondo luogo, occorre armonizzare le norme che incriminano la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, attraverso l'adozione di definizioni e sanzioni comuni agli Stati membri[13]. Tale necessità risulta sottolineata anche dalla Commissione e dal Parlamento europeo, nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo sull'attuazione delle misure per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia[14].

Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Azione comune del febbraio 1997 fa maturare la convinzione che, per contrastare efficacemente simili fenomeni, sia opportuno il ricorso a strumenti normativi nuovi e maggiormente vincolanti, atti a garantire un livello più elevato di armonizzazione normativa, tenuto conto della circostanza che soltanto

[12] In G.U.C.E. L 63 del 4 marzo 1997.
[13] B.R. Cimini, *La lotta alla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 216.
[14] COM(2000)167, 24 marzo 2000.

attraverso il ravvicinamento delle norme penali degli Stati membri è possibile realizzare forme rafforzate di assistenza giudiziaria.

La lotta alla tratta è stata portata avanti attraverso l'istituzione del programma di incentivazioni e scambi STOP[15] e del programma DAFNE (decisione 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000[16]), che hanno riconosciuto alle organizzazioni non governative un ruolo fondamentale nell'azione contro il fenomeno criminoso in esame.

Nel 2003 è stato istituito dalla Commissione Europea un gruppo di esperti sull'argomento, al fine di analizzare il fenomeno della tratta, il cui studio è confluito in un rapporto presentato il 20 dicembre 2004 al Commissario GAI. Tale atto pone in primo piano la necessità di un approccio basato sui diritti umani e sulla tutela dei minori, soffermandosi sulla prevenzione, l'assistenza e la protezione delle vittime, nonché sulle strategie di contrasto sulla tratta.

In questo contesto, fondamentali risultano lo studio avviato dal Parlamento europeo sulle normative degli Stati membri in materia di prostituzione e il rapporto che intercorre tra le stesse e la tratta di donne e bambini a fini sessuali[17], nonché la Risoluzione n. 2004/2216/(INI) del Parlamento europeo sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale. Il documento da ultimo citato, in particolare, sottolinea lo stretto legame tra sfruttamento sessuale e tratta, da un lato, e traffico di persone e flussi migratori, dall'altro (richiamo contenuto, peraltro, anche nella Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 15 marzo 2006 sulla prostituzione forzata in occasione di eventi sportivi internazionali).

Vanno altresì richiamate le considerazioni svolte in seno al dibattito che ha preceduto la Risoluzione del 2004, e che sono successivamente confluite nella Raccomandazione 2006/2078/(INI) del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. Anche in tale atto si esprime la necessità di adottare un "approccio integrato" che consideri i

[15] Pubblicato in G.U.C.E. L 322 del 12 dicembre 1996.
[16] Pubblicato in G.U.C.E. L 34 del 9 febbraio 2000.
[17] AA.VV., *Study on National Legislation in Trafficking in Women and Children*, a cura di A. Di Nicola-I. Orfano-A. Cauduro-N. Conci, Trento, 2005.

profondi legami che tengono avvinti la progressiva clandestinizzazione dei flussi migratori, il traffico di persone e lo sfruttamento della persona a fini sessuali, al fine di contrastare in maniera davvero efficace siffatti fenomeni e tutelarne le vittime.

Questa profonda correlazione tra delitti di schiavitù, unitamente al carattere essenzialmente transnazionale della tratta di persone, rappresenta uno dei molteplici aspetti del neo-schiavismo[18].

Il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 10 febbraio 2010[19], invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare un'azione contro la tratta incentrata sui diritti umani e, in particolare, sulla tutela delle vittime.

4. La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani

Il *supra* citato "approccio integrato" ha trovato espressione in una serie di atti di diritto derivato: la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani[20] – recentemente sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011[21]; la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani; nonché la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[22], tutelando indirettamente tali soggetti, potenziali vittime della tratta.

[18] K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economica globale*, Milano, 1999, pagg. 32 ss.
[19] C.d. Risoluzione di Strasburgo sul traffico di esseri umani.
[20] In G.U.C.E. L 203 del 1° agosto 2002, pagg. 1 ss.
[21] In G.U.U.E. L 101 del 15 aprile 2011, pagg. 1 ss.
[22] In G.U.U.E. L 168 del 30 giugno 2009, pagg. 24 ss.

Ai fini dell'indagine appare, dunque, imprescindibile un'analisi, sia pur sintetica, della decisione quadro 2002/629/GAI[23], che trova origine in una proposta legislativa avanzata dalla Commissione europea onde contrastare, congiuntamente, il fenomeno della tratta degli esseri umani e quello dello sfruttamento sessuale dei minori. Tale proposta ha inteso attuare gli obiettivi dell'Azione comune 96/748/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996, ed incorporare alcune delle norme sancite dal Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani, attraverso lo strumento normativo della decisione quadro.

In primis occorre porre l'accento sul carattere analitico e dettagliato delle norme della decisione quadro – nonostante si tratti di uno strumento di per sé privo di efficacia e di applicabilità diretta –, che enunciano gli elementi costitutivi del reato di tratta di persone (*trafficking in persons*), distinguendolo dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*).

La base giuridica di tale atto si rinviene nel Titolo VI dell'allora vigente Trattato sull'Unione europea: l'incriminazione dei comportamenti riconducibili al fenomeno della tratta di esseri umani appare infatti funzionale alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come emerge dal *considerando* n. 7.

La tratta degli esseri umani è ritenuta (*considerando* n. 3) una violazione dei diritti e della dignità dell'uomo, tanto più grave se caratterizzata da pratiche crudeli quali l'abuso e l'inganno di persone vulnerabili.

La definizione di "tratta", in cui rientrano le fattispecie di traffico di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o sfruttamento sessuale (art. 1), coincide sostanzialmente con quelle desumibili dal Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, segno che l'insieme di condotte criminose che concorrono a disegnare la nozione di tratta è ormai riconosciuto in modo omogeneo a livello internazionale.

[23] Pubblicata in G.U.U.E. L 203/1 del 1° agosto 2002.

Importante appare, inoltre, la presunzione di invalidità del consenso allo sfruttamento – sia esso presunto o effettivo – prestato dalla vittima; nonché l'obbligo di incriminare l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo, qualora si riferiscano alle condotte illecite previste dalla decisione quadro (art. 2).

L'atto in esame afferma espressamente: «è necessario che il grave reato di tratta degli esseri umani sia affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma anche tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale, comuni a tutti gli Stati membri».

In virtù dell'art. 3, comma 1, le condotte incriminate devono essere colpite da sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che, in ogni caso, consentano l'estradizione (ciò in considerazione della natura costitutivamente transnazionale del crimine).

Tale previsione è particolarmente significativa, considerata la natura del provvedimento. In quanto atto tipico del c.d. "terzo pilastro", emanato in un'epoca in cui la dimensione intergovernativa è ancora prevalente rispetto al metodo comunitario, la decisione quadro si limita ad imporre agli Stati membri un obbligo di risultato, rimettendo alla discrezionalità politica del legislatore nazionale la scelta in ordine alla modalità di attuazione.

La decisione quadro prevede, inoltre, una cornice edittale minima per le ipotesi aggravate di tratta, affermando che le fattispecie di reato prese in considerazione siano punite con la pena della reclusione in carcere, per una durata massima non inferiore a 8 anni, quando il reato: sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza grave e abbia messo in pericolo la vita della vittima; sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile; sia stato commesso ricorrendo a violenza grave o abbia provocato un danno particolarmente grave alla vittima; rientri tra le attività di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI, a prescindere dall'entità della pena ivi prevista.

L'art. 6 della decisione quadro si occupa dei criteri di radicamento della competenza giurisdizionale, secondo una formula che ricalca quella adottata in altri analoghi strumenti di terzo pilastro[24].

Gli Stati membri sono tenuti a rendere possibile l'esercizio della giurisdizione per i reati previsti dalla decisione quadro secondo tre criteri: territorialità, cittadinanza, e vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio nazionale.

Qualora lo Stato membro non preveda l'estradizione dei propri cittadini, ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione sui reati previsti dalla decisione quadro, se commessi dal cittadino all'estero.

Di assoluto rilievo ai fini della presente trattazione sono, poi, le norme di cui all'art. 7, concernenti la protezione della vittima, caratterizzate dallo scopo di rafforzare l'azione di contrasto da parte degli Stati membri, nonché la protezione di coloro che subiscono gli effetti negativi di questi reati.

Si sancisce, infatti, l'obbligo di prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati di tratta (almeno quando siano commessi nel territorio dello Stato): le indagini o l'azione penale relativi a reati che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro non devono dipendere da una denuncia o da un'accusa formulata dalla vittima del reato, al fine di evitare che la procedibilità a querela possa esporre la persona offesa a possibili pressioni.

Qualora tali soggetti siano minori, essi rientrano nella categoria di "vittime vulnerabili" ai sensi degli artt. 2, 8 e 14 della decisione quadro 2001/220/GAI. Ne deriva l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti norme tese a proteggere l'offeso anche dalla vittimizzazione secondaria, ossia dai rischi che possono scaturire da un contatto potenzialmente traumatico con la realtà giudiziaria.

[24] B.R. Cimini, *La lotta alla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 226.

Le vittime minori devono godere di un trattamento che risponda in modo ottimale alla loro situazione: in particolare, occorre adottare tutte le misure idonee a garantire un'appropriata assistenza alla famiglia del soggetto passivo. Tali soggetti vanno tutelati dalle conseguenze di una deposizione in un'udienza pubblica, consentendo loro di rendere una testimonianza in condizioni rispettose dei principi fondamentali.

Infine, gli Stati membri devono incentivare, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni private di assistenza alle vittime, le iniziative volte a fornire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento, o comunque entrano in contatto con i soggetti passivi dei reati in esame.

5. La direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

La direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004[25] completa le iniziative avanzate a livello europeo volte a contrastare il fenomeno del *traffiking*, rivolgendo l'attenzione alle vittime della tratta di esseri umani.

Essa riguarda, più nello specifico, il titolo di soggiorno di durata limitata da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi – vittime della tratta degli esseri umani o comunque coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale – che decidano di cooperare con le competenti autorità nazionali nella lotta contro gli autori dei reati presi in considerazione. Si introduce, così, un principio di premialità a favore delle vittime che pur sono entrate illegalmente

[25] Pubblicata G.U.U.E. L 261 del 6 agosto 2004, pagg. 19 ss.

nel territorio dello Stato, al fine di incentivare la loro collaborazione nel procedimento penale[26].

L'atto disciplina le condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, la cui durata è commisurata alla lunghezza delle relative procedure nazionali.

Possono beneficiare di questo strumento i cittadini di Stati terzi che abbiano raggiunto la maggiore età, come definita dall'ordinamento dello Stato membro interessato. Ciascun Paese può, comunque, decidere di applicare la presente direttiva anche ai minori, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. Misure specifiche saranno, poi, predisposte in favore dei minori non accompagnati, con particolare riferimento all'istruzione e alla rappresentanza legale.

Inoltre, è obbligatorio per gli Stati membri tenere in particolare considerazione la situazione di talune categorie di soggetti più deboli (si pensi a donne incinte, disabili, vittime di stupro o di altre forme di violenza).

Affinché il permesso sia rilasciato, devono sussistere alcune condizioni: la presenza della vittima nello Stato deve essere ritenuta utile ai fini dell'indagine; la vittima deve mostrare una chiara volontà di cooperare ed aver rotto qualsivoglia legame con i presunti autori degli illeciti (art. 8).

Al venir meno di uno dei citati requisiti, il titolo di soggiorno non sarà rinnovato; allo scadere dello stesso, pertanto, si applicheranno le norme ordinarie predisposte dal Paese membro riguardanti la posizione degli stranieri.

Ad avviso della dottrina, lo strumento appare volto al contrasto dell'immigrazione illegale, e non alla tutela dei diritti umani[27]. A ben vedere, infatti, nonostante il dichiarato intento di favorire la posizione della vittima, persegue in realtà più fini repressivi che di tutela[28].

---

[26] Sul tema, cfr. S. Scarpa, *La tutela dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani ed il sistema premiale previsto dalla direttiva comunitaria 2004/81/CE*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2005, n. 2, pagg. 45 ss.

[27] B. Nascimbene-A. Di Pascale, *Riflessioni sul contrasto al traffico di persone nel diritto internazionale, comunitario e nazionale*, in AA.VV., *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, a cura di G. Palmisano, Milano, 2008, pag. 46.

[28] C. Gabrielli, *La direttiva sulla tratta di esseri umani tra cooperazione giudiziaria penale, contrasto dell'immigrazione illegale e tutela dei diritti*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, n. 3, pag. 628.

Esso risulta piuttosto lacunoso dal punto di vista dei soggetti passivi del reato di tratta, specie nel caso in cui questi ultimi decidano di non collaborare o non siano in grado di fornire informazioni utili. Il titolo di soggiorno, infatti, può essere ritirato per motivi riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza interna, in caso di archiviazione della procedura, nonché allorquando la vittima ristabilisca contatti con i presunti autori dei reati o cessi di collaborare.

Neanche l'aver previsto un "periodo di riflessione" indeterminato a favore della vittima – durante il quale non è consentita la sua espulsione, per consentire a tali soggetti di sottrarsi all'influenza dei trafficanti (art. 6) – vale a mitigare il carattere eccessivamente repressivo della direttiva, nella sostanza poco sensibile alla protezione dell'offeso. Inoltre, la durata del permesso di soggiorno (pari a sei mesi rinnovabili) appare eccessivamente breve.

Per quanto concerne l'attuazione della direttiva 2004/81/CE, la Commissione[29] ha messo in luce lo scarso utilizzo, da parte degli Stati membri, di quello che è ritenuto uno strumento fondamentale nel contrasto alla tratta ed un *modus operandi* rispettoso dei diritti delle vittime. Varie sono, secondo il parere dell'istituzione, le possibili spiegazioni di tale fenomeno: mancanza di informazione dello straniero; insufficiente concessione del periodo di riflessione o prematura interruzione di quel periodo, previsione di requisiti troppo stringenti per il rilascio del titolo di soggiorno.

La Commissione ha evidenziato, nel suo rapporto di monitoraggio periodico, difficoltà applicative soprattutto dal punto di vista del periodo di validità del titolo di soggiorno e del relativo rinnovo.

Parimenti difficoltoso è apparso il profilo concernente l'assistenza psicologica e la protezione da assicurare alle vittime, l'assistenza linguistica e quella medica. Ulteriori limiti sono stati riscontrati, infine, nel settore riguardante la protezione dei minori ed il diritto al lavoro, la formazione professionale e l'istruzione.

[29] Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio COM (2010) 493 def., 15 ottobre 2010.

Pertanto, si auspicano un più efficace accesso alle informazioni in ordine ai diritti di cui possono beneficiare le vittime, nonché una maggiore collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le organizzazioni non governative e le associazioni.

La Commissione, inoltre, invita a predisporre una modifica della misura, suggerendo il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo sulla base della sola situazione di vulnerabilità della vittima, svincolato da una qualsivoglia cooperazione con le autorità.

Ulteriori innovazioni potrebbero riguardare la durata del "periodo di riflessione" per le vittime (attualmente disciplinata liberamente dalle legislazioni nazionali) ed il miglioramento del complessivo quadro giuridico relativo al loro trattamento, specie se minori.

6. La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Le istituzioni europee sono, da ultimo, intervenute sul tema in esame con la direttiva 2011/36/UE[30] del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Tale provvedimento è stato approvato il 5 aprile 2011, ed è destinato a sostituire – salvo quanto *infra* precisato – la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI[31].

Da un punto di vista "tecnico", questo atto risulta particolarmente interessante per due ordini di motivi.

[30] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, pubblicata in G.U.U.E. L 101 del 15 aprile 2011, pagg. 1-11.

[31] Sul tema, cfr. V.S.H. Krieg, *Trafficking in human beings: the EU approach between border control, law enforcement and human rights*, in *European law journal*, 2009, n. 15, pagg. 775-790; V.A. Weyembergh-V. Santamaria, *The evaluation of European criminal law: the example of the framework decision on combatting trafficking in human beings*, Bruxelles, 2009; J. Berman-C. Friesendorf, *EU foreign policy and the fight against human trafficking: coercive governance as crime control*, in *European Foreign Affairs Review*, 2008, pagg. 189 ss.

In primo luogo, va ricordato che il Trattato di Lisbona[32] ha avviato un processo di graduale aggiornamento, in virtù del quale si farà ricorso allo strumento della direttiva al fine di sostituire le decisioni quadro esistenti in materia di cooperazione giudiziaria. Ebbene, il provvedimento in esame rappresenta la prima misura adottata in tale ambito dopo l'entrata in vigore del Trattato di riforma.

Tale atto, inoltre, predispone misure che completano quelle previste dalla decisione quadro 2001/220/GAI, con particolare riguardo alla protezione di minori, specie se non accompagnati (artt. 11-18).

Il contenuto più ampio rispecchia, del resto, le indicazioni del programma di Stoccolma, che riconosce alla lotta contro la tratta degli esseri umani un ruolo prioritario. In esso si propone, infatti, l'adozione di «una nuova normativa sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime», «individuando misure per fornire un contribuito significativo per tutelare e promuovere i diritti dei minori, e accordando speciale attenzione ai minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità, specie quelli che sono vittime della tratta, nonché i minori non accompagnati nel contesto della politica migratoria dell'Unione europea»[33].

In secondo luogo, una questione istituzionale altrettanto importante concerne l'integrazione differenziata: la direttiva n. 36 del 2011 costituisce, infatti, una manifestazione di flessibilità nell'applicazione del diritto dell'Unione europea. Essa produce effetti vincolanti nei confronti di tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca che, diversamente dall'Irlanda, hanno deciso di non vincolarsi alla direttiva (*considerando* nn. 34-36).

Tuttavia, il Regno Unito potrebbe decidere in qualsiasi momento di prendervi parte, mentre la Danimarca non può scegliere di aderire agli strumenti adottati nella fase inaugurata dal Trattato di Lisbona senza preliminarmente modificare il suo Protocollo speciale sulle questioni GAI[34].

---

[32] In G.U.C.R. C 306/135 del 17 dicembre 2007, pagg. 1 ss.
[33] Cfr. punti 2.3.2, 3.3.1 e 4.4.2 del Programma di Stoccolma.
[34] Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato di Lisbona.

La nuova misura, comunque, si muove sostanzialmente nel solco della precedente disciplina, cercando di colmarne le lacune più evidenti.

L'art. 21 della direttiva regola i rapporti tra i due provvedimenti, disponendo che, nonostante la decisione quadro del 2002 sia sostituita dalla direttiva «in relazione agli Stati membri che partecipano alla sua adozione», sono «fatti salvi gli obblighi relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale».

Passando al contenuto, la direttiva contiene norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte da un lato a rafforzare la prevenzione di tale reato (art. 1) e, dall'altro, ad ampliare il quadro delle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime. La nuova disciplina prevede che sia concessa adeguata protezione ai soggetti passivi di tale reato, *in primis* sulla base di una "prospettiva di genere" (art. 1), dal momento che la tratta delle donne spesso persegue finalità specifiche e, pertanto, necessita di opportune misure di assistenza e sostegno (*considerando* n. 3).

Resta impregiudicato il principio di non respingimento ("*non refoulement*")[35], di cui alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra)[36], peraltro ribadito dall'art. 4 e dall'art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*considerando* n. 11)[37].

È senza dubbio opportuno prendere le mosse dalla definizione di "tratta di esseri umani" contenuta nell'art. 2 della direttiva.

Essa è descritta come l'attività dolosa consistente nel reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, a fini di sfruttamento. Quanto alle modalità con cui tale condotta deve essere perpetrata, la direttiva menziona

[35] Sul tema, cfr. J. Humburg, *La protezione internazionale dei rifugiati*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 91 ss.

[36] Sul tema, cfr. U. Leanza, *Flussi migratori e stato dei migranti tra diritto internazionale, diritto comunitario e diritto italiano*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 10 ss.

[37] G. De Amicis, *Le novità dell'Unione europea*, in *Cassazione penale*, 2012, n. 1, pag. 337.

la minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità, l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di altri vantaggi (art. 2, paragrafo 1).

In presenza di tali modalità, il consenso della vittima è da ritenersi irrilevante (art. 2, paragrafo 4). Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori (da leggersi come le persone infradiciottenni, *ex* art. 2, par. 6), esse rientrano nella fattispecie di tratta pur in assenza della minaccia, dell'uso della forza o degli altri mezzi di coercizione elencati (art. 2, paragrafo 5).

La direttiva amplia, rispetto alla decisione quadro del 2002, il novero delle attività che rientrano in tale fattispecie. Lo «sfruttamento» cui si fa cenno può infatti concernere la prostituzione, il lavoro o i servizi forzati, l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù, il prelievo di organi (art. 2, paragrafo 3).

Essa definisce «posizione di vulnerabilità» la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, paragrafo 2).

Nella valutazione del grado di vulnerabilità del soggetto passivo, gli Stati membri devono prendere in considerazione molteplici elementi, tra cui si menzionano il sesso, lo stato di gravidanza, le condizioni di salute, la disabilità, i disturbi mentali, le gravi forme di violenza (art. 11, paragrafo 7).

Le disposizioni contenute nelle decisioni quadro in tema di regime sanzionatorio applicabile sono sempre tra le più delicate, in virtù dell'impatto che esse producono sulla potestà punitiva degli Stati. Proprio per questa ragione, tali disposizioni sono spesso formulate in modo da lasciare ai legislatori nazionali un ampio margine di manovra[38]. Anche da tale punto di vista si registra nella direttiva una novità rispetto alla decisione quadro del 2002, consistente nell'inasprimento dei massimi sanzionatori.

Gli Stati membri devono prevedere, per i reati di cui all'articolo 2, una pena massima consistente nella reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 4, paragrafo 1), ovvero non inferiore a dieci anni in presenza delle

[38] B.R. Cimini, *La lotta alla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, pag. 224.

circostanze di cui all'art. 4, par. 2 (ossia qualora si tratti di reato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile; di illecito perpetrato nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; di reato che ha messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave, o ha causato alla stessa un particolare pregiudizio).

La direttiva ha introdotto un'estensione del concetto di "tratta aggravata", includendovi tutti i reati commessi in danno di minori o posti in essere dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 4, paragrafo 3). La decisione quadro (art. 3, paragrafo 2) prevedeva, invece, solo quattro circostanze aggravanti: messa in pericolo della vita della persona offesa, vittima «particolarmente vulnerabile» (bambini al di sotto dell'età del consenso; vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale); uso di «violenza grave»; «danno particolarmente grave» arrecato alla vittima; atto commesso nell'ambito della criminalità organizzata.

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le condotte che possono dar luogo a consegna, istigazione, favoreggiamento, concorso o tentativo nella commissione dei reati di cui sopra siano punite con pene effettive, proporzionate e dissuasive (cfr. artt. 3 e 4, paragrafo 4). Alcune disposizioni sono, poi, dedicate alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e alle pene ad esse applicabili (artt. 5 e 6).

La direttiva contiene una nuova disposizione in materia di sequestro e confisca dei beni (art. 7), non inclusa nella proposta originaria della Commissione, bensì inserita successivamente su iniziativa del Parlamento. La norma impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3».

Per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione sui reati di tratta, la direttiva si distingue dalla decisione quadro in quanto, all'art. 10, introduce la facoltà della giurisdizione universale: gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli

articoli 2 e 3 quando il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio oppure l'autore del reato è un cittadino dello Stato in questione. È fatta salva la possibilità di estendere la giurisdizione a casi ulteriori, ma di ciò deve essere informata la Commissione.

La direttiva promuove le organizzazioni della società civile, comprese quelle non governative, con cui gli Stati membri devono collaborare, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione, la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto alla tratta (art.18).

I Paesi membri devono, inoltre, cooperare tra loro al fine di realizzare un proficuo scambio di informazioni, mediante un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie, in un coordinamento delle indagini che coinvolga Europol e Eurojust.

L'atto prevede l'istituzione dei relatori nazionali (art. 19), organi con il compito di valutare le tendenze del fenomeno mediante studi e statistiche, di misurare i risultati delle azioni di contrasto e di riferire alle autorità nazionali competenti. Le informazioni così raccolte sono, poi, destinate ad essere trasmesse ad una nuova figura, quella del coordinatore anti-tratta UE (art. 20), organo di controllo e di raccordo tra i vari organismi nazionali che si occupano della lotta alla tratta.

La direttiva introduce innovazioni significative rispetto alla decisione quadro soprattutto sotto il profilo della protezione delle vittime, in particolare se minori.

La nuova disciplina prevede che la protezione sia concessa *in primis* sulla base di una "prospettiva di genere" (art. 1), dal momento che la tratta delle donne spesso persegue finalità specifiche e, per tale motivo, necessita di opportune misure di assistenza e sostegno (*considerando* n. 3).

Gli Stati membri (art. 8) devono conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di

esseri umani costrette a compiere attività illecite come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (si pensi alla violazione delle leggi migratorie).

Inoltre, le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati negli articoli 2 e 3 non devono essere subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate dalla vittima, dovendo il procedimento continuare anche in caso di ritrattazione di quest'ultima. Ancora, si afferma il principio secondo cui i reati, se commessi contro minori, devono essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età (art. 9, paragrafo 2).

Sono previste, infine, alcune norme in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali (art. 12), le quali si sommano a quelle già sancite dalla decisione quadro 2001/220/CE[39].

In particolare, l'assistenza e il sostegno alle vittime dovrebbero essere garantiti in tutto l'arco del procedimento, e – salvo quanto stabilito dalla direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime – non devono essere subordinate ad una volontà di collaborazione con l'autorità (art. 11 paragrafo 3).

Le nuove norme (art. 11, paragrafo 5) prevedono una maggiore protezione per le vittime, le quali dovranno ricevere un alloggio adeguato, assistenza materiale e psicologica, cure mediche, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione.

La vittima dovrà essere altresì informata riguardo al "periodo di riflessione" e a quello di "ristabilimento", e alla possibilità di avere accesso alla protezione internazionale (art. 11, paragrafo 6).

In mancanza di un efficace meccanismo informativo non ha senso prevedere diritti. Le misure in parola – le quali non vanno imposte alla vittima, bensì devono costituire il frutto di una scelta ponderata – dovrebbero, così, consentirle di ristabilirsi e sottrarsi all'influenza dell'autore del reato.

[39] Sul tema, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 76.

La direttiva contiene, inoltre, disposizioni sulla tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali, specie riguardo l'accesso alla consulenza e all'assistenza legale – la quale dovrà essere gratuita, almeno nei casi in cui le vittime non abbiano risorse proprie adeguate –, anche a fini risarcitori (art. 12), e l'accesso a programmi specifici (art. 12, paragrafo 3).

Al fine di scongiurare ulteriori traumi alle vittime, vanno evitati i contatti visivi con gli imputati, così come le deposizioni e le domande non necessarie inerenti alla vita privata (art. 12, paragrafo 4).

Per quanto concerne le vittime minori, va segnalato che, qualora l'età della vittima sia incerta, è prevista una presunzione di minore età in suo favore ai fini dell'accesso immediato all'assistenza e alla protezione (art. 13, paragrafo 2). Pur dovendo ciascuna posizione essere valutata individualmente (art. 14), la direttiva garantisce l'accesso all'istruzione, che può accelerare il recupero fisico e psicosociale.

In caso di conflitto di interessi tra il minore e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è prevista la nomina di un tutore o di un rappresentante, nell'ottica del perseguimento dell'interesse superiore del bambino (art. 14, paragrafo 2).

L'assistenza al minore, comunque, può comprendere anche il sostegno alla famiglia, se presente nel territorio dello Stato membro. Inoltre, per quanto concerne più propriamente il procedimento penale, è ribadito l'accesso gratuito alla consulenza ed assistenza, seppur a condizione che il minore risulti indigente.

Si è già detto che l'audizione della vittima – che deve essere limitata e circoscritta ai soli casi strettamente indispensabili – deve essere svolta con particolari cautele, le quali saranno ancora più intense in presenza di soggetti minori. A tal fine, non solo è previsto l'intervento di operatori specializzati, ma si mira a far sì che i minori entrino in contatto sempre con le stesse persone. Tali audizioni, inoltre, devono conservare la propria valenza probatoria anche se videoregistrate.

Norme specifiche, come già accennato nella direttiva 2004/82/CE, sono previste a favore dei minori non accompagnati (art. 16).

Concludendo, si può affermare che la direttiva n. 36 del 2011 costituisce senza dubbio un importante passo in avanti nella lotta contro la tratta, espressione di quell'"approccio globale" auspicato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Tuttavia, il nuovo atto non coinvolge i Paesi terzi nel contrasto al fenomeno, disattendendo l'invito contenuto nel Libro bianco del Consiglio del 30 novembre 2009 volto a "Rafforzare la dimensione esterna dell'Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani". Sarebbe stata opportuna la previsione di un'azione concreta da intraprendere a livello europeo in quelle zone da cui provengono i flussi o nei quali vengono trasferite le vittime, ai fini dello sviluppo di una legislazione adeguata di contrasto nei Paesi terzi interessati (si pensi ad attività volte alla sensibilizzazione e al sostegno specifico).

Un ulteriore punto critico consiste nella mancanza di una norma *ad hoc* in tema di cooperazione amministrativa sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri, soprattutto per procedere all'identificazione delle vittime[40].

Sono, comunque, già in programma nuovi interventi in materia: nel c.d. piano d'azione[41] per l'attuazione del programma di Stoccolma del 20 aprile 2010 si menzionano, infatti, nuovi obiettivi, tra cui vanno ricordati il rimpatrio sicuro; lo sviluppo dei meccanismi di risarcimento; l'assistenza al reinserimento nel Paese d'origine in caso di rimpatrio volontario, mediante accordi di cooperazione *ad hoc* con gli Stati terzi; l'emanazione di orientamenti per servizi consolari e guardie di frontiera ai fini di un'identificazione più agevole delle vittime.

[40] C. Gabrielli, *La direttiva sulla tratta di esseri umani tra cooperazione giudiziaria penale, contrasto dell'immigrazione illegale e tutela dei diritti*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, n. 3, pag. 630.
[41] COM (2010)171 def.

Sezione II: Il fenomeno della "tratta di esseri umani" nell'ordinamento italiano

1. La riforma attuata dalla legge n. 228 del 2003, recante «Misure contro la tratta di persone»

L'intervento degli organismi internazionali – che hanno, nel corso degli anni, intensificato gli sforzi per prevenire e reprimere gli inaccettabili ed allarmanti comportamenti che costituiscono il reato di tratta – può definirsi provvidenziale, stante la gravità del fenomeno.

Nel nostro ordinamento, la necessità di adattare il quadro normativo e culturale in tema di tratta di persone e schiavitù risalente all'epoca fascista al quotidiano turpe mercato di esseri umani ha reso necessario un intervento mirato del legislatore[42].

L'urgenza si è palesata abbisognando il nostro codice penale di nuove fattispecie, di un apparato normativo consono a questa incombente realtà, non scevra di strascichi umani e sociali, caratterizzata dalla massiccia – e talora anche drammatica – introduzione di persone nel nostro Paese.

L'*incipit* di un vero e proprio cambiamento si è avvertito con l'entrata in vigore della Costituzione. Da un lato, l'art. 2 della Carta Costituzionale ha imposto al legislatore di valorizzare quei diritti inviolabili dell'uomo che fungono da presupposto di ogni civiltà che voglia definirsi tale; dall'altro, l'art. 10 – stabilendo che l'ordinamento giuridico deve conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e l'art. 11 – che consente limitazioni di sovranità per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni – hanno imposto al legislatore di conformarsi ai principi internazionali.

Sulla riforma legislativa, che sarà compiutamente analizzata *infra*, hanno certamente giocato un ruolo essenziale i fenomeni di mercificazione della

[42] G. Civitillo, *La lotta alla tratta di esseri umani ed al traffico illecito di migranti clandestini in Italia tra legislazione di recepimento dei rilevanti accordi internazionali e legislazione in tema di immigrazione*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pag. 140.

persona compendiabili nell'espressione "nuove schiavitù"[43], le implicazioni di carattere etico evocate dai tristi fenomeni di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nonché la preoccupante diffusione, su scala planetaria e "globalizzata", degli scenari costituiti dalle nuove forme di sfruttamento interpersonale[44].

Prima della legge n. 228 del 2003, con cui la materia è stata riformata, il codice Rocco considerava la schiavitù come una vera e propria condizione giuridica, uno *status* di diritto caratterizzato dalla sottomissione totale al potere altrui. La sua repressione veniva collocata nel Titolo XII (dedicato alla tutela della persona) del Libro II del codice penale, e le erano dedicati gli artt. 600 ("Riduzione in schiavitù", con reclusione da 5 a 15 anni), 601 ("Tratta e commercio di schiavi", con pena da 5 a 20 anni di reclusione) e 602 ("Alienazione e acquisto di schiavi", con pena da 3 a 12 anni di reclusione).

In epoca anteriore alla novella, la giurisprudenza aveva avuto modo di reprimere la condotta di traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento facendo applicazione non solo del reato di sfruttamento della prostituzione di cui alla legge n. 75 del 1958 (c.d. legge Merlin), ma anche di altre fattispecie, quali il sequestro di persona, la violenza sessuale, la minaccia e la violenza privata, trattandosi di comportamenti lesivi connessi al fenomeno criminale in esame.

In numerosi casi venivano, inoltre, contestati i reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., ritenuti particolarmente efficaci per le conseguenze derivanti tanto in relazione alle modalità investigative, quanto con riguardo alla maggiore articolazione della tutela accordata dall'ordinamento giuridico in tali casi alla vittima del reato[45].

Di contro, avevano ricevuto una scarsa applicazione proprio le fattispecie penali di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p., norme incentrate sul concetto di schiavitù o condizione analoga, dettate per contrastare un fenomeno di tratta di

---

[43] Sul tema, cfr. AA.VV., *Il traffico internazionale di persone*, a cura di G. Tinebra-A. Centonze, Milano, 2004; F. Spiezia-F. Frezza-N. Pace, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Milano 2002; AA. VV., *Stop tratta, Atti del Convegno Internazionale – Bologna, 23-24 maggio 2002*, Martinsicuro (TE), 2002.

[44] G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Roma, 2004, pag. 31.

[45] M. Virgilio, *Prostituzione e traffico di esseri umani tra legge e diritto giurisprudenziale*, in AA.VV., *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, a cura di Associazione On the Road, Milano, 2002, pagg. 38 ss.

schiavi dai caratteri storicamente ben definiti, legati a dinamiche del tutto differenti rispetto a quelle attuali. Siffatte disposizioni si rifacevano sostanzialmente alla nozione sancita dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, che definisce la schiavitù come la «condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuno di essi»[46].

Si era, dunque, innanzi ad una normativa sostanzialmente atta a combattere un antico istituto giuridico (la schiavitù), caratterizzato dall'esercizio di un potere di proprietà che riduce il soggetto passivo alla stregua di una cosa di cui poter disporre proprio in forza di un diritto (reale o presunto) di stampo privatistico.

Le fattispecie previste in materia dal codice Rocco non erano, pertanto, sufficienti a garantire un'adeguata tutela alla libertà ed alla dignità della persona, rispetto a fenomeni così particolari, incisivi e radicati nelle maglie del sistema socio-economico globale, da sfuggire a disposizioni da un lato pensate per ipotesi criminose radicalmente diverse, di ambito specifico e settoriale, e dall'altro caratterizzate da una intrinseca ineffettività, dovuta principalmente alla strutturale indeterminatezza della norma.

Alla luce di tutto ciò, non stupisce la riluttanza mostrata per molti anni dalla giurisprudenza nell'applicare tali fattispecie alle nuove forme di schiavitù, connotate ben diversamente sia nelle modalità di instaurazione, sia in quelle di protrazione dello stato di assoggettamento della vittima. Solo di recente – e in modo niente affatto sistematico – la giurisprudenza ha ritenuto di poter applicare la disciplina di cui agli artt. 600 e seguenti alla nuova realtà criminale, evidenziando in tale operazione la necessità di riportare la nozione di schiavitù su un piano di fatto. Da ciò è conseguita l'esigenza di precisare come tali «fattispecie siano compatibili in generale con il mantenimento in capo alla persona offesa di una esigua sfera di autonomia (…)»[47].

Si avvertiva, dunque, da più parti, l'esigenza di una riformulazione giuridica delle fattispecie, in modo da poter perseguire il nuovo e sfaccettato fenomeno,

[46] F. Spiezia-F. Frezza-N. Pace, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Milano, 2003, pagg. 159 ss.
[47] Corte d'Assise di Roma, 23 febbraio 2001, in *Cassazione penale* 2001, pag. 2112.

predisponendo categorie linguistiche e giuridiche moderne e fornendo, al tempo stesso, una tipizzazione sufficiente a superare i vari dubbi inerenti alla lesione del principio di tassatività.

Queste medesime esigenze, invero, erano state ormai da molto tempo avvertite a livello internazionale; cosicché si era intrapreso un cammino che, a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1926, aveva portato, attraverso numerose tappe, ad una avanzata definizione della fattispecie, consacrata in uno dei protocolli aggiuntivi alla Convenzione ONU di Palermo. Quest'ultimo, che viene normalmente considerato il miglior risultato dell'elaborazione teorica nel campo, all'art. 3 opera una descrizione molto dettagliata e ampia della condotta punibile: oltre a ribadire le più scontate ipotesi di violenza fisica o minaccia, amplia la portata della fattispecie ricomprendendovi anche l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità della vittima. Proprio quest'ultima previsione ha raccolto il consenso di molti, in ragione della capacità di abbracciare una gamma assai più ampia di ipotesi di soggiogamento della persona offesa dal reato.

La tanto invocata riforma della risalente disciplina del delitto di schiavitù, per molti decenni caduto in desuetudine, e l'introduzione di uno specifico reato di tratta hanno visto la luce con la legge n. 228 del 2003[48]. Mediante la novella, il legislatore italiano ha adempiuto agli obblighi internazionali di cui alla citata Convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale e alla decisione quadro 2002/629/GAI.

Queste fonti sottolineano la necessità di introdurre fattispecie incriminatrici del traffico di persone, modellate sulle caratteristiche peculiari – e fortemente diverse da quelle proprie delle ipotesi di tratta considerate dal legislatore del 1930 – che il fenomeno ha assunto negli ultimi anni, nel suo legame inscindibile con le politiche di regolamentazione dei flussi migratori, con le condizioni di

[48] Pubblicata in G.U. 23 agosto 2003, n. 195, recante "Misure contro la tratta di persone". Sul tema, cfr. G. Civitillo, *La lotta alla tratta di esseri umani ed al traffico illecito di migranti clandestini in Italia tra legislazione di recepimento dei rilevanti accordi internazionali e legislazione in tema di immigrazione*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006, pagg. 138 ss.

marginalità e notevole vulnerabilità dei migranti, e con le forme di neo-schiavismo dei nostri tempi, le cui vittime sono per la maggior parte immigrati.

La novella risponde, pertanto, alla duplice esigenza di implementare da un lato le disposizioni di fonti internazionali; dall'altro, di conferire alla fattispecie di tratta di persone la necessaria determinatezza e, conseguentemente, effettività, rendendola maggiormente aderente alla realtà criminologica di riferimento.

Le modifiche introdotte dal legislatore del 2003 fanno assurgere i reati di tratta e di riduzione in schiavitù tra i delitti più gravi dell'ordinamento italiano, informati alla *ratio* di tutelare la vittima, nel rispetto del suo diritto alla vita e alla dignità.

Conformemente a quanto prescritto dal Protocollo ONU aggiuntivo di Palermo, i confini degli illeciti risultano ampliati: i reati si configurano anche quando la vittima è stata ingannata con false promesse (o come conseguenza di un abuso di una situazione di "vulnerabilità"), e anche se non esiste una privazione totale della sua libertà; né lo sfruttamento perseguito deve essersi realizzato per fondare la responsabilità del reo.

Per molti profili si opera una equiparazione tra il trattamento dei reati di tratta e riduzione in schiavitù e quello riservato ai delitti di stampo mafioso.

Le norme in esame sono state, in seguito, nuovamente oggetto di modifica ad opera della legge n. 108 del 2 luglio 2010, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.

All'esito di tali mutamenti, l'attuale legislazione italiana appare sostanzialmente conforme agli *standards* previsti dalle norme sovranazionali con riferimento alla fattispecie che va penalmente sanzionata.

2. Le norme incriminatrici

2.1 L'art. 600 c.p., «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù»

Ai sensi dell'art. 600 c.p., rubricato «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù», è punito con la reclusione da otto a venti anni, «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (…). La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

Rispetto al passato si ravvisa, in primo luogo, la "canonizzazione" della definizione di schiavitù contenuta nei testi internazionali, secondo i quali "schiavo" è colui sul quale si esercitano poteri corrispondenti a quelli tipici del diritto di proprietà. Ulteriore elemento da evidenziare è l'impiego, accanto a quello di "schiavitù", del diverso concetto di "servitù", delineato mediante il ricorso ad una minuziosa e composita definizione. Si evince, inoltre, l'estensione della fattispecie non solo ai fatti di "riduzione" in schiavitù o servitù, ma anche al "mantenimento" della persona in tali condizioni.

Sono tre gli elementi principali del reato in esame: una condotta-evento consistente nell'esercizio del diritto di proprietà o, in alternativa, nella riduzione o nel mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa; una condotta-evento costituita dal costringimento a prestazioni che implicano lo sfruttamento delle vittime; infine, la riduzione ed il mantenimento in uno stato di soggezione continuativa devono avvenire con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o

mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Per quanto concerne il primo dei sopra citati elementi, allorquando il "nuovo" art. 600 c.p. menziona "i poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", intende far riferimento anche a prerogative non positivizzate, ovvero non legittimate dall'ordinamento giuridico: vengono compresi sia le tipiche facoltà inerenti al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l'esercizio di diritti reali minori. Tali facoltà e diritti devono essere concretamente esercitati nel contesto di riferimento.

La nozione di «stato di soggezione continuativa» rappresenta il fulcro dell'intera fattispecie, in quanto sintetizza le indicazioni provenienti da più parti – in particolare dalla normativa internazionale[49] – tese a evidenziare la necessità di ampliare la fattispecie penale per farvi rientrare anche le situazioni di fatto caratterizzate dalla concessione alla vittima di un certo grado di autonomia, ma ugualmente nocive e pervasive nella psiche e nel fisico della persona. Il soggetto passivo è ridotto in una situazione tale da non essere in grado di esercitare le libertà proprie di ogni individuo.

In altri termini, il legislatore non solo esplicita il principio secondo cui vengono punite anche le situazioni che "di fatto" si concretizzano in schiavitù, ma rileva altresì che, all'interno di queste, assumono rilievo penale tutte quelle forme che si caratterizzano nella realtà in modo diverso dal dominio assoluto, fisico e incondizionato dell'agente sulla vittima.

Allo stesso tempo, la nozione di «stato di soggezione» è altamente qualificante, seppur di non immediata e univoca comprensione: da una parte, supera definitivamente l'accezione di schiavitù intesa come condizione di diritto o comunque facente leva sul predominio assoluto della vittima; dall'altra, richiama una situazione ben caratterizzata da un assoggettamento psicologico determinatosi in capo alla vittima, la quale, nella situazione

[49] Cfr. Lavori preparatori, Parere della Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani sul d.d.l. 576, seduta 5 giugno 2002.

specifica, nutre un disarmante senso di impotenza che conduce ad uno stato di remissività.

In ogni caso, affinché si possa parlare di riduzione in schiavitù, la "costrizione" è condizione necessaria, ma non sufficiente: occorre altresì il "vetusto" dominio della proprietà o il più realistico stato di soggiogamento psicologico.

In questa chiave di lettura, la fattispecie appare sufficientemente tassativa e circoscritta, appunto perché esclude dal suo ambito tutte le ipotesi in cui vi è una costrizione che non si impernia su uno specifico rapporto psicologico di soggiogamento.

Rispetto alla previgente normativa si registra la scomparsa di ogni riferimento al concetto di "condizione analoga alla schiavitù". Peraltro, tutte le ipotesi di "condizioni analoghe" che la giurisprudenza formatasi sul precedente art. 600 c.p. aveva enucleato, appaiono sussumibili nell'ambito dell'ampio concetto di servitù[50], inteso come riduzione in schiavitù di fatto.

In definitiva, la nuova fattispecie appare più ampia della precedente in quanto si estende alle situazioni di assoggettamento che non siano necessariamente "di diritto" o "fisiche", punendo anche chi ottiene risultati analoghi soggiogando la vittima senza esercitare su di essa un dominio assoluto o comunque equivalente all'esercizio del diritto di proprietà. Allo stesso tempo, per evitare che la fattispecie subisca una eccessiva dilatazione (con i correlativi rischi di illegittimità costituzionale), è necessario delimitarne il campo evidenziando l'imprescindibile necessità che dalla condotta dell'agente scaturisca, in capo alla vittima, una profonda e sistematica anomalia dell'assetto emotivo, complessivamente inteso, tale da ingenerare un accentuato stato di disarmante impotenza in grado di indurla, a sua volta, a prestare un consenso viziato.

In tal senso è stato colto l'invito del legislatore comunitario a ritenere irrilevante un eventuale consenso della vittima (art. 2 decisione quadro 2002/629/GAI; art. 1, paragrafo 4, direttiva 2011/36/UE).

---

[50] A. Peccioli, *"Giro di vite" contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone*, in *Diritto penale e processo*, 2004, pag. 38.

In mancanza di siffatta anomalia, saranno riscontrabili, a seconda dei casi, lo sfruttamento della prostituzione, le minacce, l'estorsione, la frode, il sequestro di persona e così via: fattispecie che normalmente possono concorrere fra di loro e che, viceversa, tendono a essere assorbite dal delitto di cui all'art. 600 c.p.

Per evidenziare il disvalore della fattispecie, il legislatore distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento. La sinergia tra queste due condizioni permette di configurare il reato *de quo* quando la persona diventa una "cosa" poiché la sua vita è interamente finalizzata alla realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Sul piano strutturale, siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione, la quale a sua volta deve essere l'espressione di una situazione di soggezione continua.

Altra novità sostanziale introdotta dalla riforma va ravvisata nella previsione della espressa punibilità della condotta di "mantenimento" dello stato di soggezione, innovando una disciplina che, almeno letteralmente, sembrava punire solo l' assoggettamento di persone in stato di libertà. Con la novella, si è affermata la punizione non solo di chi priva dello *status libertatis* la vittima, ma anche di chi tale condotta di assoggettamento eserciti nei confronti di una vittima da altri ridotta in schiavitù o in servitù.

Un ulteriore aspetto che può dunque rilevarsi in relazione alla condotta-evento in esame è il carattere necessariamente permanente del reato: in tal senso, la contrapposizione fra riduzione e mantenimento non va intesa in termini di istantaneità e permanenza, quanto piuttosto come tesa a punire sia chi per primo pone in essere l'assoggettamento, sia chi eventualmente protrae una situazione già esistente in quanto ingenerata da altri. Tale interpretazione è confermata, oltre che dalla natura stessa del bene giuridico tutelato, anche dal carattere "continuativo" richiesto in relazione allo stato di soggezione, che ontologicamente esclude una consumazione istantanea.

In secondo luogo, la norma prevede una condotta-evento costituita dal costringimento a prestazioni che implicano lo sfruttamento delle vittime.

Per quanto riguarda il "costringimento", esso va inteso come assoggettamento ad attività *contra voluntatem*.

Circa lo "sfruttamento", occorre chiarire che esso non va inteso in senso esclusivamente economico. Il legislatore ha, opportunamente e in sintonia con gli orientamenti più avanzati e con le istanze provenienti dal diritto dell'Unione europea, adottato una definizione omnicomprensiva delle variegate forme di sfruttamento esistenti nella realtà odierna: non solo prestazioni sessuali, lavorative o di accattonaggio, ma anche altre forme difficilmente qualificabili che caratterizzano talune comunità e che appaiono non meno deprecabili. Lo sfruttamento, inoltre, deve avere ad oggetto le prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita.

Tale nozione appare, dunque, in linea con quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE, a tenore del quale «lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

In terzo luogo, la riduzione ed il mantenimento in uno stato di soggezione continuativa devono essere realizzati con determinate modalità: la legge menziona la violenza, la minaccia, l'inganno, l'abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Come già rilevato, internazionalmente si è avvertita la necessità di adottare formule sufficientemente ampie da poter ricomprendere non solo le tipiche ipotesi di violenza, minaccia, inganno ma anche la variegata gamma di casi nuovi, drammaticamente presentatisi nella realtà contemporanea, sintetizzata dal Protocollo ONU nel concetto di "vulnerabilità".

Data la presumibile *ratio* della norma, la nozione di "inferiorità fisica o psichica" non deve essere intesa in senso medico, bensì nel suo significato di rilevante asimmetria o disparità culturale/conoscitiva o informativa (per quanto riguarda l'aspetto "psichico") e come capacità di costrizione materiale (relativamente al profilo "fisico").

In particolare, sembra opportuno escludere che tale nozione, nonostante l'identità di dizione, possa essere assimilata a quella storicamente utilizzata dal legislatore in tema di violenza sessuale, che è stata sistematicamente interpretata dalla giurisprudenza come menomazione psichica o vero e proprio disagio psicologico, ossia in termini medici, escludenti le dinamiche relazionali che non determinano una patologia intesa in senso stretto. Semmai, sarà possibile rifarsi alla differente accezione utilizzata dalla giurisprudenza in tema di usura, ove per dare contenuto alla nozione di "stato di bisogno", in più occasioni, si è fatto ricorso al concetto di inferiorità psichica, inteso in senso lato.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, secondo i principi fondamentali e generali del dolo, occorrono la rappresentazione e la volontà degli elementi della fattispecie, ovvero la consapevolezza di esercitare su un soggetto un potere corrispondente ad un diritto reale.

La sovrabbondanza dei criteri connotativi della nuova fattispecie ha indotto il legislatore – e la prima dottrina occupatasi dell'argomento[51] – a considerare definitivamente superato il più grave difetto della previgente incriminazione, costituito del *deficit* di tassatività e determinatezza. La riformulazione dell'art. 600 c.p. avrebbe «un indiscutibile pregio: quello di soddisfare appieno le esigenze di tipicità della fattispecie incriminatrice, attraverso una più concreta e puntuale definizione delle condotte incriminate».

[51] G. Amato, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù*, in *Guida al diritto*, 2003, n. 35, pag. 42.

2.2 L'art. 601 c.p., «Tratta di persone»

La legge n. 228 del 2003 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova formulazione dell'art. 601 c.p., sostituendo quella risalente al 1930 e rubricata «Tratta e commercio di schiavi».

La legge n. 269 del 1998 aveva già inserito, al secondo comma di tale articolo, un'ipotesi aggravata di tratta o commercio di minori, «al fine di indurli alla prostituzione», ponendo in evidenza il legame con la tratta (sottolineato, peraltro, anche dalla decisione quadro 2002/629/GAI ed dal *Protocol on Trafficking* della Convenzione ONU di Palermo del 2000).

Come già evidenziato con riferimento all'art. 600, la riforma risponde all'esigenza di rendere la disposizione più vicina alle concrete caratteristiche del fenomeno, più aderente alla molteplicità delle situazioni che quotidianamente si presentano, adottando una terminologia in grado di abbracciare qualsiasi condotta di "commercializzazione" della vittima.

Il reato in esame, punito con la reclusione da otto a venti anni, è realizzato ai sensi dell'art. 601 c.p. – come modificato dalla legge 228 del 2003 – da chiunque «commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso, a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno».

È significativo che la fattispecie centrale di tratta sia collocata oggi, come già nel 1930, all'interno della sezione del codice relativa ai delitti di schiavitù, immediatamente dopo il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, così da sottolineare – analogamente a quanto accade in quest'ultimo delitto – il nesso che lega la tratta alla reificaizone della vittima.

Va ricordato che la norma, nella versione del disegno di legge presentato nel 2001 (e in quello della precedente legislatura), pur incriminando il fenomeno della "tratta", recava una rubrica riferita ad un diverso fenomeno criminale, quello del «traffico di esseri umani»[52]: anche se spesso utilizzati come sinonimi, i due termini presentano importanti differenze sostanziali di significato[53].

In ogni caso, laddove la "tratta" si realizzi mediante attività volte a garantire l'ingresso illecito nel territorio di destinazione, nel nostro ordinamento potrà configurarsi un'ipotesi di concorso tra l'art. 601 c.p. e il reato di favoreggiamento all'ingresso clandestino, *ex* art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, norme che «non sono in rapporto di specialità dal momento che tutelano beni giuridici differenti: la prima appresta una tutela rafforzata alla libertà personale (con particolare riguardo alla dignità umana) e la seconda tutela la sicurezza interna»[54].

La situazione descritta dal nuovo art. 601 c.p. può riguardare non solo persone che già si trovino nelle condizioni descritte dalla norma precedente, ma anche soggetti destinati alla condizione di schiavitù o servitù: l'illecito può, infatti, essere realizzato «al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo».

Il nuovo reato *ex* art. 601 c.p., contrariamente a quanto previsto dalla previgente formulazione, trova applicazione anche quando la condotta abbia ad oggetto un singolo soggetto. Questa è un'importante innovazione rispetto alle tradizionali definizioni, in base alle quali la tratta aveva necessariamente una dimensione organizzativa ed imprenditoriale, e poteva realizzarsi solo qualora le condotte di trasferimento riguardassero una pluralità di soggetti passivi, poiché la realizzazione del fatto in danno di un unico soggetto sarebbe stata coperta dalla diversa, e residuale, previsione del previgente art. 602 c.p. Sicché, ove l'agente commetta tratta in danno di più persone, atteso il rilievo vantato

[52] Cfr. art. 2, progetto di legge n. 1255, 9 luglio 2001.
[53] G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Roma, 2004, pag. 19.
[54] Sulla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2000, Consoli, in *Cassazione penale*, 2002, pag. 1531; Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2002, Tolkachov, in *Rivista penale*, 2002, pag. 998.

dal bene giuridico tutelato, si configura attualmente un concorso formale di reati o, in caso di unicità del disegno criminoso, un'ipotesi di reato continuato.

La norma, rappresentando uno dei primi reati transnazionali inseriti nel codice penale, esibisce una connotazione peculiare: potrà consumarsi solo se le condotte tipicamente previste determinino l'ingresso, il soggiorno o l'uscita dal territorio italiano, ovvero il trasferimento al suo interno in modo da coinvolgerne, quanto a provenienza o destinazione, un Paese straniero.

2.3 L'art. 602 c.p., «Acquisto e alienazione di schiavi»

L'articolo 602 c.p. prevede che chiunque, «fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600, è punito con la reclusione da otto a venti anni».

L'antica nozione di commercio viene così specificata, sia mediante il riferimento al generale concetto di "cessione", sia soprattutto con la espressa criminalizzazione dei comportamenti di "trasporto" e "trasferimento" delle vittime, comunque funzionali alla determinazione della loro collocazione geografica fuori o dentro il territorio italiano.

L'"alienazione" sembra presupporre l'ottenimento, da parte dell'agente, di un correlativo prezzo in denaro o altro, laddove la "cessione" dovrebbe ricomprendere qualsiasi altra condotta in cui il trasferimento della persona offesa avviene senza controprestazione economica, e quindi anche a titolo gratuito. Si tratta di reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia chi dispone della persona assoggettata, sia chi detta persona ottiene.

Per l'effetto, nell'"acquisto" – se pur formalmente la nozione sembra far riferimento a una condotta a titolo oneroso, in cui l'acquirente consegna al dante causa un correlativo prezzo per la ricezione della persona offesa – deve farsi rientrare qualsiasi condotta di "ricezione", anche in assenza di un corrispettivo. Evidentemente, il legislatore ha utilizzato detta locuzione in senso a-tecnico[55]; del resto, un'interpretazione restrittiva, rigorosamente aderente alla formulazione letterale, risulterebbe irragionevole, perché consentirebbe

[55] G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Roma, 2004, pag. 22.

ingiustificati spazi di impunità nei confronti dell'"avente causa" a titolo non oneroso[56].

L'art. 602 costituisce una disposizione espressamente sussidiaria rispetto a quella prevista dal precedente art. 601 c.p.: tale configurazione, una volta venuto meno il requisito della pluralità di vittime nel precedente delitto di "tratta", merita alcune chiarificazioni. Prescindendo dal risvolto pratico ed operativo della distinzione, la dottrina ha individuato due parametri interpretativi al fine di chiarire l'applicabilità dell'una o dell'altra disposizione: la condizione in cui versa la vittima e l'ambito territoriale del fatto.

Per quanto concerne il primo criterio, l'art. 601 c.p. troverà applicazione ogni qualvolta la vittima non sia stata ridotta in schiavitù o servitù, «limitandosi l'art. 602 a contemplare condotte aventi ad oggetto persone già qualificate mediante il riferimento all'art. 600 c.p.». Nell'ipotesi opposta, occorre invece distinguere: «non operando più il requisito della pluralità delle vittime e quello dell'imprenditorialità della tratta, unico criterio discretivo sembra essere quello del contesto spaziale dell'operazione criminale»[57].

Secondo tale visione, sarà applicabile l'art. 602 c.p. qualora le vittime siano state trasferite o cedute all'interno del territorio nazionale, per quanto siffatta soluzione appaia discutibile sotto il profilo politico-criminale.

È, ad ogni modo, pacifico che qualora la tratta – in entrambe le ipotesi descritte – abbia comportato l'ingresso nel territorio dello Stato di un soggetto clandestino, si applicherà la disciplina sanzionatoria prevista dal T.U. immigrazione (d. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, in particolare l'articolo 12).

2.4 Falsità personali

Per quanto riguarda le falsità personali, occorre richiamare l'introduzione nel codice penale, ad opera della legge 155 del 31 luglio 2005, dell'art. 497 *bis*, in tema di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: anche

[56] G. Amato, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù*, in *Guida al diritto*, 2003, n. 35, pag. 45.
[57] Così G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Roma, 2004, pag. 22.

tale norma sembra corrispondere a quanto richiesto dalla Convenzione del 2005.

3. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Con riferimento all'art. 3 della direttiva – concernente l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nei reati *de quibus* – non si ravvisano problemi attuativi, menzionando istituti già previsti in termini generali dall'ordinamento interno.

In particolare, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è sanzionato dall'art. 12 del T.U. immigrazione, che prevede la condotta di colui il quale «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente».

La formulazione della fattispecie è piuttosto generica, e delinea un'ipotesi di reato a forma libera: vi rientrano, infatti, tutte le condotte *lato sensu* riconducibili al concetto di aiuto (si pensi alle attività immediatamente successive all'ingresso illegale, quali le operazioni di fiancheggiamento e cooperazione direttamente ed indirettamente collegabili all'ingresso dei clandestini).

Sono, poi, previste alcune specifiche ipotesi aggravate, per le ipotesi in cui gli illeciti *de quibus* siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, comportino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento oppure siano posti in essere al fine di trarne profitto, anche indiretto (comma 3 *ter*).

Un ulteriore aggravamento si pena (comma 3 *bis*) si registra qualora ricorrano, in concreto, due o più delle seguenti ipotesi: ingresso o permanenza illegale sul territorio dello Stato di cinque o più persone; grave pericolo per la vita e l'incolumità fisica della persona illegalmente introdotta; ricorso a trattamenti inumani o degradanti; fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti

contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; disponibilità di armi o materie esplodenti.

4. Le sanzioni e le circostanze aggravanti

Ai sensi dell'art. 4 della citata direttiva, gli Stati membri devono prevedere, per i reati *de quibus*, una pena massima consistente nella reclusione non inferiore a cinque anni (paragrafo 1). Sul punto non si registrano problemi attuativi nell'apparato punitivo predisposto dal legislatore italiano, prevedendo gli artt. 600-602 c.p. la reclusione da 8 a 20 anni.

È, poi, interessante riflettere sulle circostanze aggravanti enucleate dal legislatore sovranazionale.

In primo luogo, l'art. 4, par. 2, lett. *a*) impone di contemplare un aggravamento di pena laddove il reato *de quo* sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, chiarendo che in tale categoria devono essere compresi almeno i minori. Passando all'ordinamento italiano, una circostanza di tale tenore è contenuta nell'art. 602 *ter* c.p. (aggiunto dalla legge n. 108 del 2010 e successivamente ritoccato ad opera della legge n. 172 del 2012), il quale prevede al comma 1, lett. *a*) un aumento di pena da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni 18, e prosegue affermando che, nei casi previsti dagli articoli *de quibus*, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici ovvero in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

La legge n. 172 del 2012 ha introdotto nella disposizione un'ulteriore circostanza aggravante per l'ipotesi in cui i reati in esame siano perpetrati mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

La direttiva impone agli Stati membri di prevedere una pena più grave qualora il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale (art. 4, par. 2, lett. *b*). Prima dell'emanazione della citata legge n. 228, solo di rado si era riusciti a ottenere l'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p., a causa della

difficoltà di accertare la ricorrenza dei requisiti richiesti dal comma terzo della norma in capo ad associazioni straniere, particolarmente ramificate e complesse. Pertanto, la legge n. 228 del 2003 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 416 c.p., un'autonoma circostanza per l'ipotesi dell'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.

Con gli artt. 6 e seguenti della citata legge viene realizzata una sistematica opera di equiparazione fra la forma associativa di nuova creazione e il trattamento giuridico complessivo sancito per il fenomeno del sodalizio mafioso (e per altri reati caratterizzati da un trattamento speciale in ragione della loro pericolosità sociale, come ad esempio il terrorismo).

Il rafforzamento della tutela penale contro le condotte criminali collegate alla tratta di persone trova, dunque, il suo completamento nella repressione delle fattispecie associative ad esse collegate. L'art. 4 della legge n. 228 del 2003 modifica il testo dell'art. 416 c.p., aggiungendovi un comma che configura una nuova ipotesi di associazione a delinquere, punita molto pesantemente e costruita *ad hoc* per il fenomeno del *trafficking*.

È stato introdotto un più grave trattamento sanzionatorio delle condotte associative, prevedendo che i promotori, i costitutori e gli organizzatori, da un lato, e i meri partecipi, dall'altro, siano puniti in modo più severo di quanto ordinariamente previsto per l'associazione comune. Per i primi, infatti, è prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni; per i secondi, da quattro a nove anni.

Un aggravamento di pena va altresì disposto, ai sensi della direttiva, qualora il reato abbia messo in pericolo la vita della vittima o le abbia causato un pregiudizio grave (art. 4, par. 2, lett. *c*). Una simile circostanza (contenuta anche nell'art. 24 della Convenzione del 2005) è prevista dall'art. 602 *ter* c.p., che menziona al comma 1, lett. *c*) l'ipotesi in cui dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa.

Ai sensi della direttiva, occorre comminare una pena più grave qualora il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali (art. 4, par. 3). In proposito, vanno richiamati l'art. 61, n. 9, c.p. (che prevede un'aggravante da applicarsi qualora il

reato sia stato realizzato con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto), e l'art. 602 *ter*, comma 6, c.p. (il quale prevede un aumento di pena dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni).

Va menzionata, infine, un'ulteriore e inedita aggravante contemplata dal nostro ordinamento per il caso in cui i delitti contro la fede pubblica, previsti dal capo III del titolo VII del codice penale, vale a dire le falsità in atti di cui agli artt. 476-493 *bis* c.p., siano commessi al fine di realizzare o agevolare quelli di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto o alienazione di schiavi. Tale intervento non era forse indispensabile, ma il legislatore ha inteso implementare il grado di dissuasività mediante un severo aumento delle pene edittali[58].

5. La responsabilità degli enti

Alcune disposizioni della direttiva sono dedicate alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e alle pene ad esse applicabili (artt. 5 e 6).

Anche tali norme risultano recepite dal nostro ordinamento giuridico: la responsabilità amministrativa degli enti da reato è stata introdotta, per gli illeciti in esame, con la legge 228 del 2003 (la quale ha inserito una norma *ad hoc*, l'art. 25 *quinquies*, nell'ambito del d. lgs. 231 del 2001). Pertanto, possono essere colpiti da sanzione anche i soggetti giuridici sovra-individuali, prescindendo dalla qualifica formale dell'ente e dall'attribuzione di personalità giuridica.

[58] R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Commette reato chi utilizza consapevolmente i servizi frutto di uno sfruttamento delle vittime*, in *Guida al diritto*, 2010, n. 35, pag. 17.

Tale previsione si inserisce in una tendenza costante di allargamento del catalogo dei reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rispetto al ristretto numero inizialmente previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001. Questa norma – frutto delle più avanzate tecniche di legislazione penale che, per molti anni, non hanno trovato spazio nel nostro ordinamento giuridico – trae origine dalla necessità di colpire quelle associazioni che, dietro lo schermo di apparente legittimità, gestiscono traffici illeciti.

6. Il sequestro e la confisca

L'art. 7 della direttiva impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie» per garantire la facoltà di procedere a sequestro o confisca degli strumenti e dei proventi derivanti dagli illeciti di tratta.

Concentrandosi sull'ordinamento italiano, viene *in primis* in rilievo l'art. 253, commi 1 e 2, c.p.p. secondo cui l'autorità giudiziaria può disporre con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. A tal proposito, è opportuno precisare che costituiscono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che no costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo[59].

Quanto alla confisca (art. 240 c.p.), essa consiste nell'ablazione di determinati beni che si trovino in rapporto di pertinenzialità con l'illecito penale per il quale sia stata pronunciata la sentenza di condanna, salva l'ipotesi in cui la *res* appartenga a persona estranea al reato. Ai sensi dell'art. 600 *septies*, comma 1, c.p. (modificato dalla legge n. 172 del 2012), per i delitti in esame, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la

[59] A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, pagg. 438 ss.

confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità».

Va richiamato, inoltre, l'art. 12, T.U. immigrazione, il quale contiene due disposizioni specifiche in tema di confisca.

Ai sensi del comma 4 *ter*, è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il comma 5 *bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna (…) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato».

7. La perseguibilità d'ufficio e le indagini

La direttiva impone agli Stati membri (art. 8) di conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani che siano state costrette a commettere atti penalmente rilevanti a causa di uno dei reati di cui all'art. 2.

A tal proposito potrebbe richiamarsi l'art. 54 c.p. in tema di stato di necessità, in virtù del quale non è punibile colui il quale ha posto in essere un fatto costituente illecito penale a causa della «necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo», elemento che potrebbe senz'altro considerarsi sussistente in capo alle vittime di tratta di esseri umani.

È, inoltre, interessante osservare che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, T.U. immigrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 citato, non può essere considerata penalmente rilevante l'attività di soccorso e assistenza

umanitaria prestata nei nostro Paese in favore di stranieri presenti nel territorio dello Stato che si trovino in condizioni di bisogno.

La direttiva prosegue affermando che le indagini o l'azione penale relative ai reati *de quibus* non devono essere subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate dalla vittima, dovendo il procedimento continuare anche in caso di ritrattazione di quest'ultima (art. 9). Tale norma non pone problemi attuativi nel nostro ordinamento, essendo gli illeciti in esame delineati come reati perseguibili d'ufficio.

Sul punto, è interessante rilevare che l'art. 8 della legge del n. 228 del 2003 ha modificato il decreto legge n. 419 del 1991 (convertito in legge n. 172 del 1992, «Istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive»), estendendo ai reati di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p. la possibilità per il magistrato del pubblico ministero di ritardare, per motivi investigativi, l'esecuzione di provvedimenti, misure cautelari, arresto, fermo e sequestro. Allo stesso modo, la Polizia giudiziaria potrà ritardare gli atti di propria competenza. Opportunamente, l'art. 8 estende tale disciplina derogatoria anche ai reati di sfruttamento della prostituzione (e a quelli di cui alla legge n. 269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»), poiché empiricamente si è assodata la difficoltà, in sede di indagini, di distinguere i due fenomeni.

8. L'assistenza ed il sostegno alle vittime

La recente direttiva (art. 11, paragrafo 5) prevede una maggiore protezione per le vittime, che dovranno ricevere particolare assistenza: si menzionano espressamente un alloggio adeguato, le cure mediche necessarie, l'assistenza materiale e psicologica e, se necessario, servizi di traduzione.

Norma chiave dell'ordinamento italiano è l'art. 11, comma 6, T.U. immigrazione, ai sensi del quale sono istituiti, presso i valichi di frontiera, servizi di accoglienza deputati a fornire informazioni e assistenza agli stranieri

«che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia (…). Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito».

L'art. 18, comma 1, T.U. prevede poi – derogando alle norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero sancite dal medesimo T.U. – la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alla vittima della tratta, prescindendo dalla irregolarità del suo ingresso in Italia, al fine di consentire allo straniero la cui incolumità sia in pericolo di sottrarsi alla violenza e al condizionamento di un'organizzazione criminale, e partecipare ad un programma di assistenza. Tale norma risponde, dunque, ad esigenze di tutela delle vittime di tali reati, altrimenti destinate ad essere espulse dal territorio italiano.

La condizione di vittima vale, dunque, a regolarizzare la posizione amministrativa del soggetto, attraverso l'ottenimento di un permesso di soggiorno che può essere convertito in un permesso per lavoro in caso di esito positivo del programma. Eventuali espulsioni amministrative sono revocate dal Prefetto senza la procedura normalmente prevista dall'art. 13, comma 13, T.U.

La *ratio* della disposizione di cui all'art. 18 T.U. può comprendersi ancor meglio qualora la si confronti con quella propria del permesso di soggiorno per stranieri che collaborino con l'autorità giudiziaria nel corso di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 2 della legge n. 155 del 2005, di conversione del decreto legge n. 144 del 2005. La finalità premiale di tale istituto, rispetto a quello disciplinato dall'art. 18 T.U., emerge già dal tenore della rubrica dell'art. 2 della legge n. 155, che lo definisce «permesso di soggiorno a fini investigativi» (e non, come si legge invece nel T.U., «permesso a fini umanitari»).

L'art. 18 T.U. si riferisce a qualsiasi forma di sfruttamento (anche non sessuale), valorizzando le finalità umanitarie e di protezione sociale, legate all'esigenza di garantire alle vittime delle forme di neo-schiavismo un titolo giuridico che consenta loro di permanere sul territorio nazionale in condizioni

di legalità, sottraendosi quindi all'area della clandestinità, da cui originano e si sviluppano le forme più pericolose di sfruttamento e violazione dei diritti.

L'istituto delineato dall'art. 18 T.U. è stato oggetto di significativa considerazione in ambito internazionale, oltre che europeo: viene, infatti, positivamente menzionato dal Rapporto del 2007 sulla tratta, redatto dall'*USA Department of State*; dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulle «strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale» (*considerando* n. 48, lett. *n*). Esso ha, inoltre, rappresentato il paradigma su cui si è ispirata la descritta direttiva 2004/81/CE sul «Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti».

La vittima di tratta può altresì optare per il rientro volontario assistito nel Paese di origine, senza che venga emanato alcun provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio italiano.

Dal confronto con la prassi si ravvisa, però, in oltre dieci anni di applicazione dell'istituto, un comportamento estremamente eterogeneo delle Questure quanto al riconoscimento effettivo del percorso sociale, che è stato quasi del tutto disapplicato.

Altre problematiche applicative sono costituite dai frequenti ritardi nell'espletamento delle pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno, che svuotano di effettività il programma di integrazione sociale, impedendo l'accesso al lavoro; da situazioni di persone vittime di violenza e grave sfruttamento condannate o indagate in procedimenti penali per false generalità o violazione di decreto di espulsione o per aver commesso forzatamente altri reati eventualmente ostativi *ex* art. 4 T.U.; da un'eccessiva discrezionalità nella valutazione dei motivi di revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari rispetto all'andamento del programma; dall'assenza di una norma che faciliti i ricongiungimenti familiari delle vittime o appronti misure di protezione per le famiglie rimaste nei Paesi di origine.

Il quadro di misure a tutela della vittima è completato dalla previsione di fondi a loro destinati: gli artt. 12 e 13 della citata legge n. 228 del 2003 hanno apportato talune importanti modifiche al quadro dei benefici predisposti dal legislatore per sostenere le persone che, a vario titolo, si ritrovano in pericolo o danneggiate da attività criminose di sfruttamento o di vero e proprio *trafficking*. Essa, inoltre, prevede, all'art. 13, l'istituzione di un programma di assistenza per le vittime dei reati di cui all'art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 601 (tratta di persone) c.p.

Da un'analisi complessiva deriva si rinvengono vari fondi, accessibili a seconda dei casi:

- ✓ Fondo per le misure anti-tratta, finalizzato esclusivamente a finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale predisposti ai sensi dell'art. 18 T.U. immigrazione;
- ✓ Fondo per uno speciale programma di assistenza per le vittime di *trafficking*, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime, oltre che per le finalità già contemplate dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione (Soggiorno per motivi di protezione sociale);
- ✓ Misure di protezione ai testimoni di giustizia, da applicarsi fuori dei casi previsti dall'articolo 16 *bis* del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 sui "testimoni di giustizia";
- ✓ Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso cui, prescindendo da ogni altro requisito, la vittima di *trafficking*, nonché gli enti danneggiati, potranno in ogni caso fare ricorso.

9. La tutela delle vittime in ambito giudiziario

La direttiva contiene disposizioni sulla tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali, con particolare riferimento alla consulenza e all'assistenza legale gratuite, anche a fini risarcitori, e l'accesso a programmi specifici (artt. 11 e 12).

Per quanto riguarda l'assistenza legale, la materia è disciplinata dal d.P.R. n. 115 del 2002, che detta alcune regole peculiari per gli stranieri. A tal proposito, va sottolineato che il testo normativo in questione accoglie la nozione di "straniero" delineata dal d. lgs. n. 286 del 1998: sono tali i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione, quindi, dei cittadini comunitari (per i quali valgono le stesse disposizioni previste per gli italiani).

La prima peculiarità riguarda l'art. 78, comma 2, del d.P.R., che impone allo straniero di allegare all'istanza di ammissione una certificazione dell'autorità consolare del suo Paese relativa all'esistenza di redditi prodotti all'estero. Tale elemento è in grado, di fatto, di impedire l'accesso al gratuito patrocinio, dal momento che sovente la rappresentanza consolare non risponde alla richiesta avanzata dallo straniero o dal suo difensore in un lasso temporale idoneo a garantire lo svolgimento di un'efficace attività difensiva.

Per tali motivi, al fine di evitare pregiudizi nei confronti degli stranieri, alcuni Tribunali ammettono tali soggetti al patrocinio a spese dello Stato a condizione che essi dimostrino di essersi adoperati e di aver fatto tutto il possibile per ottenere la certificazione consolare.

L'art. 94, comma 2, del d.P.R. citato consente al cittadino extracomunitario di sostituire il certificato con una dichiarazione sostitutiva, unicamente in caso di impossibilità a produrlo.

Ulteriore problema concerne le persone irregolarmente soggiornanti prive del codice fiscale (che deve essere allegato all'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. *b*) del d.P.R. n. 115 del 2002). In tal caso, un aiuto può giungere dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 605 del 1973, che consente allo straniero cui non è mai stato assegnato il codice fiscale di sostituirlo con la menzione espressa del domicilio del Paese di provenienza[60].

Al diritto alla riservatezza va ricondotta la previsione di cui all'art. 472 c.p.p., estesa anche ai reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Il comma 4 dell'art. 472, in particolare, afferma che, nell'esame della persona offesa – qualora si proceda per taluno dei reati di cui agli artt. 600 e seguenti del codice penale – non sono

[60] Così si è espressa la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 144 del 14 maggio 2004.

ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della vittima se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Va, inoltre, richiamato l'art. 498, comma 4 *bis*, c.p.p. a tenore del quale all'esame del soggetto si applicano, se una parte lo richiede o se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p.

10. La protezione delle vittime minori

Con riferimento alla protezione riservata ai minori, occorre menzionare l'art. 609 *decies* c.p., secondo cui, qualora si proceda per determinati reati, tra i quali quelli di cui agli artt. 600 ss., durante l'intero arco del procedimento penale è assicurata la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria procedente, al fine di garantire l'assistenza affettiva e psicologica alla persona offesa infradiciottenne.

Quest'ultima può, in ogni caso, beneficiare dell'assistenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

La norma pone, dunque, al centro l'assistenza psicologica ed affettiva, estendendo al minore vittima di reati particolarmente gravi una serie di garanzie già previste in favore del minore-reo.

L'esame testimoniale del minorenne, com'è noto, viene sempre svolto a porte chiuse e condotto dal Presidente del collegio, eventualmente con l'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile (art. 498, comma 4, c.p.p.).

Lo strumento che realizza in modo più efficace la concreta tutela della vittima è certamente l'incidente probatorio, attraverso il quale è possibile anticipare l'assunzione della testimonianza della persona offesa già nel corso delle indagini preliminari, prevenendo il rischio di una sfasatura temporale spesso molto consistente tra inserimento nel programma di protezione e vicenda processuale.

Ai sensi dell'art. 398, comma 5 *bis*, c.p.p., nel caso di indagini che riguardano i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.) detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.) – nella fattispecie semplice o aggravata *ex* art. 609 *ter* – atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza con cui accoglie la richiesta di incidente probatorio, «Stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

Simili audizioni sono documentate integralmente, onde evitare la necessità di dover procedere in futuro ad una nuova audizione. «Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Da tale quadro emerge che, nel bilanciamento tra l'esigenza di tenere indenne il minore da una possibile vittimizzazione secondaria derivante dai traumi subiti nell'ambito del processo, e quella di rispettare i principi dell'oralità e della concentrazione, il legislatore ha ritenuto prevalente la prima.

11. Conclusioni

In estrema sintesi, dalla normativa europea può desumersi la tutela delle vittime come dato fondamentale.

Volgendo lo sguardo all'ordinamento italiano, il nostro sistema appare sostanzialmente in linea con le indicazioni provenienti dalla dimensione sovranazionale. I problemi maggiori si rilevano con riferimento allo scarto esistente tra le enunciazioni di principio e la prassi: la vittima, pur destinataria di pregnanti benefici in linea di principio, costituisce spesso una realtà "sconosciuta" agli operatori del diritto.

È necessario, dunque, intervenire sulle situazioni in cui la patologia ha preso il sopravvento ed assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, non solo in vista del recepimento degli impulsi provenienti dalla dimensione sovranazionale, ma anche e soprattutto al fine di attuare un legame concreto tra dignità umana e democrazia.

Conclusioni e prospettive *de iure condendo*

L'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 ufficializza la posizione della persona offesa dal reato, investita dall'aura riformatrice: le viene dedicato un intero titolo e le sono attribuiti poteri e facoltà: la si autorizza a presentare memorie e istanze, ad opporsi alla richiesta di archiviazione, a richiedere al magistrato del pubblico ministero di promuovere l'incidente probatorio, a sollecitare il procuratore generale in ordine all'avocazione delle indagini.

Tuttavia, lo "scudo" offerto dal processo alla vittima necessita di aggiornamenti significativi: le è preclusa la partecipazione agli esami diretti e la possibilità di interloquire nella discussione; non le viene, inoltre, attribuita una generale legittimazione ad impugnare.

Benché le sia riconosciuta la facoltà di indicare prove, essa non ha un vero e proprio "diritto alla prova": la segnalazione di elementi probatori è stata, pertanto, definita "atto neutro"[1], dal momento che non fa sorgere in capo al magistrato del pubblico ministero o al giudice un vero e proprio obbligo di provvedere.

La persona offesa non costituita parte civile non ha, nella fase del giudizio, poteri *ad adiuvandum* del pubblico ministero (mentre nelle fonti internazionali non si ravvisano particolari distinzioni sul piano processuale tra offeso e danneggiato dal reato). Tale scelta, probabilmente, è dettata dalla volontà di impedire che il processo si sbilanci in favore della pubblica accusa, la cui

[1] G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11, pag. 4055.

posizione risulterebbe rafforzata dalla parte offesa non costituita, cioè non portatrice di un interesse diretto[2]. All'offeso, relegato in posizione subalterna, non è riconosciuto un interesse "pubblico" al perseguimento della pretesa punitiva dello Stato: anzi, è proprio nel processo che spesso tale soggetto subisce una seconda frustrante "vittimizzazione"[3].

Ulteriori aggiustamenti dovrebbero riguardare la tutela della dignità e della privacy dell'offeso: allo stato, difettano meccanismi protettivi sufficientemente efficaci nella fase investigativa, dove spesso l'accanimento mediatico sprigiona un effetto di vittimizzazione secondaria.

Non vanno, del pari, tralasciate le carenze inerenti alle informazioni di cui le vittime dovrebbero beneficiare in merito ai poteri e ai diritti loro spettanti nell'ambito del procedimento penale[4]. In tale settore, si potrebbe ipotizzare l'introduzione di un'informativa da notificarsi all'inizio del procedimento, volta a far loro conoscere i poteri attribuiti dalla legge, senza però dimenticare di accordare alla persona offesa il diritto di esprimere la volontà di non ricevere alcuni avvisi che le vengono notificati *ex officio*. Nel nostro sistema, inoltre, un nodo ancora irrisolto è costituito dal problema della comprensione della lingua utilizzata nel processo, aspetto delicato che riguarda anche le vittime.

Parimenti significativo è il diritto della persona offesa di ricevere informazioni circa l'esito della sua denuncia-querela, considerato dalle fonti europee alla stregua di presupposto per un esercizio consapevole altri diritti e poteri processuali. Appartengono, inoltre, al "corredo informativo" richiesto a livello sovranazionale «la conoscenza delle vicende cautelari, del giudizio sulla responsabilità della persona imputata, della messa in libertà del condannato, congegni ancora pressoché sperimentali nel nostro processo»[5].

---

[2] R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima di reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26, pag. 77.

[3] S. Aleo, *Diritto penale*, Padova, 2008, pag. 191.

[4] A. Balsamo-S. Recchione, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, pag. 315.

[5] Così S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 53.

Vanno, altresì, rimarcate le carenze del nostro ordinamento sul tema della assistenza legale, principale fattore di garanzia per l'effettività dei diritti delle vittime. In Italia, all'offeso è soltanto "consigliata" la nomina di un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esso attribuiti (art. 101 c.p.p.). A ciò si aggiungano le già richiamate difficoltà che incontra la vittima straniera nell'accesso al beneficio dell'assistenza legale gratuita, disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Altrettanto auspicabile è una revisione del sistema delle invalidità: la qualifica della vittima come soggetto, anziché come parte processuale, pone il problema della sanzione da comminare in caso di lesione dei suoi diritti informativi o partecipativi.

La dottrina ha paventato la possibilità di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni della vittima, qualora non vengano raccolte seguendo le regole strumentali a proteggerla. Allo stato, l'unico appiglio normativo che può essere d'ausilio in simili ipotesi è l'art. 188 c.p.p. il quale, allo scopo di garantire la libertà morale della persona nell'assunzione della prova, vieta l'utilizzo di metodi o tecniche in grado di influenzare negativamente la libera determinazione della fonte nonché alterarne la capacità di ricordare e valutare i fatti.

In quest'ottica, non si comprende perché siano sprovviste di tutela quelle forme protette di conduzione degli esami (sia in incidente probatorio, sia in dibattimento) che costituiscono la "punta di diamante" del nostro sistema nella protezione della vittima. Essendo la portata concreta di un diritto sovente subordinata alla previsione di sanzioni in caso di sua violazione, si deve desumere che una buona parte delle garanzie in favore delle vittime vulnerabili è carente dal punto di vista dell'effettività.

Appare, inoltre, non più rimandabile un intervento di incentivo alla specializzazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime (giudici, pubblici ministeri, polizia e avvocati). I fondamentali principi sanciti a livello legislativo, per essere effettivi, non possono prescindere da corrette prassi quotidiane. Il circuito giudiziario deve, in altre parole, tenere in considerazione la debolezza psicologica della vittima, assecondando il suo bisogno di essere

guidata all'interno di un processo in cui, nella maggior parte dei casi, è relegata a un ruolo di mera spettatrice.

Nonostante i notevoli progressi rispetto alla precedente disciplina, la legislazione italiana è ancora ben lontana dall'auspicato conferimento alla persona offesa della veste di "parte"[6]. Nel sistema accolto dal nostro ordinamento giuridico, la sua posizione *minus quam perfecta* di "soggetto" non può affatto ritenersi paritaria rispetto a quella del reo: tale atteggiamento scaturisce da una cultura giuridica secondo la quale il processo penale deve costituire uno strumento di garanzia esclusivamente per l'imputato.

Il processo, in realtà, pur dovendo indiscutibilmente rispondere ad esigenze di garanzia per l'imputato, dovrebbe tutelare tutte le istanze che, per mezzo di esso, chiedono il rispetto di diritti fondamentali, nella costante ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze spesso contrapposte.

Per assicurare alla persona offesa il ruolo che le fonti sovranazionali le assegnano, occorre quanto meno sollevarla dalla posizione "ancillare" rispetto alla pubblica accusa. Identificando la vittima come parte, le si dovrebbero riconoscere un più effettivo diritto al contraddittorio, attribuendole un vero e proprio "diritto alla prova", nonché la possibilità di intervenire negli esami testimoniali. Ulteriore nodo da sciogliere è quello relativo al ruolo della persona offesa nell'ambito dei procedimenti speciali, ed in particolare del patteggiamento.

Probabilmente, il nostro Paese non è ancora pronto per quella presa di coscienza culturale (sia sociale che politica) che richiede il riconoscimento di una effettiva tutela alla vittima[7]. Essa, tuttavia, chiede giustizia: in qualità di "naturale" antagonista dell'autore del reato, di soggetto che spesso ha subito una lesione alla dignità e all'onorabilità, deve esserle conferito un ruolo dignitoso nella dinamica processuale.

---

[6] Sul tema, cfr. T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011, pagg. 8 ss.

[7] G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11, pag. 4057.

1. La valutazione individuale delle vittime

De iure condendo – a completamento delle osservazioni e delle critiche *supra* rivolte ai meccanismi predisposti dal legislatore italiano – può osservarsi che il riconoscimento di un'effettiva tutela in favore della vittima deve passare attraverso la creazione di un sistema che consenta la valutazione "caso per caso" della vulnerabilità di tale soggetto, facendone emergere le specifiche esigenze e le corrispondenti misure rituali[8].

Una formalizzazione normativa della vulnerabilità non può costituire la risposta al problema: ogni definizione comporta delle esclusioni; al contrario, una categoria flessibile è in grado di espandersi all'occorrenza. «Ponendo sull'asse delle ordinate le persone coinvolte, e sull'asse delle ascisse i reati presupposto con relative modalità di esecuzione e circostanze, la curva della vulnerabilità sarà inevitabilmente sinusoidale, identificando piuttosto dei livelli differenziati di vulnerabilità, ai quali far conseguire un apposito trattamento»[9].

Appare, infatti, ragionevole attribuire al giudice un notevole margine di discrezionalità nello stabilire se la presunta vittima debba essere considerata "vulnerabile" e conseguentemente beneficiare delle cautele processuali previste dalla legge. L'*individual assessment* pare la strada da percorrere: tale scelta, se da un lato richiede un giudizio necessariamente discrezionale, dall'altro ha il merito di sganciare la tutela delle vittima da presunzioni assolute.

Indicazioni in tal senso provengono non solo dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che all'art. 12, comma 4, impone la «valutazione individuale delle autorità competenti» della situazione della vittima dichiarante, ma anche dall'art. 22 della recente direttiva 2012/29/UE, che richiama la «valutazione individuale delle vittime».

Un ulteriore elemento non adeguatamente considerato dal sistema italiano è la "progressione dichiarativa" che spesso caratterizza la vittima/testimone. Le

[8] P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011, pag. 32.

[9] Così S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, pag. 122.

dichiarazioni accusatorie di chi ha subito un trauma, lungi dall'essere immediatamente esaurienti, spesso si estrinsecano soltanto all'esito di un complesso percorso, che andrebbe valorizzato nell'ambito del giudizio sull'attendibilità del dichiarante.

La normativa, allo stato attuale, consente di sottolineare siffatto percorso soltanto attraverso il meccanismo delle contestazioni: per il resto, si attribuisce rilievo unicamente alle dichiarazioni rese nel contraddittorio formale tra le parti. La videoregistrazione dell'esame può essere sottoposta all'attenzione del giudice ricorrendo al meccanismo della lettura non acquisitiva (art. 500, comma 2, c.p.p.) in sede di contestazione, restando esclusa dal materiale utilizzabile come prova.

La legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha sicuramente implementato il sistema di diritti riconosciuti alla vittima di delitti di abuso e sfruttamento sessuale, tuttavia le innovazioni in essa contenute sono indifferentemente dedicate ai minorenni prescindendo dalla circostanza che essi siano "vittime". Il legislatore appare, dunque, restio all'idea di fondare un vero e proprio statuto della vittima, diversamente modulato a seconda del livello di vulnerabilità.

I principi che hanno ispirato la Convenzione sono molto più pregnanti rispetto a quelli che hanno trovato spazio nella legge di ratifica la quale, ad avviso della dottrina, ha realizzato una mera "attuazione indebolita"[10].

Non resta che augurarsi che il necessario adattamento alle prescrizioni contenute nella recente direttiva 2012/29/UE imponga al legislatore nazionale di ampliare le garanzie assicurate alla vittima.

[10] P. De Martino, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova Direttiva 2012/29/UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 gennaio 2013, pag. 2.

2. Un "nuovo" *input*: la giustizia riparativa

Non meno importante è l'invito, proveniente da varie fonti sovranazionali, a recuperare il ruolo della vittima del reato attraverso l'inserimento di istituti ispirati alla *restorative justice* (o giustizia riparativa) la quale, se da un lato è volta ad una rieducazione non stigmatizzante dell'autore, appare dall'altro in grado di tutelare le esigenze della persona offesa. Il suo esito tipico è, infatti, la realizzazione, da parte del reo, di prestazioni riparativo-risarcitorie in favore della vittima[11].

La notevole attenzione che attualmente desta siffatto modello "dialogico" di giustizia penale – nell'ambito della legislazione internazionale e del dibattito scientifico – scaturisce dalla sua capacità di fondere interessi apparentemente antitetici, coniugando componenti riabilitative, vittimologiche e riparatrici[12].

La giustizia riparativa può essere definita come una risposta al reato che prende le distanze dalla tradizionale concezione di un diritto penale di stampo retribuzionista e ritorsivo coinvolgendo attivamente il reo, la vittima e la stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni ai traumi cagionati dall'illecito improntate su un concreto impegno per porre riparo alle sue conseguenze.

Per "giustizia riparativa" si intende, secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite[13], un modello di giustizia nel quale «la vittima, il reato e, laddove risulti appropriato, chiunque – individuo o comunità – leso dal reato, partecipano insieme e attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore». Essa muove dall'idea che il reato non sia una «mera violazione di una norma giuridica», ma costituisca una «realtà molto più complessa, che si compone di offese multiple, in quanto

---

[11] Sul tema, cfr. A. Ceretti-C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Diritto penale e processo*, 2001, pag. 772; G. Mannozzi, *La giustizia senza spada – Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.

[12] Cfr. M. Herrera, *Rehabilitación y restablecimiento social. Valoración del potencial rehabilitador de la justicia restauradora desde planteamientos de teoría jurídica terapeútica*, in *Cuadernos de derecho judicial*, XVI, 2006, pag. 171.

[13] Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia, adottata dal X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti (Vienna 10-17 aprile 2000), con cui gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transazionale ed all'effettiva prevenzione della criminalità.

molteplici sono i soggetti che possono risentire negativamente del fatto criminoso»[14].

Tra le forme di giustizia riparativa si annovera la mediazione, che la Raccomandazione 19(99) del Consiglio d'Europa definisce come il «procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)».

La giustizia riparativa è figlia di un approccio che considera il reato in termini di danno arrecato alle persone: ne deriva l'obbligo, in capo al suo autore, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta nel tentativo di comporre il conflitto ingenerato dal reato[15].

Questa esigenza di "ristrutturare" i sistemi penali nazionali in una prospettiva più attenta alla vittima è stata sottolineata, in sede sovranazionale, sin dai primi anni Ottanta. I più importanti atti sul tema sono rappresentati, oltre che dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI e dalla recente direttiva 2012/29/UE, dalla Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale[16], dalla Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale[17], dalla Risoluzione sulla cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene

[14] G. Mannozzi, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in AA.VV., *La mediazione penale nel diritto italiano ed internazionale*, a cura di R. Bartoli-F. Palazzo, Firenze, 2011, pag. 41.

[15] F. Reggio, *Giustizia Dialogica. Luci e ombre della* Restorative Justice, Milano, 2010, pag. 2.

[16] Raccomandazione n. R(83)7 del 23/06/1983), adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella quale, considerato che una reazione appropriata ai problemi della criminalità deve prevedere lo sviluppo di una politica criminale orientata verso la prevenzione del crimine, la promozione di misure sostitutive delle pene detentive, il reinserimento sociale dei delinquenti e l'aiuto alle vittime, si afferma l'importanza della partecipazione della società tutta per il perseguimento efficace degli obiettivi prefissati.

[17] Adottata dall'*Economic and Social Council* delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000, che, richiamando i contenuti della Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato alcuni principi base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all'attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia.

alternative[18], dalla Risoluzione sullo sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale[19], dalla Risoluzione concernente i piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia[20], dalla Risoluzione sui principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale[21] e dalla Risoluzione n. 2 «La missione sociale del sistema di giustizia penale – Giustizia riparativa»[22].

Il paradigma riparativo, secondo tali provvedimenti, può esplicarsi in varie modalità, che vanno dall'invio di una missiva di scuse alla vittima da parte del reo agli incontri tra i due soggetti, passando per l'espletamento di attività lavorativa a favore dell'offeso o della collettività. Esso può concludersi con l'effettivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti della vittima, con lo svolgimento di attività di volontariato o di rilievo sociale, oppure – nella più auspicabile delle ipotesi – in seguito alla riconciliazione con la persona offesa.

La mediazione presume un intervento diretto e personale dell'offeso e di chi ha commesso il reato: i suoi caratteri fondamentali sono il libero consenso delle parti (sempre revocabile), la responsabilizzazione del reo, la terzietà del mediatore, la riservatezza delle informazioni e degli incontri.

Dalla prospettiva della vittima, la valorizzazione dei profili relazionali del delitto può contribuire a soddisfare bisogni primari connessi al fenomeno di vittimizzazione primaria (il diritto all'espressione e al riconoscimento sociale

[18] Adottata dall'*Economic and social Council* delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998 che, preso atto del sovraffollamento delle carceri e della difficoltà del lavoro degli operatori, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e – se possibile – a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione, l'accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito del reo o compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vittima stessa.

[19] Adottata dall'*Economic and social Council* delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999.

[20] Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 56/261 del 31 gennaio 2002, che recepisce i piani di azione predisposti dalla Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati membri.

[21] Adottata dall'*Economic and Social Council* delle Nazioni Unite n. 2002/15 che, nel prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso e di supportarsi a vicenda per avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze.

[22] Adottata dalla 26° Conferenza dei Ministri e della Giustizia europea, Helsinki, 7-8 aprile 2005.

del pregiudizio sofferto). Un diritto penale più vicino alle concrete esigenze delle vittime attua, inoltre, un principio democratico fondamentale: facendo assurgere le vittime al rango di co-protagoniste del meccanismo sanzionatorio, anche se limitatamente alle infrazioni che esse hanno subito, se ne valorizza la libertà di scelta e il senso di auto-responsabilità.

Dalla prospettiva del reo, l'esito positivo della procedura mediativa (ossia il raggiungimento di un accordo ragionevole e conforme a canoni di proporzionalità), preclude una nuova incriminazione per il medesimo fatto, in virtù di un'estensione del principio del *ne bis in idem* al procedimento di mediazione. Allo stesso tempo, si perseguono rilevanti funzioni di risocializzazione, per mezzo di una maggiore consapevolezza del disvalore della propria condotta.

Tali meccanismi, inoltre, comportano ulteriori vantaggi sul piano della concezione del diritto e della pena. Una sanzione consistente nella realizzazione di una condotta riparativo-risarcitoria in favore della vittima del reato non solo valorizza una funzione della pena a contenuto pedagogico-consensuale, determinando una maggiore fedeltà dei consociati nei confronti dell'ordinamento violato (prevenzione generale positiva)[23], ma consente altresì un'effettiva risocializzazione dell'autore di siffatta violazione (prevenzione speciale positiva)[24]. Merita, poi, attenzione il considerevole effetto deflattivo che può scaturirne[25].

Un'attenta riflessione sulla posizione ricoperta dalla vittima appare, dunque, indispensabile ai fini dell'attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost.[26], nel perseguimento in concreto della solidarietà sociale (art. 2 Cost.).

Questi impulsi si collocano in una prospettiva di "revisione" della tradizionale rieducazione penitenziaria, fino ad oggi focalizzata quasi totalmente sulla storia

---

[23] L. Eusebi, *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, pag. 829.

[24] G. Mannozzi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G.A. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002, pag. 139.

[25] Sul tema, cfr. A. Bernardi-I. Zoda, *Depenalizzazione, profili teorici e pratici*, Padova, 2008, pag. 10.

[26] F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1992, pagg. 755 ss.

personale e familiare del reo, sui suoi bisogni, sulle carenze socio-ambientali che lo hanno indotto a delinquere e sulle sue possibilità di recupero, elidendo completamente le necessità della vittima e le conseguenze sociali del crimine[27].

Siffatti interessi, pur essendo di grado meno elevato rispetto a quelli statuali, non sono meno importanti per l'ordinamento. Pertanto, ad eccezione delle ipotesi di reato c.d. "senza vittima" – in cui l'unico interesse leso è quello pubblicistico facente capo alla collettività – occorre valutare le conseguenze, non solo patrimoniali, che si producono sul piano civilistico.

La tematica della giustizia riparativa può costituire – una volta disciplinata dal nostro diritto interno e collocata, tramite adeguati protocolli operativi, nella fase dell'esecuzione penale – strumento di attuazione del principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

Problemi concreti non mancano, ove si consideri che la fase esecutiva della condanna è quasi sempre lontana, da un punto di vista temporale, dal momento della commissione del fatto. Inoltre, essendo la mediazione penale incentrata sul consenso dei soggetti coinvolti, occorre predisporre meccanismi operativi volti ad evitare che la vittima sia costretta a rivivere vicende traumatiche che ha faticosamente superato. In questo modo, la fase dell'esecuzione penale diverrà "costituzionalmente ispirata" non solo dalla finalità rieducativa della pena, ma anche dal principio solidaristico[28].

I tempi appaiono, dunque, maturi per volgere lo sguardo ad un orizzonte più ampio, nella consapevolezza che soltanto attraverso l'esaltazione degli interessi di chi ha subito le conseguenze pregiudizievoli del reato il canone costituzionale del "giusto processo" [29] potrà trovare piena e completa attuazione.

---

[27] Sul tema, cfr. M. Canepa-A. Marcheselli-S. Merlo, *Lezioni di diritto penitenziario*, Milano, 2002, pagg. 61 ss.

[28] L. Spaventi, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Diritto penale e processo*, 2009, n. 6, pag. 760.

[29] Sul tema, cfr. A. De Caro, *Giusto processo*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, pagg. 26 ss.; AA.VV., *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di G. Cerquetti-C. Fiorio, Padova, 2002; E. Amodio, *Giusto processo,* procès equitable *e* fair trial*: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*,

2003, pagg. 93 ss.; S. Buzzelli, *Giusto processo*, in Digesto discipline penalistiche, vol. II, Milano, 2004, pagg. 342 ss.; M. Cecchetti, *Giusto processo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano, 2001, pagg. 595 ss.; M. Chiavario, *Giusto processo (processo penale)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Roma, 2001, pagg. 1 ss.; A. De Caro, *Giusto processo e poteri probatori del giudice*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università del Molise*, 2005.

Decisione quadro 220/2001/GAI	**Direttiva 2012/29/UE**	**Ordinamento italiano**
Art. 1, Definizioni 1. Ai fini della presente decisione quadro s'intende per: a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro; b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo; c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile; d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale; e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.	**Art. 2**, Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «vittima»: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; c)«minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto; d)«giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. 2. Gli Stati membri possono stabilire procedure: a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.	**Art. 90 c.p.p.**, Diritti e facoltà della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa. **Art. 91 c.p.p.,** Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Art. 5, Garanzie in materia di comunicazione 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.	**Art. 3**, Diritto di comprendere e di essere compresi 1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa. 2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso. 3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessiti di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento. **Art. 7**, Diritto alla interpretazione e alla traduzione 1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del	Il diritto all'interprete è previsto dall'art. 143 c.p.p. unicamente in favore dell'imputato.

	procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. 2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento. 3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto	

	nazionale. 4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta. 5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale. 6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento. 7. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino della interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale. 8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.	

Art. 4 , Diritto di ottenere informazioni 1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti: a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza; b) il tipo di assistenza che può ricevere; c) dove e come può sporgere denuncia; d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto; e) come e a quali condizioni può ottenere protezione; f) in quale misura e in quali termini ha accesso: i) all'assistenza di un legale, ii) al patrocinio gratuito, o iii) a qualsiasi altra forma di assistenza, qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto; g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento; h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi. 2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata: a) del seguito riservato alla sua denuncia; b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo	**Art. 4**, Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente 1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti: a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa; b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure; c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione; d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza; e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento; f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione; g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente; h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da	**Art. 101 c.p.p.**: Diritto di nominare un solo difensore **Art. 369 c.p.p.**: Diritto di ricevere l'informazione di garanzia **Art. 419 c.p.p.**: Diritto di ricevere un avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà all'udienza preliminare **Art. 465 c.p.p**.: Diritto di ricevere l'avviso circa il differimento o l'anticipazione delle udienze **Art. 467 c.p.p.**: Diritto di ricevere un avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà alla assunzione di prove non rinviabili **Art. 429, comma 4, c.p.p**.: Notifica del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa non presente alla lettura del provvedimento **Art. 519 c.p.p**.: La persona ha il diritto di essere citata entro un termine non inferiore a cinque giorni nei casi di reato concorrente, circostanze aggravanti e fatto nuovo risultanti dal dibattimento **Art. 552 c.p.p.**: Notifica del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione

svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento; c) della sentenza pronunciata dal giudice. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario. 4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.	parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale; i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso; j) i servizi di giustizia riparativa disponibili; k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate. 2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.	
	Art. 5, Diritti della vittima al momento della denuncia 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato. 2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.	**Artt. 336 e 341 c.p.p**.: Diritto di proporre querela o istanza di procedimento

	3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.	
	Art. 6, Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni: a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato; b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato. 2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni: a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo; b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale	**Art. 53, comma 1, lett. *a*), legge comunitaria 2009**: obbligo per il Governo di «introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge». **Art. 360 c.p.p.**: Diritto di essere informata in caso di accertamenti tecnici non ripetibili **Art. 366 c.p.p.**: Diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal magistrato del pubblico ministero *ex* art. 360 c.p.p., e di esaminare i relativi atti al

	comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale. 4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto. 5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato. 6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.	momento del deposito **Art. 394 c.p.p.**: Diritto di richiedere al magistrato del pubblico ministero la formulazione di una richiesta di incidente probatorio **Artt. 394, 398, 401 c.p.p.**: Diritto di partecipare all'incidente probatorio, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti ad esso relativi al momento del deposito **Art. 406, comma 5, c.p.p.**: Diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta del magistrato del pubblico ministero di prorogare il termine per le indagini preliminari **Art. 409, comma 2, c.p.p.**: diritto di essere sentita nell'udienza in camera di consiglio disposta dal g.i.p. che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione svolta dal magistrato del pubblico ministero **Artt. 408-411 c.p.p.**: Facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza avvisarla, e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari **Art. 413 c.p.p.**: Facoltà di richiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari

Art. 6, Assistenza specifica alla vittima 1. Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'Art. 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'Art. 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale. **Art. 13**, Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime 1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime. 2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda: a) la comunicazione di informazioni alla vittima; b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate; c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del	**Art. 8**, Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. 2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza. 3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. 4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.	**Art. 609 *decies* c.p.** 1. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 600 *octies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinquies*, 601, 602, 609 *octies* e 609 *undecies*, commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 *quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. 2. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. 3. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. 4. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

procedimento penale; d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.	5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente. **Art. 9**, Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime 1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno: a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. 2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato. 3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui	

	all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno: a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni; b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.	
Art. 3, Audizione e produzione di prove 1. Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.	**Art. 10**, Diritto di essere sentiti 1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità. 2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.	**Art. 90, comma 1, c.p.p.** 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
	Art. 11, Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale 1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima secondo il diritto nazionale il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 2. Laddove a norma del diritto nazionale il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito	**Art. 409, comma 2, c.p.p.** 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

	soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta. 4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità. 5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.	**Art. 410 c.p.p.,** Opposizione alla richiesta di archiviazione 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Art. 10, Mediazione nell'ambito del procedimento penale 1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura. 2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della	**Art. 12**, Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa 1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di	Nell'ordinamento italiano, sono riconducibili alla giustizia riparativa i seguenti istituti: **Art. 21 d. lgs. 274 del 2000,** Ricorso immediato al giudice di pace 1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona

mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.	giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. 2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.	offesa (...). **Art. 34 d. lgs. 274 del 2000,** Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. **Art. 35 d. lgs. 274 del 2000,** Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante

		le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. 5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. 6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento. **Art. 27 d.P.R. 488 del 1988,** Sentenza di non luogo a

		procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. **Art. 28 d.P.R. 488 del 1988,** Sospensione del processo e messa alla prova 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della

		prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
Art. 7, Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale 1. Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al	**Art. 13**, Diritto al patrocinio a spese dello Stato 1. Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto	**Art. 74 d.P.R. 115 del 2002,** Istituzione del patrocinio 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

procedimento penale.	nazionale. **Art.14**, Diritto al rimborso delle spese 1. Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale. **Art. 15**, Diritto alla restituzione dei beni 1. Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.	2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. **Art. 541 c.p.p.,** Condanna alle spese relative all'azione civile 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
Art. 9, Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale 1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del	**Art. 16**, Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale 1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte	**Art. 185 c.p.**, Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle

procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima. 3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.	dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario. 2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.	leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 11, Vittime residenti in un altro Stato membro 1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare: - di poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato, - di ricorrere quanto più possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, per l'audizione delle vittime residenti all'estero. 2. Ciascuno Stato membro	**Art. 17**, Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro 1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare: a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente; b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.	**Art. 53, lett. *c*), legge comunitaria 2009**: Invita il Governo ad «introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano». Tale possibilità deve essere attribuita anche alla vittima residente in Italia che ha subito un reato in un altro Stato membro. Infatti, la lettera *d*) prosegue affermando la necessità di introdurre una o più disposizioni che riconoscano a tale soggetto «il diritto a

assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo. L'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.	2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.	presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione».
Art. 8, Diritto alla protezione 1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata. 2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei	**Art. 18**, Diritto alla protezione 1. Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari. **Art. 19**, Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato 1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra	**Art. 282 *bis* c.p.p.,** Allontanamento dalla casa familiare 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei

suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Art. 15, Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

Art. 20, Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:
a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;
b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;
c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Art. 21, Diritto alla protezione della vita privata

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi

strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.	suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne. 2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione. **Art. 23**, Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale 1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento. 2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi	ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. **Art. 282 *ter* c.p.p.,** Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e

	delle misure speciali seguenti: a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia; d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale. 3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti: a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione; b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione; c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse. **Art. 24**, Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel	2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. **Art. 472 c.p.p.,** Casi in cui si procede a porte chiuse 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. 3 *bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona

	corso del procedimento penale 1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché: a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali; b) nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia; c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale. Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale. 2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la	offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni. **Art. 498, comma 4 *bis*, c.p.p.** Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 *bis*. **Art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p.** Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 bis, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. **Art. 190 *bis* c.p.p.,** Requisiti della prova in casi particolari 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 *bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel

	vittima sia un minore.	contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiara-zioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1 *bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 ter, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici. **Art. 351, comma 1 *ter*, c.p.p.** Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 609 *undecies* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. **Art. 362, comma 1 *bis*, c.p.p.** Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 *ter,* il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio

		di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. **Art. 391 *bis*, comma 5 *bis*, c.p.p.** Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 *ter*, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. **Art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.** Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
Art. 2, Rispetto e riconoscimento 1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al	**Art. 22**, Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione 1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli	

procedimento penale. 2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.	articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. 2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; c) le circostanze del reato. 3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità. 4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo. 5. La portata della valutazione	

	individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima. 6. La valutazione individuale è effettuata con la partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24. 7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.	
Art. 14, Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime 1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili. 2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.	**Art. 25**, Formazione degli operatori 1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.	
Art. 12, Cooperazione tra Stati membri Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli	**Art. 26**, Cooperazione e coordinamento dei servizi 1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente	

interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.	direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi: a) scambio di migliori prassi; b) consultazione in singoli casi; e c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime. 2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.	

Decisione quadro 2002/629/GAI	Direttiva 2011/36/UE	Ordinamento italiano
Art. 1, Reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti siano puniti come reato: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora: a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia. 2. Il consenso, presunto o effettivo, da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorsi a uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. 3. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche	**Art. 2**, Reati relativi alla tratta di esseri umani 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. 2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima. 3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. 4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. 5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.	**Art. 600, commi 1 e 2, c.p.** 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. **Art. 601, comma 1, c.p.** 1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o

se non si è ricorsi ad alcuno dei mezzi indicati al paragrafo 1. 4. Ai fini della presente decisione quadro per «minore» s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.	6. Ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.	mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. **Art. 12 T.U. Immigrazione, comma 1** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Art. 2, Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 1, siano puniti come reato.	**Art. 3**, Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.	(Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è punito dall'art. 12 T.U. Immigrazione. Il tentativo ed il concorso sono istituti previsti dall'ordinamento interno)
Art. 3, Pene 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 1 e 2 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie	**Art. 4**, Pene 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni. Circostanze aggravanti: 2. Gli Stati membri adottano le	**Art. 600 c.p.**: Reclusione da otto a venti anni. **Art. 601 c.p.**: Reclusione da otto a venti anni. **Art. 602 c.p.**: Reclusione da otto a venti anni. **Art. 12 T.U. immigrazione**: Reclusione da uno a cinque

affinché i reati di cui all'articolo 1 siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando siano stati commessi in una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima; b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile. Una vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha raggiunto l'età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia; c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima; d) il reato commesso rientra fra le attività di un'organizzazione criminale, come definita nell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dall'entità della pena ivi prevista.	misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato: a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori; b)sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2 sia stato commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sia considerato una circostanza aggravante. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.	anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. **Art. 602 *ter* c.p.**: 1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. 2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà (...). 5. Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo e secondo comma, 600 *ter* e 600 *quinquies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. 6. Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo comma, e 600 *ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato

		affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. 7. Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo comma, e 600 *ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
Art. 4, Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 1 e 2 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere	**Art. 5**, Responsabilità delle persone giuridiche 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta, per i reati *de quibus*, con la l. 228/2003 (art. 25 *quinquies*, d. lgs. 231/2001).

ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso. 4. Ai sensi della presente decisione quadro, per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.	possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso. 4. Ai sensi della presente direttiva, per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.	
Art. 5, Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 4 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali: a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; oppure b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; oppure c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; oppure d) provvedimenti giudiziari di	**Art.** 6, Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali: a) l'esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di	**Art. 25 *quinquies*, d. lgs. n. 231 del 2001** In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, e 600 *quinquies*, la sanzione

scioglimento; oppure e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.	scioglimento; e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.	pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
	Art. 7, Sequestro e confisca Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.	**Art. 12 T.U. immigrazione,** 4 *ter.* Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5 *bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

		anni La condanna (…) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. **Art. 600 *septies*** Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 *ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 *ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5 *bis*), e 609 *undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 *ter*.
	Art. 8, Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime	Si potrebbe richiamare l'art. 54 c.p. (stato di necessità).

	Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.	
Art. 7, Protezione ed assistenza delle vittime 1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).	**Art. 9**, Indagini e azione penale 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la	L'attuazione di questa norma non pone problemi in quanto è prevista la procedibilità d'ufficio.

	criminalità organizzata o altri reati gravi.	
	Art. 11, Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli artt. 2 e 3. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno. 5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure	**Art. 11 T.U. immigrazione** 6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. **Art. 18 T.U. immigrazione** 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai

	mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato. 6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe. 7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.	condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
	Art. 12, Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali 1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI. 2. Gli Stati membri	**Art. 94, d.P.R. n. 115 del 2002,** Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità 1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena

	provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali. 4. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico intese a prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue: a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale; b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;	di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. 2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

	c) le deposizioni in udienze pubbliche; e d) le domande non necessarie sulla vita privata.	
Art. 7, commi 2 3 2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all'articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un'appropriata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.	**Art. 13**, Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani 1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell'applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore. 2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15. **Art. 14**, Assistenza e sostegno alle vittime minorenni 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psicosociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza	**Art. 609 *decies* c.p.** Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 600 *octies*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinquies*, 601, 602 e 609 *octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 *quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. **Art. 602 *quater*,** Ignoranza

	e sostegno a norma dell'articolo 11. 2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso. 3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI. 4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 11. **Art. 15**, Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di	dell'età della persona offesa 1. Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. **Art. 498 c.p.p.** (...)L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. 4 *bis*. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 *bis*. 4 *ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso

	interesse con la vittima. 2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti. 3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3: a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo; c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo; d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone; e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale; f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova	di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

	nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno. 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che: a) l'udienza si svolga a porte chiuse; e b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione. 6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 12.	
	Art. 16, Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.	

	5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio degli articoli 14 e 15.	

Bibliografia

AA.VV., *Verso uno spazio giudiziario europeo*, Milano, 1997.

AA.VV., *Prospettive di un diritto penale europeo*, a cura di G. Grasso, Milano, 1998.

AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Milano, 1999.

AA.VV., *Il Trattato di Amsterdam*, in *Il diritto dell'Unione europea*, Milano, 1999.

AA.VV., *Le conclusioni del Consiglio di Tampere*, in *Cassazione penale*, 2000.

AA. VV., *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni*, in *Diritto penale e processo*, 2001, n. 5.

AA.VV., *Le nuove frontiere del modello accusatorio*, a cura di A. De Caro, Napoli, 2001.

AA.VV., *La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Unione européenne*, a cura di G. De Kerchove-A. Weyembergh, Bruxelles, 2001.

AA.VV., Coordinamento nazionale giuristi democratici, Documento programmatico per il convegno sui diritti delle vittime del reato – *La vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 2001, pubblicato sul sito: http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20030723122357.pdf.

AA.VV., *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, diretto da F. Pocar, Padova, 2001.

AA. VV., *Stop tratta, Atti del Convegno Internazionale – Bologna, 23-24 maggio 2002*, Martinsicuro (TE), 2002.

AA.VV., *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di G. Cerquetti-C. Fiorio, Padova, 2002.

AA.VV., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di A. De Caro, Milano, 2004.

AA.VV., *Il* Corpus Iuris *2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione*, a cura di L. Picotti, Padova, 2004.

AA.VV., *Una Costituzione per l'Europa, Testi e documenti relativi alla Convenzione Europea*, a cura di A. Tizzano, in *Quaderni della rivista di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2004, n. 3.

AA.VV., *Il traffico internazionale di persone*, a cura di G. Tinebra-A. Centonze, Milano, 2004.

AA.VV., *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, a cura di A. Tizzano, Milano, 2004.

AA.VV., *Study on National Legislation in Trafficking in Women and Children*, a cura di A. Di Nicola-I. Orfano-A. Cauduro-N. Conci, Trento, 2005.

AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione Europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005.

AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

A.A.V.V., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006.

AA.VV., *La Costituzione Europea: quale Europa dopo l'allargamento?*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2006.

AA.VV., *European Fundamental rights and freedoms*, a cura di D. Ehlers, Berlino, 2007.

AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007.

AA.VV., *Incontro di studio: "Il nuovo Trattato europeo"*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2008, n. 2.

AA.VV., *Dalla Costituzione Europea al Trattato di Lisbona*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008.

AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.

AA.VV., *Processo penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26.

R. Adam, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in AA. VV., *Il Trattato di Amsterdam*, Milano, 1999.

A. Agnese, *La vittima del reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011.

M.G. Aimonetto, *Persona offesa*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Milano, 1983.

M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005.

S. Aleo, *Diritto penale*, Padova, 2008.

R. Alfonso, *Criminalità organizzata, vittima del reato e testimone*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26.

S. Allegrezza, *Pubblico ministero europeo e azione penale: stato dell'arte e prospettive* di sviluppo, in AA.VV., *Profili del processo penale nella Costituzione europea*, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005.

S. Allegrezza, *L'armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Cassazione penale*, 2008.

S. Allegrezza-G. Mitja, *Víctima y "supervivencia" en la Justicia penal europea*, in AA.VV., *La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa/America*, Madrid, 2010.

S. Allegrezza-H. Belluta-G. Mitja-L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012.

A.W. Allen, *Riassunto di un discorso pronunciato l'8 maggio 1926 alla seduta di chiusura* The National Safe Deposit Convention, in *New York Times*, 9 maggio 1926.

C. Amalfitano, *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea*, Milano, 2006.

C. Amalfitano, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, n. 3.

C. Amalfitano, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011.

G. Amato, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù*, in *Guida al diritto*, 2003, n. 35.

K. Amelung, *Irrtum und Zweifel des Getäuschten beim Betrung*, in *Ga*, 1977.

E. Amodio, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in A.A.V.V., *Vittime del delitto e solidarietà sociale. Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975.

E. Amodio, *Persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Commentario del nuovo di procedura penale*, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989.

E. Amodio, *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in AA.VV., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Milano, 1991.

E. Amodio, *Giusto processo,* procès equitable *e* fair trial*: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003.

E. Amodio, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cassazione penale*, 2003.

F. Antolisei, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930.

F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.

E. Aprile-F. Spiezia, *Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Torino, 2009.

T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011.

G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006.

G.M. Armone, *La Corte di Giustizia e il terzo pilastro dell'Unione europea: quale futuro*, in *Foro italiano*, 2006.

G.M. Armone, *In tema di inadempimento da parte dell'Italia della direttiva comunitaria relativa all'indennizzo delle vittime di reato*, in *Foro italiano*, 2008, n. 4.

G.M. Armone, *Le vittime dei reati nella legislazione e nella giurisprudenza dell'Unione europea*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26.

G.M. Armone, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro italiano*, 2011.

L. Attademo, *Mancato risarcimento della vittima della violenza e responsabilità dello Stato*, in *Corriere di merito*, 2010.

L. Bairati, *La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, n. 4.

A. Baldelli-M. Bouchard, *Le vittime del reato nel processo penale*, Torino, 2003.

K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economica globale*, Milano, 1999.

A. Balloni, *Vittime, crimine e difesa sociale*, Bologna, 1989

A. Balloni, *Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia*, in AA.VV., *Atti dei Convegni Lincei*, n. 175, Roma, 2001.

A. Balsamo, *Osservazioni a C.G.C.E., Sez. III, 28 giugno 2007, Dell'Orto, Causa C-467/05*, in *Cassazione penale*, 2008.

A. Balsamo-S. Recchione, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008.

T. Bandini-U. Gatti-B. Gualco-D. Malfatti-M.I. Marugo-A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, 1991.

R. Baratta, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2008, n. 1.

R. Baratta, *Le competenze interne dell'Unione europea tra evoluzione e principio di reversibilità*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2010.

M. Barbagli, *Reati, vittime, insicurezza dei cittadini*, Roma, 1998.

M. Bargis, *Il ruolo degli enti rappresentativi*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

M. Bargis, *Impugnazioni*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001.

M. Baril, *L'envers du crime*, Montreal, 1984.

S.D. Barlati-M.E. Menini-M. Spagnolo, *Dalla vittima all'autore di reato*, Napoli, 2010.

S.D. Barlati, *La psicologia investigativa e lo studio della relazione tra la vittima e l'autore di reato*, in *Crimen et Delictum - International Journal of Criminological and Investigative Sciences*, 2011, n. 2.

G. Barone, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989.

F. Bartlett, *La memoria*, Milano, 1975.

R. Bartoli, *Le definizioni alternative del procedimento*, in *Diritto penale e processo*, 2001.

R. Bartoli, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001.

R. Bartoli, Intervento come contraddittore a D. Fondaroli, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici alternativi*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

E. Bartolozzi-E. Cannizzaro, *La "costituzionalizzazione" del terzo pilastro dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2007.

H. Basowitz, *Anxiety and Stress*, New York, 1955.

D. Battista, *Obiettivi del giudizio, la conciliazione, la riparazione e il risarcimento del danno*, in *Diritto e giustizia*, 2000.

V. Bazzocchi, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2010.

G. Bellantoni, *La riparazione alle vittime del reato tra istanze risarcitorie e politica assistenziale*, in *L'indice penale*, 1985.

J. Berman-C. Friesendorf, *EU foreign policy and the fight against human trafficking: coercive governance as crime control*, in *European Foreign Affairs Review*, 2008.

A. Bernardi, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2002.

A. Bernardi-I. Zoda, *Depenalizzazione – Profili teorici e pratici*, Padova, 2008.

A. Bernardi, *Soft law e diritto penale: antinomie, convergenze, intersezioni*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. Somma, Torino, 2009.

M. Bertolino, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2009.

P. Bilancia, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2004.

G. Bitti, *Las víctimas ante la Corte penal internacional*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di J.B. González, Madrid, 2007.

R. Bisi, *Vittimologia*, Milano, 2004.

D. Blanc-J. Alègre, *Vers un statut communautaire de la victime? A propos de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité*, in *Revue marché commun Union Européen*, 2006.

M. Bona, *La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 3.

D. Bonfietti, *I diritti calpestati: la società civile si autorganizza*, in AA.VV., *Con gli occhi della vittima*, a cura di R. Bisi-P. Faccioli, Bologna, 2003.

V. Bonini, *L'attuazione della direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano*, in *Legislazione penale*, 2008.

M. Bouchard-G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005.

W. Boven, *Delinquants Sexuals. Corrupterurs d'Enfants. Coupable et Victimes*, in *Schweizer Archiv für Neurologie and Psychiatrie*, 1943.

F. Bravo, *La tutela sussidiaria statale "risarcitoria" o "indennitaria" per le vittime di reati intenzionali violenti in Europa e in Italia*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2012, n. 1.

L. Bresciani, *Persona offesa dal reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. IX, Torino, 1995.

R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa*, in *Guida al diritto*, 2009, n. 10.

R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Commette reato chi utilizza consapevolmente i servizi frutto di uno sfruttamento delle vittime*, in *Guida al diritto*, 2010.

F. Bricola, *La riscoperta delle pene private nell'ottica penalistica*, in *Foro italiano*, 1985.

P. Bronzo, *Le cautele penali a tutela della persona offesa dal reato*, in *Cassazione penale*, 2012, n. 10.

S. Buzzelli, *Giusto processo*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. II, Milano, 2004.

A. Cadoppi, *Presentazione della I edizione*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006.

A. Cadoppi, Stalking*: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 7.

A. Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, 2009, n. 19.

R. Cafari Panico, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Dalla Costituzione Europea al Trattato di Lisbona*, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008.

S. Cagli, *Condotta della vittima ed analisi del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000.

M. Caianiello, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003.

E. Califano, *La condotta del soggetto passivo*, Milano, 1969.

R. Calò, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 novembre 2011.

R. Calvano, *Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, n. 5.

E. Calzolaio, *La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, Milano, 2004.

L. Camaldo, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in *L'indice penale*, 2000.

M. Canepa-A. Marcheselli-S. Merlo, *Lezioni di diritto penitenziario*, Milano, 2002.

C. Canzi-U. Guerini, *La cooperazione in materia di giustizia e di affari interni*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008.

G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Diritto penale e processo*, 2010, n. 8.

A.M. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 novembre 2012.

A. Capone, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Rivista di diritto processuale*, 2012.

I. Caracciolo, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, 2000.

I. Caracciolo, *La rilevazione dei valori democratici nell'Unione europea. Una proiezione internazionale per l'identità giuridica occidentale*, Napoli, 2003.

I. Caracciolo, *Il diritto internazionale nella prevenzione e contrasto al traffico illecito di migranti clandestini*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

I. Caracciolo-U. Leanza, *Il diritto internazionale. Diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Torino, 2012.

A. Cardone, *Diritti fondamentali (tutela multilivello dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. IV, Milano, 2011.

R. Cario, *Victimologie, De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, Parigi, 2000.

D. Carponi Schittar, in AA.VV., *Vulnerabilità: chi e come*, in *Il testimone vulnerabile*, a cura di D. Carponi Schittar, Milano, 2005.

G. Caruso, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Roma, 2004.

G. Casaroli, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986.

G. Casaroli, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987.

G. Casaroli, *La riparazione pubblica alle vittime del reato fra solidarietà sociale e politica criminale*, in *L'indice penale*, 1990.

G. Casaroli, *Assistenza alle vittime del reato e prevenzione della vittimizzazione nella Raccomandazione R(87) 21. La situazione europea e i ritardi dell'Italia*, in *Annali Università di Ferrara – Scienze giuridiche*, 1990.

G. Casaroli, Step by step *verso una nuova prospettiva di tutela della vittima del reato*, in *Annali dell'Università di Ferrara – Scienze Giuridiche*, 2003.

A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2005.

M. Castellaneta, *Le direttive comunitarie in lista d'attesa e le «cause italiane» della Corte di giustizia*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 4.

M. Castellaneta, *In vigore il nuovo Trattato di Lisbona si apre la strada alla procura europea*, in *Guida al diritto*, 2009, n. 50.

M. Castellaneta, *Italia responsabile di non aver istituito un sistema risarcitorio per tutte le fattispecie*, in *Guida al diritto*, 2010, n. 28.

M. Castellaneta, *Abusi sessuali: conforme alle norme dell'Unione l'assenza dell'obbligo di sentire il minore vittima*, in *Guida al diritto*, 2012, n. 8.

S. Catalano, *Trattato di Lisbona e "adesione" alla CEDU: brevi riflessioni sulle problematiche comunitarie e interne*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.

M. Cecchetti, *Giusto processo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano, 2001.

A. Ceretti-G. Mannozzi, *Sfide: la giustizia riparativa*, in *Omicron*/29, novembre/dicembre 2000.

A. Ceretti-C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Diritto penale e processo*, 2001.

C. Cesari, *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l'istituto della tenuità del fatto*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001.

M. Chiavario, *La riforma del processo penale*, Torino, 1988.

M. Chiavario, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Rivista di diritto processuale*, 1991.

M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, Milano, 1994.

M. Chiavario, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in AA.VV., *Procedure penali d'Europa*, a cura di M. Chiavario, Padova, 1998.

M. Chiavario, *Linee del sistema processuale penale comunitario*, in AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, 1999.

M. Chiavario, *La vittima del reato e la Convezione europea dei diritti umani*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

M. Chiavario, *Giusto processo (processo penale)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Roma, 2001.

M. Chiavario, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001.

M. Chiavario, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in AA.VV., *Procedure penali d'Europa*, diretto da M. Delmas Marty, a cura di M. Chiavario, Padova, 2001.

M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Milano, 2009.

A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993.

N. Christie, *Conflicts as Property*, in *British Journal of Criminology*, 1977, n. 17.

S. Ciampi, Letter of Rights *e* Full Disclosure *nella direttiva europea sul diritto all'informazione*, in *Diritto penale e processo*, 2013, n. 1.

B.R. Cimini, *La lotta alla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006.

A. Cisterna, *Contro la tratta degli esseri umani: necessaria la ratifica della Convenzione*, in *Guida al diritto*, Supplemento *"Diritto comunitario e internazionale"*, 2008.

S. Civello Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 novembre 2012.

G. Civitillo, *La lotta alla tratta di esseri umani ed al traffico illecito di migranti clandestini in Italia tra legislazione di recepimento dei rilevanti accordi internazionali e legislazione in tema di immigrazione*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

N.C. Cofer-H.N. Appley, *Frustration, Conflict and Stress in Motivation: Theory and Research*, New York, 1964.

V. Comandé, *Danni privati e indennizzi pubblici: la giungla degli indennizzi alle vittime della criminalità*, in *Danno e responsabilità*, 2000.

M. Condinanzi, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Commento a Tribunale di Torino, sez. IV civile, 4 maggio 2010, Antip c. Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Giurisprudenza di merito*, 2010.

A. Confalonieri, *La convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, in *Diritti dell'uomo*, 2006.

A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010.

A. Confalonieri, *Profili internazionali di tutela della vittima da reato*, in *La magistratura*, 2010, n. 1/2.

G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008.

F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003.

M.M. Correra-P. Martucci, *La violenza nella famiglia – La sindrome del bambino maltrattato*, Padova, 1988.

M.M. Correra-D. Riponti, *A brief outline of the role of the victim in the Italian criminal law system*, in *W.S. Victimology Newsletter*, 1987/1988, vol. VI, n. 1.

M.M. Correra-D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Padova, 1990.

S. Cras-L. De Matteis, *The directive to the right of interpretation and translation in criminal proceedings*, in *Eucrim*, 2010.

D.R. Cressey, *Research Implications of Conflicting Conceptions of Victimology*, in AA.VV., *Towards a Critical Victimology*, a cura di E.A. Fattah, New York, 1992.

C. Cupelli, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli, 2012.

C. Cupelli, *L'Italia si adegua al Trattato di Lisbona: pubblicata la nuova legge sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 7 gennaio 2013.

C. Curti Gialdino, *La Costituzione Europea. Genesi – Natura – Struttura – Contenuto*, Roma, 2005.

L. D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Padova, 2002.

M. D'Amico, *Trattato di Lisbona: principi, diritti e "tono costituzionale"*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.

A.A. Dalia-M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010.

M. Daniele, *Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali*, in *Cassazione penale*, 2006.

G. De Amicis, *Un'authority per la mediazione tra vittime e responsabili dei reati*, in *Diritto e giustizia*, 2001, n. 15.

G. De Amicis, *Le novità dell'Unione europea*, in *Cassazione penale*, 2012, n. 1.

A. De Caro, *Percorsi legislativi e poteri delle parti nel processo penale: dal codice Rocco alla riforma delle investigazioni difensive*, in *Cassazione penale*, 2001, n. 11.

A. De Caro, *Giusto processo e poteri probatori del giudice*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università del Molise*, 2005.

A. De Caro, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la legge Pecorella*, a cura di A. Gaito, Torino, 2006.

A. De Caro, *Ammissione e formazione della prova nel dibattimento*, in AA.VV., *La prova penale*, a cura di A. Gaito, vol. II, Torino, 2008.

A. De Caro, *Giusto processo*, in AA.VV., *Procedura penale*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008.

A. De Caro, *Misure cautelari personali. Presupposti e criteri applicativi*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, vol. II, tomo II, diretto da G. Spangher, Milano, 2008.

L. De Cataldo Neuburger, *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

P. De Crescenzo, *Vittima vulnerabile ed accusato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011.

G. De Francesco, *Art. 34 – Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*, in *Legislazione penale*, 2001.

E. De Greef, *La psychologie de l'assistant*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1935.

E. De Greef, *Amour et Crimes d'Amour*, Bruxelles, 1942.

P. De Martino, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari : brevi considerazioni alla luce della nuova direttiva 2012/29/UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 gennaio 2013.

M.R. De Pasquale, *Maltrattamenti e morte della vittima. Considerazioni a margine della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2012.

M. De Salvia, *Compendium de la CEDH – Les principes directeurs de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme*, Kehl, 1998.

G. De Simone, *Le forme di tutela della vittima*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

T. De Quincey, *De l'Assassinat Consideré comme un des Beaux-Arts*, Parigi, 1963.

M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato: Il ruolo della vittima nel processo penale tra reazione punitiva e strategie alternative*, consultabile sul sito: http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17683.pdf.

M.V. Del Tufo, *Profili critici della vittimo-dommatica, Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Napoli, 1990.

M.V. Del Tufo, *Vittima del reato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, 1993.

M.V. Del Tufo, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 1999.

M.V. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003.

M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in AA.VV., *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di G. Fiandaca-C. Visconti, Torino, 2009.

J. Delgato Martin, *La victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del riesgo en el proceso penal*, in AA.VV., *Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di J.B. González González, Madrid, 2007.

P.L.M. Dell'Osso, *Rapporto sulla "Rete Giudiziaria Europea"*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2005, n. 4.

P. Della Sala, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze del danno*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989.

M.C. Desdevises, *Les associations d'aide aux victimes*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1985.

G. Di Chiara, *Parte civile*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. IV, Torino, 1995.

G. Di Chiara, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004.

A. Di Majo, *Responsabilità e danni nelle violazioni comunitarie ad opera dello Stato*, in *Europa e diritto privato*, 1998.

A. Di Majo, *Contratto e torto nelle violazioni comunitarie ad opera dello Stato*, in *Corriere giuridico*, 2009.

A. Di Martino, *Voce della vittima, sguardo alla vittima (e lenti del diritto penale)*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

A. Di Stasi, *Il Consiglio d'Europa e la costruzione di uno spazio di libertà, diritto e democrazia*, in AA.VV., *Il nuovo diritto dell'Unione europea*, a cura di M. Panebianco-C. Risi, Napoli, 1999.

A. Di Stasi, *Diritti umani e sicurezza regionale. Il "sistema" europeo*, Napoli, 2010.

A. Di Stasi, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e cooperazione giudiziaria in materia penale: il rispetto dei diritti fondamentali e della diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Fulvio Fenucci*, a cura di A. Barbera-A. Lojodice-M. Scudiero-P. Stanzione, Catanzaro, 2010.

A. Di Stasi, *Brevi osservazioni intorno alle "spiegazioni" alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in AA.VV., *Il Trattato di Lisbona tra conferme e modernità*, a cura di L. Panella-C. Zanghì, Torino, 2010.

A. Di Stasi, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione giudiziaria in materia penale)*, in *Digesto del processo penale on line*, Torino, 2012.

A. Di Stasi, *Fonti sovranazionali e vincoli interni in materia di cooperazione giudiziaria*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012.

A. Di Stasi, *La* vetero-nova quaestio *dell'adesione dell'Unione europea alla CEDU nella prassi delle istituzioni europ*ee, in *Grotius*, 2012.

E. Dolcini, *La recidiva riformata, ancora più selettivo il carcere in Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007.

E. Dolcini, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corriere di merito*, 2010, n. 1.

O. Dominioni, *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974.

O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-G. Dean-G. Garuti-O. Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010.

M. Donini, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996.

P. Donini, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003.

U. Draetta, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2004.

U. Draetta-N. Parisi-D. Rinoldi, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea: principi fondamentali e tutela dei diritti*, Napoli, 2007.

U. Draetta, *Le competenze della Unione europea nel Trattato di Lisbona*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, n. 2.

R. Elias, *The politics of victimizations: victims, victimology and human rights*, Oxford, 1986.

R. Elias, *Victims Still: The Political Manipulation of Crime Victims*, Newbury Park, 1993.

M. Elmer, *Betrug und Opfermitverantwortung*, Berlino, 1986.

A. Eser, *Bene giuridico e vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997.

L. Eusebi, *Dibattiti sulle teorie della pena e "mediazione"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997.

V. Fanchiotti, *La persona offesa dal reato nell'ordinamento statunitense: ambiguità e limiti*, in *L'indice penale*, 1988.

V. Fanchiotti, *La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

E.A. Fattah, *Quelques problèmes posés a la justice pénale par la criminologie,* in *Annales Internationales de Criminologie*, 1966.

E.A. Fattah, *La Victimologie: Qu'est-elle, et quel est son avenir*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1967.

E.A. Fattah, *Vers une typologie des victimes*, in *Revue internationale de police criminelle*, 1967.

E.A. Fattah, *La victime est-elle coupable? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue de vol*, Montreal, 1971.

E.A. Fattah, *Understandig Criminal Victimization. An introduction to Theoretical Victimology*, Scarborough, 1991.

D. Feola, *Persona offesa e "danneggiato civile" dal reato*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000.

E. Ferri, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928.

E. Ferri, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti*, in *Appendice ai Principi di diritto criminale*, Torino, 1928.

E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1930.

P. Ferrua, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012.

P. Ferrua, *Il giusto processo*, Bologna, 2012.

G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007.

C. Fiore, *Il principio di offensività*, in *L'indice penale*, 1994.

R. Flor-E. Mattevi, *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2 luglio 2012.

G. Flora, *Risarcimento del danno e conciliazione: presupposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

G. Flora, *Oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e armi nel "pacchetto sicurezza"*, in *Diritto penale e processo*, 2009.

G. Flore, *Une justice pénale européenne aprés Amsterdam*, in *Journal des Tribunaux*, 1999, n. 60.

D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

D. Fondaroli, *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici "alternativi"*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

G. Forti, *L'immane concretezza*, Milano, 2000.

A. Forza, *La psicologia nel processo penale*, Milano, 2010.

G. Fuga, *La testimonianza della vittima da reato*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011.

L. Fumagalli, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000.

M. Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Napoli, 2001.

C. Gabrielli, *La direttiva sulla tratta di esseri umani tra cooperazione giudiziaria penale, contrasto dell'immigrazione illegale e tutela dei diritti*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, n. 3.

P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cassazione penale*, 2012.

N. Galantini, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

N. Galantini, *Commento agli artt. 13-14 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2002.

G. Gamberini, L*es politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008.

A. Gargani, *Dal* corpus delicti *al* Tatbestand, Milano, 1997.

R. Garofalo, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887.

G. Gatta, *La resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in AA.VV., *Il pacchetto sicurezza 2009 (Commento al d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. In legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di O. Mazza-F. Viganò, Torino, 2009.

G. Gatta, *Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell'ambito dei delitti contro la persona)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 settembre 2012.

U. Gatti-M.I. Marugo, *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

A. Gemelli-M. Ponzo, *Les Factures Psyco-Psysique qui prédisposent aux Accidents de la Rues*, in *Journal de Psycologie*, Paris, 1933.

M. Gialuz, *Commento a Cassazione penale, Sez. III, 7 luglio 2011*, in *Diritto penale e processo*, 2012.

A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971.

A. Giarda, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

A. Giarda, *Vittima, processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26.

P. Giordano, *Testimoni: più snella la raccolta delle deposizioni*, in *Guida al diritto*, 2001, n. 11.

F. Giunta, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993.

C. Grandi, *Riserva di legge e legalità penale europea*, Milano, 2010.

G. Grasso, *Costituzione Europea e diritto penale*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007.

V. Grevi, *Sui rapporti tra lavoro penitenziario e risarcimento dei danni alle vittime del reato*, in AA. VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale, Una proposta di politica legislativa*, Milano, 1975.

V. Grevi, *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975.

V. Grevi, *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida al diritto*, 1999.

P. Gualtieri, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995.

F. Guarino, *Per la definizione sociologica del crimine: un percorso idealtipico tra studi e ricerche a matrice esterna*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica*, a cura di F. Cremonini, Milano, 2002.

U. Guerini, *Il terzo pilastro dell'Unione europea: uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008.

U. Guerini, *Introduzione*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'Unione europea*, a cura di U. Guerini, Torino, 2008.

S. Guerra, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in AA. VV., *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001.

F. Guerrini, *I motivi a delinquere nella prospettiva del rapporto tra reo e vittima*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gullotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

G. Gullotta, *La vittima*, Milano, 1976.

G. Gullotta, *Dalla parte della vittima, Un'introduzione*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

R. Hassemer, S*chutzbedürftigkeit des Opfers und Strafrechtsdogmatik, Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Irrtumsmerkmals*, in § 263 StGB, Berlino, 1981.

W. Hassemer, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, Monaco, 1990.

R. Hellemberger, *Relations psychologiques entre le criminel et la victime*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1954.

J. Hemard, *Le Consentement de la Victime dans le Délit des Coups et Blessures*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, 1939.

M. Herrera, *Rehabilitación y restablecimiento social. Valoración del potencial rehabilitador de la justicia restauradora desde planteamientos de teoría jurídica terapeútica*, in *Cuadernos de derecho judicial*, XVI, 2006.

T. Hillenkamp*, The influence of the victim behaviour on dogmatic judgment of the offence. Some remarks on the relationship between victimology and the dogmatics of penal law*, in *Victimology in comparative perspective*, Tokyo, 1986.

J. Humburg, *La protezione internazionale dei rifugiati*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

G. Illuminati, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Politica del diritto*, 1999.

M. Jacquelin, *De l'ombre à la lumières: l'intégration contrôlée des victimes au sein de la procédure pénal internationale*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008.

F.T. Jesse, *Murder and its Motives*, Londra, 1952.

T. Jiménez Becerril-C. Romero Lopez, *The European Protection Order*, in *Eucrim*, 2011, n. 2.

L. Kalb, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012.

A. Karmen, *Crime Victims. An introduction to Victimology*, Belmont, 2012.

A. Kaufmann, *Subsidiariatätsprinzip und Strafrecht*, in *Fetschrift fur H. Henkel*, Berlino-New York, 1974.

R. Kostoris, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

F. Krauss, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983.

V.S.H. Krieg, *Trafficking in human beings: the EU approach between border control, law enforcement and human rights*, in *European law journal*, 2009, n. 15.

P. Labregere, *L'entraide répressive internationale*, in *Gendarmerie Nationale*, 1995, n. 178.

A.G. Lana, *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della c.d. Legge Pinto*, in AA. VV., *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, a cura di L. Pineschi, Milano, 2006.

G. Landrove Díaz, *La moderna victimología*, Valencia, 1998.

M.L. Lanthiez, *La clarification des fondements européens des droits des victimes*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008.

G. Lattanzi, *Sanzioni penali o sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali di una circolare della Presidenza del Consiglio*, in *Foro italiano*, 1985.

B. Lavarini, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giustizia penale*, 2001.

A. Lazari, *La responsabilità del legislatore nazionale nel contesto comunitario. L'Ulisse incatenato e la tela di Penelope*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2009.

U. Leanza, *La creazione di uno spazio unico europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo e l'estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali*, a cura di E. Rozo Açuna, Padova, 2004.

U. Leanza, *Flussi migratori e stato dei migranti tra diritto internazionale, diritto comunitario e diritto italiano*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

K. Lenaerts, *De Rome à Lisbone, la Constitution Européenne en marche?*, in *Cahiers de droit européen*, 2008.

H. Leymann, *The Content and Development of Mobbing at Work*, in *Mobbing and Victimization at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology*, 1996.

M. Lombardo, *La cooperazione di polizia e quella giudiziaria in materia penale dopo il Trattato di Amsterdam*, in *Rivista penale*, 2001.

C. Lombroso, *Dei delitti vecchi e nuovi*, Torino, 1902.

C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino, 1924.

G. Lopez-S. Bornstein, *Victimologie Clinique*, Parigi, 1995.

G. Lopez, *Victimologie*, Parigi, 1997.

G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2011.

L. Luparia, *Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2011.

L. Luparia, *Il diritto della vittima ad assumere un ruolo effettivo e appropriato nel sistema penale*, in T. Armenta Deu-L. Luparia, *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Milano, 2011.

E. Lupo, *Commento all'art. 143 c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Torino, 1990.

E. Lupo, *Prefazione*, in AA.VV., *La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato*, a cura di A. Agnese-P. De Crescenzo-G. Fuga, Roma, 2011.

S. Manacorda, *La posizione della vittima nel diritto internazionale penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

S. Manacorda, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa*, in AA.VV., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 50 anni d'esperienza. Gli attori e i protagonisti della Convenzione: il passato, l'avvenire*, a cura di C. Zanghì-K. Vasak, Torino, 2002.

L. Mancuso, *Relazione al Convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, Torino 9 Giugno 2001, consultabile sul sito:
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf.

V. Manes, *L'incidenza delle "decisioni-quadro" sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cassazione penale*, 2006.

A. Manna, *La vittima del reato:* «à la recherche» *di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006.

A. Manna, *Corso di diritto penale, Parte generale*, vol. II, Padova, 2008.

A. Manna, *Il nuovo delitto di «atti persecutori»*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli, 2010.

G. Mannozzi, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in AA.VV., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002.

G. Mannozzi, *La giustizia senza spada – Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Milano, 2003.

G. Mannozzi, *Gli effetti collaterali della ex Cirielli*, articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce "Giustizia" sul sito: www.lavoce.info.

G. Mannozzi, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in AA.VV., *La mediazione penale nel diritto italiano ed internazionale*, a cura di R. Bartoli-F. Palazzo, Firenze, 2011.

F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Generale*, Padova, 2009.

V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981.

M.R. Marchetti, *Imputato alloglotta e diritto all'interprete*, in *Giustizia e Costituzione*, 1982.

A. Mari, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzione di Lanzarote*, in *Cassazione penale*, 2012, n. 12.

S. Marinai, *Aspetti applicativi del principio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2002.

G. Marinucci-E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006.

C. Martucci, *Verso una legge generale per la tutela delle vittime?*, in *Diritto penale e processo*, 2003.

R. Mastroianni, *L'attività interpretativa della Corte di giustizia nella costruzione del diritto dell'Unione*, consultabile sul sito:

http://appinter.csm.it/incontri/relaz/20028.pdf.

R. Mastroianni, *Un inadempimento odioso: la direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2 giugno 2008.

O. Mazza, *I protagonisti del processo*, in P.M. Corso-G. Dean-O. Dominioni-A. Gaito-G. Garuti- O. Mazza-G. Spangher, *Procedura penale*, Torino, 2010.

C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia ripartiva in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

C. Mazzuccato, *Mediazione e Riparazione*, 2003, consultabile sul sito: http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/alba/gr_mediazione.pdf.

B. Mendelsohn, *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la Victimologie*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1956, n. 2.

B. Mendelsohn, *La Victimologie, science actuelle*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1959.

B. Mendelsohn, *La Victimologie et les besoins de la société actuelle*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 1973.

P. Monzini, *Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento*, Roma, 2002.

V. Musacchio, *La cooperazione penale internazionale nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di esseri umani: un occhio riguardo alle vittime*, in *Diritto penale e processo*, 2005.

V. Musacchio, *Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale europeo*, in *Rivista penale*, 2008.

W.H. Nagel, *Structural Victimization*, in *International journal of criminology and penology*, 1974.

W.H. Nagel-Z.P. Separovic, *Victimology: A New approach in the Social Sciences*, in AA.VV., *Victimology, a New Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin-E.C. Viano, vol. I, Lexington, 1974.

A. Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, 2001.

B. Nascimbene, *Cooperazione giudiziaria penale, diritto vivente e orientamenti futuri nel quadro della Costituzione europea*, in *Diritto penale e processo*, 2004.

B. Nascimbene-A. Di Pascale, *Riflessioni sul contrasto al traffico di persone nel diritto internazionale, comunitario e nazionale*, in AA.VV., *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, a cura di G. Palmisano, Milano, 2008.

B. Nascimbene, *Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea*, in *Diritto penale e processo*, 2009.

S. Negri, *L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012.

A. Nisco, *Persona offesa "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cassazione penale*, 1998.

P. Nuvolone, *La vittima nella genesi del delitto*, in *L'indice penale*, 1973.

P. Nuvolone, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982.

R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, 2001.

R. Orlandi, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, in AA.VV., *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, 1999.

T. Ottolini, *La victime en Italie: histoire d'un difficile équilibre entre les intérêts privés et publics à la réponse au crime*, in AA.VV., *La victime sur la scène pénale en Europe*, a cura di G. Giudicelli Delage-C. Lazerges, Parigi, 2008.

L. Pace, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2012.

T. Padovani, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1984.

T. Padovani, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001.

T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, 2008.

A. Pagliaro, *Principi generali del diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003.

A. Pagliaro, *La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010.

F. Palazzo, *Criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio*), in *L'indice penale*, 1986.

F. Palazzo, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Torino, 2008.

R. Pannain, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Torino, 1962.

N. Pannain-M.M. Correra-A. Starace-F. Sclafani, *L'omicidio del consenziente*, Napoli, 1982.

A. Paoletti, *La lotta al terrorismo*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006.

F. Parisi, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 ottobre 2012.

N. Parisi-D. Rinoldi, *Giustizia e affari interni nell'Unione europea, il "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht*, Torino, 1998.

N. Parisi-V. Petralia, *L'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Torino, 2012.

N. Parisi, *Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie processuali*, in *I quaderni europei*, 2012, n. 38.

D. Parrini, *Collaboratori e testimoni di giustizia*, consultabile sul sito: http://www.altrodiritto.unifi.it.

P.P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. II, Milano, 2008.

M. Pavarini, *La negoziabilità penale tra parsimonia e dissipazione*, consultabile sul sito:
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/pavarini.htm.

M. Pavarini, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in AA.VV., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura L. Picotti, Padova, 1998.

M. Pavarini, *Relazione al convegno "La vittima del reato, questa sconosciuta"*, Torino, 9 giugno 2001, consultabile sul sito:
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/giuristi_democratici_vittime.pdf.

M. Pavarini, *Il "grottesco" della penologia contemporanea*, in AA.VV., *Diritto penale minimo*, a cura di U. Curi-G. Palombarini, Roma, 2002.

M. Pavarini, *Sicurezza dalla criminalità e governo democratico della città*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006.

A. Peccioli, *"Giro di vite" contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone*, in *Diritto penale e processo*, 2004.

M. Pedrazzi, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e sul diritto all'informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, a cura di N. Parisi-M. Fumagalli Meraviglia-A. Santini-D. Rinoldi, Napoli, 2011.

L. Pepino-D. Scatolero, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992.

V. Petralia, *La vittima di reato nel processo di integrazione europea*, Napoli, 2012.

N. Piacente, *La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*, in AA.VV., *Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea*, Padova, 2011.

B. Piattoli, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Milano 2002.

L. Picotti, *Giudice "di pace" e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa. Considerazioni introduttive*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

C. Pinotti, *La responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte del potere giurisdizionale: prospettive e ricadute nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, 2003.

M. Pisani, *Un nuovo traguardo per la sicurezza sociale*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975.

M. Pisani, *Per le vittime del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989.

M. Pisani, *Temi e casi di procedura penale internazionale*, Milano, 2001.

G. Pisapia, *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

E. Pistoia, *Cooperazione penale nei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto statale*, Napoli, 2008.

L. Pistorelli-G. Andreazza, *Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 ottobre 2012.

P. Pittaro, *La vittima nel quadro della criminologia*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

P. Piva, *La responsabilità dello Stato-giudice nel diritto dell'Unione europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009.

F. Pocar, *Diritto dell'Unione e delle Comunità europee*, Milano, 2000.

F. Pocar, *Trattato di Lisbona: strumenti insufficienti per garantire unità sulla scena internazionale*, in *Guida al diritto comunitario e internazionale*, 2008, n. 2.

G. Ponti, *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

M. Portigliatti Barbos, *Vittimologia*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. XV, Torino, 1999.

A. Presutti, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

S. Quattrocolo, *Art. 35 – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Legislazione penale*, 2001.

T. Rafaraci, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010.

U. Ranieri, *L'Italia e il rilancio della integrazione europea*, in *Federalismi.it*, 2008, n. 2.

F. Ranzatto, *Gli ambiti di intervento della L. n. 154/2001*, in *Diritto penale e processo*, 2001.

S. Recchione, *L'esame del minore persona offesa in reati sessuali*, in AA.VV., *L'esame incrociato*, Milano, 2011.

S. Recchione, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 marzo 2013.

F. Reggio, *Giustizia Dialogica. Luci e ombre della* Restorative Justice, Milano, 2010.

J.H. Reiman, *Victims, harm and justice. A philosopher looks at the problems of defining the concept of victim*, in AA.VV., *Victimology: a new focus*, a cura di I. Drapkin-E. Viano, Lexington, 1974.

F. Resta, *Mediazione penale e giustizia "ricostruttiva"*, consultabile sul sito: www.innocentievasioni.net.

D. Riponti, *La vittima nel quadro della giustizia penale,* in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995.

P.P. Rivello, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992.

P.P. Rivello, *Le garanzie per chi parla un'altra lingua dovrebbero estendersi alla persona offesa*, in *Guida al diritto*, 1997, n. 19.

E. Roesner, *Morder und Ihre Opfer*, in *Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 1938.

M. Romano, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993.

M. Romano, *"Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del reato*, in AA.VV., *Scritti in memoria di R. Dell'Andro*, vol. II, Bari, 1994.

M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004.

A. Ronconi-M.R. Posani, *Storia e antologia della letteratura latina*, vol. I, Firenze, 1973.

E. Rosi, *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cassazione penale*, 2001.

E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti dell'uomo*, 2006.

G. Rossi, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in AA.VV., *Mediazione, conciliazione riparazione, Giustizia penale e sapere psicoanalitico*, a cura di C. e R. Brutti, Torino, 1999.

G. Rossi, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale, Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, 2005.

C. Rovito, *Il rafforzamento della cornice penale all'interno della Comunità europea*, 2000, consultabile sul sito: www.dirittoambiente.com.

C. Roxin, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987.

C. Roxin, *La posizione della vittima nel diritto penale*, in *L'indice penale*, 1989.

F. Ruggieri, *Il pubblico ministero europeo*, in AA.VV., *L'area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio tra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007.

F. Ruggieri, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cassazione penale*, 2007.

G. Ruvolo, *Interpretazione conforme e situazioni giuridiche soggettive*, in *Europa e diritto privato*, 2006.

Å. Rydberg, *Victims and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, in *Crime, Victims and justice, Essays on Principles and Practice*, Aldershot, 2003.

D. Sabena, *Giustizia penale e cittadini stranieri. Assistenza legale e assistenza linguistica*, in *Legislazione penale*, 1998.

L. Salazar, *La costruzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia dopo il Consiglio Europeo di Tampere*, in *Cassazione penale*, 2000.

L. Salazar, *Presente e futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: dal piano d'azione dell'Aja alla "visione" della Commissione*, in AA.VV., *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale*, a cura di G. Grasso-R. Sicurella, Milano, 2008.

G. Salcuni, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011.

C. Salvi, *Danno*, in *Digesto discipline privatistiche*, vol. V, Torino, 1989.

A.A. Sammarco, *La tutela della "vittima" del reato*, in AA.VV., *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. Kalb, Torino, 2012.

A. Santoro, *Il risarcimento del danno nel sistema criminologico ferriano*, in AA.VV., *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano, 1941.

M. Sanz-Díez De Ulzurrun Lluch, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Union europea*, in AA.VV., *Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, a cura di J.B. González González, Madrid, 2007.

A. Saponaro, *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, Milano, 2004.

S. Sau, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto dell'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010.

E.U. Savona-S. Ciappi-G.V. Travaini, *Prevenzione e mediazione tra esperienze passate e progetti futuri: una proposta di mediazione integrata*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1999.

N. Scafarto, *Verso l'armonizzazione europea dei risarcimenti del danno da reato – Ci saranno principi uniformi a tutela delle vittime*, in *Diritto e giustizia*, 2003, n. 12.

A. Scalfati, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Diritto penale e processo*, 2002.

G. Scalfati, *Prove e misure cautelari*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, vol. II, tomo I, Torino, 2009.

M. Scaparone, *Procedura penale*, Torino, 2011.

S. Scarpa, *La tutela dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani ed il sistema premiale previsto dalla direttiva comunitaria 2004/81/CE*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2005, n. 2.

H.J. Schneider, *Viktimologie. Wissenschaft vom Verbrechensopfer*, Tubinga, 1975.

H.J. Schneider, *The victim position in criminal law and criminal procedure: main problems*, in *W.S. Victimology Newsletter*, 1985.

R. Scognamiglio, *Danno morale,* in *Novissimo digesto italiano*, vol. V, Torino, 1960.

L. Scomparin, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000.

L. Scomparin, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in AA.VV., *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese-M. Chiavario-G. De Francesco, Torino, 2005.

P. Sechi, *Straniero non abbiente e diritto ad un interprete*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007.

E. Selvaggi, *L'azione del Consiglio d'Europa in materia di protezione della vittima*, in *I quaderni europei*, 2010, n. 26.

Z.P. Separovich, *Victimology: A new Approach in the Social Sciences*, in *Victimology a new Focus. Theoretical Issues in Victimology*, a cura di I. Drapkin-C.E. Viano, vol. I, Lexington, 1973.

R. Sette, *Uno sguardo all'attività del giudice di pace attraverso le relazioni inaugurali degli anni giudiziari*, consultabile sul sito:
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_sette_2008-02.pdf.

F. Sgubbi, *L'irrilevanza penale del fatto quale strumento di selezione dei fatti punibili*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa", Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

B.W. Shünemann, *Der strafrechtlitche Schutz von privatgeheimnisen*, in *ZStW*, 1978.

J.M. Silva Sanchez, *Considerazioni vittimodogmatiche nella teoria del reato? Introduzione al dibattito sulla vittimodogmatica*, traduzione dallo spagnolo a cura di A. Melchionda, in *Archivio penale*, 1988.

S. Silvani, *La mediazione nei casi di violenza domestica: profili teorici e spazio applicativi nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, a cura di G. Mannozzi, Milano, 2004.

J. Simon, *Le Consentement de la Victime Justifie-t-il les Lésions Corporelles?* in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1933.

D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2011.

F. Siracusano, *Indagini difensive e "persona informata" di minore età*, in AA.VV., *Il minorenne fonte di prova*, a cura di C. Cesari, Milano, 2008.

F. Sironi, *Persecutori e vittime*, Milano, 2001.

D.L. Smith-K. Weis, *Toward and Open-System Approach to Studies in the Field of Victimology*, in AA.VV.,*Victims and Society's*, a cura di C.E. Viano, Washington, 1976.

G.M. Soldi, *La partecipazione della persona offesa dal reato al giudizio di riesame, commento a Cass., SS.UU., 29 maggio 2008, Ivanov*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009.

C. Sotis, *Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell'Unione europea*, in *La magistratura*, 2009, n. 3/4.

G. Spangher, *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000.

G. Spangher, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2000.

G. Spangher, *I profili soggettivi*, in AA.VV., *Le indagini difensive*, a cura di A. Giarda-G. Frigo-O. Dominioni, Milano, 2001.

G. Spangher, *Introduzione generale*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale conciliativa, Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002.

L. Spaventi, *Vittime dei reati e risarcimento del danno*, in *Diritto penale e processo*, 2009, n.6.

F. Spiezia-F. Frezza-N. Pace, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Milano 2002.

F. Spiezia-M. Simonato, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *Cassazione penale*, 2011.

B. Spinelli, *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.

F. Stella, *La teoria del bene giuridico e i cc.dd. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1973.

H. Stoll, *Schadenersatz und Strafe. Eine rchtsvergleiscehende skizze*, in *F.S. Rheinstein*, 1989.

A. Stoppato, *L'azione civile nascente da reato e i limiti della funzione dello Stato nella riparazione alle vittime dei delitti*, in *Rivista penale*, 1893.

E. Strina-S. Bernasconi, *Persona offesa, parte civile*, Milano, 2001.

I.J. Subjiana Zunzunegui, *El principio de protectión de las víctimas en el orden jurídico penal, Del olvido al reconocimiento*, Granada, 2006.

M. Talani, *Riflessioni in tema di mediazione penale*, in *L'indice penale*, 2010.

J.M. Tamarit Sumalla, *La víctima en el Derecho penal*, Pamplona, 1998.

G. Telese, *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione europea: recenti sviluppi nella codificazione di diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001.

G. Tesauro, *Diritto comunitario*, Padova, 2008.

S. Tessa, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996.

A. Tizzano, *Il Trattato di Amsterdam*, Padova, 1998.

P. Tonini, *Il progetto di un pubblico ministero europeo nel* Corpus Iuris, in AA.VV., *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Milano, 2000.

P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009 e 2010.

F. Tortorano, *Il danno meramente patrimoniale*, Torino, 2001.

G. Tranchina, *La vittima del reato nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1980.

G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2010, n. 11.

M. Trogu, *Diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona e processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 2012, n. 2.

M.L. Tufano, *L'integrazione degli stranieri legalmente residenti nell'Unione europea*, in AA.VV., *Migrazione, formazione ed integrazione*, a cura di I. Caracciolo-M.C. Ciciriello, Napoli, 2006.

F. Turolon, Restorative justice *e oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Diritto penale e processo*, 2011.

A. Valini, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, in *Diritto penale e processo*, 2013, n. 2.

J.J.M. Van Dijk, *Introducing Victimology*, in AA.VV., *Caring for Crime Victims – Selected proceedings of the 9 International Symposium on Victimology*, a cura di J.J.M.Van Dijk-R.G.H. Van Kaam-J. Wemmers, New York, 1997.

D.W. Van Ness, *Restorative justice*, in AA.VV., *Criminal justice, Restitution and Reconciliation*, a cura di B. Galaway-J. Hudson, New York, 1990.

G. Vassalli, *Sintesi conclusiva*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

E. Venafro, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in AA.VV., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Venafro-C. Piemontese, Torino, 2004.

M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 settembre 2012.

A. Verri, *I rapporti tra diritto comunitario e diritto processuale penale alla luce della sentenza italiana sul caso "Pupino"*, in *L'indice penale*, 2010.

S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, 2006.

F. Viganò, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in *Diritto penale e processo*, *Speciale Europa e giustizia penale*, 2011.

D. Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, 1995.

M.B. Villow, *Les implications de la recerche sur la victimisation en ce que concerne la politique criminelle et sociale*, in *Conseil de l'Europe, recherches sur la victimisation*, 1985.

M. Virgilio, *Prostituzione e traffico di esseri umani tra legge e diritto giurisprudenziale*, in AA.VV., *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, a cura di Associazione On the Road, Milano, 2002.

G.P. Voena, *La tutela del danneggiato nel processo penale*, in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.

A. Von Bogdandy-M. Kottmann-C. Antpöhler-J. Dickschen-S. Hentrei-M. Smrkolj, *Solange ribaltata. Proteggere l'essenza dei diritti fondamentali nei confronti degli Stati membri dell'UE*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2012, n. 4.

A. Von Feurbach, *Narratives of Remarkable Criminal Trials*, London, 1846.

H. Von Hentig, *Lehren der Statistik*, in *Koelner Zeitung*, 1934.

H. Von Hentig, *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victims*, in *Journal of criminal law and criminology*, 1940.

H. Von Hentig, *The Criminal and his Victim. Studies in Sociology of Crime*, New Haven, 1948.

D. Vozza, *La "saga" della giurisprudenza europea sulla tutela della vittima nel procedimento penale continua con la sentenza Guye*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 novembre 2011.

D. Vozza, *Tutela della vittima nel procedimento penale: il* discrimen *tra garanzie sostanziali e procedurali quale limite all'intervento della Corte di Giustizia?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno 2011.

H. Wallace, *Victimology. Legal, Psychological and Social Perspectives*, Boston, 1998.

T. Weigend, *The role of the victim in Criminal Proceedings against the offender*, 1982.

F. Wertham, *The Show of violence*, New York, 1949.

V.A. Weyembergh-V. Santamaria, *The evaluation of European criminal law: the example of the framework decision on combatting trafficking in human beings*, Bruxelles, 2009.

M.M. Winkler, *Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, n. 4.

E.R. Zaffaroni, *En torno de la cuestión penal*, Buenos Aires, 2005.

V. Zagrebelsky, *Contenuti e linee della giurisprudenza in tema di rapporti tra tassatività del fatto tipico e offensività*, in AA.VV., *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di G. Vassalli, Milano, 1982.

E. Zanetti, *Novità sovranazionali. Il Consiglio d'Europa rafforza la tutela della vittima del reato*, in *Processo penale e giustizia*, 2012, n. 1.

B. Zanobio, *La vittima nella storia*, in AA.VV., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Riponti, Milano, 1995.

J. Ziller, *Dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa al Trattato di Lisbona*, in AA.VV., *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di P. Bilancia-M. D'Amico, Milano, 2009.